

BOZZE DI STAMPA

1° agosto 2012

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la cre-
scita del Paese (3426)**

ORDINI DEL GIORNO

G100

Marco FILIPPI, BUBBICO, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE,
TOMASELLI, SANGALLI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI,
SIRCANA, VIMERCATI

Il Senato,

premessi che:

gli articoli 1 e 2 del decreto-legge in esame individuano interventi per agevolare ed incentivare lo sviluppo di forme di finanziamento delle infrastrutture pubbliche volte ad attrarre capitale privato anche al fine di avviare e ove possibile accelerare l'avvio e la prosecuzione di progetti infrastrutturali necessari e prioritari per il Paese;

le infrastrutture possono essere una risposta anticiclica, per l'entità dei progetti sviluppabili mediante la finanza di progetto, anche in considerazione del contributo che ne può derivare a vantaggio ed a sostegno della ricostruzione, nelle regioni colpite dal recente sisma, Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, dove i grandi progetti infrastrutturali possono diventare una leva fondamentale per il ripristino delle condizioni di ripresa e di rilancio del tessuto produttivo e sociale di questa importante area del Paese;

le disposizioni previste, in particolare dall'articolo 2 del decreto-legge in esame, prevedono misure di defiscalizzazione in materia di finanziamento di infrastrutture realizzate mediante partenariato pubblico privato. Tali misure, previste a parziale integrazione delle misure già adottate con la legge 12 novembre 2012, n. 183 articolo 18, sono applicabili solo dopo la realizzazione degli investimenti previsti e soggette all'emanazione

di ulteriori decreti interministeriali che stabiliscano termini e condizioni di attuazione della norma definita nell'articolo 2 del decreto;

nel caso di interventi *project financing* la società di progetto matura un elevatissimo credito IVA che le impone un finanziamento oneroso, per tutto il tempo che intercorre tra la richiesta e l'effettivo rimborso da parte dell'Erario e che la riduzione dell'effetto finanziario dell'IVA a credito può compensare in pari misura l'eventuale contributo pubblico previsto nel progetto, non derivando perciò nuovi e maggiori oneri per i saldi di finanza pubblica,

impegna il Governo:

a prevedere l'estensione dei benefici delle defiscalizzazioni in materia di infrastrutture di cui all'articolo 2 del decreto-legge in esame anche alle opere già aggiudicate e non ancora operative avviate, al fine di favorire e accelerare l'effettiva realizzazione dei progetti infrastrutturali previsti, in particolare nelle aree di maggiore criticità, quali le zone colpite dal sisma;

a prevedere misure di defiscalizzazione, o quantomeno procedure accelerate e semplificate di rimborso del credito IVA (come d'altra parte già previsto per vari altri settori), anche nella fase di realizzazione degli investimenti inerenti progetti di partenariato pubblico provato.

G101

SPADONI URBANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, recante misure urgenti per la crescita del Paese,

premessi che:

gli articoli 1 e 2 del decreto-legge in esame individuano interventi per agevolare ed incentivare lo sviluppo di forme di finanziamento delle infrastrutture pubbliche volte ad attrarre capitale privato per avviare e accelerare progetti infrastrutturali prioritari per il Paese;

le infrastrutture sono una risposta alla congiuntura economica negativa per l'entità dei progetti sviluppabili mediante la finanza di progetto, anche in considerazione del contributo che ne può derivare a vantaggio ed a sostegno della ricostruzione, nelle regioni colpite da eventi calamitosi più o meno recenti e comunque con ricostruzioni non concluse, e laddove i grandi progetti infrastrutturali possono diventare una leva fondamentale per il rilancio del tessuto produttivo e sociale;

le disposizioni previste dall'articolo 2 del decreto-legge in esame, prevedono misure di defiscalizzazione in materia di finanziamento di infrastrutture realizzate mediante partenariato pubblico privato che vanno

a parziale integrazione delle misure già adottate con la legge 12 novembre 2012, n. 183, articolo 18, e che sono applicabili solo dopo la realizzazione degli investimenti previsti e soggette all'emanazione di ulteriori decreti interministeriali che stabiliscano termini e condizioni di attuazione della norma definita nell'articolo 2 del decreto;

nel caso di interventi *project financing* la società di progetto matura normalmente un elevatissimo credito IVA che le impone un finanziamento oneroso, per tutto il tempo che intercorre tra la richiesta e l'effettivo rimborso da parte dell'Erario, e che la riduzione dell'effetto finanziario dell'IVA a credito può compensare in pari misura l'eventuale contributo pubblico previsto nel progetto, non derivando perciò nuovi e maggiori oneri per i saldi di finanza pubblica,

impegna il Governo:

a prevedere l'estensione dei benefici delle defiscalizzazioni in materia di infrastrutture di cui all'articolo 2 del decreto-legge in esame anche alle opere già aggiudicate e non ancora operative avviate, al fine di favorire e accelerare l'effettiva realizzazione dei progetti infrastrutturali previsti, in particolare nelle aree di maggiore criticità, quali le zone colpite da eventi calamitosi per i quali la fase della ricostruzione non è ancora completata;

a prevedere misure di defiscalizzazione, o quantomeno procedure accelerate e semplificate di rimborso del credito IVA (come d'altra parte già previsto per vari altri settori), anche nella fase di realizzazione degli investimenti inerenti progetti di partenariato pubblico privato.

G102

FIORONI, SANGALLI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 13-*bis* sostituisce il comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223 concernente disposizioni in materia di responsabilità solidale dell'appaltatore, da ultimo oggetto di modifica con l'articolo 2, comma 5-*bis*, del decreto-legge n. 16 del 2012 convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 2012, n. 44;

il comma 28 del citato articolo 35, prima della modifica introdotta dall'articolo 13-*ter* del decreto-legge in corso di conversione disponeva che: «In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, al versamento all'erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'imposta sul valore aggiunto scaturente dalle fatture inerenti alle prestazioni effettuate nell'ambito dell'appalto, ove non

dimostri di avere messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l'ina-
dempimento».

la nuova formulazione dell'articolo, meno generica della prece-
dente:

1. restringe il campo della solidarietà passiva in materia di rite-
nute e di IVA al solo rapporto fra appaltatore e subappaltatore, quest'ul-
timo è tenuto a fornire, prima che intercorra il pagamento del corrispet-
tivo, la documentazione necessaria affinché l'appaltatore sia in grado di
verificare che, per i versamenti in materia di ritenute ed IVA scaduti
alla data del versamento, siano stati correttamente eseguiti dal subappalta-
tore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino al-
l'esibizione della documentazione da parte del subappaltatore;

2. il committente non è più responsabile in solido con l'appalta-
tore per i versamenti in materia di ritenute ed IVA ma deve sospendere il
pagamento del corrispettivo sino a quando l'appaltatore non ha esibito, la
documentazione indicata al punto precedente. L'inosservanza è punita con
una sanzione amministrativa da euro 5.000 a 200.000;

3. in luogo della documentazione, che comprova il puntuale
adempimento, è possibile la presentazione di una attestazione rilasciata
dal responsabili dell'assistenza fiscale di un CAF Imprese ovvero di un
professionista.

Tenuto altresì conto che il sistema degli appalti pubblici è caratte-
rizzato da una concentrazione del mercato verso l'alto con una aggrega-
zione artificiosa della domanda e una grande impresa virtuale che media
e subordina la presenza della piccola impresa;

considerato che:

uno degli obiettivi fondamentali dell'azione di Governo deve es-
sere quello di ridurre il carico burocratico che grava sulle imprese;

vanno evitati ritardi nei pagamenti fra imprese che possono deri-
vare dall'applicazione della disciplina in oggetto;

finalità della norma è quella di contrastare fenomeni di utilizzo di
personale non regolare, andrebbe limitato il campo di applicazione della
stessa alle sole ritenute;

al fine di ridurre gli adempimenti, ed i conseguenti costi per il si-
stema delle imprese, in luogo della documentazione o dell'attestazione ri-
lasciata dal professionista, va valutata la possibilità di fornire, dal parte
dell'appaltatore o del subappaltatore, apposita autodichiarazione ai sensi
del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante il corretto adempimento;

al fine di evitare che la piccola impresa artigiana subisca la con-
correnza dall'alto derivante dalla aggregazione artificiosa di lavori, servizi
e forniture prima affidati con più appalti separati ed oggi, quasi sempre,
artificiosamente aggregati in megappalti affidati con i *global service* o a
contraenti generali o a promotori dei cosiddetti *project financing* che ge-
stiscono per conto del committente pubblico la relazione contrattuale,

impegna il Governo:

ad adottare ogni utile provvedimento volto a limitare la responsabilità dell'appaltatore e del subappaltatore alle sole ritenute fiscali sui redditi;

ad introdurre comunque la possibilità di attestare la regolarità dell'adempimento in materia di IVA attraverso specifica dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;

a limitare una artificiosa concentrazione dell'offerta che comporta un allungamento ingiustificato della filiera del subappalto, con il rischio di alterare le corrette dinamiche del confronto competitivo e di generare possibili elusioni nell'adempimento degli obblighi fiscali e contributivi.

G103

FIORONI, BUBBICO, Marco FILIPPI, ARMATO, DE SENA, GARRAFFA, LA TORRE, TOMASELLI, SANGALLI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, al Capo I del Titolo III prevede «misure per la crescita sostenibile», nonché al Capo IV «misure per lo sviluppo e il rafforzamento del settore energetico», che non in tutti i casi incidono direttamente e a supporto delle imprese, sia pubbliche che private, che gestiscono reti ed impianti per le forniture energetiche e idriche, che sono soggette nella fase attuale ad una intensa regolazione della qualità e continuità del servizio, a vantaggio del livello di servizio offerto dall'utilizzatore finale, che impone loro di affrontare continui investimenti per l'ammodernamento di reti ed impianti e per l'adeguamento delle tecnologie;

l'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 17, prevede che gli interessi passivi netti e gli oneri assimilati siano deducibili in misura pari al massimo al 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica, per tutte le società;

il comma 5 del medesimo articolo prevede invece la deducibilità integrale per alcune categorie di soggetti, tra i quali le banche, le assicurazioni, le società consortili costituite per l'esecuzione unitaria di lavori pubblici, società di progetto ex articolo 156 del Codice Appalti, società costituite per realizzare ed esercitare interporti, per le quali tutte è prevista la deducibilità integrale degli interessi passivi;

l'articolo 88 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», convertito nella Legge n. 27 del 2012 del 24 marzo 2012, ha escluso dal beneficio della deducibilità integrale di interessi passivi ed

oneri assimilati le società a prevalente capitale pubblico che costruiscono o gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia, e teleriscaldamento, nonché impianti per lo smaltimento e la depurazione;

ciò, in ossequio ad una segnalazione dell'AGCM (Boll. n. 34 del 15 ottobre 2008) che stigmatizzava l'aver riservato il beneficio alle società a prevalente partecipazione pubblica quale «in giustificata discriminazione a sfavore di tutte le imprese private» operanti negli stessi settori, tale da ridurre la loro capacità competitiva, con particolare riferimento alla loro «capacità di finanziare nuovi investimenti». In tale ottica, a conclusione della segnalazione richiamata, l'Autorità auspicava una revisione del regime di deducibilità fiscale degli interessi passivi, volto ad eliminare qualsiasi discriminazione tra imprese pubbliche e private»; le piccole e medie imprese, a causa delle loro dimensioni contenute, sostengono costi proporzionalmente più incidenti, nel ricorrere al capi di debito finalizzato a tali necessari investimenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di trovare adeguate soluzioni per reintrodurre il regime di integrale deducibilità degli interessi passivi per tutte le piccole e medie imprese, sia pubbliche che private, che gestiscono reti ed impianti per la fornitura di acqua ed energia, alla luce del fatto che tali imprese, notoriamente, sostengono costi di accesso al credito per investimenti in ammodernamento di impianti e reti, ingenti se comparati alle loro dimensioni; tenendo conto, infine, del ridotto valore degli importi e delle contenute dimensioni delle imprese interessate, che consentono di adottare le auspiccate misure nel rispetto dei dettami comunitari in materia di aiuti di Stato.

G104

BUBBICO, MARCO FILIPPI, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, TOMASELLI, SANGALLI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Il Senato,

premessi che:

il settore degli elettrodomestici e delle apparecchiature per uso professionale, il secondo comparto manifatturiero in Italia dopo quello dell'automobile che occupa oltre 130 mila lavoratori, è da tempo alle prese con una difficile situazione di mercato che ha portato in pochi anni a rilevanti riorganizzazioni industriali, con notevoli ripercussioni sul piano produttivo ed occupazionale; per la crisi, si stimano quasi 5 mila esuberanti senza considerare i lavoratori dell'indotto;

la domanda commerciale di elettrodomestici è in drastico calo, e mentre domanda e offerta si spostano verso prodotti a basso prezzo, si registra un continuo aumento del costo delle materie prime;

gli accordi raggiunti tra i rappresentanti delle imprese del settore, organizzazioni sindacali, e i Ministri del lavoro e dello sviluppo economico, per mantenere i siti produttivi in Italia, hanno contenuto i licenziamenti e avviato un «riallineamento strategico» degli stabilimenti italiani, in particolare di quelli destinati alla produzione del cosiddetto «medio-alto di gamma»;

gli investimenti programmati dopo tali accordi, e il mantenimento in Italia delle funzioni di ricerca, progettazione e sviluppo, il ricorso agli ammortizzatori sociali (CIGS) e agli strumenti di ricollocazione dei lavoratori in esubero, non hanno tuttavia prodotto i risultati sperati;

perdurando la crisi del settore, gli stabilimenti delle multinazionali presenti in Italia hanno avviato drastici piani di contenimento dei costi di produzione, e di riposizionamento verso i paesi dell'Est e nei mercati emergenti riducendo la propria esposizione e capacità produttiva nei mercati cosiddetti «maturi»;

considerato che:

la gravità della situazione del comparto dell'elettrodomestico necessita di un piano strategico di ampio respiro, di politiche industriali capaci di dare sostegno e rilancio ad un settore che riveste da sempre in Italia un ruolo strategico di primaria importanza;

occorre un tavolo nazionale permanente per il settore degli elettrodomestici presso il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione delle rappresentanze sindacali e delle Regioni interessate, per promuovere un monitoraggio della situazione del mercato e dello stato di salute del comparto e per definire misure incisive di rilancio del settore;

appare urgente affrontare le criticità complessive del comparto segnalate dalle Associazioni di categoria promuovendo effettive misure di sostegno della «buona crescita» per l'intera filiera concordate in sede europea,

impegna il Governo:

nel pieno rispetto degli impegni assunti in sede europea di riequilibrio dei conti pubblici a valutare l'opportunità di:

avviare, anche in attuazione di quanto disposto dall'articolo 39 del decreto in esame, immediate misure di contenimento del costo dell'energia, anche mediante la revisione del sistema delle accise sull'elettricità e sui prodotti energetici e degli oneri generali di sistema elettrico per le imprese, introducendo regimi tariffari speciali per i grandi consumatori industriali di energia elettrica;

sostenere la domanda di mercato, estendendo la detrazione per la ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 11 del decreto in esame anche all'acquisto di elettrodomestici da incasso di classe energetica non infe-

riore ad A+, per l'arredo dell'unità immobiliare oggetto di interventi di ristrutturazione;

prorogare la detrazione per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni prevista dal comma 353 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007;

prevedere un ecoprestito per i consumatori, di durata decennale, senza pagamento di interessi a carico dei beneficiari, per finanziare le spese di ristrutturazione edilizia su unità immobiliari adibite ad abitazione principale e l'acquisto di elettrodomestici per l'arredo dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale oggetto di ristrutturazione;

sostenere, anche mediante incentivi fiscali, l'innovazione la ricerca e lo sviluppo nelle imprese del settore;

favorire l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese del settore, a contrastare la concorrenza sleale e a intensificare altresì i controlli sui prodotti importati, per garantire qualità e sicurezza ai consumatori.

G105

BUBBICO, MARCO FILIPPI, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, TOMASELLI, SAN GALLI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Il Senato,

premessi che:

il Capo IX del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, include taluni interventi a sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, nonché norme per le connesse attività di formazione per la valorizzazione del capitale umano;

l'attività di ricerca e sviluppo è evidentemente fondamentale per un Paese che si propone il raggiungimento di elevati livelli di competitività, specialmente nel corso di una congiuntura economica negativa e recessiva come quella attuale;

l'Italia è costantemente in una posizione di retroguardia nelle classifiche stilate dall'QCSE riferite al sostegno pubblico in ricerca e sviluppo; con risorse complessive disponibili in drastica diminuzione nel corso degli anni;

ciò ha determinato, peraltro, una massiccia emorragia di competenze e risorse umane altamente qualificate, che hanno scelto di lavorare presso strutture di ricerca all'estero, favorendo quel fenomeno denominato «fuga dei cervelli». Da uno studio dell'Istituto per la Competitività si evince, facendo il bilancio generato dai brevetti registrati dai nostri migliori ricercatori all'estero, che la perdita del Pil nazionale è stimabile in circa un miliardo di euro ogni anno. A questo dato, riferito alla ricerca tecnologico-industriale, andrebbe sommata la perdita «culturale», più dif-

ficile da quantificare ma altrettanto consistente e rilevante in termini di sviluppo e competitività del Paese;

sempre secondo lo studio sopracitato, circa il 35 per cento dei 500 migliori ricercatori italiani nei principali settori di ricerca ha abbandonato il Paese, percentuale che sale al 50 per cento se si considerano i primi 100 ricercatori migliori;

tenuto conto di quanto appena descritto, appare piuttosto paradossale la situazione soggettiva di alcuni ricercatori, in attesa di presa di servizio presso le Università italiane, che si presta ad essere paradigma della scarsa rilevanza che il nostro Paese assegna alle attività di ricerca e sviluppo;

secondo una stima risultante dai dati forniti da alcune università, sarebbero circa 66 i ricercatori vincitori di concorso, in attesa di prendere servizio presso le università italiane;

i soggetti coinvolti sono vincitori di valutazioni comparative per posti di Ricercatore a tempo indeterminato la cui mancata assunzione è causata dai criteri stringenti stabiliti prima dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che impediva alle università che spendevano più del 90 per cento dei trasferimenti statali di procedere a nuove assunzioni se non entro il limite del 35 per cento delle risorse finanziarie rese disponibili per cessazioni dal ruolo per l'anno precedente, e successivamente dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, che fissa il precedente limite nel 10 e nel 20 per cento le risorse utili a nuove assunzioni rispetto alle cessazioni dal ruolo, a seconda degli indicatori di spesa e di indebitamento;

appare evidente che l'assunzione dei suddetti ricercatori a tempo indeterminato, in attesa di presa di servizio da circa due anni, non sarà completata prima dei prossimi 4 o 5 anni,

impegna il Governo:

ad adottare idonee iniziative, anche di carattere legislativo e regolamentare, finalizzate a facilitare la presa di servizio del personale ricercatore, eventualmente in deroga ai limiti fissati dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, le cui procedure concorsuali siano terminate prima dell'entrata in vigore dello stesso decreto legislativo.

G106

SPADONI URBANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese,

premessi che:

il testo del provvedimento in esame, relativo alla conversione in legge del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, reca misure urgenti per la crescita del Paese e l'articolo 64 del provvedimento prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva a tutte le età o tra tutti gli strati della popolazione, con una dotazione finanziaria pari a 23 milioni di euro per l'anno 2012;

l'intervento è finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero alla ristrutturazione di quelli esistenti, per favorire l'accesso agli sport di base e le attività delle associazioni sportive dilettantistiche operanti sul territorio;

la disposizione raccoglie, in un quadro di rilancio dello sviluppo, istanze avvertite dal mondo sportivo, specie laddove ci è carenza di infrastrutture sportive ed è inoltre coerente con le risultanze di studi e ricerche svolti in materia, quali l'indagine conoscitiva condotta dalla VII Commissione del Senato della Repubblica nel giugno 2012;

nell'ambito di una generale ottica di razionalizzazione degli investimenti appare opportuno che gli stessi siano indirizzati, prima ancora che alla realizzazione di nuovi impianti, al completamento dei tanti già esistenti e non ancora ultimati, al fine di renderli funzionali allo scopo,

impegna il Governo:

ad individuare, in sede attuativa delle disposizioni di cui all'articolo 64 del provvedimento in esame, misure rivolte ad individuare le strutture oggetto di investimento, dando priorità al completamento degli impianti sportivi già esistenti e non ancora ultimati, in modo da renderli funzionali allo scopo e realizzando, quindi, un piano di indirizzo della dotazione finanziaria relativa al Fondo che valorizzi al massimo le risorse economiche già investite in passato.

G107

STRADIOTTO

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 83/2012 ha tra le finalità di incentivare la crescita prevedendo contributi tramite credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati;

nell'allegato 2 sono previste le figure professionali con Lauree magistrali in discipline di ambito tecnico o scientifico, tranne LM 48 pianificazione territoriale urbanistica ambientale,

impegna il Governo:

ad inserire nell'allegato 2 la seguente classe: LM48 pianificazione territoriale urbanistica ambientale.

G108

Marco FILIPPI, BUBBICO, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, TOMASELLI, SANGALLI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 18 della legge n. 183 del 2011, recante «legge di stabilità 2012, prevede misure di agevolazione fiscale per «le società di progetto costituite ai sensi dell'articolo 156 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006», ed in particolare contributi pubblici a fondo perduto emanati con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

l'articolo 2 del provvedimento modifica il quadro normativo in materia di finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione di cui all'articolo 18 della citata legge n. 183 del 2011;

viene a tal fine rimodulato l'ambito di applicazione delle misure di defiscalizzazione, che diventa applicabile alla realizzazione di tutte le nuove infrastrutture in partenariato pubblico-privato, in luogo della limitazione di tali agevolazioni al project financing in determinati settori e con precisi limiti temporali;

viene altresì reso flessibile, in coerenza con le predette modifiche, anche il novero dei destinatari delle misure agevolative, che vengono rese applicabili – oltre alle società di progetto più in generale al soggetto interessato, a seconda delle diverse tipologie di contratto. La società autostrada tirrenica spa (Sat), costituita nel 1968 a Grosseto, ha come oggetto sociale esclusivo la promozione, progettazione e costruzione di un'autostrada a pedaggio tra Civitavecchia (Roma) e Rosignano (Livorno);

il completamento del corridoio tirrenico autostradale (denominato «A 12») rappresenta un intervento strategico di preminente interesse nazionale e comunitario;

nel 1993 entrò in servizio la prima tratta costiera tra Livorno e Rosignano, l'opera fu edificata in assenza di vincoli legislativi di natura ambientale. Successivamente, per la realizzazione di «grandi opere infrastrutturali», fu introdotta la valutazione d'impatto ambientale (Via), una verifica multi disciplinare degli impatti dell'opera sull'ambiente;

nel 1990 il progetto della autostrada tra Rosignano e Civitavecchia fu respinto dalla commissione valutazione d'impatto ambientale; fu dichiarata insostenibile per molteplici ragioni: paesaggistiche, idrogeologiche, economico-finanziarie, progettistiche;

nel dicembre 2008, dopo un lungo percorso fra le istituzioni interessate, fu approvato un progetto dettagliato della tratta in oggetto; tale progetto fu ratificato; con osservazioni, dai numerosi enti locali interessati e prevedeva 150 prescrizioni da recepire; il nuovo progetto teneva conto del delicato equilibrio tra due esigenze imprescindibili, l'agibilità infrastrutturale e la tutela ambientale;

tale progetto preliminare (approvato dal Cipe il 18 dicembre 2008) introduceva quindi le prescrizioni che riguardavano gli interventi infrastrutturali accessori legati alle esigenze del territorio e il transito gratuito per il traffico locale là dove l'infrastruttura, sostituendo la vecchia viabilità, diveniva l'unico asse viario di collegamento utilizzabile dai residenti per i piccoli spostamenti. Il progetto preliminare approvato nel 2008 non è mai stato contestato né da Sat, né dai Ministeri competenti né dalla regione Toscana;

il 13 maggio 2010 il Cipe ha rinnovato la concessione di Anas Spa a Sat per la costruzione e gestione dell'autostrada tirrenica confermando la proroga della scadenza della concessione dal 2028 al 2046;

il Cipe, con deliberazione del 22 luglio 2010, ha inoltre chiesto la modifica dello schema di convenzione unica tra Anas Spa e società autostrada tirrenica (Sat) Spa, prescrivendo di assicurare l'invarianza di effetti sulla finanza pubblica in modo da riportare un valore di subentro, a fine concessione, pressoché nullo, prima previsto in 3.777,2 milioni di euro, pari al costo degli investimenti effettuati per la realizzazione dell'opera;

in conseguenza di ciò Sat, nell'intento di rendere compatibili gli effetti di tale prescrizione con il piano di project financing, ha deciso di presentare un nuovo progetto con l'obiettivo di modificare il tracciato determinato e sottoscritto nel 2008 a causa dei costi eccessivi che questo comportava;

secondo il nuovo progetto l'autostrada dovrebbe ripercorrere quasi interamente l'attuale tratto della «Statale Aurelia»;

la regione Toscana ha sottolineato l'importanza del completamento dell'Autostrada/tirrenica, in quanto opera di interesse strategico regionale, oltre che nazionale ed europeo) e ha posto come prescrizione, oltre all'approfondimento delle soluzioni progettuali finalizzate a garantire anche la mobilità locale, l'individuazione di un sistema di esazione dei pedaggi compatibile con l'esigenza di evitare lo spostamento del traffico di attraversamento dell'autostrada alla viabilità locale, in particolare attraverso forme di esenzione per i residenti nonché attraverso sistemi per la riduzione progressiva del pedaggio per gli utenti che fanno un uso ricorrente dell'autostrada,

impegna il Governo:

a prevedere, lungo tutto il tragitto dell'autostrada tirrenica (privilegiando le zone dove non sarà presente una adeguata e efficiente viabilità alternativa), una esclusione del pedaggio per il transito di veicoli di cittadini ed imprese residenti;

a riconoscere, al fine di compensare i mancati introiti dovuti all'introduzione del pedaggiamento gratuito, a favore delle società di progetto

appositamente costituite e delle concessionarie, un rimborso pari ad un terzo delle nuove entrate fiscali generate direttamente, in ciascun esercizio finanziario, dalla realizzazione e gestione delle nuove infrastrutture, previste in piani o programmi di amministrazioni pubbliche, da realizzare con contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo n. 163 del 2006, per le quali non siano previsti contributi pubblici a fondo perduto.

G109

BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, PEDICA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese»,

premesso che:

il provvedimento in esame reca numerose disposizioni in materia di infrastrutture ed edilizia;

la più urgente ed importante opera infrastrutturale, ormai non più rinviabile, è costituita dalla messa in sicurezza del territorio e del patrimonio edilizio. Il continuo ripetersi di drammatici eventi alluvionali e franosi che anche recentemente hanno colpito aree del territorio nazionale dovrebbe indurre le istituzioni ad abbandonare le logiche di intervento meramente emergenziale sin qui seguite, in favore di una politica strutturale integrata tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali,

impegna il Governo:

a provvedere con la massima urgenza all'attuazione di tutte le misure, di carattere finanziario, normativo e organizzativo, necessarie per assicurare l'efficienza e l'efficacia degli strumenti di pianificazione e gestione del territorio già vigenti, con particolare riferimento ai profili concernenti l'uso e consumo del suolo e la sua vulnerabilità, assicurando procedure di coordinamento con tutti i livelli istituzionali interessati al fine di monitorare il rispetto puntuale, anche a livello locale, dei programmi adottati nonché l'effettività dell'impiego delle risorse destinate alla tutela del territorio;

a procedere con la massima rapidità, riorganizzando i dati e le stime esistenti, ad un'analisi dettagliata della popolazione e del patrimonio edilizio a rischio, con particolare riferimento ai centri storici ed al patrimonio scolastico-ospedaliero, assicurando al contempo una costante misurazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico e degli eventi sismici, in modo da garantire da subito la massima informazione alla cittadinanza e la miglior circolazione dei dati tra tutti i soggetti pubblici ed i livelli istituzionali interessati, a cominciare dal Parlamento;

ad assicurare, in coordinamento con le Regioni, l'aggiornamento della normativa nazionale e regionale sulla sismica, l'assetto idrogeologico e l'urbanistica, al fine di considerare la difesa del suolo quale infrastruttura pubblica prioritaria, in modo che ciascun ente locale disponga di un proprio piano di controllo, prevenzione e messa in sicurezza cui collegare lo sviluppo territoriale, nonché di sistemi di allerta e previsione aggiornati e conosciuti dalla popolazione;

a restituire un ruolo centrale alla pianificazione territoriale di qualità ed alla spesa per investimenti, prevenzione e manutenzione dell'assetto del territorio, invertendo così la tendenza consolidata negli ultimi decenni che ha visto prevalere la spesa post-emergenziale, con l'obiettivo di perseguire una più stringente forza della pianificazione ambientale e, un più capillare controllo del territorio ed un diverso livello di investimento, con strumenti adeguati di verifica e sorveglianza dei flussi e delle modalità di spesa;

ad assicurare, rafforzando ove necessario gli obblighi previsti dalla normativa edilizia vigente, l'efficacia dei controlli svolti da parte degli enti competenti sui materiali effettivamente utilizzati per le costruzioni, ai fini di prevenire ogni possibilità di elusione delle regole tecniche sulla stabilità degli edifici, con particolare riferimento alle edificazioni in aree a rischio sismico o idrogeologico;

a favorire misure di riqualificazione fluviale, di rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e di rispetto dei vincoli d'utilizzo dei suoli che siano sempre basate sulla partecipazione e consultazione pubblica e sulla valutazione integrata dei fattori di rischio naturali ed antropici;

ad intervenire con la massima urgenza per conseguire, in coordinamento con le Regioni e gli enti locali, l'obiettivo della piena e completa attuazione dei piani di assetto idrogeologico, dei piani paesaggistici e dei piani territoriali di coordinamento provinciale, prevenendo altresì in tale contesto fenomeni di abusivismo edilizio.

G110

BUBBICO, MARCO FILIPPI, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, TOMASELLI, SANGALLI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame prevede anche interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio-Emilia e Rovigo, il 20-29 maggio 2012, al fine di contribuire a realizzare in tempi rapidi una piena ripresa di tutte le attività produttive, economiche, di servizio, sociali e culturali;

il decreto-legge n. 74 del 2012 e la deliberazione AEEG n. 235/2012 prevedono la sospensione per un periodo non superiore ai sei mesi a partire dal 20 maggio 2012, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere, relative alla fornitura di energia elettrica, di gas e del servizio idrico integrato per le utenze site nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici, come individuati dai provvedimenti delle Autorità competenti;

detti provvedimenti accomunano da un lato soggetti che hanno avuto danni effettivi ad altri che pur avendo avuto disagi, ne sono stati esenti e, dall'altro, l'ampiezza dei beneficiari e gli squilibri finanziari posti in capo ai fornitori dei servizi pubblici locali derivanti da una sospensione dei pagamenti fanno gravare il forte peso economico finanziario del provvedimento soltanto su questi ultimi, anch'essi fortemente danneggiati dal sisma nelle infrastrutture e nelle reti dei servizi, negli immobili e nelle sedi aziendali;

che gli ingenti flussi di cassa che verranno meno per effetto della deliberata sospensione prima richiamata se non tempestivamente ed adeguatamente compensati dal sistema regolatorio determineranno un aumento, forte dell'esposizione finanziaria corrente (personale, costi di produzione, pagamento fornitori, eccetera) per i gestori soprattutto piccoli e medi che operano nel perimetro dei Comuni coinvolti dal sisma e che perciò le stesse Aziende rischiano di non poter più continuare a fornire i servizi,

impegna il Governo

ad adottare iniziative affinché si possano assicurare, anche attraverso l'autorità di regolazione, alle imprese che gestiscono i servizi pubblici locali che versano in difficoltà di cassa idonee compensazioni finanziarie per i mancati introiti derivanti dalla sospensione e rateizzazione dei pagamenti delle fatture relative alle forniture dei servizi di energia elettrica, di gas e del servizio idrico integrato alle utenze effettivamente danneggiate.

G111

Marco FILIPPI, BUBBICO, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, TOMASELLI, SANGALLI

Il Senato,

premessò che:

l'Italia è uno dei Paesi a maggiore rischio sismico del Mediterraneo sia per la frequenza dei terremoti che hanno storicamente interessato il suo territorio sia per l'intensità che alcuni di essi hanno raggiunto, anche in zone, come ad esempio nel recente terremoto che ha colpito l'Emilia-

Romagna e aree della Lombardia e del Veneto, ritenute un tempo meno a rischio; i terremoti che hanno interessato il nostro territorio hanno causato ingenti costi in termini di perdite di vite umane e danni economici consistenti, valutati per gli ultimi quaranta anni in circa 135 miliardi di euro (fonte: Dipartimento della protezione civile), impiegati per il ripristino e la ricostruzione post-evento;

il sistema di agevolazione fiscale del 55 per cento per la riqualificazione energetica degli edifici ha fino ad oggi certamente riscosso un grande successo. Secondo un'indagine del Cresme-Enea il volume complessivo di interventi al dicembre del 2011 è stato pari a 1.400.000 interventi, 17 miliardi di euro complessivi di investimento, ed ha interessato soprattutto piccole e medie imprese nell'edilizia e nell'indotto. Ha inoltre attivato ogni anno oltre 50 mila posti di lavoro nei settori coinvolti, soprattutto piccole e medie imprese nell'edilizia e nell'indotto: dalle fonti rinnovabili alla domotica, dagli infissi ai materiali avanzati. Si è così favorita un'importante innovazione e una spinta di tutto il comparto verso la qualità;

il credito d'imposta del 55 per cento è uno dei risultati più significativi della *green economy* nel nostro Paese ed ha al tempo stesso garantito importanti risparmi nelle emissioni di CO₂, contribuendo ad alleggerire la bolletta energetica delle famiglie, tenuto conto della vetustà e dell'arretratezza in termini di prestazioni energetiche di larga parte del nostro patrimonio edilizio; si tratta pertanto di una delle misure anticicliche di gran lunga più importanti che sono state attivate negli ultimi anni. Secondo la sopracitata indagine Cresme-Enea gli effetti complessivi sul bilancio del nostro Paese sono stati positivi anche in termini strettamente contabili;

nell'ultimo documento di economia e finanza 2012, in sede di indicazione delle priorità di azione per una economia eco-efficiente e per il rispetto degli impegni internazionali assunti dall'Italia, è stata individuata la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra; nel cosiddetto «Allegato Kyoto» al documento di economia e finanza (allegato VI - «Documento sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra e sui relativi indirizzi») si legge testualmente che «al fine di porre il Paese su un giusto percorso emissivo rispetto agli obiettivi annuali di (riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e sui relativi indirizzi) si legge testualmente che «al fine di porre il Paese su un giusto percorso emissivo rispetto agli obiettivi annuali di [riduzione delle emissioni di gas serra] per il periodo 2013-2020 si evidenzia la necessità di riconfermare e rifinanziare le azioni di cui all'allegato 1», fra le quali figura espressamente anche «l'incentivazione del risparmio energetico negli edifici esistenti attraverso la detrazione fiscale del 55 per cento»,

impegna il Governo

ad adottare, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, apposite iniziative normative volte a dare stabilità al credito di imposta del 50 per cento per la riqualificazione energetica degli edifici, estenden-

dolo anche agli interventi di mitigazione dei rischi e di adeguamento anti-sismico del patrimonio edilizio esistente e permettendone l'accesso anche alle imprese.

G112

Marco FILIPPI, BUBBICO, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, TOMASELLI, SANGALLI

Il Senato,

premesso che:

preso atto della situazione di grande difficoltà che oggi vivono le piccole e medie imprese per la preoccupante fase di crisi in cui si trova il paese;

in considerazione del fatto che, a seguito della drammatica situazione *post*-sisma che sta coinvolgendo le popolazioni di vasti territori dell'Emilia, della Bassa Lombardia e del Basso Veneto, è sempre più urgente dare concreto avvio ad un vasto piano di adeguamento antisismico dei fabbricati di civile abitazione ed anche degli immobili destinati ad attività imprenditoriali;

sottolineata l'importanza che tale azione venga promossa e sostenuta, in particolare, nei territori colpiti dai recenti eventi sismici e in quelli classificati di sismicità di livello 1 e 2, prevedendo una detrazione fiscale pari ad almeno il 50 per cento dell'importo investito, fissando anche un limite di importo per ogni immobile destinato ad attività economico-produttiva che potrebbe essere individuato, in linea di massima in 96.000 euro;

ribadito che il sostegno ad un programma di adeguamento antisismico come sopra sinteticamente descritto, basato sul meccanismo delle detrazioni fiscali, similmente a quanto avviene per gli incentivi rivolti alla promozione dell'efficientamento e del contenimento energetico delle abitazioni, produrrebbe effetti positivi sotto il profilo della crescita economico-occupazionale, con rilevanti e benefiche ricadute anche di tipo fiscale ed ambientale;

considerato che, a titolo meramente esemplificativo, alcune associazioni rappresentative del comparto industriale e, fra queste, Unindustria di Pordenone, hanno avviato spontaneamente delle iniziative di monitoraggio sul livello di sicurezza statica degli immobili dei propri associati, in collaborazione con gli Ordini delle professioni tecniche e con le istituzioni locali; al fine di individuare la necessità di opportuni interventi di adeguamento antisismico,

impegna il Governo

a valutare compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, l'opportunità di assumere idonee iniziative, anche normative, per avviare un programma nazionale di sostegno ad interventi di adeguamento antisismico per le unità immobiliari destinate ad attività economico-produttive, con particolare riguardo ai territori ad elevato rischio sismico, prevedendo significative detrazioni fiscali in favore degli imprenditori che investiranno a rendere antisismici i fabbricati in cui svolgono la propria attività imprenditoriale.

G113

DELLA SETA, FERRANTE, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO

Il Senato,

premessi che:

l'Italia è uno dei Paesi a maggiore rischio sismico del Mediterraneo sia per la frequenza dei terremoti che hanno storicamente interessato il suo territorio sia per l'intensità che alcuni di essi hanno raggiunto, anche in zone, come ad esempio nel recente terremoto che ha colpito l'Emilia-Romagna e aree della Lombardia e del Veneto, ritenute un tempo meno a rischio;

i terremoti che hanno interessato il nostro territorio hanno causato ingenti costi in termini di perdite di vite umane e danni economici consistenti, valutati per gli ultimi quaranta anni in circa 135 miliardi di euro (fonte: Dipartimento della protezione civile), impiegati per il ripristino e la ricostruzione post-evento;

nonostante ciò gran parte del patrimonio edilizio italiano, pubblico, privato e produttivo, non rispetta gli *standard* antisismici indispensabili per le caratteristiche geofisiche di alta sismicità della Penisola;

il tema della sicurezza sismica degli edifici è di notevole rilievo sia sotto il profilo della sicurezza e della salvaguardia della vita, sia sotto il profilo sociale ed economico, riguardando anche la tutela del tessuto produttivo nazionale con la salvaguardia delle numerose aziende operanti sul territorio;

in altri termini, al tema della salvaguardia della vita, nel caso degli edifici industriali si associa anche il tema della salvaguardia del valore esposto – attrezzature, lavorati e semilavorati stoccati nei magazzini – e, soprattutto, della continuità operativa delle aziende;

come rilevato dal gruppo di lavoro Agibilità sismica dei capannoni industriali che, a seguito del sisma del 20 e 29 maggio scorso che ha interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, ha redatto delle «Linee di indirizzo per interventi locali e globali su edifici industriali monopiano non progettati con criteri antisismici» si tratta di un «tema di grande interesse a livello nazionale, che andrebbe affrontato in maniera sistematica soprattutto in termini di prevenzione, particolarmente in quei contesti a notevole sviluppo economico, dove la tardiva classificazione sismica ha determinato una particolare vulnerabilità di queste strutture, ma che assume contorni molto peculiari nell'emergenza post-sisma con una sequenza in corso, nei quali il fattore tempo assume rilievo fondamentale.»;

è necessario, quindi, dare subito un impulso all'avvio di opere di consolidamento e di miglioramento sismico degli edifici pubblici, privati, e produttivi; la realizzazione di tali lavori produrrebbe svariati risultati positivi perché accanto alla messa in sicurezza delle popolazioni e delle attività produttive, consentirebbe un pieno rilancio dell'edilizia di qualità e quindi dell'occupazione;

il provvedimento in esame incrementa i benefici fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di efficientamento energetico;

in particolare per quanto riguarda il risparmio energetico la misura del credito d'imposta del 55 per cento delle spese sostenute per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti ricopre una importanza notevole per lo sviluppo sostenibile del Paese e si è rivelata la misura anticiclica di gran lunga più importante degli ultimi anni;

diversi Governi si sono ripetutamente impegnati con il Parlamento, i cittadini e le imprese ad utilizzare la medesima leva fiscale del 55 per cento per avviare un piano straordinario di consolidamento e miglioramento sismico degli edifici pubblici, privati e produttivi;

nell'attuale fase di profonda crisi economica e gli investimenti in risparmio energetico e in messa in sicurezza sismica degli immobili rappresentano, senza dubbio, un importante volano per la ripresa economica del Paese,

impegna il Governo

compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, ad estendere il riconoscimento della detrazione d'imposta nella misura del 55 per cento delle spese sostenute per interventi che aumentino il livello dell'efficienza energetica degli edifici anche agli interventi di consolidamento e miglioramento antisismico del patrimonio edilizio pubblico, privato e produttivo.

G114

MARCO FILIPPI, BUBBICO, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, TOMASELLI, SANGALLI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Il Senato,

premessi che:

l'Italia è un paese ad alto rischio sismico sia per la frequenza dei terremoti che hanno storicamente interessato il suo territorio sia per l'intensità che alcuni di essi hanno raggiunto, con un immenso prezzo pagato in termini di vite umane, di costi per la collettività, per lo sviluppo economico e per il patrimonio storico-artistico del Paese;

si stima per il ripristino e la ricostruzione post-evento a seguito di terremoti, l'Italia abbia dovuto spendere, solo per quel che riguarda gli ultimi quaranta anni, circa 135 miliardi di euro, che si sommano alle gravi e dolorose perdite di vite umane;

nonostante ciò gran parte del patrimonio edilizio italiano, pubblico, privato e produttivo, non rispetta gli *standard* antisismici indispensabili per le caratteristiche geofisiche di alta sismicità della Penisola;

il tema della sicurezza sismica degli edifici è di notevole rilievo sia sotto il profilo della sicurezza e della salvaguardia della vita, sia sotto il profilo sociale ed economico, riguardando anche la tutela del tessuto produttivo nazionale con la salvaguardia delle numerose aziende operanti sul territorio;

in altri termini, al tema della salvaguardia della vita, nel caso degli edifici industriali si associa anche il tema della salvaguardia del valore esposto – attrezzature, lavoratori e semilavorati stoccati nei magazzini – e, soprattutto, della continuità operativa delle aziende;

come rilevato dal gruppo di lavoro Agibilità sismica dei capannoni industriali che, a seguito del sisma del 20 e 29 maggio scorso che ha interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, ha redatto delle «Linee di indirizzo per interventi locali e globali su edifici industriali monopiano non progettati con criteri antisismici» si tratta di un «tema di grande interesse a livello nazionale, che andrebbe affrontato in maniera sistematica soprattutto in termini di prevenzione, particolarmente in quei contesti a notevole sviluppo economico, dove la tardiva classificazione sismica ha determinato una particolare vulnerabilità di queste strutture, ma che assume contorni molto peculiari nell'emergenza post-sisma con una sequenza in corso, nei quali il fattore tempo assume rilievo fondamentale.»;

è necessario, quindi, dare subito un impulso all'avvio di opere di consolidamento e di miglioramento sismico degli edifici pubblici, privati, e produttivi; la realizzazione di tali lavori produrrebbe svariati risultati positivi perché accanto alla messa in sicurezza delle popolazioni e delle attività produttive, consentirebbe un pieno rilancio dell'edilizia di qualità e quindi dell'occupazione;

il provvedimento in esame incrementa i benefici fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di efficientamento energetico; in particolare per quanto riguarda il risparmio energetico la misura del credito d'imposta del 55 per cento delle spese sostenute per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti ricopre una importanza notevole per lo sviluppo sostenibile del Paese e si è rivelata la misura anticiclica di gran lunga più importante degli ultimi anni;

diversi Governi si sono ripetutamente impegnati con il Parlamento, i cittadini e le imprese ad utilizzare la medesima leva fiscale del 55 per cento per avviare un piano straordinario di consolidamento e miglioramento sismico degli edifici pubblici, privati e produttivi;

nell'attuale fase di profonda crisi economica e gli investimenti in risparmio energetico e in messa in sicurezza sismica degli immobili rappresentano, senza dubbio, un importante volano per la ripresa economica del Paese,

impegna il Governo

ad estendere, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, il riconoscimento della detrazione d'imposta nella misura del 55 per cento delle spese sostenute per interventi che aumentino il livello dell'efficienza energetica degli edifici anche agli interventi di consolidamento e miglioramento antisismico del patrimonio edilizio pubblico, privato e produttivo.

G115

Marco FILIPPI, BUBBICO, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, TOMASELLI, SANGALLI

Il Senato,

premesso che:

l'emergenza abitativa è tornata al centro delle preoccupazioni dell'opinione pubblica e dell'attenzione delle massime istituzioni e degli enti locali;

appaiono ormai superati i meccanismi tradizionali di promozione e realizzazione di una organica politica di edilizia residenziale pubblica;

nuovi strumenti e procedure ispirate ad una moderna condotta di partenariato pubblico-privato promosse da vari governi negli ultimi anni non hanno dato, in base ai numeri ed ai risultati;

effetti particolarmente soddisfacenti;

le difficoltà economico finanziarie degli enti locali rendono la crisi abitativa ancor più preoccupante soprattutto tra le fasce di popolazione medio-bassa;

urgono misure strategiche ma anche immediate per fronteggiare il variegato e complesso quadro della domanda sociale in materia abitativa;

il presente decreto affronta solo parzialmente il tema nell'ambito delle misure del cosiddetto piano città,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di predisporre un quadro di misure organiche per l'emergenza abitativa inserendolo nel contesto di una organica riforma del governo del territorio;

a presentare al più presto una proposta efficace per fronteggiare l'emergenza in relazione alla ormai prossima scadenza della proroga della sospensione degli sfratti per le categorie disagiate.

G116

SPADONI URBANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese,

premesso che:

la legge 28.06.2012 n. 92 prevede, a decorrere dal 2013, la riduzione forfettaria Irpef dal 15% al 5% per i redditi da locazione;

nella relazione tecnica allegata al disegno di legge si ipotizza, ai fini del gettito, «che per la totalità delle locazioni ad uso abitativo venga effettuata l'opzione per il regime della cedolare secca»,

considerato che:

non tutte le locazioni abitative possono essere assoggettate a cedolare poichè, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 23/11, il regime della cedolare non si applica alle locazioni effettuate nell'esercizio di un'attività di intrapresa, o di arti e professioni,

preso atto che:

Il regime della cedolare secca è poco utilizzato dai locatori perchè ritenuto poco conveniente e caratterizzato da troppi vincoli e complicazioni;

il maggior gettito previsto in 365 milioni di euro sarebbe, pertanto, sotto stimato rispetto agli effetti che la misura citata avrà;

al fine di ottenere la variazione di gettito indicata nella relazione tecnica citata sarebbe sufficiente ridurre la percentuale di deduzione in parola all'11 per cento,

impegna il Governo:

a provvedere a ridurre la deduzione Irpef per i redditi da locazione alla percentuale dell'11 per cento o, in subordine, a quella del 7 per cento.

G117

SPADONI URBANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese,

premesso che:

l'emergenza abitativa è tornata al centro delle preoccupazioni dell'opinione pubblica e dell'attenzione delle massime istituzioni e degli enti locali;

appaiono ormai superati i meccanismi tradizionali di promozione e realizzazione di una organica politica di edilizia residenziale pubblica;

nuovi strumenti e procedure ispirate ad una moderna condotta di partenariato pubblico-privato promosse da vari governi negli ultimi anni non hanno dato, in base ai numeri ed ai risultati, effetti particolarmente soddisfacenti;

le difficoltà economico finanziarie degli enti locali rendono la crisi abitativa ancor più preoccupante soprattutto tra le fasce di popolazione medio-bassa;

urgono misure strategiche ma anche immediate per fronteggiare il variegato e complesso quadro della domanda sociale in materia abitativa;

il presente decreto affronta solo parzialmente il tema nell'ambito delle misure del cosiddetto piano città,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di predisporre un quadro di misure organiche per l'emergenza abitativa inserendolo nel contesto di una organica riforma del governo del territorio; a presentare al più presto una proposta efficace per fronteggiare l'emergenza in relazione alla ormai prossima scadenza della proroga della sospensione degli sfratti per le categorie disagiate.

G118

ARMATO, BUBBICO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, SANGALLI, TOMASELLI, ANDRIA, CARLONI, CHIAROMONTE, DE LUCA VINCENZO, INCOSTANTE, RUSSO

Il Senato,

Premesso che:

il settore della cantieristica di costruzione e riparazione navale rappresenta un settore strategico per l'economia del nostro Paese, sia per le navi civili, con particolare riferimento alle costruzioni ad alta tecnologia come i traghetti e le navi da crociera, sia per le navi militari;

la grave recessione che ha colpito l'economia mondiale a partire dal 2008 si è abbattuta pesantemente sull'intera economia nazionale, e ha colpito duramente anche il settore della cantieristica che in un quadro di depressione della domanda di nuove navi e, in qualche caso di sospensione di commesse già avviate, rischia di essere irreparabilmente compromesso;

le iniziative finora assunte dal Governo hanno rappresentato una risposta debole e del tutto inadeguata alle aspettative dell'intero tessuto sociale e produttivo del Paese;

nel corso degli ultimi mesi, si è rilevato il perdurare della grave situazione di crisi in cui versano in cantieri navali nazionali ed europei, ed emersa in tutta evidenza la necessità del rifinanziamento di alcune norme strategiche per il settore, che non hanno potuto trovare finora accoglimento per esigenze di contenimento della spesa pubblica;

in tale contesto, una possibile politica di contrasto dell'impatto negativo che la crisi economica ha avuto nel settore cantieristico potrebbe essere quella del rinnovo della flotta esistente, attraverso un regime di demolizione che può rappresentare una via percorribile per il rilancio della cantieristica e un nuovo stimolo della domanda;

il rinnovo della flotta potrebbe, inoltre, essere sostenuto con misure di regolamentazione di standard più elevati di sicurezza ed di efficienza ambientale, che già in altri Paesi europei hanno trovato una efficace applicazione, sviluppando un comprovato know-how in tecnologie «verdi» di spedizione, tali da garantire, in presenza di obiettivi vincolanti per la riduzione delle emissioni e di combustibili più puliti, un significativo aumento della domanda;

la politica europea, di fronte alla crisi della cantieristica navale e nel quadro di una politica integrata per il mare, ha posto e porrà con più forza nel corso di questo anno la questione sia della riduzione delle emissioni navi che della sostituzione di numerose unità obsolete;

pertanto appare necessaria un'azione di stimolo, della domanda di navi più sicure e meno inquinanti attraverso il reperimento di risorse da destinare ad interventi di demolizione nel rispetto della convenzione di Hong Kong e a garanzia di un trasporto marittimo più sostenibile e più sicuro;

in tale contesto appare indispensabile un maggiore coinvolgimento della BEI a sostegno del rilancio del comparto marittimo diretto a favorire

una riorganizzazione dei cantieri, che salvaguardi comunque gli attuali livelli occupazionali e la continuità operativa di tutti i cantieri esistenti, incoraggiando la rottamazione delle navi più vecchie e la produzione di navi ecologicamente più sostenibili, nel rispetto delle norme di sicurezza e protezione ambientale,

impegna il Governo:

ad attivare e sostenere, anche in sede comunitaria, tutte le iniziative necessarie per la definizione di interventi di politica industriale, con l'adozione di piani strategici e di misure dirette a favorire investimenti per il rinnovo della flotta esistente e la costruzione di navi ecologicamente più sostenibili, nel rispetto delle norme di sicurezza e protezione ambientale;

ad adottare una politica di trasporto marittimo integrata ad una politica di trasporto intermodale.

G119

SPADONI URBANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese,

premesso che:

il Cipe dovrebbe aver sbloccato i finanziamenti destinati alla realizzazione delle opere infrastrutturali necessarie per lo sviluppo del Paese,

considerato che:

nel piano delle opere pubbliche ci sono molte infrastrutture in parte già realizzate ma, ad oggi, ancora da completare, e altre con progetto definitivo approvato e cantierabile in attesa solo del finanziamento,

preso atto che:

le infrastrutture non completate rappresentano uno dei più grandi sperperi di denaro pubblico perpetrato in molti casi fino ad oggi;

i fondi disponibili dovrebbero essere impiegati al più presto per far ripartire i cantieri già avviati,

rilevato che:

le opere corredate di progetti già cantierabili dovrebbero essere appaltate al più presto,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare priorità nell'assegnazione dei fondi disponibili al prosieguo e al completamento delle opere già realizzate in stralci e al finanziamento di quelle dotate di progetti definitivi e cantierabili al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse e garantire l'immediata apertura dei cantieri.

G120

TOMASELLI, BUBBICO, MARCO FILIPPI, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, interviene con una serie di provvedimenti volti a sostenere e rilanciare la crescita e lo sviluppo del paese, con misure, tra le altre, relative anche al settore dell'energia, settore particolarmente delicato per la il futuro del sistema Italia;

il compito della politica energetica nazionale deve essere quello di garantire ai consumatori finali (famiglie e imprese) l'accesso all'energia in modo sicuro, economico ed ambientalmente sostenibile; contribuendo allo sviluppo del Paese e creando condizioni per attivare investimenti che possano costituire un volano per la modernizzazione ed il recupero della competitività nazionale;

l'Italia soffre da anni, rispetto al sistema di produzione europeo, di un mix energetico eccessivamente sbilanciato sulle fonti fossili con una conseguente forte dipendenza dall'estero, con ovvi problemi di sicurezza del paese in termini di affidabilità delle forniture, oltre a ripercuotersi direttamente sulla sua bolletta energetica;

è necessario porre in essere una serie di azioni mirate al riequilibrio di un mix eccessivamente sbilanciato sulle fonti fossili, promuovendo con maggiore determinazione le politiche di efficienza energetica, specie nei settori dell'edilizia e della mobilità sostenibile;

lo sviluppo delle fonti rinnovabili, avvenuto in modo disomogeneo sul territorio nazionale, da un lato, ha assunto ormai dimensioni strutturali nell'ambito del sistema energetico nazionale e, dall'altro, ha prodotto a volte eccessive concentrazioni territoriali, senza dimenticare che tali impianti sono portatori di problemi di intermittenza e di non programmabilità;

lo stesso alto livello di incentivazione alle fonti rinnovabili, seppure in via di graduale diminuzione, ha contribuito in modo significativo all'aumento dei costi della stessa bolletta energetica di famiglie ed imprese;

nell'ambito del settore del gas, al fine di diminuire i costi di produzione di energia elettrica con tale fonte, vanno proseguite le politiche di

ammodernamento ed apertura al mercato delle infrastrutture di trasporto, stoccaggio e rigassificazione, nonché di diversificazione della platea dei fornitori;

l'Italia deve perseguire una strategia di sicurezza ed economicità delle forniture di approvvigionamento di gas naturale volta a garantire una maggiore indipendenza energetica consentendoci di sfruttare le opportunità di avvicinare il prezzo del gas alla media europea e di realizzare in Italia un hub del gas naturale che possa servire l'Europa, ripetutamente evocato negli ultimi anni;

per raggiungere tali obiettivi, sono necessarie politiche, iniziative ed investimenti volti ad allineare il mix produttivo italiano a quello della media europea, nonché misure di razionalizzazione dell'incentivazione delle rinnovabili e della stessa fiscalità per allineare la bolletta elettrica del Paese a quella dei nostri vicini e concorrenti e ridurre la dipendenza dalle importazioni energetiche,

impegna il Governo:

ad elaborare e adottare una strategia energetica nazionale, dando seguito ai numerosi annunci susseguitisi negli ultimi mesi, che definisca una prospettiva di lungo periodo, capace di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e la sostenibilità ambientale ed economica della produzione di energia elettrica nel paese, promuovendo un ampio confronto con i soggetti interessati, a cominciare dalle relative commissioni parlamentari, e a convocare entro i prossimi mesi una conferenza nazionale sull'energia.

G121

FERRANTE, DELLA SETA, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO

Il Senato,

premessi che:

Lo scorso 17 maggio 2012 il Senato ha approvata una mozione, 1-00626, che impegna il Governo a rafforzare le politiche ambientali e a favorire l'edilizia di qualità ed energeticamente efficiente, attraverso iniziative dirette alla riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare, dando anche stabilità al credito d'imposta del 55 per cento previsto per il miglioramento energetico ed estendendolo anche al consolidamento antisismico degli edifici;

la validità sopracitata misura viene prorogata, solo per la parte relativa all'efficienza energetica, dal disegno di legge di conversione del decreto 83 del 2012 al 30 giugno del 2013;

il sistema di agevolazione fiscale del 55 per cento per la riqualificazione energetica degli edifici ha fino ad oggi certamente riscosso un grande successo. Secondo un'indagine del Cresme-Enea il volume complessivo di interventi al dicembre del 2011 è stato pari a 1.400.000 inter-

venti, 17 miliardi di euro complessivi di investimento, ed ha interessato soprattutto piccole e medie imprese nell'edilizia e nell'indotto. Ha inoltre attivato ogni anno oltre 50 mila posti di lavoro nei settori coinvolti, soprattutto piccole e medie imprese nell'edilizia e nell'indotto: dalle fonti rinnovabili alla domotica, dagli infissi ai materiali avanzati. Si è così favorita un'importante innovazione e una spinta di tutto il comparto verso la qualità;

il credito d'imposta del 55 per cento è uno dei risultati più significativi della *green economy* nel nostro Paese ed ha al tempo stesso garantito importanti risparmi nelle emissioni di CO₂, contribuendo ad alleggerire la bolletta energetica delle famiglie, tenuto conto della vetustà e dell'arretratezza in termini di prestazioni energetiche di larga parte del nostro patrimonio edilizio; si tratta pertanto di una delle misure anticicliche di gran lunga più importanti che sono state attivate negli ultimi anni. Secondo la sopracitata indagine Cresme-Enea gli effetti complessivi sul bilancio del nostro Paese sono stati positivi anche in termini strettamente contabili;

nell'ultimo documento di economia e finanza 2012, in sede di indicazione delle priorità di azione per una economia eco-efficiente e per il rispetto degli impegni internazionali assunti dall'Italia, è stata individuata la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;

nel cosiddetto «Allegato Kyoto» al documento di economia e finanza (allegato VI – «Documento sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra e sui relativi indirizzi») si legge testualmente che «al fine di porre il Paese su un giusto percorso emissivo rispetto agli obiettivi annuali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il periodo 2013-2020 si evidenzia la necessità di riconfermare e rifinanziare le azioni di cui all'allegato 1», fra le quali figura espressamente anche «l'incentivazione del risparmio energetico negli edifici esistenti attraverso la detrazione fiscale del 55 per cento»,

impegna il Governo:

a valutare compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica l'opportunità di stabilizzare il credito di imposta del 55 per cento per la riqualificazione energetica degli edifici.

G122

FLUTTERO

Il Senato,

considerato che:

annualmente avviene la ripartizione dei contributi previsti per l'anno 2010 a favore dei siti che ospitano centrali nucleari ed impianti

del ciclo del combustibile nucleare (Legge n. 368/2003, articolo 4, comma 1-*bis*, e successive modifiche ed integrazioni);

che in particolare il comma 1-*bis* del medesimo articolo 4 prevede che il contributo sia ripartito, per ciascun territorio, in misura del 50 per cento in favore del Comune nel cui territorio è ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa Provincia e in misura del 25 per cento in favore dei Comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito e che il contributo spettante a questi ultimi sia calcolato in proporzione alla superficie e alla popolazione residente nel raggio di dieci chilometri dall'impianto;

che risulta possibile il caso di Comuni non confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito, ma con porzioni di territorio e popolazione residente nel raggio di 10 chilometri dall'impianto;

che in questo caso si verificherebbe una condizione di oggettiva disparità di trattamento a parità di condizioni dei cittadini residenti in Comuni confinanti rispetto a quelli non confinanti,

impegna il Governo:

a porre rimedio a tale disparità eliminando con apposita norma il criterio del confine tra Comune sede di impianto e Comune oggetto di indennizzo previsto dalla Legge n. 368/2003, art. 4, comma 1-*bis*, e successive modifiche ed integrazioni, permanendo il previsto calcolo in proporzione alla superficie e alla popolazione residente nel raggio di dieci chilometri dall'impianto.

G123

BUBBICO, MARCO FILIPPI, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, TOMASELLI, SANGALU, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Il Senato,

premessi che:

il settore idrico rappresenta, nel contempo sia un asset strategico per il Paese sia un servizio pubblico essenziale per la tutela dei diritti dei cittadini;

lo scenario di questo settore evidenzia un forte deficit infrastrutturale rispetto agli altri paesi europei. Tale situazione renderà necessario avviare, nei prossimi anni dieci anni, ingenti investimenti che, stime affidabili, valutano nell'ordine di 60 miliardi di euro;

è necessario superare i preoccupanti limiti emersi preoccupanti in ordine al reperimento dei finanziamenti nel settore con la consapevolezza che lo Stato, da solo, non potrà farsi carico interamente dell'ammontare delle risorse necessarie,

impegna il Governo:

ad introdurre una serie di misure che garantiscano stabilità e certezza al finanziamento degli specifici investimenti programmati nel comparto, in particolare istituendo a carico della componente tariffaria e quindi senza oneri per la finanza pubblica, un fondo di rotazione vincolato al finanziamento degli investimenti programmati per il servizio idrico integrato al fine di conseguire efficienza gestionale e recupero delle perdite fisiche.

G124

BERTUZZI, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese (A.S. 3426),

premesso che:

le profonde trasformazioni economiche e sociali degli ultimi decenni e la rapida evoluzione dei bisogni di cittadini e consumatori hanno arricchito di nuovi contenuti le aspettative della società nei confronti del settore agroalimentare;

la tradizionale funzione economico-produttiva dell'agricoltura rimane primaria ma, per essere svolta al meglio, deve essere posta nelle condizioni di incentivare la crescita imprenditoriale, in particolare femminile e giovanile, sostenere nuove professioni, concepire moderni e sostenibili spazi di sviluppo valorizzare il lavoro all'interno di rigorose logiche di legalità e dignità delle persone;

è fondamentale puntare sul valore pubblico del «bene» agricoltura, potenziale settore traino della crescita economica del Paese, di modo che questo possa giovare dell'apporto determinante di imprese agricole condotte da soggetti giovani e generalmente più predisposti all'innovazione;

è pertanto necessario dar voce alle richieste avanzate ormai da tempo dalle associazioni di giovani imprenditori agricoli, predisponendo una serie di norme volte a facilitare l'accesso al credito e l'acquisto dei terreni e a tutelare il buon esito dei passaggi di proprietà,

rilevato che:

è opinione comune che, in questo momento, una delle azioni prioritarie per dare nuovo impulso al settore agricolo sia quello di promuovere l'accesso dei giovani e sostenerne l'attività. Il progressivo abbandono da parte della campagne coltivate ha prodotto infatti, secondo le cifre diffuse da alcune associazioni di settore, cinque milioni gli ettari sottratti all'agricoltura negli ultimi 40 anni;

nel nostro Paese il tasso di ricambio generazionale, nel comparto agricolo, risulta particolarmente basso e difficoltoso: dai dati resi noti recentemente dalle associazioni di categoria risulta infatti che «nell'intero contesto europeo l'Italia ha il minor numero di persone sotto i 35 anni che lavorano in agricoltura»;

se è vero, in termini generali, che l'Europa invecchia, nel settore agricolo, il fenomeno è diventato una vera e propria emergenza, con record negativi nel nostro Paese. Negli stati dell'UE, infatti, i *young farmers* sono solo il 6% del totale, e la percentuale si dimezza se si guarda il caso italiano, con il 3% di giovani e il 45% di over 65, contro la media europea di 11 punti più bassa;

in Italia, solo 112 mila aziende hanno un conduttore giovane, solo il 16 per cento delle nuove aziende è guidato da un giovane, solo nel 2,3 per cento delle aziende storiche è subentrato un giovane alla conduzione;

i dati relativi all'attività dei giovani nel settore agricolo testimoniano comunque che le aziende, in Italia, a conduzione «under 35» registrano buoni risultati per quanto riguarda l'attività imprenditoriale, la promozione di nuovi sistemi produttivi e soddisfacente penetrazione nei mercati internazionali;

I dati del Ceja (Consiglio europeo dei giovani agricoltori) raccontano infatti una storia di successo e innovazione: gli agricoltori europei under 35 muovono oltre 10 miliardi di euro l'anno in termini di valore aggiunto (il 40 per cento in più dei colleghi «maturi») e investono il 37 per cento in più dei seni or sulla superficie agricola utilizzata per lo sviluppo della loro attività;

risulta evidente come, per il futuro dell'agricoltura del nostro Paese, sia fondamentale accrescere e sostenere il ricambio generazionale migliorando la percentuale di conduttori giovani al pari di altri Paesi europei quali l'Austria all'11 per cento, la Polonia al 12 per cento, o la Finlandia al 9 per cento,

considerato che:

nel corso della riunione annuale del Ceja (Consiglio europeo dei giovani agricoltori), tenutasi il 7 e l'8 maggio scorsi, la Commissione Agricoltura Ve ha evidenziato l'esigenza di aprire prospettive alle nuove leve, sviluppando politiche e interventi che diano impulso all'imprenditoria giovanile, permettano l'apertura di nuove imprese e favorendo l'attrattività e la sostenibilità dell'attività agricola;

i recenti provvedimenti del Governo Monti e il rinnovato protagonismo dello stesso Esecutivo in sede comunitaria sembrano aver avviato una nuova e positiva fase, tesa ad individuare nell'agricoltura giovanile un settore in grado di concorrere alla soluzione della crisi economico finanziaria;

nonostante ciò, nel nostro Paese occorre superare ancora molte difficoltà legate all'insediamento giovanile e, tra queste, la scarsità di formazione e di servizi di consulenza adeguati;

com'è noto, infatti, l'imprenditoria agricola è un settore che risente particolarmente della necessità di prevedere un graduale affiancamento del

giovane ad agricoltori più esperti che siano in grado di trasmettergli quelle conoscenze pratiche del mestiere, del territorio e dell'ambiente entro cui si colloca il terreno agricolo, la conoscenza delle cui peculiarità è fondamentale. Ed è soprattutto un settore dove l'efficientamento dei servizi è più che mai determinante per ridurre i costi di produzione,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative normative al fine di sperimentare nel settore agricolo il sistema dell'affiancamento e dare così vita ad una nuova possibilità di avviamento aziendale di tipo progressivo, nel quale il giovane agricoltore che rileva può acquisire le conoscenze specifiche e la rete di relazioni commerciali accumulate nel tempo dall'imprenditore agricolo uscente.

G125

PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese (A.S. 3426),

premesso che:

la grave crisi economica si ripercuote nel settore agricolo dov'è l'accesso al credito, da sempre, rappresenta uno dei problemi più sentiti; aumentano le richieste di accesso al credito, ma tali incrementi di pratiche si riferiscono, in modo particolare, a domande tese a fronteggiare e coprire le emergenze di liquidità che purtroppo continuano a preoccupare le imprese agricole;

il costo del denaro per gli imprenditori agricoli è raddoppiato per la nota crisi che continua a ridurre la liquidità delle aziende;

nonostante ciò, analizzando i dati del 2011, il ricorso al credito rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, mostra un'agricoltura dinamica con trend davvero interessanti che superano l'11 per cento rispetto ai 4 anni precedenti;

dall'analisi del rapporto tra fidi concessi, quindi accordati, e componente utilizzata, risulta un rapporto ancora molto elevato, così come resta alta, però, la performance legata alla carenza di liquidità che raggiunge cifre *record*,

rilevato che:

i profondi cambiamenti in atto sui mercati internazionali, da un lato accrescono enormemente la domanda di prodotti alimentari, anche di qualità, e dall'altro espongono a dinamiche concorrenziali e a volte spe-

culative che innescano crescenti tensioni sul fronte dei prezzi e dei prodotti;

è necessaria una sempre maggiore attenzione alle politiche di sostegno alla competitività internazionale delle nostre imprese e ciò comporta, oltre ad azioni di promozione della qualità dei prodotti e del sistema di produzione, intesa come capacità organizzativa e di penetrazione nei mercati, specifiche iniziative volte a potenziare le strutture ed i servizi a disposizione delle imprese esportatrici e garantire nel contempo un efficace coordinamento delle iniziative promozionali che possono essere assunte dalle imprese medesime e dai diversi soggetti istituzionali;

con oltre 1,5 milioni di aziende agricole, circa 900.000 unità lavorative, una produzione in valore che ha superato nel 2010 i 46,5 miliardi di euro e un valore aggiunto (silvicoltura e pesca inclusi) di 26,4 miliardi di euro, l'agricoltura continua a rappresentare un comparto strategico del sistema economico nazionale;

sommando all'agricoltura il sistema agro industriale, la dimensione economica del complesso sale a circa 246 miliardi di euro, pari al 15,9 per cento del prodotto interno lordo (considerando anche la ristorazione, il commercio e la distribuzione, le imposte indirette e i sostegni alla produzione), con un *export* di circa 28 miliardi di euro, che rappresentano il totale del settore agroalimentare;

secondo Federalimentare, nell'arco del 2000-2011 i prodotti dell'industria alimentare nazionale sono andati a velocità doppia rispetto all'*export* totale del Paese: un incremento dell'86 per cento contro uno del 43,5 per cento. Inoltre, l'*export* di settore ha accresciuto la propria quota dell'*export* alimentare mondiale passando dal 3,8 per cento del 2001 al 4,3 per cento del 2010, nonostante rimanga soffocato nelle sue potenzialità dal fenomeno della contraffazione e dell'*«italian sounding»*;

in un 2011 che ha segnato una crescita complessiva del 10 per cento, superando la quota dei 23 miliardi di euro, gli spunti più interessanti sono stati registrati in Russia (+ 25,3 per cento), Cina (+ 26,2 per cento) Brasile (+ 28,1 per cento) e Corea del Sud (+ 19 per cento),

rilevato altresì che:

a fronte della flessione nel mercato interno, i mercati esteri si confermano il galleggiante dell'industria alimentare italiana. La strategicità del sistema agroalimentare, testimoniata dai numeri riportati, è stata messa però a dura prova dalla crisi economica, che ha determinato ripercussioni negative in termini di tenuta e sviluppo competitivo;

i mercati agricoli sono affetti da una volatilità destinata a divenire nel prossimo futuro un fenomeno sistematico ed è prevedibile che ciò metterà duramente alla prova, nei prossimi anni, il sistema di offerta alimentare il quale, a sua volta, dovrà inevitabilmente confrontarsi con il riemergere di paure legate alla *food security* e alla scarsità di risorse produttive e ambientali del Paese;

non è più rinviabile una politica di rilancio competitivo del settore, al cui interno devono necessariamente trovare spazio interventi di promozione delle produzioni di qualità e di tutela contro le contraffazioni del

Made in Italy agroalimentare, di stabilizzazione e riequilibrio delle relazioni commerciali lungo la filiera produttiva, di semplificazione e sburocratizzazione amministrativa, di promozione e accesso al credito e di salvaguardia delle giovani generazioni e, soprattutto, di rilancio delle produzioni agroalimentari sui mercati esteri;

considerato che:

i recenti provvedimenti del Governo Monti e il rinnovato protagonismo dello stesso Esecutivo in sede comunitaria sembrano aver avviato una nuova e positiva fase, tesa ad individuare nell'agricoltura un settore in grado di concorrere alla soluzione della crisi economico-finanziaria;

nonostante ciò, poiché lo sviluppo del tasso di internazionalizzazione del sistema produttivo e del volume delle esportazioni costituisce una priorità strategica in un Paese, quale il nostro, dove una forte propensione all'*export* si combina con una struttura produttiva di piccole e medie imprese, spesso non sufficientemente attrezzate nell'approccio al mercato globale, e che ormai da diversi anni soffrono, soprattutto nei settori tradizionali del *Made in Italy*, dell'aumentata pressione concorrenziale delle nuove economie emergenti, si sottolinea la necessità di un incremento delle risorse finanziarie da destinare alla promozione commerciale,

impegna il Governo:

imprese agricole, in particolare adottando sollecitamente provvedimenti legislativi orientati alla creazione di uno strumento finanziario in grado di poter maggiormente incentivare i progetti di internazionalizzazione di interesse del settore agricolo e agroalimentare.

G126

SOLIANI, GHIGO, GUSTAVINO, PARDI, Ignazio MARINO

Il Senato,

premessi che:

l'EBRI (European Brain Research Institute) è un Istituto internazionale di ricerca scientifica interamente dedicato allo studio delle Neuroscienze;

costituito nel 2002, per volontà del premio Nobel Rita Levi-Montalcini, EBRI risponde alla necessità di avere in Italia un centro dove condurre ricerche di natura fondamentale sul cervello con l'obiettivo di individuare nuove strategie terapeutiche per malattie neurodegenerative, come l'Alzheimer, e per altri gravi disturbi del sistema nervoso;

per garantire un efficace funzionamento della Fondazione è necessaria la somma annuale di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2012;

ai ricercatori dell'EBRI dovrebbe essere consentito di partecipare, alle medesime condizioni previste per l'Università ed Enti di, ricerca pub-

blici, ad iniziative promosse dal MIUR, dal Ministero della salute e da istituzioni pubbliche,

impegna il Governo:

a reperire, nell'ambito della prossima legge di stabilità, le risorse necessarie per garantire che un centro di eccellenza quale è l'EBRI possa continuare a svolgere il suo ruolo fondamentale nel campo delle Neuroscienze;

ad adottare apposite iniziative finalizzate a favorire lo sviluppo dell'Istituto anche in ambito internazionale.

G127

SOLIANI, GHIGO, GUSTAVINO, PARDI, TOMASSINI, Ignazio MARINO, BUBBICO, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, VITA

Il Senato,

premesso che:

l'EBRI (European Brain Research Institute) è l'Istituto internazionale di ricerca scientifica interamente dedicato allo studio delle Neuroscienze;

costituito nel 2002, per volontà del premio Nobel Rita Levi-Montalcini, EBRI risponde alla necessità di avere in Italia un centro dove condurre ricerche di natura fondamentale sul cervello con l'obiettivo di individuare nuove strategie terapeutiche per malattie neurodegenerative, come l'Alzheimer, e per altri gravi disturbi del sistema nervoso;

per garantire un efficace funzionamento della Fondazione è necessaria la somma annuale di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2012;

ai ricercatori dell'EBRI dovrebbe essere consentito di partecipare, alle medesime condizioni previste per l'Università ed Enti di ricerca pubblici, ad iniziative promosse dal MIUR, dal Ministero della Salute e da Istituzioni pubbliche,

impegna il Governo

a reperire, nell'ambito della prossima legge di stabilità, le risorse necessarie per garantire che un centro di eccellenza quale è l'EBRI possa continuare a svolgere il suo ruolo fondamentale nel campo delle Neuroscienze;

ad adottare apposite iniziative finalizzate a favorire lo sviluppo dell'Istituto anche in ambito internazionale.

G128

BUBBICO, MARCO FILIPPI, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, TOMASELLI, SANGALLI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese (A.S. 3246)

premesso che:

il nostro Paese, pur essendo all'avanguardia per le capacità, il talento e la propensione all'innovazione dei suoi ricercatori, investe ancora troppo poco, rispetto agli altri Paesi europei in ricerca, perdendo in tal modo molti dei suoi giovani talenti che preferiscono migrare all'estero;

le misure introdotte per incentivare il rientro dei nostri ricercatori hanno finora avuto poco successo anche a causa della scarsa attrattività delle strutture di ricerca italiane per i giovani talenti e per i ricercatori prestigiosi che lavorano all'estero,

impegna il Governo:

a predisporre, entro brevi termini e compatibilmente con le risorse disponibili, un Piano per l'allestimento di piattaforme condivise tra università, enti di ricerca e altre istituzioni pubbliche e soggetti privati per favorire e sostenere attività di ricerca, di sperimentazione e di ingegnerizzazione dei risultati della ricerca investimenti per giovani ricercatori singoli o associati, anche stranieri, determinando particolari incentivi per i soggetti che hanno maturato esperienze di ricerca all'estero.

G129

FIORONI, BUBBICO, ARMATO, DE SENA, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

Il Senato,

premesso che:

la crescita, strada obbligata per uscire dalla crisi che investe il nostro Paese e l'intera Europa, presuppone una strategia per il rafforzamento della competitività del sistema industriale;

a tale scopo, appare necessario che il governo individui i settori strategici della nostra economia, anche basandosi sull'esperienza di Indu-

stria 2015, e metta al centro della propria azione la ricerca quale necessaria via per l'innovazione;

in questo quadro, è di particolare priorità, pur in una situazione di finanza pubblica non facile, garantire adeguati incentivi finanziari alla ricerca dell'industria in settori strategici, in modo da promuovere significativa innovazione sia nei prodotti sia nei processi,

considerato che:

il l'Aerospazio è uno dei settori più avanzati e promettenti nello scenario europeo, per il contributo offerto alla diffusione di tecnologie innovative e allo sviluppo della ricerca per le applicazioni civili e della sicurezza;

tale settore si configura come eccellenza produttiva capace di sostenere una filiera integrata di grandi, medie e piccole imprese in grado di sperimentare nuovi modelli gestionali e realizzativi,

rilevato che:

uno strumento idoneo a tale fine e che in passato si è dimostrato più efficiente di altri, suscettibile di applicazione largamente automatica, è rappresentato dalla concessione di crediti di imposta,

impegna il Governo:

ad individuare i settori strategici e prioritari, tra i quali il settore dell'Aerospazio e dei Sistemi per la Sicurezza e la Difesa, valorizzando l'esperienza di Industria 2015, sui quali concentrare in via prioritaria gli incentivi per sostenere le relative attività di ricerca e innovazione, di sviluppo precompetitivo e di sviluppo produttivo;

a prevedere che, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015, alle imprese industriali e alle piccole e medie imprese che realizzano progetti di ricerca e sviluppo nei settori strategici e prioritari individuati sia attribuito un congruo credito di imposta sui costi sostenuti per le attività di ricerca industriale e per lo sviluppo sperimentale di tali attività, aggiuntivi rispetto a quelli sostenuti per ricerca e sviluppo delle attività di produzione;

a prevedere che il suddetto credito d'imposta aggiuntivo non concorra alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non rilevi ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non sia soggetto al limite annuale di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

G130

Vincenzo DE LUCA, DELLA SETA, FERRANTE, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO

Il Senato,

premessi che:

il gruppo FIAT ha deciso senza alcun preavviso, di chiudere lo stabilimento di produzione di autobus Irisbus di Flumeri in Irpinia;

quella dell'Irisbus è una realtà industriale intorno alla quale, negli anni, si è creato un indotto che dà lavoro a centinaia di famiglie, non solo in Irpinia ma nell'intera regione Campania;

è inaccettabile che il management della Fiat, dopo aver incassato milioni di euro di sovvenzionamenti pubblici, decida dall'oggi al domani di dismettere uno stabilimento di notevole entità, lasciando senza futuro un territorio già fortemente penalizzato dalla crisi economica in corso; tutto il comparto produttivo dell'Irpinia sta subendo gravi contraccolpi che rischiano di affossare ogni ipotesi di crescita dell'intera area, stante l'enorme influenza che il comparto FIAT ricopre in quel territorio;

nella provincia di Avellino vi sono 80 mila disoccupati che corrispondono ad una percentuale del 30-35 per cento della popolazione; se a questi si dovessero aggiungere i lavoratori dell'Irisbus, si registrerebbe, sul fronte occupazionale, una crisi profonda che colpirebbe l'intera economia dell'Irpinia, andando ad aggravare ulteriormente la già difficile situazione delle popolazioni locali;

in alcuni incontri tra le rappresentanze sindacali e la Fiat, tenuti presso il Ministero dello sviluppo economico, si è registrato un sostanziale nulla di fatto, confermando la volontà del management del Lingotto di cedere lo stabilimento senza garantirne la continuità produttiva, in quanto la Fiat vuole continuare a produrre bus esclusivamente all'estero per poi venderli in Italia; in più d'una occasione le aziende di trasporto hanno ravvisato l'esigenza di favorire lo svecchiamento dei mezzi di trasporto pubblico circolanti la cui età media in Italia si aggira intorno ai 12 anni, di gran lunga superiore a quella europea che si attesta intorno agli 7 anni di vita;

si ravvisa l'esigenza di adottare un piano per il trasporto pubblico locale e di procedere al contestuale svecchiamento del parco mezzi per effetto del quale l'Irisbus potrebbe avere nuove commesse e quindi tenere in vita lo stabilimento di Flumeri;

è necessario reperire risorse per evitare un ulteriore invecchiamento del parco autobus nazionale che rischia di allontanare il nostro Paese dalla media europea;

lo stabilimento Irisbus è stato sottoposto a sequestro giudiziario a causa di una vertenza tra il comune di Bologna e la stessa società, facendo accrescere i timori sulla possibilità di salvarlo dalla chiusura;

i lavoratori si sentono abbandonati dalle istituzioni e dal Governo, in quanto, nonostante la loro protesta pacifica e civile, nessun risultato è stato raggiunto finora ed hanno ripreso a manifestare montando la cosid-

detta tenda della «resistenza» con la partecipazione degli amministratori, dei sindacati e della popolazione dell'area,

impegna il Governo:

a valutare di inserire nel primo provvedimento utile la risoluzione della vertenza Irisbus e nelle more elaborare e approvare un piano nazionale per il trasporto pubblico locale, anche attraverso l'istituzione di un tavolo tecnico con le regioni e gli enti locali, prevedendo anche il reperimento di risorse necessarie per attuare il piano nazionale dei trasporti, evitando in questo modo l'ulteriore invecchiamento del parco autobus nel nostro Paese in modo da evitare l'ennesimo rischio di infrazione da parte dell'Unione europea di 1 miliardo e 700 milioni di euro.

G131

SPADONI URBANI

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 83 del 22 giugno 2012, anche a seguito degli impegni ufficiali presi dal Governo con le parti sociali e le forze politiche che lo sostengono, modifica la legge 28 giugno 2012, n. 92, tra l'altro prevedendo modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 dove si dice che: «ai fini del computo del periodo massimo di trentasei mesi si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 1 del presente decreto e del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, inerente alla somministrazione di lavoro a tempo determinato»;

nella relazione accompagnatoria all'AS 3249, si specificava che «per ragioni di coerenza sistematica devono essere ritenuti interessati ai fini della disposizione in esame solo i periodi di missione svolti dai lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato dalle agenzie di somministrazione, e non anche quelli svolti da lavoratori legati da un rapporto a tempo indeterminato con le medesime»;

la ratio dell'esclusione dei lavoratori assunti a tempo indeterminato dall'Agenzia, va individuata nella circostanza per la quale viene meno, in tale fattispecie, ogni esigenza di stabilizzazione presso l'utilizzatore in quanto si tratta di un obiettivo che il lavoratore interessato ha già conseguito,

impegna il Governo:

a valutare, l'opportunità di adottare, anche attraverso opportuni atti interpretativi, chiarimenti volti ad escludere dal computo dei 36 mesi le

missioni dei lavoratori assunti con contatto di lavoro a tempo indeterminato dalle Agenzie di somministrazione.

G132

GALLONE, ALBERTI CASELLATI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese,

premesso che:

l'Orchestra Sinfonica di Sanremo è una delle più antiche e prestigiose realtà musicali italiane;

nella sua lunga e prestigiosa storia ha visto alternarsi i più grandi direttori ed i maggiori solisti internazionali;

la suddetta Orchestra è una istituzione ultracentenaria, tra le tredici Istituzioni Concertistico Orchestrali riconosciute dallo Stato ed è Istituzione Culturale di Interesse Regionale della Regione Liguria;

nel 2003 l'Orchestra Sinfonica di Sanremo ha acquisito la natura giuridica di Fondazione,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare ogni opportuna iniziativa che consenta all'Orchestra Sinfonica di Sanremo di inserire nel computo dei concerti minimi obbligatori previsti per l'accesso ai FUS anche i concerti di musica pop, ciò al fine di preservare e valorizzare la predetta Orchestra sia a livello nazionale che internazionale.

G133

SANGALLI

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, in conversione, all'articolo 52-*bis* detta disposizioni in materia di esenzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le attività d'impresa prive di organizzazione;

il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 all'articolo 3, comma 2 «Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della

disciplina dei tributi locali» esclude tra i soggetti passivi d'imposta regionale sulle attività produttive: gli organismi di investimento collettivo del risparmio ad esclusione delle società di investimento a capitale variabile; i fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124 e i gruppi economici di interesse europeo (GEIE) di cui al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, salvo quanto disposto nell'articolo 13,

considerato che:

il principio per cui anche i piccoli imprenditori, disciplinati dall'articolo 2083 del codice civile, privi di autonoma organizzazione, sono esclusi dall'assoggettamento all'Irap e che, in assenza di una specifica soluzione normativa, spetta al contribuente l'onere di agire in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento da parte del giudice del requisito dell'organizzazione minimale di beni strumentali,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative idonee all'introduzione di una previsione normativa di esclusione dal pagamento dell'IRAP di quegli imprenditori che non hanno le caratteristiche per l'assoggettamento alla suddetta imposta, anche al fine di evitare l'aumento del contenzioso giudiziario gravoso, in termini economici, sia per lo Stato sia per i piccoli imprenditori;

ad introdurre misure volte ad escludere tra i soggetti passivi d'imposta regionale sulle attività produttive anche le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora non si avvalgano, se non in modo occasionale, di lavoro altrui e non utilizzino beni strumentali eccedenti le necessità minime per l'esercizio dell'attività;

a demandare ad un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate la definizione per categoria, anche sulla base dei dati desunti dagli studi di settore, del valore dei beni strumentali non eccedenti le necessità minime per l'esercizio dell'attività d'impresa priva di organizzazione.

G134

SANGALLI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 1, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) reca disposizioni per lo sviluppo delle cooperative e dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, consentendo alle banche di garanzia collettiva dei fidi ed i confidi di imputare al fondo

consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data del 30 giugno 2007,

considerato che:

la norma, senza comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, ha avuto ampia adesione da parte dei confidi supportandone in modo concreto il processo di evoluzione, anche ai fini del conseguimento dei requisiti fissati dalla normativa per l'iscrizione nell'Elenco degli intermediari finanziari;

grazie a questa disposizione i confidi hanno avuto la possibilità di imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva, i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi pubblici esistenti alla data del 30 giugno 2007,

impegna il Governo:

a valutare idonee iniziative volte a favorire il rafforzamento patrimoniale dei confidi, estendendo, al 31 dicembre 2012, il periodo di riferimento relativo alla possibilità per i consorzi di garanzia collettiva dei fidi e per i confidi di imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva, i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici esistenti;

a valutare idonee iniziative volte a consentire che i contributi pubblici ricevuti a qualunque titolo, anche successivamente al 31 dicembre 2012, se non già computati nel patrimonio ai sensi del presente comma, possano comunque essere portati in apposita riserva costituente il patrimonio netto dei Confidi, tramite delibera degli organi competenti, previa comunicazione all'ente erogante, seguendo il regime di imputazione patrimoniale previsto dalla normativa in materia di vigilanza.

G135

BUBBICO, MARCO FILIPPI, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, TOMASELLI, SANGALLI, DOSAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRIANA, VIMERCATI

Il Senato,

premesso che:

l'allungamento dei tempi di pagamento e l'onerosità delle procedure per il recupero dei crediti commerciali stanno minando la liquidità delle piccole e medie imprese costrette a ricorrere a prestiti bancari per finanziare l'attività;

secondo recenti stime, il mancato pagamento dei crediti costa alle imprese attorno ai 10 miliardi di euro l'anno; un importo di cui le im-

prese, soprattutto quelle piccole, devono farsi carico per far fronte alla mancanza di liquidità provocata dal ritardo nell'incasso delle fatture;

le procedure di recupero crediti previste dall'ordinamento consentono a colui che vanta un credito fondato su prove documentali come fatture, bolle accompagnatorie, estratto autentica registro IV A, di attivare una procedura per ottenere il soddisfacimento delle proprie ragioni. Esperita senza successo la via stragiudiziale, che permetterebbe di ottenendo un adempimento anche parziale in tempi ragionevoli e che termina con l'atto formale di messa in mora del debitore, il creditore si trova costretto a dover intraprendere la via giudiziale per tentare di recuperare il credito vantato con conseguente aggravii o di oneri, costi e tempi;

la mancanza di beni pignorabili rende «sconveniente» avviare l'azione giudiziaria, anche perché in caso di esito negativo sarà il creditore a sopportare le spese legali; pertanto, per somme irrisorie, si abbandona spesso l'azione legale; solo in caso di crediti di importo elevato potrebbe essere utile procedere comunque con l'azione legale, al solo fine di portare in detrazione i crediti insoluti (tale fine è perseguibile anche attraverso la cessione del credito);

secondo la classifica internazionale contenuta nel rapporto *Doing Business* che la Banca Mondiale redige annualmente per fornire indicazioni alle imprese sui Paesi in cui è più vantaggioso investire, l'Italia è al 158esimo posto su 183 Paesi esaminati in materia di esecuzione dei contratti; in Italia servono 1.210 giorni per tutelare un contratto, contro 394 in Germania, 389 in Gran Bretagna e 331 in Francia; rispetto alla media di 518 dei Paesi Ocse, si tratta di 692 giorni in più (1 anno 10 mesi e 27 giorni). Le imprese chiedono un intervento per recuperare competitività; secondo l'Ufficio studi di Confartigianato, la lentezza della giustizia sottrae alle imprese risorse per 2,2 miliardi di euro, oltre ai mancati introiti per la fuga degli investitori esteri, non incentivati ad investire in Italia. Negli ultimi anni, anche a causa della perdurante crisi economica, il ricorso ai decreti ingiuntivi è aumentato considerevolmente;

oltre gli oneri da riconoscere al professionista o alle società preposte al recupero delle somme, il creditore è obbligato ad anticipare ulteriori oneri erariali gravanti sia sul decreto ingiuntivo che sulla successiva azione esecutiva di pignoramento. In particolare se per il decreto ingiuntivo sono previsti il contributo unificato (computato in proporzione al valore della somma da recuperare), l'imposta di bollo, i diritti di copia, le spese di notifica e l'imposta di registro, ancor più gravoso appare essere l'onere da sostenere per eseguire il pignoramento al punto tale che per crediti di importo limitato le spese per un pignoramento immobiliare – che ricomprendono le notifiche, la trascrizione, la documentazione ipocatastale e le spese per la perizia dell'immobile – potrebbero superare il valore della somma da recuperare e la procedura potrebbe quindi risultare antieconomica. Ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, le formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari sono soggette all'imposta ipotecaria con aliquota normale pari al 12 per cento e ne sono obbligati al pagamento coloro che richiedono le formalità;

le ingenti somme che il creditore è costretto ad anticipare per l'azione legale potrebbe disincentivare il recupero del credito e permettere ai debitori di continuare ad operare sul mercato rimanendo insolventi. Spesso a seguito di transazione tra le parti il recuperato è inferiore alla cifra iniziale e pertanto l'onere erariale pagato anticipatamente sul totale del credito rimane a carico del creditore;

nel presente decreto, recante misure urgenti per la crescita del Paese, sono presenti norme volte a incentivare le attività imprenditoriali, a migliorare l'efficienza dei procedimenti di composizione delle crisi d'impresa disciplinati dalla legge fallimentare, a rendere più trasparente la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a modificare la disciplina delle impugnazioni, sia di merito che di legittimità, prevedendo un filtro di inammissibilità dell'appello qualora il giudice rilevi l'infondatezza di merito, a stabilire per ciascun grado di giudizio, quale sia il termine entro il quale la durata del processo non può essere dichiarata irragionevole ai fini dell'indennizzo;

le citate disposizioni sono volte a favore lo sviluppo economico, il contenimento dei costi, la trasparenza delle procedure e la semplificazione burocratica; è necessario integrare le citate norme intervenendo anche nelle procedure esecutive giudiziali al fine di agevolare il pronto recupero del credito e ridurre l'onerosità dell'operazione che in alcuni casi la rende sconveniente,

impegna il Governo:

a rendere più agevole e meno onerosa la procedura di recupero del credito, in tal senso anche prevedendo la possibilità che l'onere erariale sia corrisposto successivamente al recupero e sulla base della somma effettivamente recuperata.

G136

SPADONI URBANI

Il Senato,

premessi che:

il Cipe dovrebbe aver sbloccato i finanziamenti destinati alla realizzazione delle opere infrastrutturali necessarie per lo sviluppo del Paese;

considerato che:

nel piano delle opere pubbliche ci sono molte infrastrutture in parte già realizzate ma, ad oggi, ancora da completare, e altre con progetto definitivo approvato e cantierabile in attesa solo del finanziamento;

preso atto che:

le infrastrutture non completate rappresentano uno dei più grandi sperperi di denaro pubblico perpetrato in molti casi fino ad oggi;

i fondi disponibili dovrebbero essere impiegati al più presto per far ripartire i cantieri già avviati;

rilevato che:

le opere corredate di progetti già cantierabili dovrebbero essere appaltate al più presto;

impegna il Governo:

a dare priorità nell'assegnazione dei fondi disponibili al prosieguo e al completamento delle opere già realizzate in stralci e al finanziamento di quelle dotate di progetti definitivi e cantierabili al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse e garantire l'immediata apertura dei cantieri.

G.200

GRILLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese,

premessi che:

con la riforma approvata all'inizio degli anni 2000 sono stati diversi e numerosi gli interventi della Cassa depositi e prestiti per il finanziamento dell'economia attraverso la creazione di strutture *ad hoc* e la partecipazione ad iniziative societarie;

le più recenti scelte legislative volte a conferire alla Cassa depositi e prestiti la proprietà di SACE, SIMEST e FINTECNA evidenziano il passaggio di questi enti dallo Stato-Tesoro allo Stato-Cassa depositi e prestiti, pur nella consapevolezza delle differenze tra alienanti e acquirenti, allo scopo di introitare risorse, considerata la collocazione della Cassa depositi e prestiti fuori dal perimetro del debito pubblico, e in un altro caso (SNAM) di aiutare a risolvere un problema di concorrenza e di libero mercato;

che tali operazioni, apprezzabili per le finalità che si intendono conseguire e per l'esistenza, con alcune varianti, di simili comportamenti in altri Paesi, appaiono operazioni di ingegneria finanziaria che non hanno a che vedere con un processo di dismissioni;

considerato che:

la Cassa depositi e prestiti ha ottenuto dalla Banca centrale europea, nell'ambito dell'operazione straordinaria di finanziamento a tre anni, un prestito, sembra, di 20 miliardi, con ciò riproponendo il quesito ancora irrisolto di cosa differenzi la Cassa depositi e prestiti da una banca,

dal momento che può accedere ai finanziamenti della Banca centrale europea,

tutto ciò premesso e considerato, impegna il Governo:

affinché nell'ambito dei suoi poteri di indirizzo e coordinamento, definisca, nel rispetto dell'autonomia ordinamentale e statutaria della Cassa depositi e prestiti, una linea strategica della stessa con riferimento all'assunzione di partecipazione alla erogazione dei finanziamenti, alla sua azione istituzionale nell'ambito del sistema creditizio e finanziario, con lo scopo principale di migliorare il supporto alle imprese, e al tempo stesso prevedere una missione dell'ente coerente con la sua natura, senza affastellare interessenze azionarie con l'unico obiettivo di collocarle fuori dal perimetro del debito pubblico.

G201

ADERENTI, MASSIMO GARAVAGLIA, CASTELLI, VALLARDI

Il Senato,

esaminato l'Atto Senato n. 3426 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese,

premessi che:

la congiuntura economica internazionale ha investito anche il nostro Paese, imponendo all'attuale Governo una politica di razionalizzazione dei costi della spesa pubblica al fine di permettere il rilancio, lo sviluppo e la crescita del nostro Paese quale soggetto determinante all'interno delle politiche dell'Unione Europea;

la CEB – Banca di sviluppo del Consiglio dell'Europa, il cui capitale è anche finanziato dai principali Paesi membri dell'Unione Europea, svolge un ruolo fondamentale quale sostegno economico agli Stati dell'Unione europea, in particolar modo attraverso prestiti per il finanziamento di progetti sociali che rispondano a condizioni di emergenza;

l'emergenza del sisma che ha colpito il Nord del Paese impone interventi organici finalizzati alla ricostruzione di opere, servizi e fornitura delle aree territoriali colpite;

alle risorse disponibili presso la CEB – Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa possono attualmente accedere esclusivamente gli Stati ma sarebbe opportuno che anche le Regioni, le Province e i Comuni potessero avere accesso al credito;

il nostro Paese, insieme a Francia e Germania è il maggior azionista della Banca. Al 31 dicembre 2010, il nostro Paese disponeva del 16,54 per cento del capitale sottoscritto, pari a euro 549.692.000. La pertinente quota dell'aumento di capitale proposto ammonterebbe a euro 366.078.000, di cui euro 40.964.000 per incorporazione delle riserve nel

capitale liberato ed euro 325.114.000 di capitale cosiddetto «a chiamata». «capitale sottoscritto dall'Italia, a seguito dell'aumento, ammonterebbe dunque a euro 915.770.000, esattamente equivalente, in proporzione, a quello attualmente detenuto. La quota di capitale versato dall'Italia si è incrementata esclusivamente per effetto dell'incorporazione di riserve. In linea con quanto previsto dalla legislazione di settore, non è stato quantificato il relativo onere finanziario, giacché la sottoscrizione di capitale «a chiamata» non comporta esborsi finanziari effettivi. Essa ha, in sostanza, una funzione di garanzia che i Paesi sottoscrittori forniscono per accrescere la credibilità e la solidità della CEB;

impegna il Governo:

a promuovere nelle sedi opportune, l'accesso al credito delle risorse disponibili presso la CEB Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, alle Regioni, Province e Comuni dal nostro Paese, in l'articolato modo per gli Enti territoriali colpiti al sisma di maggio 2012.

G202

LEGNINI

Il Senato

premesso che,

l'articolo 3, comma 5, della legge n. 77 del 2009 esclude la possibilità di ottenere «il contributo ed ogni altra agevolazione per la ricostruzione o la riparazione degli immobili per i beni alienati dopo la data del 06 aprile 2009»;

il medesimo comma 5 del citato art. 3 prevede che «la proprietà degli immobili per i quali è stato concesso il contributo o ogni altra agevolazione per la ricostruzione non può essere alienata per due anni dalla concessione del contributo»;

successivamente alla legge di cui sopra, il Commissario delegato – Presidente della Regione Abruzzo ha emanato il Decreto n. 23 del 15 novembre 2010 stabilendo le modalità per l'ottenimento dei contributi per la riparazione dei danni agli alloggi e fabbricati dell'edilizia residenziale residenziale pubblica (ATER e Comuni);

a seguito di richiesta, la Struttura Tecnica di Missione ha comunicato alle ATER abruzzesi che «la normativa vigente esclude la possibilità di beneficiare del contributo anche per le alienazioni concluse tra ATER e soggetti privati successivamente al sisma»;

con la medesima nota è stato espresso parere sull'operatività del divieto di alienazione di cui al richiamato comma 5 dell'articolo 3 della legge n. 77 del 2009, confermando che «l'ATER ha facoltà di alienare i propri alloggi in qualsiasi momento, senza incorrere in nullità di alcun ge-

nere, atteso che tale divieto è stabilito dall'articolo 3, comma 5, della legge n. 77 del 2009 per le sole abitazioni private»;

l'interpretazione più corretta appare quella secondo la quale la norma di cui al comma 5 dell'articolo 3 della legge n. 77 del 2009 si riferisce esclusivamente alle alienazioni tra privati in quanto gli alloggi alienati dall'A TER agli *ex* assegnatari, hanno un prezzo esclusivamente in applicazione della legge n. 560 del 1993 e s.m.i. a nulla rilevando l'esistenza o meno dei danni prodotti dal terremoto;

tale interpretazione non incide sui finanziamenti già concessi e che, pertanto non vi sono ulteriori aggravii di spesa per lo Stato;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, direttamente ovvero tramite le strutture governative delegate, di definire una interpretazione univoca del comma 5 dell'articolo 3 della legge n. 77 del 2009, nel senso che tale normativa non si applica agli alloggi già di edilizia residenziale pubblica, di proprietà delle ATER e dei comuni, alienati agli *ex* assegnatari, ai sensi della legge n. 560 del 1993 e successive modificazioni, successivamente alla data del sisma del 6 aprile 2009.

EMENDAMENTI
al testo del decreto-legge

Art. 1.

1.1

CASTELLI, CAGNIN

Al comma 4 sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «cinque anni».

1.0.1

D'ALIA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

All'articolo 1, comma 16, lettera *d*), capoverso comma 3-*ter*, della legge 28 giugno 2012, n. 92, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "assunte con contratto a tempo indeterminato"».

Art. 2.

2.1

CAGNIN, CASTELLI

Apportare le seguenti modifiche:

a) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Disposizioni in materia telepedaggio delle strade»;

b) dopo il comma 1 dell'articolo 2, sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Sulle autostrade e strade per il cui uso sia dovuto il pagamento di un pedaggio, l'esazione può essere effettuata mediante modalità manuale o automatizzata, anche con sistemi di telepedaggio con o senza barriere. I conducenti devono corrispondere il pedaggio secondo le modalità e le tariffe vigenti. Ove previsto e segnalato, i conducenti devono arrestarsi in corrispondenza delle apposite barriere ed incolonnarsi secondo le indicazioni date dalle segnalazioni esistenti o dal personale addetto. I servizi di polizia stradale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), relativi alla prevenzione e accertamento delle violazioni dell'obbligo di pagamento del pedaggio possono essere effettuati, previo superamento dell'esame di qualificazione di cui all'articolo 12, comma 3, anche dal personale dei concessionari autostradali e stradali e dei loro affidatari del servizio di riscossione, limitatamente alle violazioni commesse sulle autostrade oggetto della concessione nonché, previo accordo con i concessionari competenti, alle violazioni commesse sulle altre autostrade. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui al presente comma, ad esclusione degli oneri di accertamento, sono devoluti all'ente proprietario dell'infrastruttura stradale e sono destinati secondo le modalità dell'articolo 208.";

b) dopo il comma 22 è aggiunto il seguente:

"22-bis. Alla commissione di un atto finalizzato a non pagare in tutto o in parte il pedaggio consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo fino al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi del comma 21".

1-ter. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 373 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) è sostituito dal seguente: 'Il recupero degli importi dovuti all'ente proprietario dell'infrastruttura stradale è effettuato sulla base dell'ingiunzione prevista dal Testo Unico di cui regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.' "».

2.2

CASTELLI, CAGNIN

Al comma 1 dopo le parole: «da realizzare» inserire le seguenti: «da soggetti privati».

2.3

ZANETTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Due anni prima della scadenza delle concessioni autostradali, le stesse, devono essere messe obbligatoriamente in gara».

2.4

ZANETTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le opere approvate in conformità del Codice degli Appalti di cui all'articolo 153 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dove l'ANAS risulta il soggetto aggiudicatore, devono essere messe in gara entro il 31 dicembre 2012».

ORDINE DEL GIORNO

G2.200

Marco FILIPPI, BUBBICO, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, TOMASELLI, SANGALLI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Il Senato,

premesso che:

il rilancio degli investimenti infrastrutturali è cruciale per far ripartire la crescita ma, con risorse pubbliche sempre più limitate, è necessario promuovere gli investimenti con risorse e capitali privati;

l'articolo 2 del provvedimento, apportando modifiche alla normativa in materia di finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione contenuta nell'articolo 18 della legge di stabilità 2012, rimodula l'ambito di applicazione delle misure di defiscalizzazione, che viene reso applicabile alla realizzazione di tutte le nuove infrastrutture in partenariato pubblico-privato, in luogo della limitazione di tali agevolazioni al *project financing* in determinati settori e con precisi limiti temporali;

durante l'esame del provvedimento si è svolto un ampio dibattito sulla possibilità di ampliare l'ambito applicativo delle norme di cui all'articolo 2, consentendo il riconoscimento in favore della società di progetto o, a seconda delle diverse tipologie di contratto, del soggetto interessato, di un rimborso pari ad una quota delle nuove entrate fiscali generate direttamente dalla realizzazione e gestione della infrastruttura;

il Governo si è dichiarato disponibile ad approfondire questa tematica così da dare un ulteriore impulso allo sviluppo infrastrutturale,

impegna il Governo:

ad adottare opportune iniziative normative volte ad ampliare l'ambito operativo della defiscalizzazione di cui all'articolo 2, prevedendo la possibilità di rimborsare al soggetto interessato una quota delle maggiori entrate fiscali generate dalle nuove infrastrutture, ancora non avviate e non coperte dall'intervento pubblico.

EMENDAMENTI

2.0.1

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 1, comma 96 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "non superiori a 30.000 euro" sono sostituite con le seguenti: "non superiori a 50.000".

2. All'articolo 1 comma 105 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 il primo periodo è soppresso e così sostituito: "Sul reddito determinato ai sensi del comma 104 si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 23 per cento se i ricavi o compensi di cui al comma 96 non sono superiori a 30.000 euro, pari al 24 per cento se i medesimi ricavi o compensi sono compresi tra 30.000 e 40.000 euro e pari al 25 per cento se i medesimi ricavi o compensi sono compresi tra 40.000 e 50.000 euro».

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

Art. 3.

3.1

CASTELLI, CAGNIN

Al comma 1, premettere il seguente comma:

«01 all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «indice di regola» sono sostituite dalle seguenti: «può indire»;

b) al comma 2, secondo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «ovvero nei casi in cui è consentito all'amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti».

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis all'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. In caso di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza, ivi compresa la verifica di legittimità dell'autorizzazione di cui all'articolo 159 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.";

b) all'inizio del comma 4 sono inserite le seguenti parole: "Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis all'art. 14-ter» ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per assicurare il rispetto dei tempi, l'amministrazione procedente può far eseguire, anche da uffici tecnici di altre amministrazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tutte le attività tecnico-istruttorie di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 non ancora eseguite".

c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Nei casi in cui l'intervento oggetto della conferenza di servizi è stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere utilizzati, senza modificazioni, ai fini della VIA.";

d) il comma 6-bis è sostituito dal seguente:

"6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4, l'amministrazione procedente, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-bis.";

e) al comma 7, dopo le parole: «assenso dell'amministrazione» sono inserite le seguenti: «ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storicoartistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità»;

f) il comma 9 è soppresso.

all'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) al comma 1, dopo le parole: «rappresentanti delle amministrazioni» sono inserite le seguenti: «ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità»;

b) i commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater sono sostituiti dal seguente:

"3. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, e dei casi di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, ove venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione è rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, o in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. La Presidenza del Consiglio dei ministri, entro cinque giorni, promuove [l'intesa in sede di Conferenza competente. Se l'intesa non è raggiunta nei successivi trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei ministri può essere comunque adottata. Se il motivato dissenso è espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, il Consiglio dei Ministri delibera con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate".

all'articolo 29, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo la parola: "assenso" sono aggiunte le seguenti: "e la conferenza di servizi,"».

3.2

CAGNIN, CASTELLI

Al comma 2, dopo la parola: «fattibilità», inserire le seguenti: «o progetti esecutivi per opere sopra i 300.000 euro».

3.0.1

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 161 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 6-bis è aggiunto il seguente:

"6-ter. Qualora si evidenzino gravi difficoltà o particolari complessità nella realizzazione di una o più delle attività di cui al comma 1, primo periodo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri è deliberato lo stato di emergenza. Per l'attuazione degli interventi conseguenti alla deliberazione di emergenza si provvede anche a mezzo di ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, emanate, relativamente agli aspetti di carattere finanziario, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le ordinanze di cui al secondo periodo devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare, e devono essere motivate e diventare esecutive previo controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni, decorso il quale il controllo si intende effettuato senza rilievi. Per l'attuazione degli interventi di cui al secondo periodo del presente comma il Presidente del Consiglio dei ministri può conferire i relativi poteri ai commissari straordinari di cui all'articolo 163, comma 5"».

Art. 4.

4.1

DE TONI, BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, PEDICA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «60 per cento» con le seguenti: «70 per cento».

4.2

MENARDI, VIESPOLI, TOFANI, SAIA, CASTIGLIONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nel caso di affidamento di opere pubbliche mediante concessione, i concessionari di opere autostradali e ferroviarie sono obbligati ad affidare con gara ad evidenza pubblica la realizzazione della progettazione e della esecuzione dei lavori».

4.0.1

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(ANAS)

1. Il comma²³ dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

"23. Le entrate proprie della società Ente nazionale per le strade (ANAS) Spa, ente pubblico economico, derivanti dai canoni e dai corrispettivi dovuti per le concessioni e le autorizzazioni diverse da quella prevista dall'articolo 20, comma 1, dello statuto della medesima società, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 389, determinate, d'intesa con la regione territorialmente competente, in base ai criteri dell'articolo 27, comma 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono aggiornate ogni anno, con atto dell'amministratore della società in base a delibera del consiglio di amministrazione, da comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'esercizio della vigilanza governativa, da esercitare entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine, l'atto dell'amministratore dell'ente è pubblicato *nella Gazzetta Ufficiale*. L'eventuale aumento richiesto a ciascun soggetto titolare di concessione o di autorizzazione non può superare, per l'anno di riferimento, il tasso d'inflazione rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell'anno relativamente precedente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, iniziati a decorrere dal 1° gennaio 1998. Per i medesimi procedimenti non si fa comunque luogo al rimborso di pagamenti già assolti alla stessa data di entrata in vigore della presente disposizione"».

Art. 5.

5.0.1

D'ALIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Responsabilità solidale appalti)

1. Al comma 5-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è aggiunto il seguente periodo: «Le disposizioni del periodo precedente si applicano successivamente all'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che stabilisca le modalità per la verifica, da parte del committente o appaltatore, del corretto adempimento degli obblighi fiscali in tema di versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA inerenti gli appalti, nonché le modalità con cui il committente può dimostrare di avere messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l'inadempimento».

Art. 6.

6.1

BOLDRINI

Dopo il comma 1, capoverso «articolo 26-bis» aggiungere il seguente:

«1-bis. Alla legge 5 marzo 2001 n. 57, articolo 18, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 2, comma 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) avere conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado, avere frequentato un corso di formazione"».

6.0.1

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 13, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e che modifica il comma 3-*bis* dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, viene sostituita la frase "Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, provvede la Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio, che, ove necessario, nomina un commissario ad acta con oneri a carico dell'ente territoriale" con la seguente:

a) Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, la Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio provvede alla certificazione del credito precisando altresì come questo debba essere garantito comunque dall'ente emittente;

b) Nel caso di cui al comma *a)*, il commissario, di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 52/2012, assume l'incarico di commissario *ad acta* con oneri a carico dell'ente territoriale».

6.0.2

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese)

1. All'articolo 40, al comma 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 come modificato dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "entro le ventiquattro ore successive" sono sostituite dalle seguenti: "entro le quarantotto ore successive"».

6.0.3

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al primo periodo dell'articolo 28-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sopprimere le parole: "a seguito di iscrizione a ruolo". Conseguentemente, al secondo periodo del medesimo, sostituire le parole: "delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo" con le seguenti: "di tutte le somme dovute".

2. La disposizione opera nel limite di 2.000 milioni di euro per l'anno 2012 e 4.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

3. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa iscritte nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 83, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritte nel cap. 8425, è ridotta di 2.000 milioni di euro per l'anno 2012 e di 4.000 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015».

6.0.4

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al quarto periodo dell'articolo 31 del decreto-legge 78/2010, sostituire le parole: "delle somme iscritte a ruolo", con le seguenti: "di tutte le somme dovute". La disposizione opera nel limite di 2.000 milioni di euro per l'anno 2012 e 4000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

2. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa iscritte nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo ai Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritte nel cap. 8425, è ridotta di 2.000 milioni di euro per l'anno 2012 e di 4.000 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015».

Art. 7.

7.1

FLUTTERO

Al comma 3 inserire la seguente lettera:

«A-bis. Indagini geotecniche in sito, compresi il prelievo dei campioni e le prove in sito».

7.2

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. I laboratori di cui al comma precedente devono essere accreditati ai sensi della norma UNI EN ISO 17025 da un Ente di accreditamento designato da uno Stato Membro dell'Unione Europea ai sensi del Regolamento 2008/765/CE e/o firmatario degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento EA/MLA e IAF/MLA».

7.3

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Le distanze previste dall'articolo 41-*septies* della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dall'articolo 4, D.M. l'aprile 1968, n. 1404, nonché dall'articolo 28 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 possono essere derogate per determinati tratti, ove particolari circostanze lo richiedano, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta degli interessati, e sentito l'ANAS qualora l'esistente struttura autostradale insista in ambito urbano con territori fortemente caratterizzati dalla presenza di infrastrutture sostanzialmente immutabili».

7.4

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Le distanze previste dall'articolo 41-*septies* della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dall'articolo 4, D.M. 1 aprile 1968, n. 1404, nonché dall'articolo 28 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 possono essere derogate per determinati tratti, ove particolari circostanze lo richiedano, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta degli interessati, e sentito l'ANAS qualora l'esistente struttura autostradale corra ad una quota superiore rispetto al piano urbanizzato e quando il tessuto urbano sottostante sia già dotato di viabilità ordinaria difficilmente modificabile».

7.0.1

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Le distanze previste dall'articolo 28 del D.P. R. 16 dicembre 1992, n. 495 possono essere ridotte per determinati tratti, ove particolari circostanze lo richiedano, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta degli interessati, nel caso in cui l'esistente struttura autostradale insista in ambito urbano con territori fortemente caratterizzati dalla presenza di infrastrutture sostanzialmente immutabili».

7.0.2

PETERLINI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Fasce di rispetto)

1. Le distanze previste dall'articolo 28 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 possono essere ridotte per determinati tratti, ove particolari circostanze lo richiedano, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta degli interessati, nel caso in cui l'esistente

struttura autostradale insista in ambito urbano con territori fortemente caratterizzati dalla presenza di infrastrutture sostanzialmente immutabili».

7.0.3

PETERLINI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di fasce di rispetto)

1. Le distanze previste dall'articolo 28 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n 495 possono essere ridotte per determinati tratti, ove particolari circostanze lo richiedano, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta degli interessati, qualora l'esistente struttura autostradale carro ad una quota superiore. rispetta al piano urbanizzato e quando il tessuto urbano sottostante sia già dotato di viabilità ordinaria difficilmente modificabile».

7.0.4

PETERLINI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Interventi lungo i tracciati autostradali)

1. Per un periodo transitorio di 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate a regolarizzare, su richiesta degli interessati, in conformità e nel rispetto dei vigenti strumenti urbanistici, eventuali pendenze in merito a edifici o manufatti di qualsiasi specie posti lungo il tracciato dell'autostrada del Brennero e relativi accessi a distanza inferiore a quella minima prevista dalla previgente normativa, a condizione che venga comunque garantita la sicurezza stradale.».

7.0.5

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Materiali di Riporto)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: "come disciplinati dal decreto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1," sono soppresse e dopo le parole: "possono trovarsi materiali estranei" sono aggiunte le seguenti: "quali residui di lavorazioni industriali e residui in generale, come, a mero titolo esemplificativo, materiali di demolizione";

b) al comma 3, le parole: "Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27" e le parole: "all'articolo 185, commi 1, lettere *b)* e *c)*, e 4," sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 185, comma 4,"».

Art. 8.

8.0.1

MENARDI, VIESPOLI, SAIA

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Regimazione idraulica)

1. Per i corsi idrici ove il materiale di sedimentazione abbia un altezza superiore di 30 centimetri rispetto alla linea di fondo alveo conosciuta possono essere presentati progetti di regimazione idraulica con asportazione dei materiali lapidei. Le regioni devono autorizzare l'attività di regimazione con relativa asportazione dei materiali di scavo entro 30

giorni dalla presentazione del progetto. Il costo dei lavori di regimazione idraulica può essere compensato con i materiali derivanti dall'attività».

8.0.2

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

Qualora un operatore che fornisce reti di comunicazione elettronica abbia il diritto ad installare apparati su proprie infrastrutture di rete la cui duplicazione risulti economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile o di disagio per la comunità, ivi compresi tra l'altro pozzetti, armadi di distribuzione e cabine pubbliche, lo stesso ha l'obbligo di condividere tali infrastrutture ai fini della coubicazione con altri operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica al fine di favorire l'offerta di connettività a banda larga ed ultralarga».

8.0.3

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

All'articolo 149, comma 1 del decreto legislativo n. 42, del 22 gennaio 2004, dopo la lettera c) aggiungere la seguente lettera:

"d) per gli interventi di nuove installazioni e per gli interventi di modifica di impianti radioelettrici da eseguire su edifici e tralicci pre-esistenti, che comportino la realizzazione di pali di supporto per antenne di altezza non superiore a 1,5 metri e superficie delle medesime antenne non superiore a 0,5 metri quadrati, fatta salva l'applicazione degli articoli 10 e seguenti;"».

8.0.4

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis

(Silenzio assenso e trasferimento sperimentale alle Regioni delle funzioni in materia paesaggistica del Soprintendente per i Beni Culturali)

1. L'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 è così modificato:

a) al comma 5, sono soppressi, al primo periodo, la parola: "vincolante", nonché il secondo periodo, dalle parole: "Il parere del soprintendente" alle parole: "si considera favorevole";

b) al comma 8:

b.1 dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Il parere deve essere motivato in modo esauriente e specifico con riguardo ai singoli elementi di fatto e di diritto considerati. Il difetto ovvero la manifesta illegittimità della motivazione costituiscono elementi per la valutazione, anche disciplinare, a carico del pubblico dipendente che ha reso il parere»;

b.2 è soppresso il secondo periodo dalle parole: «Il soprintendente» alle parole: «ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.»;

b.3 il terzo periodo è sostituito dal seguente: "L'amministrazione provvede trascorsi venti giorni dalla ricezione del parere ovvero dalla scadenza del termine di cui al comma 1, nel caso in cui il parere non sia stato reso tempestivamente";

c) il comma 9 è sostituito dal seguente: «Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8, senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, si forma il silenzio assenso sulla richiesta di parere»;

d) il comma 10 è sostituito dal seguente: «Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo periodo del comma 8, senza che l'amministrazione si sia pronunciata, si forma il silenzio assenso sull'istanza di autorizzazione paesaggistica».

2. In attuazione dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, nell'osservanza dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e al fine di assicurare una gestione unitaria del governo del territorio e una maggiore efficacia alle azioni di conservazione e valorizzazione del bene paesaggistico regionale, sono trasferite in via sperimentale alle Regioni che ne fanno richiesta, previa autorizzazione del Consiglio dei ministri, tutte le funzioni amministrative svolte in materia paesaggistica dalle competenti Soprintendenze.

3. A tal fine le Regioni esercitano in via esclusiva la funzione autorizzatoria di cui all'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 22 gen-

naio 2004, n. 42 e, in caso di delega dell'esercizio delle funzioni ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, rendono attraverso apposti uffici specializzati il prescritto parere in luogo del soprintendente nei tempi e coi modi previsti dalla norma.

4. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 2 e 3, è costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo alimentato da una quota delle relative risorse iscritte nel bilancio dello Stato per ciascuna delle Regioni destinatarie del trasferimento di funzioni, che viene riassegnata alle medesime Regioni in conformità a quanto dispone l'articolo 10, comma 1, della legge n. 42 del 2009, aumentando della quota corrispondente al riparto la base dell'addizionale regionale all'Irpef e riducendo contestualmente di un pari ammontare l'aliquota dell'Irpef statale.

5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), l'elaborazione del piano paesaggistico è di competenza esclusiva delle Regioni. 6. Alla individuazione dei beni e delle risorse umane strumentali e organizzative da trasferire alla Regioni, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro dell'Economia da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

Art. 9.

9.1

CASTELLI, CAGNIN

Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 (Ripristino IVA per cessioni e locazioni nuove costruzioni) è aggiunta la seguente:

«*b-bis. All'articolo 17, comma 6, dopo la lettera a-bis) è aggiunta la seguente:*

"a-ter) alle cessioni di aree edificabili nei confronti dei soggetti la cui attività prevista dall'oggetto sociale, ancorché non esclusiva, sia l'acquisizione delle aree o la realizzazione delle opere funzionali all'evento Expo 2015;"».

9.2

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) alla Tabella A, parte terza, dopo il numero 127-*duodevices)* è aggiunto il seguente:

"128) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla realizzazione di costruzioni rurali o fabbricati nel verde agricolo, per i quali più della metà della superficie totale dei piani sopra terra è destinata ad unità immobiliari non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969 e da censire tra le categorie da A/2 ad A/7 ovvero è destinata ad attività agrituristiche, effettuate nei confronti di imprenditori agricoli iscritti come tali nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sempre che ricorrano le condizioni di cui all'articolo 9, comma 3, lettere c) e d) del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, qualora non ricorrano le condizioni richiamate nel numero 21-*bis)* della parte seconda della presente tabella."».

9.3

PETERLINI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) alla Tabella A, parte terza, dopo il numero 127-*duodevices)* è aggiunto il seguente:

"128) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla realizzazione di costruzioni rurali o fabbricati nel verde agricolo, per i quali più della metà della superficie totale dei piani sopra terra è destinata ad unità immobiliari non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969/ pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969 e da censire tra le categorie da A/2 ad A/7 ovvero è destinata ad attività agrituristiche, effettuate nei confronti di imprenditori agricoli iscritti come tali nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sempre che ricorrano le condizioni di cui all'articolo 9, comma 3, lettere c) e d) del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, qualora non ricorrano le condizioni richiamate nel numero 21-*bis)* della parte seconda della presente tabella."».

9.0.1

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:

«Art. 9-bis.

(Esenzione IMU invenduto per tre anni)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 9-bis è sostituito dal seguente:

"9-bis. Sono esclusi dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori".».

9.0.2

D'ALIA

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. All'articolo 3 comma 1, lettera *d*), ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", sopprimere le seguenti parole: "e sagoma".».

9.0.3

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 (recante disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a nonna della legge 2 agosto 2004, n. 210), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 4 è introdotto il seguente:

"Art. 4-bis.

1. È fatto obbligo al notaio di verificare, in sede di stipula dell'atto di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento di immobile, l'adempimento da parte del costruttore del rilascio della fideiussione di cui all'articolo 2 nonché dell'avvenuto rilascio della polizza assicurativa decennale postuma emessa ai sensi dell'articolo 4. In caso di mancanza della fideiussione o della polizza assicurativa il Notaio è tenuto a segnalare l'inadempimento entro dieci giorni dalla data dell'atto notarile di trasferimento al Sindaco del Comune in cui si trova ubicato l'immobile oggetto del contratto, includendo, nella segnalazione, il prezzo indicato nell'atto stesso.

2. Per le violazioni di cui al comma precedente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5 per cento del prezzo indicato nell'atto notarile di trasferimento. In caso di due o più violazioni, riferite al medesimo immobile, la sanzione amministrativa è aumentata di un terzo.

3. Alle sanzioni amministrative pecuniarie emesse ai sensi della presente legge si applicano le norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. La segnalazione del notaio rogante di cui al comma 1, costituisce accertamento della violazione. Il comune in cui si trova ubicato l'immobile oggetto del contratto, procedono alla notificazione della violazione al trasgressore ed alla irrogazione della sanzione ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 24 novembre 1981 n. 689.

4. Alla sanzione amministrativa pecuniaria emessa ai sensi della presente legge non si applica il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della n. 689 del 1981 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

5. Avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 689 del 1981, da presentare al tribunale del luogo in cui è ubicato l'immobile oggetto del contratto, entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione. Non può essere concessa la sospensione amministrativa dell'efficacia del provvedimento.

6. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono destinati per i quattro quinti ad alimentare il Fondo di Solidarietà di cui all'articolo 12, e per un quinto al Comune in cui si trova ubicato l'immobile oggetto del contratto.

7. L'intero importo della sanzione amministrativa è versato al Comune che ha irrogato la sanzione. Il Comune entro sessanta giorni dal versamento, riconoscerà la quota spettante al Fondo di Solidarietà.».

b) dopo l'articolo 5, comma 1, è inserito il comma 2:

"1. L'acquirente non può rinunciare alle tutele previste dal presente decreto; ogni clausola contraria è nulla e deve intendersi come non apposta."

c) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole "per se" è aggiunta la frase: "o per il proprio coniuge".

d) All'articolo 10, comma 1, dopo le parole "la residenza propria" è aggiunta la frase: "o del proprio coniuge";

e) il comma 2, dell'articolo 13, è sostituito dal seguente:

"2. Il requisito di cui al comma 1, lettera b), non viene meno per effetto dell'acquisto della proprietà o del conseguimento dell'assegnazione in virtù di accordi negoziali con gli organi della procedura concorsuale ovvero di aggiudicazione di asta nell'ambito delle procedure esecutive individuali o concorsuali conseguenti alle situazioni di crisi di cui all'articolo 3, comma 2, ovvero, infine, da terzi aggiudicatari. Le presenti disposizioni si applicano anche alle domande di accesso alle prestazioni del Fondo presentate entro i termini previsti dall'articolo 18-*bis*, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.».

9.0.4

ALBERTI CASELLATI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'imposta municipale propria sull'abitazione principale e le pertinenze della stessa si applica esclusivamente per l'anno 2012.";

b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "ivi comprese" sono inserite le seguenti: ", per l'anno 2012,";

c) al comma 7 sono premesse le seguenti parole: "Per l'anno 2012,";

d) al comma 10, secondo periodo, le parole: "Per gli anni 2012 e 2013" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2012".

12-*ter*. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al prodotto interno lordo (PIL) a decorrere dall'anno 2013, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispettivamente, di un ulteriore 5 per cento rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2012; le do-

tazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 3 per cento, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 2 per cento.

12-quater. Nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al completamento del trasferimento delle funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, conferite in base alla suddetta Carta a regioni ed enti locali, sono esercitate provvisoriamente dalle prefetture-uffici territoriali del Governo.

12-quinquies. Le prefetture-uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, specifica attività volta a sostenere e agevolare il trasferimento delle funzioni di cui al comma 2 del presente articolo e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con le regioni e gli enti locali.

12-sexies. Al termine del processo di trasferimento delle funzioni di cui al comma 2, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le funzioni statali residue sul territorio sono esercitate dalle prefetture-uffici territoriali del Governo.

12-septies. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, al fine di specificare i compiti e le responsabilità delle prefetture-uffici territoriali del Governo, e di individuare le funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale, nonché le modalità atte a garantire la dipendenza funzionali e della prefettura-ufficio territoriale del Governo, o delle sue articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza.

12-octies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa, né agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali ai sensi della Carta delle autonomie locali.

12-nonies. Dall'attuazione dei commi da 2 a 6 devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.

12-decise. A decorrere dal luglio 2013, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella

valutazione dei dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La medesima Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico, come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

12-undecies. A decorrere dal 1° luglio 2013 le pubbliche amministrazioni adeguano le attività di valutazione previste dalla normativa vigente agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui al comma 9.

12-duodecies. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni la componente della retribuzione legata al risultato è fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

12-terdecies. A decorrere dal 1° luglio 2013 è fatto divieto di corrispondere al dirigente di una pubblica amministrazione il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

12-quaterdecies. A decorrere dal 1° luglio 2013 è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di pubblici uffici o strutture pubbliche che siano stati individuati ai sensi della normativa vigente per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

12-quinquiesdecies. Dall'attuazione dei commi da 8 a 12 devono derivare risparmi non inferiori a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

12-sexiesdecies. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente articolo, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

12-septiesdecies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

9.0.5

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Tassazione dei redditi derivanti da contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo)

1. I redditi percepiti da persone fisiche derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, determinati ai sensi dell'articolo 37 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono soggetti, ai fini dell'imposta sul reddito, all'aliquota unica del 23 per cento, con esclusione dei redditi derivanti da contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, ai quali si applicano le seguenti aliquote:

a) redditi derivanti dalla locazione fino a tre immobili: 12,5 per cento;

b) redditi derivanti dalla locazione di quattro fino a otto immobili: 18 per cento;

c) redditi derivanti dalla locazione di nove immobili e oltre: 23 per cento.

2. La tassazione di cui al comma 1 non si applica ai medesimi redditi se risultanti esenti in seguito all'applicazione delle deduzioni previste dalla legislazione vigente in materia.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 decorrono dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1».

Conseguentemente all'articolo 19, al comma 4, sostituire le parole: «dell'1,5 per cento» con le seguenti: «del 3 per cento».

Art. 10.

10.1

DE TONI, BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO,
PEDICA

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «sentiti i sindaci»,
con le parole: «d'intesa con i sindaci».*

10.2

DE TONI, BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO,
PEDICA

*Al comma 3, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Al venir
meno delle condizioni che richiedono la permanenza dei moduli abitativi
temporanei, è obbligatorio il ripristino della stessa destinazione urbanistica
delle aree interessate dalla localizzazione dei medesimi moduli, vigente
alla data di entrata in vigore del presente decreto».*

10.3

D'ALIA

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

«13-bis. Alle spese documentate per gli interventi sulle costruzioni ad
uso produttivo necessarie al raggiungimento dei livelli di sicurezza di cui
all'articolo 3 del D.L. 6 giugno 2012 n. 74, sostenute dalla data di entrata
in vigore del suddetto decreto legge fino al termine previsto per la loro
realizzazione, spetta una detrazione IRES pari al 50%, fino ad un'ammon-
tare massimo non superiore a 5 milioni di euro per ciascuna di esse».

10.4

CAGNIN, CASTELLI

Sopprimere il comma 14

10.5

CASTELLI, CAGNIN

Al comma 14, dopo le parole: «o società da questa interamente controllata», inserire le seguenti: «, avvalendosi della consulenza tecnico scientifica di enti e strutture pubbliche di riconosciuta esperienza nel campo dell'ingegneria sismica, in particolare dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) o delle competenti Università della regione Emilia Romagna.».

10.6

CASTELLI, CAGNIN

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«15-*quater*. Il termine di cui all'articolo 31, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è prorogato di dodici mesi per i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.

15-*quinquies*. I termini di cui ai commi da 1 a 16, 22, 24, 25 e 27 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, già prorogati di nove mesi dall'articolo 29, comma 11-*bis*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 14/2012, sono prorogati di ulteriori dodici mesi per i comuni colpiti dal sisma».

10.7

CASTELLI, CAGNIN

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«15-*quater*. La sospensione dei termini amministrativi, dei contributi previdenziali ed assistenziali, di cui all'articolo 8 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, si applica anche in favore dei soggetti danneggiati dal terremoto nei comuni confinanti con l'area delimitata».

10.0.1

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:

«Art. 10-bis.

(Semplificazioni in materia di appalti)

1. Il comma 28 dell'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è abrogato.

10.0.2

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

1. All'articolo 13, al comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono infine aggiunti i seguenti periodi: L'imposta non è dovuta per il biennio 2012 e 2013 per gli immobili accatastata nell'area interessata dal terremoto del maggio 2012 ovvero nelle province di Rovigo, Ferrara, Modena, Mantova, Reggio-Emilia e Bologna, e dichiarati inagibili. Al minor gettito derivante dalla disposizione, si provvede mediante pari riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

Art. 11.

11.1

CASTELLI, CAGNIN

Sostituire l'articolo 11, con il seguente:

«Art. 11. – 1. All'articolo 16-bis, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: "Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate,

fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro".

2. Dagli interventi che si possono realizzare ai sensi dell'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono ad ogni modo esclusi quelli che comportino il miglioramento dell'efficienza energetica negli edifici.

3. All'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:

"10-*bis*. Per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore o uguale rispetto ai valori riportati nelle tabelle presenti nell'allegato A del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell'11 marzo 2005 e successive modificazioni, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro.

10-*ter*. Per le spese documentate relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m² K, della Tabella 2 dell'allegato B del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell'11 marzo 2005 e successive modificazioni.

10-*quater*. Per le spese documentate relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro.

10-*quinqüies*. Per le spese documentate per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

10-*sexies*. Le detrazioni spettanti ai sensi dei commi da 10-*bis* a 10-*quinquies* sono ripartite in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo

denominato «Fondo per le ristrutturazioni e l'efficienza energetica» per la copertura delle spese derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 3.

5. i commi 1 e 3 si applicano fino alla concorrenza delle disponibilità annue del fondo di cui al comma 4.

6. Al fondo di cui al comma 4 confluiscono;

nel limite di 1.300 milioni di euro per il periodo 2012-2015, le risorse derivanti dalla riduzione per il medesimo importo dei finanziamenti previsti per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina ai sensi dell'articolo 4, comma 4-*quater* del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, della legge 3 agosto 2009, n. 102;

il 50 per cento delle maggiori entrate annue relative all'IRPEF e all'IVA derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 3, al netto delle detrazioni IRPEF già autorizzate negli anni precedenti.

7. L'eventuale eccedenza di importi non utilizzati nell'anno di riferimento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono riportati all'anno successivo.

8. A decorrere dall'anno 2016, agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 3 si provvede ai sensi della lettera *d*), del comma 3, dell'articolo II, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

11.2

CASTELLI, CAGNIN

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, relative agli interventi di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccetto gli interventi disciplinati ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; successivamente modificato dal Decreto Ministeriale 11 marzo 2008 "Attuazione dell'articolo 1, comma 24, lettera *a*), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per la definizione dei limiti di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione dei commi 344 e 345 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296»; spetta una detrazione dal-

l'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato articolo 16-*bis*; le detrazioni vengono estese ai detentori di patrimoni immobiliari relativamente agli interventi sugli immobili facenti parte del loro patrimonio,

2. All'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2020, fermi restando i valori massimi, le detrazioni spettano per una quota pari al 55 per cento delle spese stesse". La detrazione spettante ai sensi del presente comma è ripartita, a richiesta del contribuente, in cinque o dieci quote annuali di pari importo; le detrazioni vengono estese ai detentori di patrimoni immobiliari relativamente agli interventi sugli immobili facenti parte del loro patrimonio nonché alle installazioni di schermature solari mobili poste all'esterno della superficie vetrata purché dotate di sistemi di controllo e comando automatici basati sulla rilevazione della radiazione solare incidente».

11.3

D'ALIA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,» aggiungere le seguenti: «e per quelle relative all'acquisto, al montaggio e all'installazione di mobili fissi finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione,».

11.4

CAGNIN, CASTELLI

Al primo comma dell'articolo 11, dopo le parole: «di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,», sono aggiunte le seguenti: «e per quelle relative all'acquisto, al montaggio e all'installazione di mobili fissi finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione,».

11.5

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis all'articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere la seguente lettera:

"l-bis) interventi straordinari di demolizione e ricostruzione, con ampliamento entro il limite del 35% della volumetria esistente, di edifici a destinazione residenziale effettuati con finalità di miglioramento della qualità architettonica, dell'efficienza energetica ed utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e secondo criteri di sostenibilità ambientali e, sulla base della normativa regionale emanata in ottemperanza all'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Stato, regioni e gli enti locali, sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2009. In tal caso l'agevolazione spetta in proporzione alla volumetria esistente prima dell'intervento"».

11.6

D'ALIA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta la seguente lettera:

"l-bis) interventi straordinari di demolizione e ricostruzione, con ampliamento entro il limite del 35% della volumetria esistente, di edifici a destinazione residenziale effettuati con finalità di miglioramento della qualità architettonica, dell'efficienza energetica ed utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e secondo criteri di sostenibilità ambientale, sulla base della normativa regionale emanata in ottemperanza all'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Stato, regioni e gli enti locali, sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia», pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2009. In tal caso l'agevolazione spetta in proporzione alla volumetria esistente prima dell'intervento"».

11.7

BUGNANO, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, PEDICA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 1, comma 48, del 13 dicembre 2010, n. 220, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 2012» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2012»;

b) sostituire il secondo periodo con il seguente: «Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 fino al 30 giugno 2013, fermi restando i valori massimi, le detrazioni spettano per una quota pari al 55 per cento delle spese stesse».

Conseguentemente, all'articolo 69, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 11, comma 2, si provvede nell'ambito delle maggiori risorse conseguenti all'aumento delle aliquote di cui al successivo comma 2-ter.

2-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, della legge 28 gennaio 2009, n. 2, apportare le seguenti modifiche:

alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «14,6 per cento»;

alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «13,6 per cento»;

alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «12,6 per cento»;

alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti «11 per cento»;

alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento».

11.8

CAGNIN, CASTELLI

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il comma 48 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 è soppresso e così sostituito: "48. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura ivi prevista, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2013. Le disposizioni di cui al citato comma 347 si applicano anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

La detrazione spettante ai sensi del presente comma è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. È facoltà del contribuente richiedere che la detrazione sia ripartita in cinque quote annuali di pari importo. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2"».

Conseguentemente all'articolo 31, dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2013, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie "money transfer" ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale».

11.9

CAGNIN, CASTELLI

Ai commi 1 e 2 sostituire le parole: «30 giugno 2013» con le seguenti: «31 dicembre 2013»

Conseguentemente all'articolo 31, dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie "money transfer" ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale».

11.10

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «e la considerazione autonoma delle spese relative ai lavori sulle parti comuni in relazione al calcolo del tetto massimo di spesa».

11.11

PETERLINI

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «e la considerazione autonoma delle spese relative ai lavori sulle parti comuni in relazione al calcolo del tetto massimo di spesa».

11.13

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Le detrazioni delle spese di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano fino al limite del 50 per cento ai redditi d'impresa turistico alberghiera, ivi compresi quelli derivanti dal turismo termale e giovanile, prodotti nelle regioni Obiettivo convergenza, con riferimento ad interventi di adeguamento alle condizioni di sicurezza, igiene, sostenibilità ambientale, ivi inclusi gli investimenti in nuovi macchinari, apparecchiature e software, nonché adeguamento agli standard di qualità definiti dal Ministro con delega per il turismo d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

1-ter. Le agevolazioni di cui al precedente comma si applicano agli interventi su immobili strumentali all'esercizio dell'attività imprenditoriale, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 1 milione di euro.

1-quater. Le misure di cui ai commi 1-bis e 1-ter si applicano anche nel restante territorio nazionale entro i limiti previsti dall'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

1-quinquies. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico, sono definite le modalità applicative della presente disposizione, anche ai sensi di quanto previsto in materia di risorse finanziarie da desti-

nare al turismo dall'articolo 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

1-*sexies*. L'incentivo fiscale è revocato se il beneficiario cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio d'impresa prima del quinto periodo di imposta successivo all'acquisto.

1-*septies*. Agli oneri derivanti dalle detrazioni previste dai precedenti commi, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2012, a 100 milioni nel 2013 e a 80 milioni di euro a decorrere dal 2014, si fa fronte mediante le maggiori entrate derivanti dal comma successivo.

Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato adottai entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, misure in materia di giochi pubblici finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, maggiori entrate in misura non inferiore a 20 milioni di euro per l'anno 2012, a 100 milioni per l'anno 2013 e a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

11.14

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. all'articolo 16-*bis*, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere la seguente lettera:

«1-*bis*) interventi straordinari di demolizione e ricostruzione, con ampliamento entro il limite del 35% della volumetria esistente, di edifici a destinazione residenziale effettuati con finalità di miglioramento della qualità architettonica, dell'efficienza energetica ed utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e secondo criteri di sostenibilità ambientali e, sulla base della normativa regionale emanata in ottemperanza all'«Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Stato, regioni e gli enti locali, sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia», pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2009. In tal caso l'agevolazione spetta in proporzione alla volumetria esistente prima dell'intervento».

11.15

BUGNANO, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, PEDICA

Dopo il comma 2-bis, inserire i seguenti:

«2-ter. Ferme restando le agevolazioni già previste a legislazione vigente, dal 1° gennaio 2013, nel limite annuale delle risorse di cui all'articolo 69, commi 2-bis e 2-ter del presente decreto, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 100.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono l'immobile sulla base di un titolo idoneo, effettuate per interventi relativi all'adozione di misure di adeguamento antisismico nel rispetto della normativa vigente, e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica sulle parti strutturali. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali dei singoli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente, e comprendere gli interi edifici. Detta detrazione spetta altresì per le spese sostenute per i controlli di sicurezza statica degli immobili, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.

2-quater. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 16bis, comma 1, la lettera i) è abrogata».

Conseguentemente, all'articolo 69, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

2-bis. A copertura delle risorse di cui all'articolo 11, commi 2-ter e 2-quater del presente decreto, si provvede nei limiti delle maggiori risorse conseguenti all'aumento delle aliquote di cui al successivo comma 2-ter.

2-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera a) le parole «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «14,6 per cento»;

alla lettera b) le parole «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «13,6 per cento»;

alla lettera c) le parole «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «12,6 per cento»;

alla lettera d) le parole «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti «11 per cento»;

alla lettera e) le parole «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti «10 per cento».

11.16

DE TONI, BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, PEDICA

Dopo il comma 2-bis, inserire il seguente:

2-ter. Dal 1° gennaio 2013, nel limite annuale delle risorse di cui all'articolo 69, commi *2-bis* e *2-ter* del presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura ivi prevista, anche alle spese effettuate sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, regolarmente assegnati, concessi in locazione, ai fini dell'imposta sul reddito delle società, per le spese sostenute dai suddetti Istituti.

Conseguentemente, all'articolo 69, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

2-bis. A copertura delle risorse di cui all'articolo 11, comma *2-ter*, si provvede nei limiti delle maggiori risorse conseguenti all'aumento delle aliquote di cui al successivo comma *2-ter*.

2-ter. All'articolo *30-bis*, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera *a)* le parole «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «14,6 per cento»;

alla lettera *b)* le parole «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «13,6 per cento»;

alla lettera *c)* le parole «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «12,6 per cento»;

alla lettera *d)* le parole «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti «11 per cento»;

alla lettera *e)* le parole «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti «10 per cento».

11.17

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 2-bis, inserire il seguente: «2-ter. Le detrazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 possono essere ripartite, su richiesta del contribuente, in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'affilo di sostenimento delle spese e in quelli successivi».

Conseguentemente all'articolo 31, dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie "money transfer" ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale».

11.18

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il secondo e terzo periodo del comma 9 sono così sostituiti: "Le disposizioni del presente comma non si applicano qualora si adottino generatori di calore a condensazione che, per i valori di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe meno inquinante prevista dalla norme tecniche UNI EN 297 e/o UNI EN 483, ed esclusivamente nei casi di sostituzione di generatori di calore per riscaldamento autonomo, di ristrutturazioni in tutto od in parte degli impianti termici individuali appartenenti ad uno stesso edificio o di trasformazioni da impianto termico centralizzato a impianti individuali. Non si applicano inoltre nei casi di impianti termici individuali realizzati dai singoli previo distacco dall'impianto centralizzato e di nuove installazioni di impianti termici individuali in edificio assoggettato dalla legislazione nazionale o regionale vigente a categorie di intervento di tipo conservativo. Resta ferma anche per le disposizioni del presente articolo l'inapplicabilità agli apparecchi non considerati impianti termici in base alla vigente normativa in tema di efficienza energetica degli edifici"».

11.19

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 è aggiunto infine il seguente periodo: "ivi compresi mobili e le parti in legno montati fissi su misura. All'onere, valutato in 540 milioni di euro per l'anno 2013, 1,2 miliardi di euro per l'anno 2014, 1,6 miliardi di euro per l'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni, per i medesimi anni,

del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307"».

11.20

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al precedente comma 4 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene"».

11.21

D'ALIA

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, compete anche per le spese relative alle misure di manutenzione e salvaguardia di boschi, nonché per la creazione o la riqualificazione di aree verdi private, fino all'importo complessivo di euro 100 mila. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma».

ORDINI DEL GIORNO

G11.200

SANGALLI

Il Senato,

premessò che:

l'articolo 11 del provvedimento reca disposizioni in materia di «Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico», prevedendo che per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2013, relative a tali interventi di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare;

considerato che:

in taluni casi è tecnicamente ed economicamente più produttivo abbattere e ricostruire gli edifici, quando è necessario ricorrere ad interventi «pesanti», che sommano alla ristrutturazione ordinaria anche l'efficientamento energetico ed acustico dell'edificio, come anche nel caso di interventi per la rimozione dell'amianto e l'installazione di impianti ad alta efficienza; oppure in caso di interventi finalizzati all'utilizzo di fonti rinnovabili di produzione dell'energia o quando occorre ricorrere all'adeguamento anti sismico degli edifici;

gli interventi di ristrutturazione più «pesanti» risultano diseconomici e/o scarsamente efficaci ove effettuati su strutture realizzate con *standard* non più attuali, e che in tali casi la soluzione dell'abbattimento e la ricostruzione dell'edificio può risultare economicamente, e sul piano dei risultati, maggiormente efficace, quando non l'unica soluzione effettivamente praticabile,

impegna il Governo a:

valutare le opportune iniziative per consentire la possibilità di godere delle agevolazioni fiscali, di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche nei casi di interventi di ristrutturazione edilizia che implicino l'abbattimento e la ricostruzione dell'edificio;

prendere le opportune misure ai fini di verificare che gli interventi, in questione, siano di carattere straordinario, di demolizione e ricostruzione, con ampliamento della volumetria esistente entro un certo limite, da definirsi sulla base della normativa regionale vigente, e che riguardino

edifici a destinazione residenziale che si intende migliorare, sia dal punto di vista della qualità architettonica che dell'efficienza energetica;

valutare che la concessione delle agevolazioni sia proporzionale alla volumetria esistente prima dell'intervento edilizio.

G11.201

BUBBICO, MARCO FILIPPI, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, TOMASELLI, SANGALLI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 11, del presente decreto-legge dispone l'innalzamento della detrazione a fini Irpef dal 36 al 50 per cento e del limite dell'ammontare complessivo da 48.000 a 96.000 euro in relazione alle spese per le ristrutturazioni edilizie sostenute dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del decreto) fino al 30 giugno 2013; viene, inoltre, previsto che per le spese di riqualificazione energetica degli edifici sostenute dal 1° gennaio al 30 giugno 2013 spetta una detrazione del 50 per cento delle stesse spese ai fini Irpef e Ires;

attualmente possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato;

mentre l'agevolazione riguardante le spese di riqualificazione energetica degli edifici è rivolta, ai sensi del decreto 19 febbraio 2007, oltre che alle persone fisiche, anche ai soggetti titolari di reddito d'impresa, al contrario, l'agevolazione per interventi di ristrutturazione spetta ai soli proprietari degli immobili – persone fisiche – nonché ai titolari di diritti reali sugli immobili oggetto degli interventi che ne sostengono le relative spese, ivi inclusi i soci di cooperative, i soci delle società semplici e gli imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali;

lo sviluppo del turismo è, nel nostro Paese, condizione necessaria per la crescita complessiva del sistema economico;

il miglioramento degli *standard* qualitativi delle strutture turistico-ricettive è ormai divenuto indispensabile al fine allineare la qualità del prodotto turistico italiano alla concorrenza internazionale;

è necessario prevedere un adeguamento infrastrutturale attraverso incentivi che permettano di riqualificare le strutture;

le piccole strutture turistiche a conduzione familiare sono le più vulnerabili alla contingente situazione di crisi del settore,

impegna il Governo:

a inserire, tra gli incentivi previsti per la ristrutturazione edilizia, efficienza energetica e adeguamento alle norme di sicurezza anche le spese sostenute relative agli interventi sulle unità immobiliari strumentali adibite a strutture ricettive turistiche.

G11.202

ARMATO, BUBBICO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, SANGALLI, TOMASELLI, GRANAIOLA, RUSSO

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 11 del presente decreto-legge dispone l'innalzamento della detrazione a fini Irpef dal 36 al 50 per cento e del limite dell'ammontare complessivo da 48.000 a 96.000 euro in relazione alle spese per le ristrutturazioni edilizie sostenute dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del decreto) fino al 30 giugno 2013;

viene, inoltre, previsto che per le spese di riqualificazione energetica degli edifici sostenute dal 1° gennaio al 30 giugno 2013 spetta una detrazione del 50 per cento delle stesse spese ai fini Irpef e Ires;

attualmente possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato;

mentre l'agevolazione riguardante le spese di riqualificazione energetica degli edifici è rivolta, ai sensi del decreto 19 febbraio 2007, oltre che alle persone fisiche, anche ai soggetti titolari di reddito d'impresa, al contrario, l'agevolazione per interventi di ristrutturazione spetta ai soli proprietari degli immobili – persone fisiche – nonché ai titolari di diritti reali sugli immobili oggetto degli interventi che ne sostengono le relative spese, ivi inclusi i soci di cooperative, i soci delle società semplici e gli imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali;

lo sviluppo del turismo è, nel nostro Paese, condizione necessaria per la crescita complessiva del sistema economico;

il miglioramento degli *standard* qualitativi delle strutture turistico-ricettive è ormai divenuto indispensabile al fine allineare la qualità del prodotto turistico italiano alla concorrenza internazionale;

è necessario prevedere un adeguamento infrastrutturale attraverso incentivi che permettano di riqualificare le strutture;

le piccole strutture turistiche a conduzione familiare sono le più vulnerabili alla contingente situazione di crisi del settore;

impegna il Governo:

a inserire, tra gli incentivi previsti per la ristrutturazione edilizia, anche le spese sostenute relative agli interventi sulle unità immobiliari strumentali adibite a strutture ricettive turistiche.

G11.203

BUBBICO, MARCO FILIPPI, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, TOMASELLI, SANGALLI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRIANA, VIMERCATI

Il Senato,

Premesso che,

per favorire la realizzazione degli interventi di recupero degli immobili abitativi, l'articolo 11 del decreto-legge in commento ha potenziato, sino al 30 giugno 2013, la detrazione IRPEF del 36 per cento (di cui all'articolo 16-*bis* decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 – TUIR), incrementando la percentuale di detrazione, dal 36 per cento, al 50 per cento ed il limite massimo di spesa che, da 48.000, passa a 96.000 euro, ferme restando tutte le altre modalità applicative dell'agevolazione;

dal dato letterale della norma, che fa riferimento agli interventi di cui al comma 1 del citato articolo 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, il potenziamento del beneficio sembrerebbe limitato ai soli lavori di recupero edilizio delle abitazioni ed alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali;

un'interpretazione strettamente letterale della norma, pertanto, escluderebbe dal maggior beneficio fiscale la fattispecie indicata nel comma 3 del predetto articolo 16-*bis* del TUIR, che agevola l'acquisto di abitazioni poste in edifici interamente ristrutturati da imprese di costruzione, o da cooperative edilizie, che provvedano, entro 6 mesi dalla fine dei lavori, alla vendita dell'immobile;

per tale fattispecie, la detrazione del 36 per cento «a regime» viene riconosciuta forfetariamente sul 25 per cento del corrispettivo d'acquisto dell'abitazione, nel limite massimo di 48.000 euro, a condizione che l'intervento di recupero abbia interessato l'intero fabbricato;

si tratta di una forma di incentivazione al recupero di interi edifici, non limitata alla semplice manutenzione di singoli appartamenti (tra l'altro, già ampiamente coperta dai limiti di detrazione previgenti), con evidenti benefici in termini di riqualificazione del tessuto urbano, che costituisce uno degli obiettivi primari dello stesso decreto-legge n. 83 del 2012;

per questi motivi, è opportuno chiarire che tale fattispecie non sia esclusa dall'incremento della detrazione e che l'incertezza interpretativa sia riconducibile ad un mero aspetto formale, legato al coordinamento nor-

mativo tra l'articolo 11 del decreto-legge n. 83 del 2012 e l'articolo 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e non già alla reale volontà del Legislatore;

tale considerazione è avvalorata dal fatto che lo stesso comma 3 dell'articolo 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 917/186 rinvia alle disposizioni del comma 1 che, come noto, è stato modificato dall'articolo 11 del decreto-legge n. 83 del 2012, cosicché l'incremento dell'agevolazione dovrebbe risultare comunque applicabile anche all'acquisto di fabbricati abitativi integralmente ristrutturati dalle imprese, o cooperative, cedenti;

al fine di eliminare qualsiasi incertezza interpretativa che possa frenare gli effetti positivi in termini di maggiori investimenti indotti nel comparto delle ristrutturazioni e del conseguente incremento di gettito per l'Erario,

impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative affinché sia definitivamente precisato, in via normativa o attraverso una specifica circolare, che i maggiori benefici fiscali introdotti dal decreto-legge in commento si applicano a tutti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR), ivi compreso l'acquisto di abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati da imprese.

EMENDAMENTI

11.0.1

D'ALIA

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Detrazione imposte compravendita abitazione fino a 200.000 euro)

1. Per le imposte di registro di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e per l'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relative a compravendite di unità abitative di importo pari o inferiore a 200.000 euro, spetta una detrazione totale dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, calcolata su un valore pari al cinquanta per cento del corrispettivo di acquisto. La detrazione spettante ai sensi del presente comma è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

2. La detrazione di cui al comma 1 è riconosciuta per gli atti d'acquisto delle unità abitative stipulati dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge fino al 30 giugno 2013».

11.0.2

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Riduzione dell'incidenza fiscale nella fase di produzione edile)

1. I trasferimenti di beni immobili compresi in piani urbanistici attuativi, comunque denominati, sono soggetti all'imposta di registro ed alle imposte ipotecaria e catastale in misure fissa. a condizione che l'intervento cui è finalizzato il trasferimento venga completato entro dieci anni dalla stipula dell'atto.

2. Nel testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, all'articolo 1 della Tariffa, parte I, l'ultimo periodo è soppresso.

3. Nel testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, all'articolo 1-*bis*, della Tariffa, sono soppresse le seguenti parole; ", ovvero che importano il trasferimento di proprietà, la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari attinenti ad immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati".

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate poste in essere a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dalla stessa data».

11.0.3

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(Esenzione IMU invenduto per tre anni)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 9-*bis* è sostituito dal seguente:

"9-*bis*. Sono esclusi dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori"».

11.0.4

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-*bis*.

1. Al fine di favorire il rilancio del settore legno arredo e per il riavvio delle attività nell'ambito dell'edilizia abitativa, nel decreto del Presi-

dente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, alla TABELLA A Parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4%", dopo il numero 24 è inserito il seguente:

"24-*bis*) arredi forniti in sede di costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, e delle costruzioni rurali di cui al numero 21-*bis*);".

2. La misura si applica limitatamente agli anni 2012, 2013 e 2015 ed è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea ai sensi della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 167, comma 2 lettera *b*) del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, ratificato con la legge 7 aprile 2005, n. 57.

3. All'onere del presente articolo, valutato in 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2015 si provvede mediante l'incremento di un punto percentuale, per il medesimo periodo temporale, dell'imposta regionale sulle attività produttive a carico dei soggetti di cui agli articoli 6 e 7 di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

11.0.5

DE TONI, BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO,
PEDICA

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(Detrazioni per interventi di ristrutturazioni in aree a rischio sismico)

1. Fermo restando quanto già previsto per le aree colpite da calamità naturali, dal 1° gennaio 2013, nel limite delle risorse di cui all'articolo 69, commi 2-*bis* e 2-*ter* del presente decreto, per gli interventi sostenuti e documentati finalizzati all'adeguamento antisismico, nel rispetto della normativa vigente, di immobili, interi edifici, ubicati in comuni ad elevato rischio sismico, e situati nelle zone 1 e 2, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 75 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 100.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti. Le previste detrazioni sono ripartite in dieci quote annuali di pari importo».

Conseguentemente, all'articolo 69, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. A copertura delle risorse di cui all'articolo 11-*bis*, si provvede nei limiti delle maggiori risorse conseguenti all'aumento delle aliquote di cui al successivo comma 1-*ter*.

2-*ter*. All'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, apportare le seguenti modifiche:

alla lettera *a*) le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "14,6 per cento";

alla lettera *b*) le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,6 per cento";

alla lettera *c*) le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,6 per cento";

alla lettera *d*) le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11 per cento";

alla lettera *e*) le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti "10 per cento"».

11.0.6

DE TONI, BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, PEDICA

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(Iva agevolata sulle ristrutturazioni edilizie)

1. L'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota agevolata dello per cento prevista per prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui al comma 1, lettera *b*), articolo 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e sue successive modificazioni, si applica anche ai materiali o ai beni forniti, per le suddette finalità, da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori, nonché ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente dei lavori medesimi».

11.0.7

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, la percentuale di ammortamento di cui alle tabelle annesse al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, attuativo dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento ai mobili di ufficio è elevata dal 12 al 20 per cento, tenuto conto di quanto prescritto dall'articolo 6 del decreto-legge 1° luglio 2009, n.78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a condizione che le attrezzature rispondano ai criteri di certificazione UNI, individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto n. 400.

2. All'onere di cui al comma 1, valutato in 250 milioni di euro nell'anno 2014, 94 milioni nel 2015 e 50 milioni a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni, per i medesimi anni, del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

11.0.8

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

«1. All'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

"g-bis) le spese sostenute da famiglie di nuova costituzione, per l'acquisto dei mobili destinati all'arredo della unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Tali spese sono riconosciute nella misura massima di lire 2.500 Euro, purché relative ad acquisti effettuati nell'anno di costituzione del nucleo familiare e nel successivo. La detrazione spetta una sola volta per nucleo familiare ed è ripartita in quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei due periodi d'imposta successivi".

2. All'onere di cui al comma 1, valutato in 50 milioni per l'atmo 2013, 110 milioni di euro nell'anno 2014, 80 milioni nel 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni, per i medesimi anni, del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 12.

12.200

PISTORIO

Al comma 1, primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché a quelle del mezzogiorno, al fine di favorire una maggiore coe- sione territoriale».

12.1

CAGNIN, CASTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «con il medesimo decreto sono sta- bilite le modalità di funzionamento della Cabina di regia» *con le seguenti:* «con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di funzionamento della Cabina di regia, che dovranno, tra l'altro, anche assicurare la consul- tazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese, dei lavoratori e dei consumatori con lo scopo di cogliere la valutazione professionale relativamente alle dinamiche economiche relazionate allo spazio urbano, alle strutture e alle infrastrutture oggetto degli interventi di Piano».

12.2

CAGNIN, CASTELLI

Al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini della predisposizione del piano di cui al comma 1, i comuni inviano alla Cabina di regia proposte di Contratti di valorizzazione urbana, fondate anche su processi di riqualificazione e di innovazione dei comparti economici di

maggior impatto sulle città e sull'economia urbana, costituite da un insieme coordinato di interventi, indicando:».

12.3

D'ALIA

Al comma 2 sostituire il primo periodo con il seguente: «Ai fini della predisposizione del piano di cui al comma 1, i comuni inviano alla Cabina di regia proposte di Contratti di valorizzazione urbana, fondate anche su processi di riqualificazione e di innovazione dei comparti economici di maggior impatto sulle città e sull'economia urbana, costituite da un insieme coordinato di interventi, indicando:».

12.4

CAGNIN, CASTELLI

Al comma 2, dopo le parole: «i Comuni», inserire le seguenti: «, loro società o soggetti privati provviste di idonee caratteristiche e certificazioni».

12.5

D'ALIA

Al comma 2, dopo le parole: «i comuni inviano alla cabina di Regia proposte di Contratti di valorizzazione urbana costituite da un insieme coordinato di interventi con riferimento ad aree urbane degradate» aggiungere le seguenti parole: «utilizzando anche gli strumenti di PPP previsti dall'articolo 3 comma 15-ter del D.Lgs n. 163/2006».

12.6

DE TONI, BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, PEDICA

Al comma 3, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) riduzione del consumo di suolo;».

12.7

DE TONI, BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, PEDICA

Al comma 3, sostituire la lettera e) con le seguenti:

«*e-bis*) miglioramento della qualità urbana e ambientale, con particolare riferimento alla riduzione dell'impatto edilizio e al rinverdimento delle aree oggetto di intervento, nonché alla diffusione di soluzioni intelligenti urbane finalizzate allo sviluppo sostenibile;

e-ter) previsione e realizzazione di grandi aree verdi pubbliche nell'ambito della pianificazione urbanistica, con particolare riferimento alle zone a maggior densità edilizia;

e-quater) assorbimento delle polveri sottili e riduzione dell'effetto "isola di calore estiva".».

12.8

DE TONI, BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, PEDICA

Al comma 37 dopo la lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti:

«*e-bis*) previsione di interventi volti a favorire il risparmio e l'efficienza energetica degli edifici, con particolare riferimento a quelli pubblici;

e-ter) previsione di interventi di adeguamento antisismico e messa in sicurezza statica degli edifici».

12.9

Alberto FILIPPI

Al comma 7 sostituire le parole: «ovvero in regioni confinanti» con le seguenti: «ovvero in tutto il territorio nazionale».

Art. 12-bis.

12-bis.1

DE TONI, BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO,
PEDICA

Sopprimere l'articolo.

Art. 13.

13.1

D'ALIA

Al comma 1, sopprimere le parole: «atti o».

13.2

BUGNANO, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO,
PEDICA

Al comma 1, sopprimere la parola: «autocertificazioni».

13.3

VILLARI

Al comma 2 premettere alla lettera a) la seguente:

«0a) all'articolo 3, comma 1, lettera d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ultimo periodo, dopo la parola: "antisismica" sono aggiunte le seguenti: "nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza"».

13.4

CASTELLI, CAGNIN

Dopo il comma 2-bis inserire il seguente:

«2-ter. All'articolo 142 del decreto legislativo D.Lgs. 22-1-2004 n. 42 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", al comma 2, alinea, le parole: "La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica" sono sostituite con le seguenti: "La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), non si applica"».

13.5

MENARDI, VIESPOLI, SAIA, TOFANI

Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:

«2-ter. Nei bandi di gara di appalto integrato per la costruzione di opere pubbliche non può essere richiesta la realizzazione di progettazione definitiva od esecutiva in sede di offerta.»

13.0.1

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. In deroga all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, le aziende possono effettuare modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei propri fabbricati, ovvero modificare la destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa senza comunicazioni preventive, se le modifiche sono compatibili con gli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti.

6-ter. Entro il 30 novembre di ogni anno è fissato il termine per comunicare, anche in via telematica, alle amministrazioni competenti le eventuali modifiche apportate, contestualmente al pagamento degli eventuali oneri dovuti, inviando, altresì idonea certificazione rilasciata da professionista abilitato attestante la compatibilità con gli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti di cui al comma 1.

6-quater. Ai fini dell'attribuzione della categoria catastale, i locali adibiti ad abitazione del custode sono accertati unitamente alla consistenza dell'azienda.

6-quinquies. La deroga di cui al comma 1 non si applica nei casi in cui sugli immobili, i fabbricati o le aree interessate sussistano eventuali vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.

6-sexies. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: "termine fissato" sono aggiunte le seguenti: "non superiore a quindici giorni";

b) al comma 8 è aggiunto alla fine il seguente periodo: "Il silenzio-assenso si intende, altresì, formato, nel caso in cui sia stata disposta l'integrazione documentale di cui al comma 5 in mancanza dei presupposti o delle formalità ivi indicati, alla scadenza del termine di novanta giorni, ovvero di cento cinquanta giorni nei casi contemplati dal comma 7, dalla presentazione della domanda, salvo quanto previsto dal comma 4"».

13.0.2

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Condotta formalmente autorizzata)

1. Dopo l'articolo 51 del codice penale, è inserito il seguente:

"Articolo 51-bis. - *(Condotta formalmente autorizzata)*. – Non è punibile chi pone in essere una condotta consentita da un atto formale della pubblica amministrazione comunque denominato, anche se contrastante con la normativa di riferimento, salvo che l'atto sia conseguenza di un reato alla cui commissione l'autore della condotta autorizzata ha partecipato".

2. Dopo l'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è inserito il seguente:

"Articolo 44-bis. - *(Esclusione del reato)* – Non costituisce reato la condotta autorizzata da un titolo abilitativo formale, comunque denominato, anche se contrastante con la normativa di riferimento, salvo che il titolo sia conseguenza di un reato alla cui commissione l'autore della condotta autorizzata ha partecipato"».

13.0.3

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Cedolare secca sui canoni di locazione a finalità turistica per le persone fisiche)

1. A decorrere dal 2012, i canoni di locazione relativi ai contratti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono assoggettati ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione. Sul canone di locazione stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 10 per cento.

2. Soggetti passivi della cedolare di cui al comma 1 sono esclusivamente le persone fisiche titolari del diritto di proprietà dell'immobile locato. Le persone fisiche che esercitano attività di impresa, le società e gli enti non commerciali continuano ad assoggettare i redditi sui canoni da locazione a finalità turistica nei modi ordinari.

3. La cedolare deve essere versata al Comune dove l'immobile è situato. Allo stesso Comune il proprietario è tenuto a comunicare, entro 72 ore dalla consegna dell'immobile, copia del contratto di locazione e a presentare la ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'imposta. La consegna del contratto e della ricevuta possono avvenire anche in via telematica.

4. Una quota pari al 21 per cento dell'imposta pagata dai proprietari viene trattenuta dal Comune, che procede a versare all'erario la rimanente quota.

5. Il reddito assoggettato a cedolare:

a) è escluso dal reddito complessivo;

b) su di esso e sulla cedolare stessa non possono essere fatti valere oneri deducibili e detrazioni;

c) deve essere compreso nel reddito ai fini del riconoscimento della spettanza o della determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo collegati al possesso di requisiti reddituali (determinazione dell'Isee, determinazione del reddito per essere considerato a carico).

6. Entro il 31 dicembre 2011, il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle Entrate sono delegati ad emanare uno o più provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui al presente articolo».

13.0.4

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Semplificazione adempimenti per i gestori delle strutture ricettive)

1. Al comma 3 dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole: "I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo. In alternativa il gestore può scegliere di effettuare tale comunicazione inviando, entro lo stesso termine, alle questure territorialmente competenti i dati nominativi delle predette schede con mezzi informatici o telematici o mediante fax secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno" sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare, entro le ventiquattro ore successive all'arrivo, alle questure territorialmente competenti le generalità delle persone alloggiate mediante l'invio dei dati contenuti nella predetta scheda con mezzi informatici o telematici secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali".

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2011, i soggetti di cui all'articolo 109, comma 1, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, possono scegliere di effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 109, comma 3, del medesimo testo unico, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, entro le ventiquattro ore dall'arrivo delle persone alloggiate, mediante consegna all'autorità locale di pubblica sicurezza di copia della scheda di dichiarazione delle loro generalità conforme al modello approvato con decreto del Ministro dell'interno o, in alternativa, inviando, entro lo stesso termine, alle questure territorialmente competenti i dati nominativi della predetta scheda con mezzi informatici o telematici o mediante fax, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

3. All'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende o in roulotte, né ai proprietari o ai gestori di

case e di appartamenti per vacanze né agli affittacamere, fermo restando quanto disposto dal comma 3"».

13.0.5

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Contributo di solidarietà sui contratti atipici)

1. Al fine di coniugare garanzie e flessibilità nel mercato del lavoro, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i rapporti di lavoro instaurati secondo le modalità contrattuali di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono assoggettati ad una contribuzione a carico del datore di lavoro pari al 1% delle retribuzioni imponibili corrisposte ai lavoratori atipici, da destinare alla erogazione delle seguenti prestazioni:

- misure di sostegno al reddito;
- misure di sostegno alla maternità;
- misure di sostegno alla trasformazione delle assunzioni in a tempo indeterminato;
- misure di sostegno ai lavoratori in malattia e spese sanitarie;
- garanzie per l'accesso al credito dei lavoratori atipici attraverso la costituzione di un fondo».

13.0.6

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Intervento per l'edilizia carceraria)

1. Per fronteggiare l'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale, il Ministero della giustizia può individuare beni immobili statali, comunque in uso all'Amministrazione della giustizia, suscettibili di valorizzazione e dismissione in favore soggetti pubblici e privati, mediante permuta, anche parziale, con immobili anche in costruendo da realizzare e destinare a nuovi istituti penitenziari. Le pro-

cedure di valorizzazione e dismissione sono effettuate dal Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del demanio, anche in deroga alle norme in materia di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero della giustizia, valutate le esigenze dell'Amministrazione penitenziaria, individua i comuni all'interno del cui territorio devono insistere gli immobili anche in costruendo da destinare a nuovi istituti penitenziari e determina le opere da realizzare e la relativa stima dei costi. Il Ministero della giustizia provvede quindi a selezionare le proposte per la realizzazione delle nuove infrastrutture penitenziarie, presentate dai soggetti di cui al comma 1, con preferenza per le proposte conformi alla disciplina urbanistico-edilizia vigente.

3. Per l'approvazione degli interventi volti alla realizzazione delle nuove infrastrutture penitenziarie e di eventuali variazioni degli strumenti urbanistici, il Ministero della giustizia può convocare una o più conferenze di servizi e promuovere accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la partecipazione delle Regioni, degli enti locali e delle altre amministrazioni interessate.

4. Gli immobili realizzati all'esito delle procedure di cui ai commi 2 e 3 sono oggetto di permuta con immobili statali, comunque in uso all'Amministrazione della giustizia, suscettibili di valorizzazione e/o dismissione. A tal fine, il Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del Demanio, individua con uno o più decreti i beni immobili oggetto di dismissione, secondo le seguenti procedure:

a) le valorizzazioni e/o dismissioni sono effettuate direttamente dal Ministero della giustizia, che può avvalersi del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia del Demanio, e/o dell'Agenzia del Territorio e/o di una società pubblica o a partecipazione pubblica con particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare;

b) la determinazione del valore degli immobili oggetto di dismissione è decretata dal Ministero della giustizia, previo parere di congruità emesso dall'Agenzia del Demanio, che tiene conto della valorizzazione dell'immobile medesimo. Gli eventuali oneri economici per la stima di tale valore sono posti a carico dei soggetti che risulteranno cessionari dei beni medesimi;

c) il Ministero della giustizia comunica al Ministero per i beni e le attività culturali l'elenco degli immobili da valorizzare e dismettere, insieme alle schede descrittive di cui all'articolo 12, comma 3 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Il Ministero per i beni e le attività culturali si pronuncia, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, in ordine alla verifica dell'interesse storico-artistico e individua, in caso positivo, le parti degli immobili stessi soggette a tutela, con riguardo

agli indirizzi di carattere generale di cui all'articolo 12, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Per i beni riconosciuti di interesse storico-artistico, l'accertamento della relativa condizione costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 del citato codice. Le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice sono rilasciate o negate entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza qualora entro il termine di 60 giorni le amministrazioni competenti non si siano pronunciate, le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice si intendono acquisite con esito positivo. Le disposizioni del citato codice, parti prima e seconda, si applicano anche dopo la dismissione;

d) gli immobili da di smettere sono individuati con decreto dal Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del demanio, ed entrano a far parte del patrimonio disponibile dello Stato;

e) per l'approvazione della valorizzazione degli immobili individuati e delle conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici, il Ministero della giustizia può convocare una o più conferenze di servizi e promuovere accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la partecipazione delle Regioni, degli enti locali e delle altre amministrazioni interessate;

f) i contratti di permuta sono approvati dal Ministero della giustizia. L'approvazione può essere negata per sopravvenute esigenze di carattere istituzionale dello stesso Ministero;

g) eventuali disavanzi di valore tra i beni oggetto di permuta, esclusivamente in favore dell'Amministrazione statale, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per una quota pari al 80 per cento. La restante quota del 20 per cento è assegnata agli enti territoriali interessati alle valorizzazioni.

5. In considerazione della necessità di procedere in via urgente all'acquisizione di immobili da destinare a nuovi istituti penitenziari, le conferenze di servizi di cui ai precedenti commi 3 e 4 lettera *e)* sono concluse entro il termine di quindici giorni dal loro avvio; e gli accordi di programma di cui ai medesimi commi sono conclusi e approvati entro il termine di trenta giorni dal loro avvio. Ove l'accordo di programma comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco deve essere ratificata dal consiglio comunale entro quindici giorni dall'approvazione dell'accordo, decorsi i quali l'accordo stesso si intende comunque ratificato.

6. È fatto salvo quanto disposto dagli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalle pertinenti norme di attuazione relativamente al trasferimento dei beni oggetto del presente articolo.

Art. 13-ter.

13-ter.1

BUGNANO, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, PEDICA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole da: "Ove convenuto in giudizio" fino alla fine dell'articolo sono abrogate».

13-ter.2

MENARDI, SAIA, FERRARA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 263 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, al comma 1, lettera c) sopprimere il periodo che va dalla parola: "calcolato" fino alla fine».

13-ter.0.1

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 13-ter, aggiungere il seguente:

«Art. 13-quater.

1. E istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo, denominato "Fondo piccole opere", per il finanziamento di opere pubbliche, così come individuate da una gara ad evidenza pubblica con graduatoria a tempo, e il cui valore economico complessivo non sia superiore a 500 mila euro.

2. Le risorse del fondo vengono erogate ai Comuni e alle Province definite virtuose, così come individuali dai criteri definiti dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede annualmente ad identificare con apposito Decreto le risorse del "Fondo piccole opere" e desumibili dalle autorizzazioni di spesa nella Tabella E, allegata

allo legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione, gli enti».

13-ter.0.2

FLERES

Dopo l'articolo 13-ter, aggiungere il seguente:

«Art. 13-quater.

(Estensione delle competenze dei geometri)

1. Ai sensi dell'articolo 16, lettera *m*), del Regio Decreto 11 febbraio 1929 n. 274, nella sua formulazione ante R.D. 2229/1939, oggi abrogato, rientrano nella competenza del geometra progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili in muratura semplice o armata, in calcestruzzo armato, acciaio, miste, legno o altro materiale.

2. È sempre ammesso il conferimento d'incarichi professionali effettuato congiuntamente ad uno o più professionisti appartenenti ad Ordini o Collegi differenti. Ciascun professionista incaricato è autonomamente responsabile per la prestazione di propria competenza.

3. Tuttavia, qualora la normativa di settore preveda una responsabilità generale ed unitaria a carico di una determinata figura professionale, la responsabilità di quest'ultima figura professionale si aggiunge e si estende, in modo pieno e diretto, anche alla parte svolta dalle altre figure professionali cui è stato conferito l'incarico congiunto».

13-ter.0.3

FLERES, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, FERRARA, ALBERTO FILIPPI, POLI BORTONE, PISCITELLI, VILLARI

Dopo l'articolo 13-ter, aggiungere il seguente:

«Art. 13-quater.

(Disciplina urbanistico-edilizia)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 22 decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Non costituiscono volume e non necessitano di alcuna autorizzazione ma di semplice comunicazione al comune ed al Genio civile, le

strutture facilmente rimovibili in legno o metallo e vetro realizzate, in balconi o terrazze di copertura di immobili, che non superino i 50 metri quadrati"».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2012, dalle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, in cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

13-ter.0.4

MENARDI, SAIA, VIESPOLI, CASTIGLIONE

Dopo l'articolo 13-ter, aggiungere il seguente:

«Art. 13-quater.

(Utilizzo terre e rocce da scavo)

1. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo è regolamentato, ai sensi dell'articolo 184-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore delle costruzioni, da adottarsi entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

2. Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1 del presente articolo è abrogato l'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nel caso in cui il decreto di cui al comma 1 del presente articolo non sia stato emanato entro il termine perentorio di cui al comma precedente le terre e rocce sono considerate come sottoprodotti qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 184-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

13-ter.0.5

FLERES, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, FERRARA, Alberto FILIPPI, POLI BORTONE, PISCITELLI, VILLARI

Dopo l'articolo 13-ter, inserire il seguente:

«Art. 13-quater.

(Disciplina urbanistico-edilizia)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 22 decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio attività, la chiusura di terrazze e ballatoi, nonché la copertura con chiusure laterali di spazi interni non superiori a cinquanta metri quadrati con strutture di facile rimozione. Tali opere non costituiscono aumento di superficie utile o di volume né modifica della sagoma, dei prospetti e della destinazione d'uso e sono sottoposte all'osservanza delle sole distanze legali di cui all'articolo 873 del Codice Civile. Contestualmente alla presentazione della denuncia di inizio attività, il proprietario dell'unità immobiliare deve presentare al sindaco del comune nel quale ricade l'immobile una relazione tecnica fumata da un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi ed il rispetto delle norme di sicurezza, nonché di quelle igienico-sanitarie vigenti, unitamente al versamento a favore del comune dell'importo di cinquanta euro per ogni metro quadro di superficie sottoposta a chiusura"».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

13-ter.0.6

FLERES, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, FERRARA, Alberto FILIPPI, POLI BORTONE, PISCITELLI, VILLARI

Dopo l'articolo 13-ter, inserire il seguente:

«Art. 13-quater.

(Disciplina urbanistico-edilizia)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 22 decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio attività, la chiusura di terrazze e ballatoi, nonché la copertura con chiusure laterali

di spazi interni non superiori a cinquanta metri quadrati con strutture di facile rimozione. Tali opere non costituiscono aumento di superficie utile o di volume né modifica della sagoma, dei prospetti e della destinazione d'uso e sono sottoposte all'osservanza delle sole distanze legali di cui all'articolo 873 del Codice Civile. Contestualmente alla presentazione della denuncia di inizio attività, il proprietario dell'unità immobiliare deve presentare al sindaco del comune nel quale ricade l'immobile una relazione tecnica firmata da un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi ed il rispetto delle norme di sicurezza, nonché di quelle igienico-sanitarie vigenti, unitamente al versamento a favore del comune dell'importo di cinquanta euro per ogni metro quadro di superficie sottoposta a chiusura. La realizzazione di tali interventi in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria pari a cento euro per ogni metro quadro di superficie sottoposta a chiusura e comunque in misura non inferiore a duemila euro ed è subordinata per gli immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico ambientale al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle rispettive normative vigenti. In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44".».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2013 e 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del decreto-legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e, a decorrere dal 2015, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2014 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

13-ter.0.7

FLERES, CENTARO, FERRARA

Dopo l'articolo 13-ter, inserire il seguente:

«Art. 13-quater.

(Disposizioni in materia di edilizia)

1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 32, commi 15 e 32, le parole: "31 marzo 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012";

b) nell'allegato 1, le parole: "30 giugno 2004" e "30 settembre 2004", indicate dopo le parole: "seconda rata" e "terza rata", sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "30 settembre 2013" e "30 novembre 2013"».

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

13-ter.0.8

FLERES, CENTARO, FERRARA

Dopo l'articolo 13-ter, inserire il seguente:

«Art. 13-quater.

(Disposizioni in materia di edilizia)

1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 32, comma 25, le parole: "31 marzo 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2012"».

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di

cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

13-ter.0.9

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dopo l'articolo 13-ter, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 13-quater.

(Aggiornamento regola tecnica di prevenzione incendi)

1. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede ad aggiornare le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere", semplificando i requisiti prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto».

13-ter.0.10

PETERLINI

Dopo l'articolo 13-ter, aggiungere il seguente:

«Art. 13-quater.

(Aggiornamento regola tecnica di prevenzione incendi)

1. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede ad aggiornare le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere", semplificando i requisiti prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto».

13-ter.0.11

SPADONI URBANI

Dopo l'articolo 13-ter, inserire il seguente:

«Art. 13-quater.

(Locazioni di immobili strumentali allo svolgimento di attività industriali)

1. Per le locazioni di immobili strumentali allo svolgimento di attività industriali, le parti, con l'assistenza adesiva delle articolazioni provinciali competenti per territorio delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori partecipanti alla Convenzione nazionale di cui all'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 nonché delle organizzazioni firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro relativamente alle predette attività, possono stipulare contratti di durata quadriennale, consensualmente rinnovabili alla scadenza, che, sulla base di specifica motivazione negli stessi indicata particolarmente in ordine al canone concordato e al relativo aggiornamento, prevedano deroghe, se del caso quantificandone misura e limiti, a tutte o a parte delle disposizioni di cui agli articoli 32 (aggiornamento del canone), 34 (indennità per la perdita dell'avviamento) e 38 (diritto di prelazione) della legge 27 luglio 1978, n. 392. Il contenuto e i criteri dell'assistenza per la stipula dei contratti nonché per la determinazione dei corrispettivi richiesti ai non soci sono stabiliti in una o più riunioni apposite della citata Convenzione nazionale, allargata alle organizzazioni firmatarie dei predetti contratti collettivi nazionali di lavoro».

13-ter.0.12

SPADONI URBANI

Dopo l'articolo 13-ter, inserire il seguente:

«Art. 13-quater.

(Riduzione dell'aliquota Imu per i contratti agevolati)

1. All'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del comma 7 è sostituito dal seguente: "L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le rela-

tive pertinenze nonché per gli immobili locati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431";

b) al comma 9, le parole: ",ovvero nel caso di immobili locati" sono sostituite dalle seguenti: ", ovvero nel caso immobili locati, salvo quanto previsto al comma 7";

c) al comma 11, il primo periodo è sostituito dal seguente: "È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, degli immobili locati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, di cui allo stesso comma, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo".

2. All'onere derivante dall'attuazione delle lettere a) e b) si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dalla disposizione di cui al comma 5-*quater*.

3. All'articolo 1, comma 126, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, è soppresso il secondo periodo».

13-ter.0.13

SPADONI URBANI

Dopo l'articolo 13-ter, inserire il seguente:

«Art. 13-*quater*.

(Riduzione della deduzione Irpef per i redditi da locazione)

1. All'articolo 37, comma 4-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "5 per cento" sono sostituite dalle parole: "11 per cento"».

Art. 14.

14.1

CASTELLI, CAGNIN

Al comma 1, sostituire le parole: «1 per cento» con le seguenti: «5 per cento».

Conseguentemente, sopprimere i commi 4 e 9 dell'articolo 16.

14.2

DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, PEDICA

Al comma 3, dopo la parola: «trasmettono» inserire le seguenti: «entro il 31 dicembre di ciascun anno.».

14.3

DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, PEDICA

Al comma 4, dopo le parole: «è ripartito» inserire le seguenti: «entro il 31 luglio di ciascun anno».

ORDINE DEL GIORNO

G14.200

Marco FILIPPI, BUBBICO, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, TOMASELLI, SANGALLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese (A.S. 3246)

premesso che:

l'articolo 14 del provvedimento in esame istituisce un fondo per interventi infrastrutturali nei porti alimentato nel limite di 70 milioni di euro annui, con la destinazione, su base annua, dell'uno per cento del gettito dell'IVA e delle accise riscosse nei porti e negli interporti rientranti nelle circoscrizioni delle autorità portuali;

inoltre, si prevede che il fondo per gli interventi infrastrutturali nei porti sia alimentato non con una percentuale pari all'uno per cento dell'IVA complessiva e delle accise riscosse nei porti e negli interporti, bensì con una percentuale pari all'uno per cento dell'IVA relativa all'importazione di merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun porto;

rilevato che:

tali disposizioni non garantiscono una vera e propria autonomia finanziaria dei porti, che di fatto rimangono ancora dipendenti, in larga parte, da trasferimenti accantonati nel Fondo appositamente costituito con il presente provvedimento,

impegna il Governo:

ad adottare apposite misure finalizzate a garantire una effettiva autonomia finanziaria dei Porti, prevedendo a tal fine la destinazione, su base annua, dell'uno per cento del gettito dell'IVA e delle accise riscosse nei porti e negli interporti rientranti nelle circoscrizioni delle autorità portuali.

EMENDAMENTI

Art. 15.

15.1

DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, PEDICA

Sopprimere l'articolo.

15.0.1

MENARDI, FLERES

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Finanziamento delle infrastrutture mediante incremento del gettito IVA)

1. All'art. 18 della legge 12 novembre 2011, n.183, al comma 1, dopo le parole: «infrastrutture autostradali» sono aggiunte le parole: "e di opere di grande infrastrutturazione portuale".

2. Fatto salvo il regime di finanziamento delle iniziative già avviate antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 1, comma 991, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e le misure previste dall'art. 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183 per le società di progetto, al fine di favorire lo sviluppo del partenariato pubblico privato nella realizzazione di grandi infrastrutture portuali, ivi comprese quelle di collegamento stradale e ferroviario, è attribuita all'Autorità Portuale interessata, per un periodo corrispondente all'ammortamento dell'investimento, una quota pari al 25% dell'incremento del gettito IVA relativo alle operazioni di importazione riconducibili all'infrastruttura oggetto dell'intervento. L'Autorità Portuale può attribuire alla società di progetto affidataria della costruzione e gestione dell'opera la predetta quota d'incremento del gettito IVA qualora la stessa società si faccia carico di una quota del costo complessivo dell'investimento che, per le nuove iniziative, non può essere inferiore al 50%.

3. In relazione a ciascun progetto, la partecipazione all'incremento del gettito IVA e le relative modalità attuative sono definite con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta dell'Autorità Portuale interessata, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) l'operatore privato, individuato mediante procedura di evidenza pubblica, è tenuto a dare adeguato conto della capacità del progetto di generare volumi di traffico aggiuntivi rispetto a quelli esistenti con riferimento al porto o alla circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale interessata;

b) l'incremento del gettito IVA, su cui calcolare la quota del 25%, è determinato per ciascun anno di esercizio dell'infrastruttura:

1) in relazione a progetti di nuove infrastrutture, in misura pari all'ammontare delle riscossioni dell'IVA registrato nel medesimo anno;

2) in relazione a progetti di ammodernamento, ampliamento e/o potenziamento di infrastrutture esistenti, in misura pari alla differenza tra l'ammontare delle riscossioni dell'IVA registrato nel medesimo anno e la media delle riscossioni conseguite nel triennio immediatamente precedente l'entrata in esercizio dell'infrastruttura oggetto dell'intervento;

c) l'ammontare e la durata del beneficio sono stabilite fino a concorrenza del contributo necessario in considerazione del costo complessivo del reinvestimento previsto nel piano economico finanziario, al netto della quota posta a carico dell'operatore privato, ed a supporto della copertura finanziaria dell'investimento medesimo, prevedendo altresì meccanismi che assicurino il vincolo di destinazione delle risorse assegnate al progetto;

d) la corresponsione della quota di incremento del gettito IVA è assicurata direttamente dall'ufficio dell'Agenzia delle Dogane territorialmente competente, tramite l'Autorità Portuale, alla società di progetto, a partire dall'anno di entrata in esercizio dell'infrastruttura. A tal fine, l'Agenzia delle Dogane assegna uno specifico codice identificativo alle operazioni di importazione riconducibili all'infrastruttura, anche istituendo una sezione operativa territoriale dotata di proprio codice identificativo;

e) le modalità attuative sono definite in un unico atto conformemente al principio di massima semplificazione, assicurando completezza e chiarezza del quadro regolatorio, nonché meccanismi certi ed automatici di calcolo e corresponsione della quota di incremento del gettito IVA, tenendo altresì conto delle esigenze di finanziabilità del progetto.».

15.0.2

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Autorità portuale regionale)

1. A partire dal 1° gennaio 2013, nel rispetto degli obiettivi di decentramento regionale e di maggior integrazione del sistema portuale con le componenti logistiche, presso la Regione Liguria è istituita l'Autorità portuale regionale, con la finalità di comprendere, in un unico piano di programmazione coerente, i singoli piani predisposti dalle Autorità portuali della regione medesima, integrandolo con il Piano Regionale dei Trasporti e con il Piano Nazionale dei Trasporti in riferimento all'intermodalità e i collegamenti viari e ferroviari all'interno e di collegamento con gli ambiti extraregionali ed i corridoi trans europei.

2. L'Autorità portuale regionale di cui al comma precedente, viene ad interfacciare con il Comitato Nazionale della Portualità per l'individuazione di interventi normativi compatibili con gli obiettivi di decentramento regionale e di integrazione del sistema portuale con le componenti logistiche. All'Autorità portuale regionale nell'ambito del Piano Nazionale Portuale e in conformità a quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha poteri di controllo e vigilanza sui piani regolatori portuali e sui criteri di assegnazione delle ulteriori risorse economiche ai porti della Regione derivanti dal riparto di fondi nazionali e/o comunitari, coordinandone e controllandone l'attività esecutiva.

3. L'Autorità portuale regionale è composta da rappresentanze dei Comuni e delle città in cui le Autorità portuali hanno sede e dalle Autorità portuali stesse. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vengono definite l'organizzazione, le modalità di gestione e il funzionamento dell'autorità portuale regionale, anche prevedendo la partecipazione, nella propria composizione, di rappresentanze istituzionali, regionali o extraregionali, che abbiano comunità di interessi, nonché di istituti bancari che agevolino la concertazione di supporti finanziari per gli investimenti anche in riferimento alla realizzazione di opere in *project financing*.

4. L'Autorità presenta annualmente una relazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sull'attività svolta e presenta un rendiconto di carattere economico finanziario quinquennale in cui si evincono gli investimenti effettuati e le risorse necessarie per la sostenibilità del programma futuro».

15.0.3

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Destinazione extragettito iva generato dall'Autorità portuale)

1. Entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, provvede a rivedere il decreto attuativo dell'articolo 1 del comma 990 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo le seguenti indicazioni:

a) la percentuale dell'incremento del gettito IVA, a partire dall'esercizio 2012 quale anno di riferimento per il calcolo degli extragettiti per gli anni successivi, riservata al Fondo per il cofinanziamento di interventi e servizi portuali, è determinata in misura pari al 60 per cento;

b) la quota dell'extragettito IVA e delle accise trasferita all'Autorità portuale competente, a partire dall'esercizio 2012 in relazione alle operazioni di importazioni, è fissata nella misura del 55 per cento rispetto a quanto riscosso;

c) una quota pari al 30 per cento dell'extragettito IVA devoluto all'Autorità portuale viene devoluto alla città dove ha sede il porto a compensazione delle esternalità negative sull'ambito urbano derivate dall'attività portuale stessa».

15.0.4

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Classificazione dei porti)

1. L'articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«Articolo 4. - *(Classificazione dei porti)*. – 1. I porti marittimi nazionali sono ripartiti nelle seguenti categorie:

a) categoria I: porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato;

b) categoria I: porti di interesse comunitario;

c) categoria II: porti di rilevanza economica nazionale ed internazionale;

d) categoria IV: porti di rilevanza economica regionale ed interregionale.

2. Il Ministro della difesa, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e di intesa con la Regione interessata, procede alla individuazione dei porti di cui alla categoria I; con lo stesso provvedimento, sono disciplinate le attività nei porti di categoria I e le relative baie, rade e golfi. I porti di categoria I sono amministrati dallo Stato.

3. Appartengono alla categoria II i porti inclusi in un'Autorità portuale regionale, di cui all'articolo con una forte caratterizzazione commerciale in termini di internazionalità dei traffici movimentati rispetto ai volumi di traffico annuo sviluppato, che abbiano una caratterizzazione geografica in termini di consolidata posizione strategica con riferimento ai traffici e al bacino di utenza interregionale e internazionale, con una caratterizzazione nautica strutturale ed infrastrutturale con riferimento ai servizi offerti siano essi di natura diversificata o specializzata, nonché la caratterizzazione gestionale delle attività portuali verso un maggiore ruolo dei soggetti di natura privata. Porti o aggregati di porti facenti riferimento ad un ente di sistema regionale che siano comunque in possesso dei seguenti requisiti:

a) raggiungimento, riferito al porto o ad un sistema di porti in un ambito regionale o interregionale, di uno dei seguenti volumi di traffico medio annuo:

- 1) quindici milioni di tonnellate di merci solide;
- 2) trenta milioni di tonnellate di rinfuse liquide;
- 3) due milioni di twenty feet equivalent unit (TEU);

b) presenza di collegamenti alle reti trans europee di trasporto ed ai bacini economico produttivi delle regioni o degli stati contermini.

4. Appartengono alla categoria III i porti costituenti nodi di interscambio essenziali per l'esercizio delle competenze dello Stato, in relazione alle dimensioni ed alla tipologia del traffico, all'ubicazione territoriale ed al ruolo strategico (nonché ai collegamenti con le grandi reti di trasporto e di navigazione europei e trans europei). I porti di categoria II e III sono amministrati dalle autorità portuali di cui all'articolo 6, comma 1. Nei porti ricompresi nella circoscrizione delle autorità portuali, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa acquisizione del parere vincolante della competente autorità portuale e dell'autorità marittima, possono essere individuate specifiche aree finalizzate alla difesa militare, alla sicurezza dello Stato, al controllo del traffico marittimo e alle altre esigenze del Corpo delle capitanerie di porto, nonché delle Forze dell'ordine e dei Vigili del fuoco. Le predette aree sono amministrato dallo Stato.

5. Ferme restando le competenze statali ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione, per i porti di categoria IV, le Regioni esercitano la

funzione legislativa e quella regolamentare. La Regione definisce, con proprio regolamento, le attribuzioni funzionali alle autonomie locali e alle autorità portuali dei porti di rilevanza economica comunitaria.

6. I porti di cui al comma 1 possono avere, anche congiuntamente, funzione commerciale, di servizio passeggeri, inclusa l'attività crocieristica, industriale e petrolifera, peschereccia e da diporto».

15.0.5

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Autorità portuali)

1. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto interministeriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'Economia e il Ministero dello Sviluppo economico, possono essere emanati regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400, per procedere all'accorpamento delle Autorità portuali di cui all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, prevedendo che in ogni Regione sia presente non più di una Autorità portuale».

Art. 16.

16.1

CASTELLI, CAGNIN, VALLI

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 6.000.000,00», con le seguenti: «euro 13.000.000,00».

Conseguentemente, al comma 4 del medesimo articolo, sostituire le parole: «euro 40.000.000,00», con le seguenti: «euro 33.000.000,00».

16.2

CASTELLI, CAGNIN, VALLI

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere, in fine: «e si interviene sull'attuale gestione dei laghi prealpini rendendo possibile l'ingresso ai privati nell'ente pubblico e prevedendo una gestione organizzativa e finanziaria autonoma per ciascun lago».

16.3

CASTELLI, CAGNIN

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono attribuite altresì risorse pari a 1 milione di euro per potenziare e riqualificare il sistema di collettamento e depurazione delle acque del lago di Garda anche attraverso la realizzazione del nuovo depuratore per la sponda bresciana e, in caso di necessità, il rifacimento delle condotte sub lacuali esistenti con la loro conseguente dismissione».

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 4, sostituire le parole: «40.000.000,00», *con le seguenti:* «39.000.000,00».

16.4

CASTELLI, CAGNIN, VALLI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, viene data concreta attuazione a quanto previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, relativamente al trasferimento a livello regionale della gestione della navigazione sul lago di Garda, anche favorendo la stipula di accordi fra Lombardia, Veneto e Trentino, in attuazione dell'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 concernente il federalismo demaniale».

16.5

CASTELLI, CAGNIN

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4-bis. Al fine di garantire una integrazione straordinaria delle risorse finanziarie da destinare al trasporto pubblico locale nei bacini territoriali caratterizzati da importanti insediamenti demografici ed industriali, per il ruolo trainante che rivestono nell'economia nazionale, il Governo assicura il reintegro per un importo pari a 40 milioni di euro per il 2012, dei

trasferimenti alle regioni Lombardia, Piemonte, Veneto per assicurare maggiore efficienza nei servizi di trasporto pubblico locale».

16.6

CASTELLI, CAGNIN

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di garantire una integrazione straordinaria delle risorse finanziarie da destinare al trasporto pubblico locale nei bacini territoriali caratterizzati da importanti insediamenti demografici ed industriali, per il ruolo trainante che rivestono nell'economia nazionale, il Governo assicura il reintegro per un importo pari a 200 milioni di euro per il 2012, dei trasferimenti alle regioni Lombardia, Piemonte, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia per assicurare maggiore efficienza nei servizi di trasporto pubblico locale ferroviario».

Conseguentemente, sopprimere il primo periodo del comma 9 del medesimo articolo.

16.7

CASTELLI, CAGNIN

Dopo il comma 4-bis, è inserito il seguente:

«4-ter. All'articolo 61, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18 m", sono sostituite con le seguenti: "gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere rispettivamente la lunghezza massima di 18 m per i primi e 24m per i secondi"».

16.8

CASTELLI, CAGNIN

Sopprimere il comma 7.

16.9

VIESPOLI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. 1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il Fondo Nazionale per il sostegno delle aziende operanti nel settore del trasporto pubblico.

2. La dotazione del Fondo Nazionale è costituita da 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 600 milioni di euro per l'anno 2014 a valere sulle destinazioni nazionali e regionali del fondo FAS 2007/2013 e sulla quota non ancora utilizzata delle risorse FAS 2000/2006 e rimodulando, sentita la Commissione europea, l'attuale programmazione dei Fondi Strutturali europei.

3. Le somme di cui al comma 2 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al comma 1.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

16.10

CASTELLI, CAGNIN

Sopprimere il primo periodo del comma 9.

16.11

CASTELLI, CAGNIN

Al comma 9, sostituire le parole: «A decorrere dall'anno 2013» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2012».

16.12

VIESPOLI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di crescita economica concordati in sede europea, sono stanziati 2 miliardi di euro, da destinare alle aziende operanti nel settore dei trasporti, così ripartiti:

- a) 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012,2013;
- b) 600 milioni di euro per l'anno 2014.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, si provvede a valere sulle destinazioni nazionali e regionali del fondo FAS 2007/2013 e sulla quota non ancora utilizzata delle risorse FAS 2000/2006 e rimodulando, sentita la Commissione europea, l'attuale programmazione dei Fondi Strutturali europei».

16.13

VIESPOLI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, approva un piano nazionale finalizzato al sostegno delle aziende operanti nel settore del trasporto pubblico.

9-ter. È istituito il Fondo nazionale con una dotazione di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012,2013 e 600 milioni di euro per l'anno 2014 a valere sulle destinazioni nazionali e regionali del fondo FAS 2007/2013 e sulla quota non ancora utilizzata delle risorse FAS 2000/2006 e rimodulando, sentita la Commissione europea, l'attuale programmazione dei Fondi Strutturali europei, le cui risorse sono destinate all'attuazione degli interventi previsti dal piano di cui al comma 1.

9-quater. Il Ministro dello sviluppo economico invia al Parlamento una relazione annuale sullo stato di avanzamento dell'attuazione del piano di cui al comma 1».

16.14

DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, PEDICA

Sopprimere il comma 10-bis.

16.15

CASTELLI, CAGNINI

Dopo il comma 10-bis, inserire il seguente:

«10-ter: Al fine di garantire adeguati livelli di qualità e di efficienza del servizio di collegamento ferroviario fra l'Italia e la Svizzera, nonché di assicurare la ripresa delle tratte svolte dalla società Cisalpino SA, presso il

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo pari a euro 2.000.000,00, destinato all'eventuale copertura delle misure necessarie a raggiungere gli obiettivi di qualità richiesti dall'accordo italo-svizzero. L'accantonamento è garantito a condizione che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, venga ripristinato il servizio di collegamento ferroviario fra i due Stati.».

Conseguentemente, al comma 4 del medesimo articolo sostituire le parole: «euro 40.000.000,00» con le seguenti: «euro 38.000.000,00».

ORDINE DEL GIORNO

G16.200

DE TONI, BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, PEDICA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese»,

premesso che:

il provvedimento reca numerose disposizioni in materia di infrastrutture. In particolare l'articolo 16, modificato presso la Camera dei deputati, dispone al comma 10-*bis* che l'intesa generale quadro prevista dall'articolo 161, comma 1, del D.Lgs. n. 163 del 2006 per il prolungamento a nord dell'autostrada A31 (Valdastico), deve essere raggiunta entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

il progetto di prolungamento dell'autostrada Valdastico verso Nord incontra la ferma contrarietà della Provincia di Trento. Ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dell'art. 24, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la Provincia di Trento ha formulato osservazioni e rilievi in ordine al progetto «Completamento autostrada Valdastico A31 verso nord» ed ha provveduto ad inviare le stesse al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

le criticità procedurali e progettuali della Valdastico sono analogamente riscontrabili in altre opere infrastrutturali, il che rende particolarmente urgente un intervento volto a rafforzare e coordinare le procedure di coinvolgimento delle realtà locali,

considerato che:

a distanza di oltre 10 anni dall'approvazione della cosiddetta legge obiettivo (legge 21 dicembre 2001, n. 443), la normativa e le procedure di riferimento per la realizzazione di infrastrutture strategiche continuano a non prevedere momenti significativi di coinvolgimento delle comunità locali sulle scelte circa le opere da realizzare. Tali procedure continuano ad essere impostate su meccanismi di snellimento, sostituzione e accelerazione dei processi decisionali, nella convinzione, che la realtà dei fatti ha dimostrato erronea, che le istanze locali possano essere rappresentate all'interno delle conferenze di servizi o degli accordi di programma;

seguendo l'esempio proveniente da altri Paesi, con particolare riferimento al noto modello del *débat public* francese (che si sviluppa tra il 1992 ed il 1995 con modificazioni rilevanti nel 2002-2003) anche in Italia alcune amministrazioni locali hanno sperimentato modalità innovative di coinvolgimento delle comunità e dei cittadini nelle fasi preparative della realizzazione di progetti di opere pubbliche. Tali sperimentazioni, talvolta codificate nella legislazione regionale, costituiscono un prezioso bagaglio di risorse che dovrebbe essere più adeguatamente valorizzato a livello nazionale;

la nozione di dibattito pubblico, nella prassi e nella dottrina, prevede, a tal fine, una discussione pubblica informata, approfondita e condotta da un'autorità indipendente, dovendosi evitare ogni sovrapposizione rispetto a procedure di sostegno alla democrazia partecipativa già esistenti;

appare opportuno valutare la possibilità di sperimentare procedure di consultazione pubblica sul modello europeo anche per progetti non strettamente infrastrutturali o per opere di particolare rilevanza il cui iter è già in corso, anche alla luce del fatto che la risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2011, sulle priorità per le infrastrutture energetiche per il 2020 e oltre, afferma che occorre garantire un dibattito pubblico di elevata qualità con riferimento alle infrastrutture energetiche,

invita il Governo a:

1) definire celermente le condizioni perché sia sempre avviato un dibattito pubblico preliminare al processo di elaborazione dei progetti di pianificazione o di infrastrutturazione di interesse nazionale, che presentino importanti ricadute socio-economiche o siano suscettibili di produrre impatti significativi sull'ambiente e sulla pianificazione del territorio, sia con riferimento alla definizione del tracciato dell'infrastruttura che alla stessa opportunità dell'opera, assicurando che nel dibattito siano affrontati i temi di interesse economico, sociale e ambientale del progetto e siano coinvolti tutti i soggetti politici, gli amministratori, le associazioni e gli attori economici e sociali;

2) promuovere, conseguentemente, l'istituzione di un'autorità amministrativa indipendente competente per l'attivazione del dibattito pubblico, a condizione che questo sia aperto e plurali sta, sia fondato sul principio del contraddittorio e avvenga sulla base di determinati e ragionevoli tempi di svolgimento, assicurando in ogni caso la piena trasparenza e pubblicità del processo decisionale e dei suoi esiti;

3) assicurare che al dibattito possano partecipare tutte le associazioni e i soggetti che lo desiderano, siano essi persone fisiche o giuridiche, e che gli stessi e le autonomie territoriali possano richiederne l'attivazione qualora l'autorità non l'abbia autonomamente disposta;

4) prevedere che il dibattito si svolga sulla base di un calendario di incontri pubblici introduttivi e di presentazione del progetto ovvero tematici e che, al termine del dibattito pubblico, l'autorità predisponga e renda pubblico un rapporto in cui illustra i contenuti e gli argomenti emersi nel corso del dibattito;

5) prevedere che entro tre mesi dalla pubblicazione del rapporto, il soggetto proponente dell'opera debba comunicare, motivandola, la decisione di mandare avanti il progetto, modificarlo o ritirarlo.

EMENDAMENTI

16.0.1

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Riforma della disciplina giuridica dei veicoli)

1. Con Regolamento da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è riformata la disciplina, nonché individuati i documenti e le procedure, per la circolazione giuridica e amministrativa dei veicoli. Tale regolamento indica inoltre la data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, data dalla quale viene inoltre soppresso il pubblico registro automobilistico (PRA) e sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili.

2. Il personale del PRA, senza pregiudizio per lo status maturato fino alla soppressione, passa ad altre Pubbliche Amministrazioni secondo il piano stabilito dal Dipartimento funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali».

16.0.2

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Carta di circolazione e archivio unici dei veicoli)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, unico documento del veicolo diventa la carta di circolazione di cui alla direttiva 1999/37 /CE, e i mutamenti riguardanti l'intestazione dei veicoli, secondo quanto previsto in materia dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli eventi giuridico-patrimoniali sui veicoli medesimi, si registrano in un unico archivio di Stato. Con decreto del Presi-

dente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l'implementazione dell'archivio unico di Stato di cui al periodo precedente con i dati di quello previsto dall'articolo 225, comma 1, lettera *b*) e 226, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Con il medesimo decreto sono disciplinate la gestione ed il funzionamento dell'archivio stesso, nonché l'assetto del personale centrale e periferico delle strutture pubbliche interessate o, comunque, coinvolto a seguito della sua istituzione».

16.0.3

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Il pubblico registro automobilistico di cui al regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, e successive modificazioni è abolito. I compiti e le funzioni attribuiti al pubblico registro automobilistico sono trasferiti all'archivio nazionale dei veicoli, di cui agli articoli 225 e 226 del codice della strada. Con uno o più regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni relative alle modalità di trasferimento dei dati dal pubblico registro automobilistico all'archivio nazionale dei veicoli, nonché le ulteriori norme necessarie all'attuazione del presente articolo, garantendo l'invarianza degli oneri, con specifico riguardo alla quota di risorse finanziarie attualmente derivanti dall'attività del pubblico registro automobilistico, ove destinate al funzionamento dello stesso.

2. Il regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436 e il relativo regolamento di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, sono soppressi».

16.0.4

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Riduzione e semplificazioni degli adempimenti burocratici per le aziende che effettuano trasporti eccezionali su gomma)

1. Per semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali su gomma, all'articolo 10 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 9-bis, è sostituito con il seguente:

«9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada., di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, prevedendo che:

a) per i trasporti eccezionali su gomma sia sufficiente prevedere la trasmissione, per via telematica, della prescritta richiesta di autorizzazione, corredata della necessaria documentazione, all'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari, e alle regioni per la rimanente rete viaria, almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio e le autorizzazioni devono essere rilasciate entro quindici giorni dalla loro presentazione;

b) le autorizzazioni periodiche di cui all'articolo 13 del citato regolamento siano valide per un numero indefinito di viaggi con validità annuale per la circolazione a carico e a vuoto dei convogli indicati sull'autorizzazione;

c) le autorizzazioni multiple di cui al medesimo articolo 13 siano valide per un numero definito di viaggi da effettuarsi entro sei mesi dalla data del rilascio;

d) le autorizzazioni singole di cui al medesimo articolo 13 siano valide per un unico viaggio da effettuarsi entro tre mesi dalla data di rilascio;

e) per le autorizzazioni di tipo periodico non è prevista l'indicazione della tipologia e della natura della merce trasportata;

f) le disposizioni contenute all'articolo 13, comma 5, non siano vincolate alla invariabilità della natura del materiale e della tipologia degli elementi trasportati;

g) i trasporti di beni della medesima tipologia ripetuti nel tempo siano soggetti all'autorizzazione periodica prevista dall'articolo 13, così come modificato dal presente comma e che questa sia rilasciata con le modalità semplificate di cui alla lettera a) del presente comma;

h) tutti i tipi di autorizzazioni, anche con validità scaduta, siano rinnovabili su domanda che deve essere presentata in carta semplice, per non più di tre volte, per un periodo di validità non superiore a tre anni, quando tutti i dati, riferiti sia al veicolo che al suo carico, ed i percorsi stradali siano rimasti invariati;

i) nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, possano essere indicati, con annotazione a parte fino ad un massimo di cinque veicoli costituenti riserva di quelli scelti per il trasporto, pari a cinque sia per il veicolo trattore che per il veicolo rimorchio o semirimorchio e siano ammesse tutte le combinazioni possibili tra i trattori ed i rimorchi o semirimorchi anche incrociate"».

16.0.5

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 16, è aggiunto il seguente:

«Art. 16-bis.

(Misure in materia di rimborso dell'accisa autotrasporto)

1. Al primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, dopo le parole: "ciascun trimestre solare", sono inserite le seguenti: "ovvero, previa opzione da comunicarsi all'Agenzia delle dogane secondo le modalità stabilite con apposita determinazione del direttore della medesima agenzia, entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare"».

16.0.6

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Il comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

"23. Le entrate proprie della società Ente nazionale per le strade (ANAS) Spa, ente pubblico economico, derivanti dai canoni e dai corrispettivi dovuti per le concessioni e le autorizzazioni diverse da quella prevista dall'articolo 20, comma 1, dello statuto della medesima società, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001,

n. 389, determinate in base ai criteri dell'articolo 27, comma 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono aggiornate ogni anno, con atto dell'amministratore della società in base a delibera del consiglio di amministrazione, da comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'esercizio della vigilanza governativa, da esercitare entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine, l'atto dell'amministratore dell'ente è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. L'eventuale aumento richiesto a ciascun soggetto titolare di concessione o di autorizzazione non può superare, per l'anno di riferimento, il tasso d'inflazione rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell'anno relativamente precedente".

2. La ritenuta a titolo d'imposta sulle plusvalenze derivanti dalle operazioni di acquisto e di vendita concluse nella medesima giornata (ed operazioni *intraday*) effettuate su titoli azionari e valute è applicata nella misura del 30 per cento».

Art. 17.

17.1

CASTELLI, CAGNIN

Sostituire le parole: «31 dicembre 2012» con le seguenti: «31 dicembre 2013».

ORDINE DEL GIORNO

G17.200

SANGALLI

Il Senato,

premessò che:

l'articolo 17 del provvedimento reca «*Disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea*», disponendo una proroga fino al 31 dicembre 2012 per l'emanazione del decreto con cui, in esecuzione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 40 del 2010, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza unificata, avrebbe dovuto adottare disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente;

considerato che:

appare opportuno, in materia di autotrasporto, intervenire anche in relazione alle modalità di rimborso dell'accisa corrisposta dagli autotrasportatori, alla luce del fatto che sebbene la possibilità di anticipare la richiesta di rimborso dell'accisa, che con l'art. 61 del decreto-legge n. 1 del 2012 è stata modificata da annuale a trimestrale, costituisca un beneficio per coloro che hanno crediti d'imposta da recuperare di importo elevato, tuttavia, determina un appesantimento burocratico eccessivamente oneroso per coloro che, con riferimento ad ogni trimestre solare, vantano crediti di importo ridotto;

impegna il Governo a:

valutare le opportune iniziative al fine di prevedere la facoltà per il contribuente di richiedere il rimborso delle accise sia con cadenza trimestrale sia con cadenza annuale, da comunicarsi all'Agenzia delle Dogane secondo le modalità che verranno stabilite e nei termini ritenuti più opportuni.

EMENDAMENTI

17.0.1

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

1. Il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare gli articoli del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, per rendere possibile l'installazione di mezzi pubblicitari sulle rotatorie, sia all'interno che all'esterno dei centri abitati».

17.0.2

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Servizi di tesoreria e di cassa)

1. I Comuni con popolazione residente pari o inferiore a 5.000 abitanti possono affidare direttamente, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa, in deroga a quanto disposto dall'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla società Poste Italiane S.p.A.».

Art. 17-quinquies.

17.quinquies.1

BUGNANO, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO,
PEDICA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Fatto salvo il regime di cui all'articolo 1102 del codice civile, i proprietari di aree di parcheggio all'interno di edifici privati hanno il diritto a propria cura e spese di installarvi infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici e di svolgere tutti i lavori necessari all'installazione stessa anche nelle parti comuni. Qualora un edificio sia dotato di aree di parcheggio di proprietà comune è sufficiente la richiesta di un solo condomino per iscriverne all'ordine del giorno dell'assemblea dei condomini la richiesta di installazione di infrastrutture di ricarica all'interno dell'area condominiale. L'assemblea condominiale approva il progetto a maggioranza semplice delle quote millesimali rappresentate dagli intervenuti in assemblea».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

Art. 17-septies.

17.septies.1

BUGNANO, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO,
PEDICA

Al comma 4, lettera b), sopprimere il numero 1).

17.septies.2

BUGNANO, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO,
PEDICA

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si provvede alla riassegnazione delle risorse che risultino non utilizzate decorso il termine di 18 mesi dalla ripartizione di cui al periodo precedente».

Art. 17-octies.

17.octies.1

BUGNANO, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO,
PEDICA

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in riferimento agli obiettivi comunitari di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni climalteranti».

17.octies.2

BUGNANO, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO,
PEDICA

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti: «anche al fine di una maggiore flessibilità delle ricariche in funzione delle disponibilità di energia e dell'integrazione dei sistemi di ricarica nelle smart grids».

Art. 17-terdecies.

17.terdecies.0.1

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dopo l'articolo 17-terdecies, aggiungere il seguente:

«Art. 17-quaterdecies.

1. In via transitoria e sperimentale nella provincia autonoma di Bolzano le revisioni dei veicoli a motore e loro rimorchi capaci di contenere più di 16 persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico oltre 3,5 tonnellate, possono essere effettuate da imprese di autoriparazione, autorizzate dalla provincia autonoma di Bolzano, iscritte nel registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane che esercitano effettivamente tutte le attività previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, e da consorzi o società consortili anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna

nel registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane e che esercitano effettivamente una delle attività previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122.».

17.terdecies.0.2

PETERLINI

Dopo l'articolo 17-terdecies, aggiungere il seguente:

«Art. 17-quaterdecies.

1. In via transitoria e sperimentale nella provincia autonoma di Bolzano le revisioni dei veicoli a motore e loro rimorchi capaci di contenere più di 16 persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico oltre 3,5 tonnellate, possono essere effettuate da imprese di autoriparazione, autorizzate dalla provincia autonoma di Bolzano, iscritte nel registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane che esercitano effettivamente tutte le attività previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, e da consorzi o società consortili anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna nel registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane e che esercitano effettivamente una delle attività previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122.».

Art. 18.

18.1

GALLONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 11 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore di amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, anche a titolo non gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche».

18.2

CASTELLI, CAGNIN

Al comma 5, sostituire le parole: «1° gennaio», con le seguenti: «1° settembre».

18.3

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«7-bis. Sono comunque escluse dal patto di stabilità le spese sostenute da tutti i comuni per spese a favore delle attività del sociale per il sostentamento di lavoratori, colpiti dalla crisi economica. La disposizione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

7-ter. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa iscritte nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica Sviluppo economica, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo ai Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritte nel cap. 8425, è ridotta di 1.000 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.000 milioni per il 2013 e di 1.000 milioni per il 2014».

18.4

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«7-bis. Il Governo assicura che le risorse recuperate dalla vendita delle quote di società partecipate da parte degli enti locali non rientrano nei vincoli del patto di stabilità interno.

7-ter. Alla copertura dell'onere derivante dal precedente comma si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente dalle missioni di spesa di ciascun Ministero».

18.5

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«7-bis. All'articolo 13, al comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre

2011, a 214, al primo periodo, sostituire le parole: "È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili" con le parole: "È riservata allo Stato la quota di imposta pari al 30 per cento dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili".

7-ter. Al minor gettito derivante dalla disposizione, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

18.6

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«7-bis. Sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, dovuta per l'unità immobiliare non adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, gli immobili concessi dal soggetto passivo in comodato d'uso gratuito ai familiari fino al primo grado.

7-ter. La disposizione opera nel limite massimo di 500 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2012 e 2013; al minor introito derivante dalla disposizione si ricorre attraverso la soppressione del comma 4 dell'articolo 8 del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011».

18.7

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«7-bis. L'aliquota di base dell'imposta municipale propria di cui articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, è proporzionalmente ridotta del 50 per cento e fino ad un massimo del 100 per cento per ciascuna persona non autosufficiente, così come individuate ai sensi della legge n. 104 del 1992, che appartenga al medesimo nucleo familiare.

7-ter. Alla copertura dell'onere derivante dalla presente disposizione, e per un importo massimo di 10.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

18.8

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«7-bis. Il comma 108 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è abrogato.

7-ter. Il comma 39 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, è abrogato».

18.9

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«7-bis. Il 4 per cento dei residui passivi in conto capitale ed iscritto nei rendiconti dei Comuni al 31 dicembre 2011 può essere pagato nell'anno 2011 e 2012 fuori dai vincoli stabiliti per il patto di stabilità interno la disposizione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

7-ter. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa iscritte nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritte nel cap. 8425, è ridotta di 1.000 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.000 milioni per il 2013 e di 1.000 milioni per il 2014».

18.10

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti:

«7-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 7 maggio 2012 n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Il Commissario, di concerto con la Ragioneria dello Stato, suddivide i costi sostenuti dalla pubblica amministrazione per le funzioni dei consumi pubblici oltre che secondo i livelli di Amministrazione Centrale, Amministrazione locale ed Enti previdenziali anche a livello regionale. Il Commissario adotta, di concerto con il Presidente della Regione interessata, i necessari provvedimenti per adeguare gli eccessivi livelli di spesa ad un indice determinato come al comma c) del presente articolo. L'indice di cui al precedente comma è determinato assumendo il rapporto più efficiente, ovvero quello che esprime il minor costo di funzione, in

rapporto alla popolazione, espresso da ciascuna Regione a statuto ordinario. L'indice è calcolato sulla base degli ultimi dati Istat per il numero di abitanti di ogni singola Regione e sulla base dei dati dei costi forniti dalla Ragioneria dello Stato per ciascuna funziona all'interno di ogni Regione"».

18.11

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, le parole: "nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo" sono soppresse».

18.12

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. Al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'articolo 23-bis è sostituito dal seguente:

"Art. 23-bis. - (*Disposizioni in materia di trattamenti economici o carico delle finanze pubbliche*). – 1. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceve o carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o a prevalente partecipazione pubblica nonché loro controllate, e di chiunque ha rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ovvero con le testate giornalistiche che beneficiano in forma diretta o indiretta di finanziamenti pubblici; non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato al personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai presidenti delle autorità indipendenti, ai dirigenti pubblici, nonché ai dirigenti di banche e di istituti di credito disciplinati dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e ai dirigenti delle società

o aziende che beneficiano informa diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi».

18.13

CAGNIN, CASTELLI

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. All'articolo 1, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-sexies. Nell'ambito del programma di riorganizzazione della spesa pubblica presentata dal Governo ai sensi dei commi precedenti, le Regioni a statuto ordinario, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono a rimodulare l'organico dei propri dipendenti in modo da conformarlo all'indice determinato, secondo le modalità di cui al comma successiva, con decreto del Ministro dell'Economia, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. L'indice di cui al precedente periodo è determinato assumendo il rapporto più efficiente, ovvero quello che esprime il minor numero di dipendenti in rapporto alla popolazione, espresso da ciascuna Regione a statuto ordinario. L'indice è calcolato sulla base degli ultimi dati Istat per il numero di abitanti di ogni singola Regione e dei dati forniti dalla Ragioneria dello Stato per il numero di dipendenti impiegati all'interno di ciascuna Regione"».

18.14

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. All'articolo 5, comma 5, lettera b), del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, è aggiunta in fine la seguente:

c) segnalare l'eccessiva onerosità di contratti in essere stipulati tra gli enti locali e società ad aziende esterne che erogano servizi all'ente, predisponendo, di concerto con il Commissario stesso, gli idonei strumenti per l'eventuale risoluzione dei contratti stessi».

18.15

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, è aggiunto, in fine, il seguente:

"1-sexies. Nell'ambito del programma di riorganizzazione della spesa pubblica presentata dal Governo ai sensi del presente decreto, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Commissario, d'intesa con i Ministeri, provvede a formulare un piano per la riduzione delle risorse per gli uffici di diretta collaborazione dei Ministeri stessi per un ammontare pari al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità"».

18.16

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. Allo scopo di contenere le spese dell'Amministrazione del Ministero dell'interno, a decorrere dal 1° luglio 2012 sono soppresse le Prefetture-Uffici territoriali del Governo. Le funzioni esercitate dai prefetti in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico vengono imputate ai questori territorialmente competenti. I risparmi conseguenti sono destinati alla riduzione dello stock del debito pubblico della Repubblica Italiana».

18.17

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 7 maggio 2012 n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, è aggiunto in fine il seguente comma:

"8-bis. Il Commissario provvede semestralmente a riferire alle Camere sull'attività di gestione economico finanziaria delle società a partecipazione pubblica fornendo altresì, a fronte dei risultati conseguiti, dettagliate indicazioni sull'opportunità di coinvolgimento del settore pubblico all'interno delle società medesime"».

18.18

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, è aggiunto in fine il seguente comma:

"1-sexies. Il Governo, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente» decreto, riferisce semestralmente al Parlamento sui costi sostenuti dalla partecipazione dello Stato Italiano ai diversi programmi di riduzione del debito pubblico dei diversi Paesi dell'Unione Europea. Il Parlamento esprime parere circa le iniziative di cui al comma a) del presente articolo e valuta le soluzioni più efficienti ovvero quelle che incidono in modo più marginale sul debito pubblico nazionale"».

18.19

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 7 maggio 2012 n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dopo il comma 3, sono infine aggiunti:

"3-bis. Il Commissario, sulla base dei rendiconti annuali, verifica e certifica i livelli di spesa effettuati dai comuni e dalle province sta per quanto riguarda le spese in conto capitale, sia per quelle in conto corrente.

3-ter. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, gli enti che evidenziano spese di personale superiori alla media di dipendenti pubblici impiegati in amministrazioni dalle medesime dimensioni, così come desunto dagli ultimi dati Istat per il numero di abitanti provvedono, anche con mobilità, a rimodulare il loro organico"».

18.20

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 7 maggio 2012 n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, è aggiunto in fine il seguente comma:

"8-bis. Il Commissario, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, riferisce semestralmente al Parlamento sui costi sostenuti Ministero degli Affari Esteri per le spese di rap-

presentanza dello Stato all'estero proponendo altresì programmi di rimodulazione delle medesime spese.».

18.21

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 7 maggio 2012 n. 52, è aggiunto in fine il seguente comma:

"8-bis. Entro 6 mesi a far data dall'entrata in vigore della presente legge, il Commissario è delegato a definire, di concerto con il Governo, un decreto legislativo volto a modificare la normativa relativa all'assunzione e licenziamento dei dirigenti pubblici nel rispetto dei seguenti principi:

a) le assunzioni di tutti i dirigenti pubblici deve essere effettuato con contratto a tempo determinato della stessa durata massima del mandato amministrativo del sindaco, presidente della provincia, presidente della regione, mandato di Governo;

b) ampliando le possibilità di licenziamento dei dirigenti pubblici con contratto a tempo indeterminato mediante la corresponsione di una indennità non superiore a 6 mensilità"».

18.22

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 7 maggio 2012 n. 52, è aggiunto in fine, il seguente comma:

"8-bis. Il Commissario è autorizzato a provvedere ad una revisione del trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate.

Il trattamento economico dei soggetti individuati al comma a) non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari; amministrativi e contabili, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai presidenti delle autorità indipendenti,

ai dirigenti pubblici, nonché ai dirigenti di banche ed istituti di credito di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed ai dirigenti delle società o aziende che benefici ano informa diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi"».

18.23

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, è soppresso».

18.24

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. La lettera a) del comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, è soppressa».

18.25

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012 n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il Commissario suddivide i costi sostenuti dalla pubblica amministrazione per le funzioni dei consumi pubblici, oltre che secondo i livelli di amministrazione centrale, amministrazione locale ed enti previdenziali, anche a livello regionale, fornendo apposito resoconto all'interno delle relazioni di cui all'articolo 4 della presente legge."».

18.26

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 7 maggio 2012 n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, è aggiunto in fine il seguente comma:

"8-bis. Il Commissario assume la carica di Commissario ad acta per l'esercizio dei poteri sostitutivi nei Comuni e nelle Province che non adempiono nei tempi stabiliti dal comma 5, lettera c), dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, alla determinazione dei fabbisogni *standard*."».

18.0.1

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 18, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Sono comunque escluse dal patto di stabilità le spese sostenute da tutti i comuni per l'incremento del personale assetto alla sicurezza. La disposizione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

2. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblico e con le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa iscritte nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritte nel cap. 8425, è ridotta di 1.000 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.000 milioni per il 2013 e di 1.000 milioni per il 2014».

18.0.2

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 18, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 4 aprile 2012, n. 35, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012,

n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", sostituire le parole: "nei due giorni lavorativi successivi" con le seguenti: "nei trenta giorni successivi"».

18.0.3

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 18, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 40 la rubrica è sostituita dalla seguente: "40. (L) *Certificati*", e sono premessi i seguenti commi:

01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.

02. Sulle certificazioni di cui al comma 01 è sempre apposta, a pena di nullità, la dicitura« Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.;

b) all'articolo 41, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 43, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato. (L)".

d) dopo l'articolo 44 è inserito il seguente: "44-bis. *Acquisizione d'ufficio di informazioni.* 1. (L) Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono sempre acquisite d'ufficio dalle pubbliche amministrazioni precedenti". Ove si tratti di organismi di diritto pubblico, le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio dall'ente pubblico che lo finanzia o lo controlla, ovvero che ne ha nominato i componenti dell'organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza;

e) l'articolo 72 è sostituito dal seguente: "(L) 72. *Responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli:*

1. Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'art. 43, dei controlli di cui all'articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all'art. 58 del CAD, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni precedenti.

2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.

3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione";

f) all'articolo 74, comma 2, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: "*a)* la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà" ed è aggiunta la seguente lettera: "*d)* il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all'articolo 40, comma 2"».

18.0.4

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 18, è aggiunto il seguente:

«Art. 18-bis.

1. All'articolo 6, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, il n. 4 è soppresso e al n. 6 le parole: "nei casi in cui non è prevista la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana degli atti di cui al numero 4) gli stessi" sono sostituite dalle seguenti: "gli atti o documenti la cui produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamento o da atti, indipendentemente dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,"».

18.0.5

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 18, è aggiunto il seguente:

«Art. 18-bis.

1. All'articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativamente ai provvedimenti su istanza di parte rilasciati in ritardo dalla pubblica amministrazione, dopo le parole: "sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato", aggiungere le seguenti: "e negli stessi deve essere proposto e riportato un congruo indennizzo commisurato ai giorni di ritardo e alla portata del provvedimento"».

18.0.6

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. All'articolo 21-*quinquies*, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Solo ed esclusivamente in caso di pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica e la difesa nazionale e in caso di dichiarazioni false e mendaci, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge."».

18.0.7

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. All'articolo 21-*nonies*, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole: "d'ufficio", sostituire le parole: "sussistendone le ragioni di interesse pubblico", con le seguenti: "solo ed esclusivamente in caso di pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale,

per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica e la difesa nazionale".

18.0.8

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Semplificazione in materia di rilascio del certificato di eredità)

1. All'articolo 13, comma 1, del regio-decreto 28 marzo 1929, n. 499, recante: "Disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province" dopo le parole: "sottoscrizione autenticata" sono inserite le seguenti: "secondo le modalità di cui al comma 2, dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445"».

Art. 20.

20.1

D'ALIA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 23 agosto 1988, sono definiti i compiti e gli organi dell'Agenzia e le modalità e i termini per la confluenza nell'Agenzia di attività, personale e risorse di ISCOM, Fondazione Bordoni e delle funzioni dell'Istituto di Informatica e Telematica (IIT) del CNR pertinenti alla missione dell'Agenzia».

Conseguentemente, all'articolo 22 apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. AI fine di garantire la continuità delle attività e dei rapporti facenti capo agli enti soppressi, gli organi in carica alla data di approvazione del presente decreto continuano a svolgere le rispettive funzioni nel rispetto del proprio ordinamento previgente, fino all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3 dell'articolo 20 del presente decreto e deliberano altresì i bilanci di chiusura degli enti soppressi alla data di cessazione degli enti stessi, corredati della rela-

zione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla medesima data e trasmessi per l'approvazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze.»;

b) sostituire i commi 4, 5, 6 e 7 con il seguente:

«4. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3 dell'art. 20 del presente decreto è determinata l'effettiva dotazione delle risorse umane, lo stato giuridico e il trattamento economico e previdenziale del personale nonché le dotazioni finanziarie e strumentali dell'Agenzia, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse e di riduzione delle spese per il funzionamento e per le collaborazioni esterne. Il personale attualmente in servizio in posizione di comando presso le amministrazioni di cui all'articolo 20, comma 2, può optare per il transito alle dipendenze dell'Agenzia. Il transito è effettuato, previo interpellò, con valutazione comparativa della qualificazione professionale posseduta nonché dell'esperienza maturata nel settore dell'innovazione tecnologica, dell'anzianità di servizio nelle amministrazioni di cui all'articolo 20, comma 2, e dei titoli di studio. Il personale comandato non transitato all'Agenzia ritorna alle amministrazioni o agli enti di appartenenza. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza, nonché il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui risulti più elevato rispetto a quello del comparto Ministeri il personale percepisce per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato, da emanarsi entro la data di adozione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3 dell'art. 20 del presente decreto, le strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono adeguate in considerazione del trasferimento delle funzioni di cui all'art. 20, comma 2».

20.2

CASTELLI, CAGNIN

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: «sul territorio nazionale», aggiungere le seguenti: «la massima partecipazione, trasparenza ed accessibilità delle informazioni.».

20.3

CASTELLI, CAGNIN

Al comma 3, lettera d), dopo le parole: «Codice dell'amministrazione digitale», aggiungere le seguenti: «, nonché del sistema di posta elettronica certificata – PEC, ai sensi dell'articolo 6 del medesimo Codice;».

20.4

CASTELLI, CAGNIN

Al comma 3, lettera e), dopo la parola: «spesa», aggiungere le seguenti: «agendo sui centri di costo al fine di eliminare sprechi;».

20.5

CASTELLI, CAGNIN

Al comma 4, dopo le parole: «comma 3», aggiungere le seguenti: «anche ai fini di razionalizzazione e revisione della spesa informatica e telematica».

Art. 21.

21.1

CASTELLI, CAGNIN

Al comma 2, dopo le parole: «qualificazione professionale», aggiungere le seguenti: «, anche estranee alla pubblica amministrazione.».

21.2

DIGILIO

Alla fine dell'articolo 21, aggiungere le parole: «il cui Presidente è un consigliere della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

Art. 22.

22.1

DIGILIO

Al comma 2, dopo le parole: «esercita in via transitoria le funzioni svolte dagli», aggiungere le parole: «organi di gestione degli».

22.2

CASTELLI, CAGNIN

Al comma 6, sostituire le parole: «150 unità», con le seguenti: «50 unità, di cui cinque dipendenti nel ruolo di dirigenti».

22.3

DE TONI, BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, PEDICA

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, acquisiscono, secondo le procedure previste dall'ordinamento, programmi informatici, o parti di essi, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico, tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:

a) sviluppo di programmi informatici per conto e a spese dell'amministrazione sulla scorta dei requisiti indicati dalla stessa amministrazione committente;

b) riuso di programmi informatici, o parti di essi, sviluppati per conto e a spese della medesima o di altre amministrazioni;

c) acquisizione di programmi informatici appartenenti alla categoria del software libero o a codice sorgente aperto;

d) acquisizione mediante combinazione delle modalità di cui alle lettere da *a)* a *c)*.

Laddove la valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico non consenta di accedere alle soluzioni di cui alle lettere da *a)* a *d)*, la pubblica amministrazione, previa motivazione scritta soggetta all'obbligo di comunicazione di cui al comma *2-bis*, può far ricorso, in via eccezionale, all'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso, anche mediante combinazione. L'Agenzia per l'Italia digitale vigila sull'attuazione delle presenti disposizioni,"».

22.0.1

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Utilizzo della posta elettronica certificata nel processo civile)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 125, primo comma, le parole: "il proprio indirizzo di posta elettronica certificata", sono sostituite dalle seguenti: "l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine";

b) all'articolo 133, il terzo comma è soppresso;

c) all'articolo 134, il terzo comma è soppresso;

d) all'articolo 136 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici";

2) il terzo comma è sostituito dal seguente: "Salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto viene trasmesso a mezzo telefax, o è rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica";

3) il quarto comma è abrogato;

e) all'articolo 170, al quarto comma, le parole da: "Il giudice può autorizzare per singoli atti", sino a "l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni" sono abrogate;

f) all'articolo 176, al secondo comma, le parole da: "anche a mezzo telefax", sino a: "l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di volere ricevere la comunicazione", sono abrogate;

g) all'articolo 183, l'ottavo comma è abrogato;

h) all'articolo 250, il secondo comma è sostituito dal seguente: "L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a

comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo telefax.";

i) all'articolo 366, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo comma, dopo le parole: "se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma", sono aggiunte le seguenti: "ovvero non ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine";

2) il quarto comma è sostituito dal seguente: "Le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli articoli 372 e 390 sono effettuate ai sensi dell'articolo 136, secondo e terzo comma.";

l) all'articolo 518, al sesto comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'ufficiale giudiziario trasmette copia del processo verbale al creditore e al debitore che lo richiedono a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria.";

2. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 173-*bis*, al terzo comma, le parole da: "a mezzo di posta ordinaria", sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria.";

b) all'articolo 173-*quinquies*, al primo comma, le parole da: "a mezzo di telefax", sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax, di una dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dai predetti articoli.";

3. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo le parole: "a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890", sono inserite le seguenti: "ovvero a mezzo della posta elettronica certificata";

b) all'articolo 3, il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente: "La notifica è effettuata a mezzo della posta elettronica certificata solo se l'indirizzo del destinatario risulta da pubblici elenchi. Il notificante procede con le modalità previste dall'articolo 149-*bis* del codice di procedura civile, in quanto compatibili, specificando nella relazione di notificazione il numero di registro cronologico di cui all'articolo 8";

c) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, dopo le parole: "può eseguire notificazioni in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, direttamente," sono aggiunte le seguenti: "a mezzo posta elettronica certificata, ovvero";

2) al comma 1 le parole: "e che sia iscritto nello stesso albo del notificante", sono abrogate;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. La notifica può essere eseguita mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario se questi ed il notificante sono iscritti nello stesso albo. In tal caso l'originale e la copia dell'atto devono essere previamente vidimati e datati dal consiglio dell'ordine nel cui albo entrambi sono iscritti";

d) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Nella notificazione di cui all'articolo 4 l'atto deve essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata che il destinatario ha comunicato al proprio ordine, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, ovvero, se ciò non è possibile, consegnato nelle mani proprie del destinatario.";

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-*bis*. Quando la notificazione viene effettuata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, l'atto deve essere consegnato nelle mani proprie del destinatario";

3) al comma 3, le parole: "In entrambi i casi di cui ai commi 1 e 2", sono sostituite dalle seguenti: "In entrambi i casi di cui ai commi 1-*bis* e 2";

4. All'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-*bis*. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7 ovvero il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente"».

22.0.2

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-*bis*.

(Deposito contratti sottoscritti con firma digitale)

1. Il secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile è sostituito dal seguente:

"1. contratti di cui al primo comma, sottoscritti con firma digitale nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ovvero redatti in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione

nel registro delle imprese entro trenta giorni, a cura di un intermediario abilitato al deposito degli atti nel registro delle imprese di cui all'articolo 31, comma 2-*quater*, della legge 24 novembre 2000, n. 340, ovvero a cura del notaio rogante o autenticante"».

22.0.3

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento. Il limite si applica anche al magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai presidenti delle autorità indipendenti, ai dirigenti pubblici, nonché ai dirigenti di banche ed istituti di credito di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed ai dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi».

22.0.4

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Il comma 5 dell'articolo 15 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è soppresso.

2. Le funzioni di segretario comunale e provinciale possono essere svolte anche da avvocati e dottori commercialisti iscritti nei rispettivi albi professionali.

Conseguentemente, al Titolo II, dopo la parola: «trasparenza», aggiungere le seguenti: «e semplificazione».

22.0.5

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni in materia di retribuzioni)

1. Il trattamento economico onnicomprensivo dei dirigenti di banche ed istituti di credito di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e dei dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi, non può superare il tetto massimo di 350 mila euro annui».

22.0.6

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Divieto di cumulo trattamenti di quiescenza con retribuzioni)

1. I titolari di trattamenti di quiescenza o pensionistici corrisposti per il servizio prestato quali dipendenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'articolo 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in caso di instaurazione di un nuovo rapporto di servizio, di consulenza o di collaborazione a qualsiasi titolo con una o più delle predette amministrazioni, non possono cumulare il trattamento di quiescenza con retribuzioni, emolumenti o altri corrispettivi percepiti per tali rapporti. Tali soggetti possono scegliere di avere corrisposto in via esclusiva, invece del trattamento di quiescenza o pensionistico, la retribuzione, l'emolumento o il diverso corrispettivo previsto per il nuovo rapporto».

22.0.7

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Monitoraggio trattamenti economici)

1. In via sperimentale per il triennio 2012-2014, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, effettua annualmente il monitoraggio, anche per comparto omogeneo, sui trattamenti e sui benefici economici e vitalizi di chiunque percepisca emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica, nonché le loro controllate, autorità indipendenti, ovvero concessionarie di servizi pubblici, ovvero beneficiarie di finanziamenti o contributi pubblici che impiegano non meno di trentacinque dipendenti ovvero hanno un fatturato annuo non inferiore a quattro miliardi di euro. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, riferisce al Parlamento tutti i casi di compensi che superino il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento, per ciascuno dei quali l'erogante dovrà illustrare le ragioni di mercato, ovvero di congruità pubblica, che hanno condotto all'adozione della relativa politica retributiva. Il primo rapporto dovrà essere presentato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge".

22.0.8

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 22, è aggiunto il seguente:

«Art. 22-bis.

1. All'articolo 3 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma secondo, il penultimo periodo è sostituito dal seguente:

"Le carte di identità elettroniche, rilasciate a partire dal 1° gennaio 2012, devono essere munite anche delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono";

b) al comma quinto, è aggiunto il seguente periodo:

"Sulla carta d'identità rilasciata ai minori di anni quattordici è indicato il nome dei genitori o di chi ne fa le veci qualora essi lo richiedano"».

22.0.9

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Al fine di realizzare un sistema unitario di interventi nel campo della formazione dei pubblici dipendenti e della misurazione dei risultati e dei costi dell'azione pubblica, la Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della Pubblica Amministrazione locale e delle scuole regionali e interregionali prevista dall'articolo 104 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è soppressa e le relative funzioni, compiti e attribuzioni sono esercitate dalla Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno.

2. Con regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e col Ministro della semplificazione normativa, entro novanta giorni dall'approvazione del presente decreto, sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso la Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli del Ministero dell'interno, sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con il medesimo decreto di cui al primo periodo. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento».

22.0.10

GALLONE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Esclusione degli archivi notarili dalla riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni)

1. Al comma 7, primo periodo, dell'articolo 2 del decreto-legge n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, dopo le parole: "uffici giudiziari", aggiungere le seguenti: "e gli archivi notarili"».

22.0.11

GALLONE

Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Il comma 6, dell'articolo 4 del decreto-legge n.95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, è soppresso».

Art. 23.

23.1

CAGNIN, CASTELLI

Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine, le seguenti parole: «dando priorità ai progetti presentati dalle piccole e medie imprese».

23.2

CAGNIN, CASTELLI

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, anche quelle con sede legale in Italia ma operanti su mercati internazionali».

23.3

BELISARIO, DI NARDO, BUGNANO, DE TONI, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, PEDICA

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «il rafforzamento della struttura produttiva,» inserire le seguenti: «in particolare del Mezzogiorno,».

23.200

PISTORIO

Al comma 2, lettera b), dopo la parola: «produttiva» inserire le seguenti: «, in particolare del Mezzogiorno».

23.4

CAGNIN, CASTELLI

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «rilancio di aree», inserire le seguenti: «e distretti».

23.5

CASTELLI, CAGNIN

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) l'ammodernamento e l'ampliamento del sistema infrastrutturale relativo alla tutela dei corpi idrici, alla conservazione del territorio e dell'ambiente biologico, in raccordo con interventi strategici di risanamento idrogeologico finalizzati al perseguimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici prescritti dalla normativa dell'Unione europea, da realizzarsi attraverso la partecipazione di capitali privati;».

Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per il perseguimento delle finalità di cui alla lettera b-bis) di

cui al comma 2, e per assicurare maggiore efficacia ed efficienza alle azioni di prevenzione e di mitigazione del rischio idrogeologico, all'Ispettorato generale di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito in legge con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, sono attribuite le funzioni di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in materia di difesa del suolo, lo stesso ispettorato provvede, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a definire un programma complessivo di interventi e ad individuare le modalità e le procedure di finanza di progetto e di partenariato pubblico privato per il conseguimento delle finalità di cui alla predetta lettera *b-bis*) del comma 2, anche in materia di operazioni dirette alla realizzazione di opere per la tutela dei corpi idrici e superare le criticità nell'ambito del trattamento e della gestione delle acque reflue».

23.6

D'ALIA

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis*). Il sostegno per la creazione di "Centri per la promozione dell'innovazione per le micro, piccole e medie imprese" partecipati dalle imprese e dalle loro associazioni rappresentative di sistemi di imprese al fine di accrescere la competitività delle micro, piccole e medie imprese e l'integrazione tra il sistema produttivo ed il sistema nazionale della ricerca».

23.7

CAGNIN, CASTELLI

All'articolo 23, comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«*c-bis*). Il sostegno per la creazione di "Centri per la promozione dell'innovazione per le micro, piccole e medie imprese" partecipati dalle imprese e dalle loro associazioni rappresentative di sistemi di imprese al fine di accrescere la competitività delle micro, piccole e medie imprese e l'integrazione tra il sistema produttivo ed il sistema nazionale della ricerca».

23.8

CAGNIN, CASTELLI

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis). Promozione di "Centri dell'innovazione tecnologica" partecipati dalle piccole imprese e dalle loro associazioni rappresentative».

23.9

BUGNANO, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, PEDICA

Sostituire il comma 3, con i seguenti:

«3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, a valere sulle risorse disponibili del Fondo ivi indicato, è disposta la concessione di un contributo sotto forma di credito di imposta nella misura del 30 per cento dei costi aziendali sostenuti dall'impresa per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere a), b) e c) di cui al comma 2, con un limite massimo pari a 200 mila euro annui ad impresa.

3-bis. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta nei quali lo stesso è utilizzato e non è soggetto al limite annuale di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

3-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono determinate le modalità di attuazione del credito di imposta di cui ai commi 3 e 3-bis e sono stabiliti i criteri di verifica ed accertamento dell'effettività delle spese sostenute».

23.10

CAGNIN, CASTELLI

Al comma 3, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze», inserire le parole: «sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

23.11

CAGNIN, CASTELLI

All'articolo 23, comma 3, dopo le parole: «nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica» aggiungere le seguenti: «sentite le Associazioni maggiormente rappresentative delle Micro, Piccole e Medie Imprese».

23.12

D'ALIA

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «decreto legislativo 31 marzo 1998, n.123», sopprimere le parole: «ad eccezione del credito d'imposta».

23.13

BUGNANO, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, PEDICA

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «ad eccezione del credito d'imposta».

23.14

POLI BORTONE

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. A valere sulle risorse del Fondo di cui al presente articolo, per il triennio 2012-2014 vengono rifinanziate le agevolazioni di cui all'articolo 61 comma 13 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, da erogare con le stesse modalità ivi previste e integrate dalla deliberazione CIPE del 25 luglio 2003 n. 53».

23.15

D'ALIA

Al comma 7, all'Allegato 1 – Disposizioni abrogate, sopprimere il numero 1.

23.16

CAGNIN, CASTELLI

Al comma 7, all'Allegato 1 ivi richiamato, il punto 43) è sostituito dal seguente:

«43) articolo 2 della legge 23 luglio 2009, n. 99 ad eccezione dei commi 1, 2 e 12, lettera h)».

23.17

CAGNIN, CASTELLI

All'articolo 23, sopprimere il comma 10.

23.18

CASTELLI, CAGNIN

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Il comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è soppresso».

23.19

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Il comma 1 dell'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è soppresso».

ORDINI DEL GIORNO

G23.200

BUBBICO, MARCO FILIPPI, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, TOMASELLI, SANGALLI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 interviene eliminando una serie di incentivi alle imprese ed istituendo il nuovo Fondo per la crescita sostenibile, chiamato a promuovere i progetti di ricerca strategica, il rafforzamento della struttura produttiva e la presenza internazionale delle imprese nazionali;

secondo la relazione tecnica allegata al provvedimento, il Fondo per la crescita sostenibile ha una disponibilità iniziale di circa 300 milioni di euro pari alle disponibilità presenti sul Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT), al netto degli impegni, alla data di entrata in vigore del decreto-legge;

tale dotazione è implementata con le risorse derivanti dalle somme in bilancio relative a norme oggetto di abrogazioni disposte dal presente decreto, quantificate in 3,96 milioni di euro nel periodo 2012-2014;

il Fondo dispone inoltre delle risorse rivenienti dalle contabilità speciale e dai conti di tesoreria per circa 292,4 milioni di euro di cui 118 milioni di euro per i contratti di programma, registrati nell'ambito della contabilità speciale relativi alle «aree depresse»; 144,3 milioni di euro per i contratti d'area registrati sul conto di tesoreria acceso presso la Cassa depositi e prestiti e 30 milioni di euro derivanti dal Fondo salvataggio imprese;

nel nuovo sistema, tali disponibilità saranno versate sulla contabilità del Fondo rotativo per essere utilizzate sotto forma di finanziamento agevolato;

la disposizione, pur mantenendo il vincolo di destinazione alle Regioni del Mezzogiorno del Fondo per le aree sottoutilizzate usato per il cofinanziamento dei Fondi dell'Unione europea (per i quali rimane la ripartizione 85 per cento destinati al Sud e 15 per cento al Nord), di fatto sottrae risorse al Mezzogiorno; l'approvazione in Commissione di un emendamento soppressivo dell'inciso che destinava le risorse del Fondo al rafforzamento della struttura produttiva in particolare nel Mezzogiorno, pur non determinando effetti riallocativi concreti, costituisce un campanello d'allarme;

specificato inoltre che il rafforzamento della struttura produttiva, quale finalità del Fondo per la crescita sostenibile, operi su tutto il territorio nazionale e non più in maniera particolare nel Mezzogiorno; il Sud consuma 70 miliardi di euro l'anno per beni e servizi che sono prodotti anche dal resto del Paese; il sostegno alle zone più deboli contribuirebbe a rilanciare l'economia anche nelle parti più avanzate del Paese;

anche se il nuovo Fondo affronta il problema del sistema produttivo italiano nel suo complesso, di fatto si sottovaluta il problema dell'integrazione del Sud sottraendo le risorse ad esso destinate per il rilancio economico,

impegna il Governo:

a garantire un adeguato flusso di risorse per il Mezzogiorno finalizzate al raggiungimento delle dotazioni di beni pubblici indispensabili a garantire la convergenza e la coesione territoriale, la piena operatività del mercato, l'efficace funzionamento della giustizia e il rispetto della legalità, anche attraverso la concentrazione delle risorse attribuite al Fondo per la crescita sostenibile in strumenti di rapida ed efficace applicazione.

G23.201

ARMATO, BUBBICO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, SANGALLI, TOMASELLI, GRANAIOLA, RUSSO

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 interviene eliminando una serie di incentivi alle imprese ed istituendo il nuovo Fondo per la crescita sostenibile, chiamato a promuovere i progetti di ricerca strategica, il rafforzamento della struttura produttiva e la presenza internazionale delle imprese nazionali;

le principali finalità del Fondo consistono nella promozione di progetti di ricerca strategica, anche tramite il consolidamento dei centri di ricerca delle imprese;

il rafforzamento della struttura produttiva, la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero;

il settore del turismo si trova in un momento nel quale sarebbe necessario rilanciarne le politiche di sostegno, anche innovando con l'apporto indispensabile delle Regioni;

lo sviluppo del turismo è, nel nostro Paese, condizione necessaria per la crescita complessiva del sistema economico;

da tempo è stato richiesto, da più parti/ di convocare un tavolo di lavoro che coinvolga le associazioni di categoria del settore, al fine di ri-

vedere e innovare profondamente la normativa nazionale del turismo assicurando l'adeguato coinvolgimento del Parlamento;

da tempo il settore del turismo è in attesa di una incisiva riforma della sua governance, mentre le già esigue dotazioni finanziarie sono state ridotte, passando dai 49 milioni di euro del 2009 ai 18,6 del 2011;

il miglioramento degli standard qualitativi delle strutture turistico-ricettive è ormai divenuto indispensabile al fine allineare la qualità del prodotto turistico italiano alla concorrenza internazionale,

impegna il Governo

a prevedere la possibilità di finanziare interventi volti al miglioramento degli standard qualitativi delle strutture turistico-ricettive ovvero delle strutture che svolgono servizi di accoglienza turistica con particolare riguardo alle dotazioni infrastrutturali, nonché all'adeguamento alle condizioni di sicurezza, igiene, sostenibilità ambientale e agli standard di qualità definiti dal Ministro con delega per il turismo d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

EMENDAMENTI

23.0.1

POLI BORTONE

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis

(Misure in favore dell'emittenza locali)

1. La quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44 per cento limitatamente agli anni 2011, 2012 e 2013, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014.

2. Alle emittenti radiotelevisive locali sono riconosciuti, fatte salve le quote ancora da ripartire relative agli anni precedenti, 150 milioni di euro negli anni 2011, 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2011, 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e a 165 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede a valere sul Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del presente decreto».

23.0.2

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis

(Misure in favore dell'emittenza locali)

1. La quota prevista annualmente a sostegno dell'emiftenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del ca-

none di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44 per cento limitatamente agli anni 2011, 2012 e 2013, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014.

2. Alle emittenti radiotelevisive locali sono riconosciuti, fatte salve le quote ancora da ripartire relative agli anni precedenti, 150 milioni di euro negli anni 2011, 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2011, 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e a 165 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede a valere sul Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 30 del presente decreto».

23.0.3

BELISARIO, DE TONI, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, PEDICA

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis

(Misure a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale)

1. La quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'art. 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206, e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti, equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene riconosciuta, fatte salve le quote ancora da ripartire relative agli anni precedenti, nella misura di 150 milioni di euro annui limitatamente agli anni 2012 e 2013, e nella misura di 270 milioni di euro annui, a decorrere dal 2014. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e a 165 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, che è incrementato per garantire maggiori entrate pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e a 165 milioni di euro a decorrere dal 2014. Il suddetto canone è incrementato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente, all'articolo 69, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C, allegata alla legge 12 novembre 2011, n.183, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2013».

23.0.4

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis

(Versamenti alle regioni in conformità alla normativa sul federalismo fiscale)

1. I proventi del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nonché i proventi della tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, sono versati per il 90 per cento alle regioni, in conformità a quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di federalismo fiscale, e ripartiti tra le emittenti locali in base al regolamento che sarà emanato dal Ministro dello sviluppo economico entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione del presente decreto-legge».

23.0.5

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 23, è aggiunto il seguente:

«Art. 23-bis

1. Al fine di favorire l'acquisto della prima casa, a partire dal 10 gennaio 2012, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo di garanzia per la copertura dei rischi di insolvenza derivanti dalla stipulazione di mutui da parte di giovani coppie o nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Con de-

creto del Ministro della gioventù, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione normativa, d'intesa con Ia Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i criteri per l'accesso al Fondo di garanzia.

2. Il fondo di garanzia di cui al comma 1 è costituito da beni immobili rientranti nel patrimonio disponibile dello Stato individuati con provvedimento dell'Agenzia del demanio da adottarsi nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto».

23.0.6

POLI BORTONE

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis

1. Per il triennio 2012-2014 sono rifinanziate le agevolazioni di cui all'articolo 61, comma 13, della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, da erogare con le stesse modalità ivi previste e integrate dalla deliberazione CIPE del 25 luglio 2003 n. 53.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 80 milioni di euro, si provvede a valere sul Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del presente decreto».

23.0.7

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis

1. Per il triennio 2012-2014 sono rifinanziate le agevolazioni di cui all'articolo 61, comma 13, della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, da erogare con le stesse modalità ivi previste e integrate dalla deliberazione CIPE del 25 luglio 2003 n. 53.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 80 milioni di euro, si provvede a valere sul Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 30 del presente decreto».

23.0.8

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

1. All'articolo 1 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, è aggiunto in fine il seguente comma:

"1-*sexies*. Dal programma di *spending review* sono escluse le risorse già stanziare per la definizione di Accordi di Programma di cui all'articolo 2 dalla legge 23 luglio 2009 n. 99 finalizzati ad interventi di reindustrializzazione, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e già avviati o sottoscritti alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Art. 24.

24.1

CAGNIN, CASTELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24. - (*Contributo tramite credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati*). – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, è concesso un contributo sotto forma di credito d'imposta del 35%, con un limite massimo pari a 200 mila euro annui ad impresa, del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato di:

a) personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito presso una università italiana o estera se riconosciuta equipollente in base alla legislazione vigente in materia;

b) personale in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico o con vocazione all'internazionalizzazione, di cui all'Allegato 2 al presente decreto, impiegato in attività di Ricerca, Sviluppo o internazionalizzazione finalizzati allo sviluppo di rapporti commerciali con l'estero e attivare relazioni internazionali anche in previsione della partecipazioni a progetti e reti europee e internazionali, come specificato al comma 3. Il credito d'imposta è riservato alle assunzioni di per-

sonale in possesso dei titoli accademici previsti alle lettere *a)* e *b)* del presente comma.

2. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta nei quali lo stesso è utilizzato e non è soggetto al limite annuale di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Esso non concorre alla formazione del reddito nella base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

3. Il credito d'imposta, di cui alla lettera *b)* del comma 1, è concesso per il personale impiegato nelle seguenti attività:

a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze anche all'estero sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera *c)*;

c) acquisizione anche all'estero, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati ad uso commerciale;

d) realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati ad esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili.

4. Il diritto a fruire del contributo decade:

a) se il numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari a quello indicato nel bilancio presentato nel periodo di imposta precedente all'applicazione del presente beneficio fiscale;

b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie im-

prese ovvero per il periodo di durata dei progetti nel caso di progetti con durata inferiore al periodo sopra indicato;

c) nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.

5. Per la gestione della misura di agevolazione di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, potrà avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società *in house* ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzi età scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

6. Per fruire del contributo le imprese presentano un'istanza, secondo le modalità che saranno individuate con il decreto di cui al comma 11, al Ministero dello sviluppo economico che concede il contributo nel rispetto del previsto limite di spesa di cui al comma 12.

7. Qualora sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del contributo per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni previste dalle presenti disposizioni, il Ministero dello sviluppo economico procede, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

8. I controlli avvengono sulla base di apposita documentazione contabile certificata da un professionista iscritto al registro dei revisori contabili o dal collegio sindacale. Tale certificazione va allegata al bilancio.

9. Le imprese non soggette a revisione contabile del bilancio e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore dei conti o di un professionista iscritto al registro dei revisori contabili che non abbia avuto, nei tre anni precedenti, alcun rapporto di collaborazione o di dipendenza con l'impresa stessa. Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile di cui al presente comma sono considerate ammissibili entro un limite massimo di 5 mila euro.

10. Nei confronti del revisore contabile che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui ai commi 8 e 9 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

11. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono adottate le disposizioni applicative necessarie.

12. All'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la parola: "riassegnate" sono inserite le se-

guenti: ", per la parte eccedente l'importo di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013,".

13. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Al relativo onere si provvede con le risorse rivenienti dal comma 12.».

24.200

PISTORIO

Al comma 1, dopoo le parole: «ad impresa», inserire le seguenti: «aumentato al 40% con un limite massimo di 250 mila euro annui per le imprese che operano nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a)» e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea,».

Conseguentemente al comma 12 sostituire le parole: «25 milioni» con le seguenti: «30 milioni» e le parole: «50 milioni» con le seguenti: «55 milioni» nonché al comma 13 sostituire le parole: «25 milioni» con le seguenti: «30 milioni», e le parole: «50 milioni» con le seguenti: «55 milioni».

24.3

D'ALIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto altresì alle imprese che assumono in carico gli oneri derivanti dall'attribuzione dei contratti ai ricercatori universitari a norma dell'articolo 18 comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240».

24.4

CAGNIN, CASTELLI

Al comma 4, alla lettera b-bis), sostituire le parole: «non appartenente all'Unione europea» con la seguente: «estero».

24.5

BUGNANO, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, PEDICA

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato da parte dell'impresa deve avvenire a partire dal giorno della presentazione dell'istanza e non oltre il quindicesimo giorno successivo alla comunicazione telematica della concessione del contributo. L'impresa invia, mediante comunicazione telematica, al Ministero dello sviluppo economico la prova dell'avvenuta assunzione, entro 30 giorni dalla comunicazione della concessione del contributo».

24.6

D'ALIA

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. Una quota pari al 50% delle risorse stanziata è destinata al credito d'imposta per le micro e le piccole imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361 della Commissione Europea».

24.7

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-bis. Una quota pari al 50% delle risorse stanziata è destinata al credito d'imposta per le micro e le piccole imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361 della Commissione Europea.».

24.8

POLI BORTONE

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Le disposizioni relative al credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogate al 31 dicembre 2012. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimo-

dulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Competitività e sviluppo delle imprese».

24.9

POLI BORTONE

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. È previsto per i datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2011 e il 31 dicembre 2012, incrementano il numero di lavoratori e lavoratrici dipendenti di età inferiore ai trent'anni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un credito d'imposta, per gli anni 2012, 2013 e 2014, ai fini IRES d'importo pari a euro 500 euro per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese. Sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal citato regolamento (CE) n. 2204/2002».

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Competitività e sviluppo delle imprese.

24.10

POLI BORTONE

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. È previsto per i datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2011 e il 31 dicembre 2013, incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un credito d'imposta d'importo pari a euro 500 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese. Il credito d'imposta è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 2204/2002».

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Competitività e sviluppo delle imprese.

menti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Competitività e sviluppo delle imprese.

24.11

POLI BORTONE

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. È previsto un credito d'imposta, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, a favore delle imprese agricole e agroalimentari, costituite anche in forma cooperativa o riunite in consorzi che effettuano investimenti di promozione pubblicitaria in mercati esteri, come previsto dalla legge 296/2006 co. 1088-1089, e successive modificazioni. Il credito d'imposta è concesso nella misura del 50% del valore degli investimenti».

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca.

ORDINE DEL GIORNO

G24.200

Vincenzo DE LUCA

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 24 del decreto in esame prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, è concesso un contributo sotto forma di credito d'imposta del 35%, con un limite massimo pari a 200 mila euro annui ad impresa, del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato di:

a) personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito presso una università italiana o estera se riconosciuto equipollente in base alla legislazione vigente in materia;

b) personale in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, di cui all'Allegato 2 al presente decreto, impiegato in attività di Ricerca e Sviluppo, come specificato al comma 3;

che il governo nel suo disegno di legge non ha tenuto conto di due categorie: quella dei giovani e quella delle donne;

occorre evidenziare che la crisi ha aumentato il conflitto generazionale già in atto, da un lato il crollo dell'occupazione giovanile (-14,8%), dall'altro la crescita dei lavoratori nella classe d'età tra i 55 e i 64 anni (+15%). Questo è quanto emerge dal confronto dei dati Istat sulla media dello scorso anno. Nel 2011 i giovani occupati, tra i 15 e i 34 anni, sono diminuiti di oltre un milione di unità rispetto al 2008, passando da 7,1 milioni a 6 milioni e 56mila nel 2011 (-14,8%). Nel dettaglio, passando dal 2008 al 2011, si contano 1 milione e 54mila giovani in meno al lavoro.

Per ciò che concerne il mondo delle donne il Rapporto sullo stato di attuazione del PNR 2006-2008, Dipartimento Politiche Comunitarie, 2007 ha messo in evidenza che i paesi caratterizzati da una minore partecipazione delle donne al mercato del lavoro sono quelli che otterrebbero dall'aumento dell'occupazione femminile un maggior vantaggio in termini di crescita, ha sottolineato, inoltre, che, nonostante gli ottimi risultati scolastici, esse hanno difficoltà a raggiungere ruoli direttivi e che, a parità di posizione professionale, percepiscono un salario inferiore a quello di un uomo: un «ambiente» che certo non offre un'adeguata motivazione;

la legge 247/2007 prevede una revisione complessiva degli interventi che possono facilitare l'occupazione qualificata dei giovani relativa-

mente al sistema dei servizi per l'impiego, agli incentivi e agli sgravi concessi alle imprese per favorire l'aumento qualitativo e quantitativo dell'occupazione, nonché prevede, nel corso del 2008, interventi finalizzati a: sostenere l'occupazione femminile e gli orari flessibili legati alla conciliazione dei tempi del lavoro con quelli della famiglia attraverso un sistema di incentivi e sgravi contributivi mirati; aumentare la durata dei congedi parentali ed incrementarne l'indennità; rafforzare le misure a sostegno della flessibilità dell'orario di lavoro (lavoro a tempo parziale e telelavoro); promuovere servizi per l'infanzia: e per gli anziani non autosufficienti, per rendere le donne più libere di scegliere nell'ambito lavorativo; orientare gli interventi dei Fondi comunitari prioritariamente sull'occupazione femminile; favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile; agevolare l'accesso e il rientro delle donne nel mercato del lavoro,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di allargare l'erogazione del credito d'imposta anche nei confronti di giovani fino a 35 anni nonché alle donne fino a 45 anni, per consentire una maggiore occupazione delle categorie considerate ancor oggi deboli.

EMENDAMENTI

24.0.1

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. Ai datori di lavoro che, entro trentasei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato lavoratori o lavoratrici di età superiore ai 40 anni che si trovino in stato di disoccupazione da almeno 12 mesi ovvero di età superiore ai 50 anni che si trovino in stato di disoccupazione da almeno 24 mesi, o ancora iscritti nelle liste di mobilità di cui alla legge n. 223/1991, è concesso, nel periodo d'imposta in corso alla data di avvio del contratto di lavoro e nei due periodi successivi, un credito d'imposta che non concorre alla formazione del reddito imponibile e vale ai fini del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute alla fonte operate.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è pari al 25 per cento dei redditi di lavoro dipendente corrisposti ai soggetti di cui al medesimo comma 1. Il credito d'imposta che compete ai soli fini del versamento delle imposte di cui al citato comma 1 non è rimborsabile; esso non limita, comunque, il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante.».

24.0.2

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Incentivi per la conversione dei rapporti di lavoro a termine)

1. In via sperimentale e per un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la quota di contribuzione a carico dei

datori di lavoro che, entro dodici mesi dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge, proceda alla trasformazione a tempo indeterminato di contratti di lavoro precedentemente costituiti a termine e non ancora scaduti, è pari a quella prevista dagli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1995, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni.».

24.0.200

PISTORIO

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

«Art. 24-bis

(Occupazione femminile nel Mezzogiorno)

1. Al fine di agevolare l'occupazione femminile nelle regioni del Mezzogiorno, ai datori di lavoro che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, incrementano il numero delle lavoratrici dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia Basilicata Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a*) e *c*), del Trattato che istituisce la Comunità europea, è concesso, per gli anni 2012 2013, 2014 e 2015 un credito d'imposta d'importo pari al 70 per cento dei costi salariali sostenuti nei trenta mesi successivi all'assunzione. In caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato ai sensi del numero 18 dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008 il credito d'imposta è concesso nella misura dell'80 dei costi salariali sostenuti nei trentasei mesi successivi all'assunzione. Il credito d'imposta è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal citato regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade qualora il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato risulta inferiore o pari a quello rilevato nei dodici mesi precedenti alla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; ovvero se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di 5 anni.

2. Al fine di incentivare l'assunzione di lavoratrici donne con figli di età inferiore a 18 anni di cui al comma 1, ovvero che abbiano a carico familiari disabili gravi, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ovvero familiari non autosufficienti, gli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro sono integralmente fiscalizzati per un periodo di trenta mesi anni dalla data dell'assunzione.

3. Alle donne lavoratrici di cui al comma 2 è riconosciuta una detrazione d'imposta pari a 500 euro per ciascun figlio o familiare disabile

grave, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ovvero familiare non autosufficiente, se il reddito complessivo non è superiore a 30.000 euro».

Conseguentemente,

«1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 20 per cento; (250 milioni)

2. Con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione del comma 1 dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, con particolare riferimento alla corresponsione dell'aggio per la raccolta del gioco del lotto, sono assicurate maggiori entrate pari a 500 milioni di euro a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge;

3. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro. (10%)

4. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede alla riduzione proporzionale in maniera lineare fino al 4,6 per cento a decorrere dall'anno 2012 di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili». (200)

5. Sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni».

Art. 24-bis.

24-bis.1

FLUTTERO

Al comma 2, sostituire le parole: «fuori dal territorio nazionale» con le seguenti «in paesi extra europei» e conseguentemente nell'ultimo capoverso del comma 2 e ovunque ricorra nell'articolo 24-bis, sostituire le parole: «Paesi esteri» con le seguenti: «Paesi extra europei».

24-bis.2

DE ANGELIS

Al comma 2, sostituire le parole: «fuori dal territorio nazionale» con le parole: «in paesi extra europei», e conseguentemente: nell'ultimo capoverso del comma 2, sostituire le parole: «Paesi esteri» con le parole: «Paesi extra europei»;

al comma 3, sostituire la parola: «esteri» con la parola: «extra europei»;

al comma 4, sostituire la parola: «estero» con la parola: «extra europeo»;

al comma 5, sostituire la parola: «estero» con la parola: «extra europeo».

24-bis.3

FLUTTERO

Al comma 4, prima delle parole: «Quando un cittadino» inserire le seguenti: «Nei casi in cui non sia applicabile la normativa italiana in materia di protezione dei dati personali,».

Conseguentemente, al comma 5, prima delle parole: «Quando un cittadino» inserire le seguenti: «Nei casi in cui non sia applicabile la normativa italiana in materia di protezione dei dati personali,».

24-bis.4

DE ANGELIS

Al comma 4, prima delle parole: «Quando un cittadino» inserire le seguenti parole: «Nei casi in cui non sia applicabile la normativa italiana in materia di protezione dei dati personali,»;

al comma 5, prima delle parole: «Quando un cittadino» inserire le seguenti: «Nei casi in cui non sia applicabile la normativa italiana in materia di protezione dei dati personali,».

ORDINI DEL GIORNO

G24-bis.200

FLUTTERO

Il Senato,

premessò che:

il decreto-legge Crescita ha la finalità ultima di sostenere le imprese italiane a crescere a beneficio del Pil del nostro Paese e dei livelli occupazionali;

nel corso dell'esame del provvedimento decreto-legge n. 83/2012 è stato approvato un emendamento relativo all'attività dei call center che ha introdotto il nuovo articolo 24-bis;

l'emendamento in questione era già stato, per due volte, dichiarato inammissibile per estraneità di materia ma è stato comunque reintrodotta con l'integrazione del comma 7;

il contenuto della disposizione sembra penalizzare anche la internazionalizzazione di impresa;

la norma introduce il principio per cui il consumatore può scegliere che il servizio del call center venga fornito su territorio nazionale in evidente conflitto con le normative comunitarie in merito alla libera circolazione di beni e servizi, libertà di stabilimento e iniziativa di impresa, e obbligherebbe di fatto tutte le aziende stabilite in Italia a costi aggiuntivi per erogare un servizio che nei fatti, per contenuti e per rispetto della *privacy* è esattamente equivalente;

l'introduzione di tale obbligo potrebbe modificare le strategie di imprese presenti sul nostro territorio che rispettano le normative su *privacy* e trattamento dati, non modificando di fatto il servizio al consumatore né apportando alcun beneficio economico;

si impegna il Governo:

a valutare il rischio di un eventuale contrasto di norme di rango superiore e l'apparente incongruità che potrebbe far rischiare una procedura di infrazione al diritto comunitario, considerando una futura modifica attraverso il primo veicolo normativo utile, ovvero valutando l'inserimento di una'inapplicabilità per le imprese che operano nel rispetto della normativa italiana in materia di protezione dei dati personali al fine di non penalizzare aziende già in linea con le norme ponendo loro ulteriori e inutili vincoli.

G24-bis.201

STRADIOTTO

Il Senato,

premessò che:

il decreto-legge Crescita si prefigge lo scopo di aiutare le imprese italiane a svilupparsi e crescere affinché ne beneficino i lavoratori e sia prodotta maggior occupazione;

durante l'esame del provvedimento decreto-legge Crescita sono stati approvati dalle Commissioni VI e X riunite una serie di provvedimenti emendativi tra cui un emendamento relativo all'attività dei call center che ha introdotto il nuovo art 24-bis;

l'emendamento in questione è stato, per due volte, dichiarato inammissibile per estraneità di materia;

l'emendamento in questione è stato reintrodotta nel provvedimento con la semplice aggiunta del comma 7;

contenuto nell'emendamento è il principio per cui il consumatore può scegliere che il servizio del call center venga fornito su territorio nazionale, questo, oltre ad essere in palese conflitto con le normative comunitarie in merito alla libera circolazione di beni e servizi, libertà di stabilimento e iniziativa di impresa, obbligherebbe di fatto tutte le aziende stabilite in Italia a costi aggiuntivi per erogare un servizio che nei fatti, per contenuti e per rispetto della privacy è esattamente equivalente;

questo provvedimento potrebbe modificare le strategie di imprese presenti sul nostro territorio e che rispettano le normative su privacy e trattamento dati non modificando di fatto il servizio al consumatore né apportando alcun beneficio economico;

si impegna il Governo:

a valutare i rischi connessi all'introdotta art. 24-bis, tra cui la procedura di infrazione al diritto comunitario, anche intervenendo sulla norma citata attraverso il primo veicolo normativo utile, ovvero inserire l'inapplicabilità per tutte le imprese che operano nel rispetto della normativa italiana in materia di protezione dei dati personali al fine di non penalizzare aziende già in linea con le norme ponendo loro ulteriori e inutili vincoli.

EMENDAMENTI

24-bis.0.1

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 24-bis, inserire il seguente:

«Art. 24-ter.

*(Contributo tramite credito di imposta
per le nuove assunzioni di giovani lavoratori)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2013, a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, è concesso un contributo sotto forma di credito d'imposta del 25%, con un limite massimo pari a 200 mila euro annui ad impresa, del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato di personale residente di cittadinanza italiana con meno di 35 anni di età al momento dell'assunzione.

2. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta nei quali lo stesso è utilizzato e non è soggetto al limite annuale di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive; non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

3. Il diritto a fruire del contributo decade:

a) se il numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari a quello indicato nel bilancio presentato nel periodo di imposta precedente all'applicazione del presente beneficio fiscale;

b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;

c) nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non

inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale;

d) se l'impresa delocalizza all'estero l'intero o una parte del proprio processo produttivo nei cinque anni successivi al periodo di imposta nel quale ha goduto del credito.

4. Per la gestione della misura di agevolazione di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, potrà avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società in house ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

5. Per fruire del contributo le imprese presentano un'istanza, secondo le modalità che saranno individuate con il decreto di cui al comma 10, al Ministero dello sviluppo economico che concede il contributo nel rispetto del previsto limite di spesa di cui al comma 11.

6. Qualora sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del contributo per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni previste dalle presenti disposizioni, il Ministero dello sviluppo economico procede, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

7. I controlli avvengono sulla base di apposita documentazione contabile certificata da un professionista iscritto al registro dei revisori contabili o dal collegio sindacale. Tale certificazione va allegata al bilancio.

8. Le imprese non soggette a revisione contabile del bilancio e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore dei conti o di un professionista iscritto al registro dei revisori contabili che non abbia avuto, nei tre anni precedenti, alcun rapporto di collaborazione o di dipendenza con l'impresa stessa. Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile di cui al presente comma sono considerate ammissibili entro un limite massimo di 5 mila euro.

9. Nei confronti del revisore contabile che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui ai commi 7 e 8 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

10. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono adottate le disposizioni applicative necessarie.

11. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2012 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

Conseguentemente, all'articolo 31, dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie "money transfer" ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.».

24-bis.0.2

FLERES, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, FERRARA, Alberto FILIPPI, POLI BORTONE, PISCITELLI, VILLARI

Dopo l'articolo 24-bis, inserire il seguente:

«Art. 24-ter.

1. All'articolo 5-bis del decreto-legge lo settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "il biennio 2009/2010" e "nell'anno accademico 2007/2008" sono sostituite dalle seguenti: "il biennio 2009/2011 e per il triennio 2011/2014" e "negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009";

b) al comma 1, dopo le parole: "corsi del IX ciclo" e "scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS)" sono inserite le seguenti: "e i successivi semestri aggiuntivi" e "ovvero i corsi speciali abilitanti di cui ai decreti ministeriali n. 21 del 2005 e n. 85 del 2005";

c) al comma 2, le parole: "il primo corso" sono sostituite dalle seguenti: "il primo e il secondo corso";

d) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in scienze della formazione primaria, nonché i docenti in possesso di un'abilitazione conseguita in Italia o in uno degli Stati dell'Unione Europea che non hanno prodotto domanda di inserimento, aggiornamento o permanenza per i bienni precedenti";

e) al comma 3, le parole: "nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica" e "ai corsi quadriennali sopra indicati" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni accademici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 al corso di laurea in scienze della formazione pri-

maria, ai corsi quadriennali di didattica della musica e al terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A" e "ai corsi quadriennali e biennali sopra indicati"».

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

24-bis.0.3

CASTIGLIONE, FLERES, VIESPOLI, POLI BORTONE, MENARDI, SALA, CARRARA, PISCITELLI, FERRARA, Alberto FILIPPI, PALMIZIO, CENTARO, BURGARETTA, MONGIELLO, TEDESCO

Dopo l'articolo 24-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 24-ter.

(Avvalimento di personale con contratti in convenzione)

1. Al fine di garantire la prosecuzione dell'operatività delle amministrazioni interessate, anche a fronte delle misure di contenimento delle dotazioni organiche di cui al presente articolo e del divieto di procedere a nuove assunzioni, le agenzie, gli enti pubblici non economici, gli altri enti o società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni possono avvalersi, utilizzando risorse proprie, di personale con contratti in convenzione con le agenzie di somministrazione, per fare fronte agli effetti conseguenti dall'applicazione delle disposizioni in materia di riduzione delle risorse umane, senza determinare forme di stabilizzazione del rapporto di lavoro suscettibili di alterare il quadro normativo vigente.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

24-bis.0.4

FLERES, VIESPOLI, CENTARO, FERRARA, POLI BORTONE, SAIA

Dopo l'articolo 24-bis, inserire il seguente:

«Art. 24-ter.

(Riprogrammazione delle risorse disponibili)

1. In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità della riprogrammazione delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali, nonché quanto previsto ai sensi dell'articolo 6-*quinqüies* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il Cipe, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro per le regioni, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, assegna una quota pari a 200 milioni di euro, dalle risorse nazionali disponibili del Fondo infrastrutture, a favore della voce "Opere medio piccole nel Mezzogiorno".

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».

24-bis.0.5

FLERES, CENTARO, FERRARA

Dopo l'articolo 24-bis, inserire il seguente:

«Art. 24-ter.

(Albo dei ricercatori dalla comprovata esperienza)

"1. Coloro che hanno conseguito un dottorato di ricerca o un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, hanno espletato almeno tre insegnamenti universitari mediante contratto ai sensi della normativa vigente nel quinquennio precedente all'approvazione della presente legge, hanno all'attivo pubblicazioni di rilevanza anche internazionale,

hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di quarantotto mesi anche non continuativi di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata), sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, al di là delle procedure previste dalla legge 30 dicembre 2010 n. 240, le Università con chiamata diretta possono attingere dall'albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l'assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanare entro 60 giorni dalla data di conversione del presente decreto"».

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

24-bis.0.6

FLERES, CENTARO, FERRARA, POLI BORTONE, PISCITELLI, SAIA, CARRARA

Dopo l'articolo 24-bis, inserire il seguente:

«Art. 24-ter.

(Personale della protezione civile)

1. Il comma 553 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applica anche al personale di protezione civile assunto ai sensi degli articoli 14, comma 14, e 23-*quater* del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e al personale assunto ai sensi dell'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2002, n. 3254, in servizio da più di due anni in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2006».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizza-

zioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

24-bis.0.7

FLERES

Dopo l'articolo 24-bis, inserire il seguente:

«Art. 24-ter.

1. L'efficacia delle graduatori e di merito del 16/10/2009 per 825 funzionari per attività amministrativo tributaria presso l'Agenzia Entrate – *Gazzetta Ufficiale* IV serie speciale n. 101 del 30/12/2008, sono prorogate al 31/12/2012. In ottemperanza ai principi di buon andamento ed economicità della Pubblica Amministrazione, l'Agenzia delle Dogane, l'Agenzia del Territorio e l'Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato, in funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, prima di reclutare nuovo personale con qualifica di funzionario Amministrativo tributario, attingono, fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio».

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

24-bis.0.8

FLERES

Dopo l'articolo 24-bis, inserire il seguente:

«Art. 24-ter.

1. Gli effetti del comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, vengono prorogati ed estesi anche ai docenti che sono stati ammessi con riserva ai corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità all'insegnamento indetti dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca, con decreto 28 settembre 2007, n. 137, che abbiano superato l'esame di Stato e che abbiano maturato il requisito di ser-

vizio di 360 giorni reso in qualunque ordine e grado di scuola, entro il 1° dicembre 2007».

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

24-bis.0.9

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 24-bis, inserire il seguente:

«Art. 24-ter.

(Rafforzamento patrimoniale dei Confidi)

1. All'articolo 1, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del primo periodo in fine è aggiunto il seguente periodo: "alla data del 30 giugno 2007" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 31 dicembre 2012";

b) dopo le parole: "di competenza dell'assemblea ordinaria." sono inserite le parole: "I contributi pubblici ricevuti a qualunque titolo, anche successivamente al 31 dicembre 2012, se non già computati nel patrimonio ai sensi del presente comma, possono comunque essere portati in apposita riserva costituente il patrimonio netto dei Confidi, tramite delibera del Consiglio di Amministrazione ovvero del Consiglio di Gestione e di Sorveglianza, da comunicare all'ente erogante, avverso la quale questi può opporsi entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa"».

Art. 25.

25.1

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis). I soggetti beneficiari degli interventi di cui al presente decreto-legge si impegnano a privilegiare, nel caso di nuove assunzioni, cit-

tadini residenti di cittadinanza italiana. Il Ministero dello sviluppo economico, senza ulteriore aggravio per il bilancio dello Stato, provvede al monitoraggio dei nuovi inserimenti lavorativi, trasmettendo alle Commissioni parlamentari competenti i risultati entro 6 mesi ed entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

25.2

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis). All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:

"3-ter. Dal reddito complessivo delle persone fisiche sono deducibili fino ad un massimo annuo di euro 5.000 le spese documentate sostenute dal contribuente per le spese di beni di prima necessità. Per le famiglie con più di un figlio, l'importo della deduzione viene stabilito in ragione del numero dei figli. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri per la fissazione degli importi massimi della deduzione, l'elenco dei beni il cui costo può essere detratto e le modalità di attuazione del presente comma."».

25.3

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis). I commi da 2 a 2-*quinqies* dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 sono abrogati. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo le parole: "all'importo non documentato." sono aggiunte le seguenti: "Qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, la sanzione è pari al trecento per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato"».

25.4

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis). All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: "2.500 euro", ove occorrono, sono sostituite dalle seguenti: "10.000 euro"».

25.5

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis). La fruizione dei benefici di cui al presente decreto-legge viene revocata qualora le imprese beneficiarie delocalizzino all'estero l'intero o parte del processo produttivo nei cinque anni successivi al periodo di imposta nel quale hanno goduto del beneficio. Nel caso il beneficio sia stato già goduto, il Ministero dello sviluppo economico procederà con il recupero del beneficio indebitamente goduto».

25.6

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis). Le aziende che eventualmente necessitano di personale aggiuntivo per la produzione dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui al presente decreto sono obbligate ad assumere prioritariamente personale di cittadinanza italiana. Il mancato rispetto della norma determina automaticamente il decadimento dell'incentivo stesso».

Art. 26.

26.1

BUGNANO, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, PEDICA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «diciotto mesi».

Conseguentemente, al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «diciotto mesi».

26.0.1

DI NARDO, DE TONI, BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, PEDICA

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Sospensione delle azioni di recupero dei crediti fiscali, contributivi e per sanzioni nonché delle procedure esecutive relative a crediti bancari nei riguardi delle imprese agricole)

1. Al fine di garantire un adeguato sostegno alle imprese agricole a fronte della crisi economica e di mercato e di limitarne le conseguenze economiche, finanziarie e sociali è sospesa, per un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo riconoscimento del debito, ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché dei pagamenti di imposte, di tasse e di sanzioni dovuti alle banche, allo Stato, alle regioni e agli enti locali e all'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) da parte di aziende agricole e di imprenditori agricoli.

2. Trascorso il termine di cui al comma 1, i debiti di cui al medesimo comma 1 possono essere pagati, a richiesta del debitore, con una rateizzazione fino a un massimo di settantadue mesi al tasso legale e senza supporto di garanzia ipotecaria per l'intero importo dovuto e non oggetto di formale contestazione.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si provvede con il maggior gettito derivante dalle nuove ali-

quote per il calcolo del prelievo unico erariale sui giochi di cui al comma 4 del presente articolo.

4. Al comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,1 per cento";

b) alla lettera b), le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,1 per cento";

c) alla lettera c), le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11,1 per cento";

d) alla lettera d), le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "9,5 per cento";

e) alla lettera e), le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 per cento".

5. È sospesa, per un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ogni procedura esecutiva per espropriazione immobiliare promossa nei confronti di aziende agricole e di imprenditori agricoli il cui titolo esecutivo è fondato su rapporti bancari oggetto di opposizione da parte del debitore.

6. Fino alla data di cui al comma 5 del presente articolo è, altresì, sospeso il procedimento di cui all'articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. La disposizione si applica nel caso in cui il diritto del creditore istante sia fondato su rapporti bancari e sia oggetto di opposizione da parte dell'imprenditore agricolo.

7. Le disposizioni dei commi 5 e 6 si applicano a tutte le procedure pendenti, comprese quelle instaurate prima della data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non è stato ancora emesso dal giudice il decreto di trasferimento all'aggiudicatario».

Art. 27.

27.3

CAGNIN, CASTELLI

Al comma 1, al primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:
«, privilegiando i residenti di cittadinanza italiana.».

27.200

PISTORIO

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le parole: «, in particolare nel Mezzogiorno».

27.2

CAGNIN, CASTELLI

Apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo*
 - b) al comma 8 sostituire le parole: «sentita la Conferenza» con le seguenti: «previa intesa con la Conferenza».*
-

27.0.1

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

1. Nell'ambito del processo di razionalizzazione dell'uso delle risorse e della riduzione dei tempi d'attesa nelle strutture sanitarie, a decorrere dal 1° gennaio 2013 viene predisposta nel Pronto Soccorso l'attivazione dei percorsi brevi a gestione infermieristica per pazienti non critici.

2. Con decreto del Ministro della sanità di adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri per la definizione dei corsi per la certificazione degli infermieri ad operare in interventi di primo soccorso e le modalità di attuazione del comma 1».

Art. 29.

29.1

CAGNIN, CASTELLI

Abrogare l'articolo 29.

29.2

CAGNIN, CASTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «, e di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215» con le seguenti: «, di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, e degli strumenti di Programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 203 della legge 662 del 1996».

29.3

BUGNANO, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, PEDICA

Al comma 7, sostituire le parole da: «non si procede alla» fino alla fine del comma con le seguenti: «il Ministro dello Sviluppo economico, in presenza delle situazioni di cui al comma 9, dispone la sospensione delle procedure di revoca delle agevolazioni sia nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi occupazionali previsti per l'esercizio a regime, sia nel caso di mancato rispetto degli obblighi derivanti dal calcolo di indicatori eventualmente previsti e stabilisce altresì un termine decorso il quale si procede ad una nuova valutazione degli obiettivi medesimi».

29.4

CAGNIN, CASTELLI

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quanto previsto dal presente articolo si applica anche ai regimi regionali di aiuto ai programmi di investimento concessi attraverso contratti di programma regionali».

29.0.1

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 29-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 29-ter.

1. All'articolo 7-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, in modifica all'articolo 1,7, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al primo periodo, dopo le parole: «una rinegoziazione dei contratti», sono aggiunte le parole: "compresi quelli di *project financing*".

Art. 30.

30.1

CAGNIN, CASTELLI

Abrogare il comma 2 ed il comma 5.

30.2

CAGNIN, CASTELLI

Al comma 2, dopo le parole: «Fondo per la crescita sostenibile», inserire le seguenti: «a favore delle micro, piccole e medie imprese».

30.3

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il credito di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca, in Università ovvero enti pubblici di ricerca, istituito sperimentalmente con la legge 12 luglio 2011, n. 106, per gli anni 2011 e 2012, viene prorogato per gli anni 2013 e 2014 con le medesime modalità indicate agli articoli 1, 2 e 3 della stessa legge n. 106 del 2011. A tal fine viene autorizzata la spesa di 75 milioni di euro per l'anno 2012, di 75 milioni di euro per l'anno 2013 e di 50 milioni di euro per l'anno 2014. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009,

n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione lineare, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, nonché le risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al precedente periodo».

Conseguentemente all'articolo 31, dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie "money transfer" ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.».

Art. 31.

31.1

CAGNIN, CASTELLI

Abrogare il comma 5.

31.2

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Al fine di sostenere con adeguate garanzie le piccole e medie imprese potenzialmente destinatarie dei fondi di venture capital, all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e fatta salva l'attività di prestazione di garanzia in favore delle imprese di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nel rispetto della disciplina vigente dettata dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385".

5-ter. Le modalità di svolgimento dell'attività di prestazione di garanzia di cui al comma 1 sono definite con provvedimento della Banca d'Italia, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5-quater. All'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo le parole: "4) arte, attività e beni culturali" sono inserite le seguenti: "; 4-bis) prestazione di garanzia in favore delle imprese di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111"».

31.3

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Al fine di rilanciare lo strumento delle carte commerciali, mediante il quale le piccole e medie imprese possono soddisfare le loro necessità di finanziamento a breve termine, al comma 1 dell'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994, n. 43, le parole: "ed aventi una scadenza non inferiore a tre mesi e non superiore a dodici mesi dalla data di emissione" sono sostituite dalle seguenti: "e aventi una scadenza non inferiore a un mese e non superiore a trentasei mesi dalla data di emissione".

5-ter. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994, n. 43, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Le cambiali finanziarie possono essere emesse da:

- a) società ed enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato;
- b) società che hanno avuto l'ultimo bilancio in utile e certificato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili. I titoli devono essere assistiti da garanzie in misura non inferiore al 25 per cento del loro valore di sottoscrizione, rilasciate da soggetti vigilati o dalle fondazioni bancarie, ai sensi dell'articolo 3, comma 2,

del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni.

2-ter. Al fine di contenere i costi di emissione a carico delle imprese, con regolamento della Commissione nazionale per le società e la borsa e della Banca d'Italia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite modalità semplificate di predisposizione e di comunicazione del prospetto informativo relativo all'emissione delle cambiali finanziarie".

5-quater. Dopo la lettera *d)* del comma 7 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 111, è aggiunta la seguente:

"*d-bis)* cambiali finanziarie di cui alla legge 13 gennaio 1994, n. 43"».

31.4

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«*5-bis.* Al fine di ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzine situate nei territori degli Stati confinanti con l'Italia, l'onere finanziario a carico dello Stato, di cui al comma 3 dell'articolo 2 del D.M. 25 febbraio 2009, in attuazione dell'articolo *2-ter* del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, recante: «Disposizioni in materia di regime fiscale dei carburanti per autotrazione», è innalzato a 70 milioni di euro.

5-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità con cui allargare i benefici fiscali anche ai territori confinanti con l'Austria e le modalità con cui le Regioni interessate possono rimodulare le agevolazioni e introdurre nuove agevolazioni per l'acquisto del gasolio per autotrazione. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi *5-bis* e *5-ter*, si provvede tramite disposizione di cui al comma *5-quater*.

5-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie "*money transfer*" ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.».

31.5

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Al fine di ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzine situate in Svizzera, Stato non facente parte dell'Unione europea, l'onere finanziario a carico dello Stato, di cui al comma 3 dell'articolo 2 del D.M. 25 febbraio 2009, in attuazione dell'articolo 2-ter del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, recante: "Disposizioni in materia di regime fiscale dei carburanti per autotrazione", è innalzato a 60 milioni di euro.

5-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità con cui le Regioni interessate possono rimodulare le agevolazioni e introdurre nuove agevolazioni per l'acquisto del gasolio per autotrazione. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter, si provvede tramite disposizione di cui al comma 5-quater.

5-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie «*money transfer*» ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.».

31.6

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Al fine di evitare il trasferimento di aziende in Stati confinanti con l'Italia, per le imprese che hanno sede legale a meno di 50 km dal confine di Stato, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 72 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è applicata con l'aliquota del 13,5% per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012 e per il successivo.

5-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al comma precedente».

Consequentemente dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Fondo per il finanziamento della riduzione della pressione fiscale per le imprese di confine)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un Fondo per il finanziamento della riduzione della pressione fiscale per le imprese di confine. Il Fondo è alimentato con le risorse derivanti dalle riduzioni degli stanziamenti di cui al comma 2.

2. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e anche attraverso una revisione delle assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 4 del D. Lgs. 31 maggio 2011, n. 88, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione, come rideterminata dalla Tabella E alleata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, è ridotta di 5.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.».

31.7

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. L'Agenzia delle Entrate, al fine di favorire il rapporto con i contribuenti, elabora un piano di valutazione delle società di riscossione operanti sull'intero territorio nazionale, secondo le modalità previste dal comma successivo, per giungere all'attribuzione di un attestato di riconoscimento per le agenzie che si distinguono per la correttezza e l'efficienza nei rapporti con i contribuenti. Tale attestato dovrà essere esposto in modo visibile all'esterno dell'agenzia.

5-ter. I criteri di valutazione delle agenzie sono stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le associazioni dei consumatori, da sottoporre alle Commissioni parlamentari competenti entro i 30 giorni successivi.».

31.8

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. L'aliquota dell'imposta sui redditi delle società, di cui all'articolo 77 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è applicata, a decorrere dal

1° gennaio 2013, nella misura del 32,5 per cento per le banche che destinano una percentuale inferiore al 70 per cento su base annua delle risorse ricevute dalla Banca Centrale Europea all'erogazione di credito verso le piccole e medie imprese.

5-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite ABI e Banca d'Italia, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede ad emanare le disposizioni attuative della disposizione di cui al comma precedente.».

31.9

FLERES, CENTARO, FERRARA, CASTIGLIONE, CARRARA, SALA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«*5-bis.* Al fine di deflazionare il contenzioso in materia contributiva e di ridurre gli oneri a carico della fondazione ONAOSI, iscritta nell'elenco ISTAT pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 30 settembre 2011, sono estinti di diritto i crediti maturati dall'Ente, per il quadriennio 2003-2006, nei confronti dei medici chirurghi e odontoiatri, dei farmacisti e dei medici veterinari, individuati quali nuovi obbligati dall'articolo 52, comma 23 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. I processi nella materia di cui trattasi, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge conseguentemente si estinguono. L'estinzione è dichiarata dal giudice, anche d'ufficio con decreto. Per le spese processuali si applica l'articolo 310, ultimo comma del Codice di procedura civile. Non è consentita la ripetizione dei contributi già regolarmente corrisposti alla Fondazione».

Consequentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino alla per cento, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

31.10

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«*5-bis.* Al comma 8 dell'articolo 114 del d.lgs. n. 58 del 1998 e successive modificazioni, dopo: "I soggetti che producono o diffondono ricerche e valutazioni" le parole: "esclude le società di *rating*" sono sostituite dalle seguenti: "comprese le società di *rating*."».

31.11

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) con apposita delibera provvede ad innalzare la soglia di censimento della Centrale dei Rischi, gestita dalla Banca d'Italia, dall'attuale limite di 30.000 euro a 250.000 euro.

5-ter.. La Banca d'Italia è autorizzata ad apportare le dovute modifiche alla circolare 11 febbraio 1991, n. 139, e successivi aggiornamenti, per l'attuazione della presente norma».

31.12

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 138/2011 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 14 dicembre 2011, n. 148, sostituire le parole: "fino al 31 dicembre 2013" con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2014"».

31.13

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 138 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, la parola: "200.000" è sostituita dalla seguente: "150.000"».

31.14

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le Regioni, nell'esercizio della potestà normativa in materia di disciplina delle attività economiche, possono stabilire che l'autorizzazione da parte dei Comuni alla posa delle insegne esterne ad un esercizio

commerciale è condizionata all'uso di una delle lingue ufficiali dei Paesi appartenenti all'Unione europea ovvero del dialetto locale».

31.15

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Tutti i *software* di controllo dell'Agenzia delle Entrate devono essere resi disponibili entro il 31 gennaio del periodo d'imposta da porre in verifica».

31.16

CAGNIN CASTELLI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "In via residuale possono far parte dei confidi anche persone fisiche"».

31.17

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il comma 4-bis dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito con il seguente:

"4-bis. Nella determinazione dei redditi di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il giudice abbia emesso sentenza di condanna penale, ancorchè soggetta ad impugnazione. Qualora intervenga, sia essa indifferentemente a favore del soggetto emittente il documento o il soggetto che lo ha utilizzato, una sentenza definitiva di assoluzione ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale ovvero una sentenza definitiva di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice, ovvero non più soggetta alla impugnazione ai sensi dell'articolo 428 dello stesso codice, ovvero una sentenza definitiva di non doversi procedere

ai sensi dell'articolo 529 del codice di procedura penale, i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio oggetto dell'azione penale sono totalmente ammessi in deduzione, ovvero compete il rimborso delle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilità in deduzione prevista dal periodo precedente e dei relativi interessi"».

31.18

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. In via sperimentale i lavoratori cassaintegrati inoccupati che intraprendono un'attività imprenditoriale sono esenti da imposta sui redditi per i primi due periodi di imposta e, se assumono almeno tre dipendenti a tempo indeterminato, sono esenti per i primi quattro anni. Le modalità di attuazione della presente disposizione sono affidate ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Conseguentemente dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Fondo per il finanziamento di interventi urgenti per il sostegno della crescita economica e la salvaguardia delle PMI).

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati a fronteggiare la fase di recessione ed a salvaguardare prioritariamente la sopravvivenza delle PMI. Il Fondo è alimentato con le risorse derivanti dalla riduzione degli stanziamenti di cui al comma 2.

2. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa iscritte nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritte nel cap. 8425, è ridotta di 2.000 milioni di euro per l'anno 2012, di 8.000 milioni per il 2013 e di 4.000 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015».

31.19

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. In via sperimentale le imprese straniere che aprono una nuova impresa in Italia, per i primi tre anni godono delle seguenti agevolazioni:

"a) esenzione dal pagamento dell'IMU e riduzione del 50 per cento delle imposte sul reddito se insediano le unità produttive in aree industriali dismesse;

b) riduzione del 50 per cento dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro".

Le modalità di attuazione della presente disposizione sono affidate ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Consequentemente dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Fondo per il finanziamento dell'insediamento delle nuove iniziative imprenditoriali in Italia)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un Fondo per il finanziamento dell'insediamento delle nuove iniziative imprenditoriali in Italia. Il Fondo è alimentato con le risorse derivanti dalle riduzioni degli stanziamenti di cui al comma 2.

2. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e anche attraverso una revisione delle assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione, come rideterminata dalla Tabella E allegata alla Legge 12 novembre 2011, n. 183, è ridotta di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013, 2014 e 2015.

31.20

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 18 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il comma 3 è soppresso e così sostituito:

"3. Le risorse derivanti dal Fondo per le aree sottoutilizzate vengono ripartite per il 50 per cento alle Regioni del Mezzogiorno e per il 50 per cento alle Regioni del Centro-Nord"».

31.21

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. All'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 2) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sostituire le parole: "un importo pari a 4.600 euro" con le seguenti: "un importo pari a 6.500 euro"».

Conseguentemente dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Fondo per il finanziamento della riduzione della pressione fiscale per le imprese)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un Fondo per il finanziamento della riduzione della pressione fiscale per le imprese. Il Fondo è alimentato con le risorse derivanti dalle riduzioni degli stanziamenti di cui al comma 2.

2. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e anche attraverso una revisione delle assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione, come rideterminata dalla Tabella E allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, è ridotta di 5.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013, 2014 e 2015».

31.22

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 72 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dovuta dai soggetti di cui al decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005, è applicata con l'aliquota del 13,5 per cento per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012 e per il successivo».

Conseguentemente dopo l'**articolo 31**, inserire il seguente:

Art. 31-bis.

(Istituzione dell'imposta anti-evasione)

1. A decorrere dal periodo di imposta 2013 é istituita l'imposta anti-evasione.

2. Presupposto dell'imposta è la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale, ai sensi del comma 5, su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, su navi o imbarcazioni da diporto con scafo di lunghezza superiore a 10 metri, misurata secondo gli *standard* armonizzati EN/ISO/DIS 8666, su autovetture con potenza superiore a 200 chilowatt, su aerei con potenza oltre i 100 HP e su elicotteri con potenza oltre i 150 HP, su cavalli da corsa o da equitazione il cui valore di acquisto sia superiore ai 50.000 euro e sulle opere d'arte il cui valore assicurativo sia superiore a 200.000 euro.

3. Ai fini dell'imposta di cui al presente articolo, si applica la definizione di fabbricati ed aree di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

4. Sono esenti dall'imposta:

a) gli immobili, ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie A1, A8 e A9, adibiti ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

b) gli immobili ad uso residenziale non locati per i quali titolari dei diritti di cui al comma 5 risultino soggetti di età superiore a 65 anni o soggetti disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. L'esenzione si applica ad un solo immobile per ciascun soggetto passivo dell'imposta;

b) i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa, ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie A1, A8 e A9;

c) per le società aventi come oggetto principale la compravendita, la locazione, la locazione finanziaria o la gestione degli immobili, anche mediante l'istituto giuridico del *trust*, il noleggio o la locazione finanziaria di navi o imbarcazioni da diporto, di autovetture o di aeromobili, esclusivamente gli immobili presso i quali è fissata la sede legale della società;

d) gli immobili appartenenti alle categorie di cui dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

e) i terreni agricoli coltivati direttamente dal soggetto passivo dell'imposta;

j) i beni acquisiti a titolo di successione a causa di morte nei tre anni precedenti al periodo di imposta di riferimento.

5. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sui beni di cui al comma 2, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'atti-

vità. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Nel caso di concorso di più diritti reali sul medesimo bene, il soggetto passivo dell'imposta è il titolare del possesso del bene stesso.

6. La base imponibile, con riferimento ai beni immobili, è determinata ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Con riferimento agli altri beni di cui al comma 2, la base imponibile è rappresentata dal valore di acquisto.

7. L'aliquota è fissata nella misura del 10 per cento della base imponibile.

8. Dall'imposta di cui al presente articolo sono detraibili:

a) l'imposta media netta corrisposta a titolo di IRE o di IRES in tre periodi di imposta compresi nell'ultimo quinquennio, incrementata delle detrazioni di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) la somma corrisposta a titolo di imposta comunale sugli immobili o di imposta municipale propria nel periodo di imposta precedente.

9. Per le persone giuridiche, gli importi di cui al comma 8 sono detraibili in misura non superiore al 50 per cento.

10. Se l'ammontare delle detrazioni di cui ai commi 8 e 9 supera l'imposta lorda, al contribuente non è consentito computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

11. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi di cui al comma 5 proporzionalmente alla quota di titolarità dei diritti di cui al con una 5 ed ai mesi dell'anno nei quali tale titolarità si è protratta; a tal fine, il mese durante il quale la titolarità di tali diritti si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero. Per le modalità e termini di dichiarazione, versamento, riscossione e sanzioni si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI).

12. L'imposta di cui al presente articolo non è deducibile dal reddito imponibile ai fini fiscali.

13. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 novembre 2012, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

31.23

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Al fine di favorire la ripresa dell'attività delle imprese italiane in Libia, è costituito presso il Ministero dello sviluppo economico un Fondo di garanzia per le imprese italiane già operanti in Libia prima della crisi del 2011. Tale Fondo è alimentato con le entrate di cui all'articolo 3

della legge 6 febbraio 2009, n. 7 e ha lo scopo di garantire i finanziamenti che le imprese devono sottoscrivere per la riapertura dei cantieri in Libia.

5-ter. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ABI, provvede ad emanare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i decreti di attuazione della disposizione di cui al comma precedente».

31.24

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«*5-bis.* A decorrere dall'esercizio 2012, il limite massimo determinato dall'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n.388 non si applica alle imprese che esportano oltre il 60% del fatturato.

5-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

5-quater. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento",

5-quinquies. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)* le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,1 per cento»;

b) alla lettera *b)* le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,1 per cento";

c) alla lettera *c)* le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11,1 per cento";

d) alla lettera *d)* le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "9,5 per cento";

e) alla lettera *e)* le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 per cento"».

31.25

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«5-bis. A decorrere dall'esercizio 2012, il limite massimo determinato dall'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n.388 non si applica alle imprese che esportano oltre il 50% del fatturato.

5-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

5-quater. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento",

5-quinquies. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,1 per cento»;

b) alla lettera b) le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,1 per cento";

c) alla lettera c) le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11,1 per cento";

d) alla lettera d) le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "9,5 per cento";

e) alla lettera e) le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 per cento"».

31.26

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«5-bis. All'articolo 12, comma 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. le parole: "2.840,51 euro" sono sostituite dalle seguenti: "5.000,00 euro"».

5-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";
- b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";
- c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

5-quater. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento",

5-quinquies. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a) le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,1 per cento»;
- b) alla lettera b) le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,1 per cento";
- c) alla lettera c) le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11,1 per cento";
- d) alla lettera d) le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "9,5 per cento";
- e) alla lettera e) le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 per cento"».

31.27

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Aggiungere, in fine il seguente comma:

«5-bis. All'articolo 2, comma 6 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tra le spese che beneficiano della detrazione di cui al periodo precedente rientrano anche quelle sostenute dai genitori per il pagamento del servizio di assistenza domiciliare all'infanzia svolto da operatori educativi professionali (Tagesmutter)"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione valutati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 si provvede, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011 i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

31.28

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Al fine di accelerare e semplificare l'organizzazione degli ambiti territoriali e determinare un risparmio di spesa, e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 23, comma 22, del decreto-legge n. 201 del 2012 in relazione a qualsiasi carica, ufficio o organo di natura elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione, che può essere conferita solo a titolo esclusivamente onorifico e non può essere fonte di alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza, la Provincia autonoma di Trento provvede, nell'ambito della propria autonomia statutaria, a ridurre i costi delle comunità di valle, rendendo a titolo esclusivamente onorifico la titolarità di cariche all'interno dell'ente Comunità di Valle, arrivando anche a prevedere eventualmente la abrogazione del predetto ente».

31.29

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, gli Organi Costituzionali, nel rispetto della propria autonomia, adottano i relativi provvedimenti atti ad applicare ai propri dipendenti il limite di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 124».

31.30

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito con modificazioni dalla legge 18 maggio 2012, n. 62, dopo il capoverso comma 1-quinquies, inserire il seguente:

"1-sexies. Sulla base del monitoraggio di cui al comma 1-ter, l'Osservatorio provvede alla elaborazione e alla attribuzione di un rating di liquidità per ciascun istituto di credito o intermediario finanziario di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 operante nel territorio nazionale, secondo i criteri e le modalità stabilite da un regolamento congiunto della Banca d'Italia e dell'Autorità garante della concor-

renza e del mercato, sentita la Consob, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione"».

31.31

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 8, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La Banca d'Italia, nel valutare i soggetti a cui concedere garanzia, deve privilegiare le banche che svolgono attività di credito tradizionale rispetto alle banche d'investimento"».

31.32

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. A decorrere dal 2012, i premi di produttività e tutte le altre voci variabili di retribuzione dei militari della Guardia di Finanza e del personale dell'Agenzia dell'Entrate sono parametrati non alle somme contestate attraverso gli atti di riscossione, ma alle somme effettivamente recuperate dall'Erario dopo la conclusione del contenzioso tributario».

31.33

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di rispondere ai nuovi requisiti di capitale degli istituti di credito, in attesa del formale recepimento dal cosiddetto «accordo di Basilea III», nell'Unione europea e tenuto conto delle decisioni dell'Autorità bancaria europea, la Banca d'Italia è autorizzata ad individuare modalità volte a compensare l'eventuale differenziale tra il valore di mercato dei titoli italiani detenuti dagli istituti di credito e il valore a scadenza dei medesimi titoli pubblici. Le banche che accedono a tali compensazioni sono obbligate ad individuare modalità per erogare maggiori quote di finanziamento a famiglie e piccole e medie imprese».

31.34

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 12, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso le transazioni di importo inferiore ai 2.500 euro, regolate con carta di credito non dovranno essere gravate da commissioni, né a carico degli esercenti, né a carico degli acquirenti"».

31.35

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 8-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Il Fondo Strategico Italiano, di cui al decreto del Ministero dell'economia delle finanze del 3 maggio 2011, è autorizzato ad acquisire partecipazioni, anche con quote maggioritarie, nelle banche italiane considerate di importanza strategica. A tal fine, la dotazione del Fondo Strategico Italiano può essere incrementata con le procedure previste dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 dicembre 2008, n. 190"».

31.36

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. In via sperimentale e per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le imprese che assumono alle proprie dipendenze con contratto a tempo indeterminato lavoratori cittadini italiani sono esonerate dal pagamento dei relativi oneri previdenziali ed assicurativi».

Conseguentemente dopo l'**articolo 31**, inserire il seguente:

«Art. 31-ter

(Fondo per il finanziamento di interventi urgenti per il sostegno della crescita economica e la salvaguardia delle PMI)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati a fronteggiare la fase di recessione ed a salvaguardare prioritariamente la sopravvivenza delle PMI. Il Fondo è alimentato con le risorse derivanti dalla riduzione degli stanziamenti di cui al comma 2.

2. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa iscritte nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritte nel cap. 8425, è ridotta di 2.000 milioni di euro per l'anno 2012, di 8.000 milioni per il 2013 e di 4.000 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015».

31.37

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Dopo il comma 14 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è aggiunto il seguente: "14-bis. Le Regioni provvedono a formulare piani di formazione professionale e tecnica per gli operatori commerciali non italiani o comunitari operanti su aree pubbliche di entrambi i settori merceologici. La frequenza a tali corsi, che si svolgono a cadenza triennale, è obbligatoria"».

31.38

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le Regioni, nell'esercizio della potestà normativa in materia di disciplina delle attività economiche, possono stabilire che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio, sia soggetta alla presentazione da parte del richiedente, qualora sia un cittadino ex-

tra-comunitario, di un certificato atte stante il superamento dell'esame di base della lingua italiana, rilasciato da appositi enti accreditati».

31.39

FLERES, VIESPOLI, CENTARO, FERRARA, POLI BORTONE, CARRARA, SAIA

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. All'articolo 1, dopo il comma 129 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, aggiungere il seguente:

"129-bis. La quota di cofinanziamento relativa all'utilizzo dei fondi strutturali europei di competenza di Regioni ed enti locali, può essere utilizzata in deroga alle regole ordinarie sul patto di stabilità e non concorre a determinare, agli stessi fini, l'obiettivo di finanza pubblica da esso individuato"».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

31.40

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 20 per cento del valore degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2013. L'agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti. All'onere, valutato in 700 milioni di euro per l'anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

31.41

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il termine del trasferimento di residenza per godere delle agevolazioni in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto sugli immobili nel caso di acquisto di immobili in corso di costruzione destinati ad abitazione principale si intende decorrere dal giorno in cui l'immobile è divenuto idoneo all'utilizzo, cioè dal momento in cui il Comune rilascia il certificato di agibilità dell'immobile».

31.42

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. I commi da 2 a 2-*quinquies* dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono abrogati. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo le parole: »all'importo non documentato.«, sono aggiunte le seguenti: "Qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, la sanzione è pari al trecento per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato."».

31.43

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 5 , inserire il seguente:

«5-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, promuove la nascita di un Tavolo di confronto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed i rappresentanti delle categorie imprenditoriali al fine di proporre alla Commissione ed al Consiglio dell'Unione europea l'adozione di un regolamento per l'introduzione di dazi *antidumping* sulle importazioni extra UE».

31.44

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 72 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dovuta dai soggetti di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005, è applicata con l'aliquota del 13,5% per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012 e per il successivo».

Conseguentemente dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Fondo per il finanziamento della riduzione della pressione fiscale per le PMI)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un Fondo per il finanziamento della riduzione della pressione fiscale per le PMI. Il Fondo è alimentato con le risorse derivanti dalle riduzioni degli stanziamenti di cui al comma 2.

2. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e anche attraverso una revisione delle assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione, come rideterminata dalla Tabella E alleata alla Legge 12 novembre 2011, n. 183, è ridotta di 10.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013».

31.45

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo la lettera c), inserire la seguente: "d) al Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005, si applica l'aliquota del 2,9 per cento"».

Consequentemente dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Fondo per il finanziamento della riduzione della pressione fiscale per le imprese)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un Fondo per il finanziamento della riduzione della pressione fiscale per le imprese. Il Fondo è alimentato con le risorse derivanti dalle riduzioni degli stanziamenti di cui al comma 2.

2. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e anche attraverso una revisione delle assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione, come rideterminata dalla Tabella E allegata alla Legge 12 novembre 2011, n. 183, è ridotta di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013, 2014 e 2015».

31.0.1

D'ALIA

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Modifiche ed integrazioni alla legge 27 febbraio 1985, n. 49)

1. All'articolo 17, comma 5, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: "le società finanziarie possono assumere partecipazioni temporanee di minoranza nelle cooperative", sono inserite le seguenti: "anche in più soluzioni, e sottoscrivere, anche successivamente all'assunzione delle partecipazioni, gli strumenti finanziari di cui all'articolo 2526 del codice civile".

2. All'articolo 17, comma 3, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni ed integrazioni, sopprimere il seguente periodo: "Il Ministero esclude dalla ripartizione le società finanziarie che non hanno effettuato erogazioni pari ad almeno l'80 per cento delle risorse conferite, decorsi due anni dal conferimento delle stesse".

3. All'articolo 17, comma 4, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni ed integrazioni, sopprimere le seguenti parole: "essere iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385"».

31.0.2

D'ALIA

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Modifiche ed integrazioni alla legge 31 gennaio 1992, n. 59)

1. All'articolo 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 è soppressa la lettera *b)*;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. I contributi di cui all'articolo 11, comma 6, della presente legge sono destinati agli enti costituiti ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 49, titolo II e successive modificazioni ed integrazioni".

2. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di impiego delle risorse di cui al precedente comma da parte delle società finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni ed integrazioni».

31.0.3

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Abolizione imposta sugli intrattenimenti)

«1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 640, e successive modificazioni, concernente l'imposta sugli intrattenimenti, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, relativo agli imponibili medi;

1) nel comma 1, la lettera *a)* è abrogata;

2) nel comma 2, il primo periodo è abrogato. Nel secondo periodo le parole: «Per quelli» sono sostituite dalle seguenti: «Per i soggetti»;

b) nella tariffa allegata, il punto 1 è abrogato.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633, e successive modificazioni, recante l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, alla tabella C, spettacoli e altre attività,

nel numero 3, le parole: "qualora l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o superiore al 50 per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio", sono soppresse».

Conseguentemente all'articolo 31, dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie "money transfer" ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale».

31.0.4

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Semplificazione degli adempimenti contabili e fiscali)

1. A partire dal 10 gennaio 2013, le società a responsabilità limitata che non abbiano nominato il Collegio Sindacale possono redigere il bilancio secondo uno schema semplificato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le voci e la struttura che compongono lo schema di bilancio semplificato e le modalità di attuazione del presente articolo.

2. I soggetti in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi che effettuano operazioni con incassi e pagamenti interamente tracciabili possono sostituire gli estratti conto bancari alla tenuta delle scritture contabili.

3. I limiti per la liquidazione trimestrale dell'IVA sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata».

31.0.5

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Regime dei minimi)

1. Il comma 98 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è soppresso e sostituito dai seguenti:

"98. Per le persone fisiche che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione o che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007, l'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 è ridotta al 5 per cento.

98-bis. Il beneficio di cui al precedente comma 98 ha lo scopo di favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e si applica ai giovani fino al compimento del trentacinquesimo anno di età e ai lavoratori in mobilità a condizione che:

a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

c) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro.

98-ter. Il beneficio di cui al precedente comma si applica per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi; è applicabile anche oltre il quarto periodo di imposta successivo a quello di inizio dell'attività ma non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età.

98-quater. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 98 a 98-quater».

Conseguentemente dopo l'articolo 27 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è abrogato.

Conseguentemente, dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Istituzione dell'imposta anti-evasione)

13. A decorrere dal periodo di imposta 2012 è istituita l'imposta anti-evasione.

14. Presupposto dell'imposta è la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale, ai sensi del comma 5, su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, su navi o imbarcazioni da diporto con scafo di lunghezza superiore a 10 metri, misurata secondo gli standard armonizzati EN/ISO/DIS 8666, su autovetture con potenza superiore a 200 chilowatt, su aerei con potenza oltre i 100 HP e su elicotteri con potenza oltre i 150 HP, su cavalli da corsa o da equitazione il cui valore di acquisto sia superiore ai 50.000 euro e sulle opere d'arte il cui valore assicurativo sia superiore a 200.000 euro.

15. Ai fini dell'imposta di cui al presente articolo, si applica la definizione di fabbricati ed aree di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

16. Sono esenti dall'imposta:

g) gli immobili, ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie A1, A8 e A9, adibiti ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

b) gli immobili ad uso residenziale non locati per i quali titolari dei diritti di cui al comma 5 risultino soggetti di età superiore a 65 anni o soggetti disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. L'esenzione si applica ad un solo immobile per ciascun soggetto passivo dell'imposta;

h) i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa, ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie A1, A8 e A9;

i) per le società aventi come oggetto principale la compravendita, la locazione, la locazione finanziaria o la gestione degli immobili, anche mediante l'istituto giuridico del trust, il noleggio o la locazione finanziaria di navi o imbarcazioni da diporto, di autovetture o di aeromobili, esclusivamente gli immobili presso i quali è fissata la sede legale della società;

j) gli immobili appartenenti alle categorie di cui dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

k) i terreni agricoli coltivati direttamente dal soggetto passivo dell'imposta;

l) i beni acquisiti a titolo di successione a causa di morte nei tre anni precedenti al periodo di imposta di riferimento.

17. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sui

beni di cui al comma 2, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Nei caso di concorso di più diritti reali sul medesimo bene, il soggetto passivo dell'imposta è il titolare del possesso del bene stesso.

18. La base imponibile, con riferimento ai beni immobili, è determinata ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Con riferimento agli altri beni di cui ai comma 2, la base imponibile è rappresentata dal valore di acquisto.

19. L'aliquota è fissata nella misura del 10 per cento della base imponibile.

20. Dall'imposta di cui al presente articolo sono detraibili:

c) l'imposta media netta corrisposta a titolo di IRE o di IRES in tre periodi di imposta compresi nell'ultimo quinquennio, incrementata delle detrazioni di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

d) la somma corrisposta a titolo di imposta comunale sugli immobili o di imposta municipale propria nel periodo di imposta precedente.

21. Per le persone giuridiche, gli importi di cui al comma 8 sono detraibili in misura non superiore al 50 per cento.

22. Se l'ammontare delle detrazioni di cui ai commi 8 e 9 supera l'imposta lorda, al contribuente non è consentito computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

23. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi di cui al comma 5 proporzionalmente alla quota di titolarità dei diritti di cui al comma 5 ed ai mesi dell'anno nei quali tale titolarità si è protratta; a tal fine, il mese durante il quale la titolarità di tali diritti si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero. Per le modalità e termini di dichiarazione, versamento, riscossione e sanzioni si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI).

24. L'imposta di cui al presente articolo non è deducibile dal reddito imponibile ai fini fiscali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 agosto 2012, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo».

31.0.6

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

*(Disposizioni per favorire l'accesso al credito alle PMI
per il pagamento dei debiti tributari)*

1. Al fine di fronteggiare con urgenza l'insolvenza delle PMI per debiti tributari, causata dalla crisi di liquidità, correlata al mancato incasso di crediti commerciali vantati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, sia centrali che locali, ed evitare la chiusura delle imprese, ovvero gli eventi drammatici dei suicidi degli imprenditori in difficoltà, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, promuove un protocollo di intesa con la Banca d'Italia, l'ABI, le associazioni di impresa e gli istituti di credito, per la stipula di un accordo, entro e non oltre il 30 settembre 2012, finalizzato a concedere alle PMI, che abbiano un numero di dipendenti non superiore a 50 unità, un aumento dell'affidamento in conto corrente sulla base dei crediti vantati verso la Pubblica Amministrazione secondo le seguenti condizioni:

a) i crediti vantati devono essere documentati all'istituto di credito, che concede l'affidamento, previa presentazione di attestazione di riconoscimento di debito dell'organo debitore, che è obbligato a rilasciarla entro 15 giorni dalla richiesta della società creditrice;

b) gli istituti di credito devono concedere l'affidamento straordinario per un importo non inferiore al 75 per cento dell'ammontare dei crediti verso la pubblica amministrazione e per un importo totale massimo di 1 milione di euro per società richiedente;

c) gli istituti di credito devono concedere l'affidamento straordinario alle medesime condizioni già accordate alle società richiedenti, ovvero a condizioni più vantaggiose corre late al tasso BCE, nel caso in cui l'istituto concedente abbia beneficiato dei finanziamenti erogati dalla Banca Centrale Europea in occasione dell'ultima asta LTRO dello scorso febbraio 2012;

d) l'affidamento straordinario deve essere utilizzato dalla società beneficiaria per l'estinzione dei debiti tributari in misura non inferiore al 70 per cento del fido concesso;

e) il pagamento dei crediti certificati deve essere effettuato dall'ente pubblico debitore presso l'istituto di credito, che ha erogato il fido; le relative somme sono utilizzate dalla banca per il graduale rientro dell'affidamento concesso;

f) la concessione dell'affidamento straordinario prescinde da eventuali segnalazioni di sofferenze alla Centrale Rischi a carico della società creditrice richiedente.

2. Nelle more dell'attuazione del protocollo di cui al comma precedente ed, in ogni caso, fino al 30 novembre 2012, è sospesa ogni procedura di riscossione conseguente ad avvisi di pagamento e ad iscrizioni a ruolo di debiti tributari nei confronti delle PMI, che abbiano un numero di dipendenti non superiore a 50 unità e che vantino crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione».

31.0.7

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 31, è inserito il seguente:

«Art. 31-bis.

1. Il secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dai seguenti:

"Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso di almeno due dei seguenti requisiti:

a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecento mila;

b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;

c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro trecentomila"».

31.0.8

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Trasferimento al patrimonio disponibile di beni demaniali e cessione a privati)

1. I beni e le pertinenze del demanio marittimo assentiti in concessione per l'esercizio delle attività con finalità turistico ricreative indicate all'articolo 1 del decreto legge 5 ottobre 1993 convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, non destinati all'esercizio di una pubblica funzione, sono trasferiti al patrimonio disponibile dello Stato.

2. I beni sono posti in vendita al prezzo di mercato stabilito dall'Agenzia del Demanio previo esercizio del diritto di prelazione da parte del concessionario manifestato entro trenta giorni dalla comunicazione del prezzo di vendita.

3. L'acquisto deve essere effettuato entro sei mesi dalla comunicazione del prezzo di vendita.

4. Decorso i termini indicati ai commi 2 e 3 in assenza di esercizio del diritto di prelazione ovvero di acquisto i beni vengono posti all'asta secondo le norme ordinarie di contabilità dello stato con decorrenza dal giorno 1° gennaio 2016.

5. Sui beni aventi natura di lido e spiaggia è costituita servitù di pubblico passaggio per l'accesso al mare.

6. Le presenti disposizioni non si applicano alle concessioni aventi ad oggetto strutture destinate alla nautica da diporto ed alle concessioni per atto formale avente ad oggetto opere di difficile rimozione.

7. Le contestazioni avverso il prezzo di vendita spettano alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario competente per territorio e sono proposte con le modalità previste dall'articolo 702-bis del codice di procedura civile entro trenta giorni dalla comunicazione a pena di decadenza. L'azione giudiziaria non comporta la sospensione della procedura di vendita.

8. Le entrate derivanti dai trasferimenti di cui al presente articolo, quantificate in 10 miliardi di euro, sono destinate a diminuire l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sui beni e servizi del settore turistico e a contenere l'aumento dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 18 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

31.0.9

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

*(Costituzione di diritto di superficie e di usufrutto
su beni del demanio marittimo)*

1. I beni del demanio marittimo su cui insistono opere di facile rimozione sono conferiti in diritto di superficie per la durata di cinquanta anni in favore dei soggetti che siano comunque nel godimento del bene e che siano in regola con il pagamento dei crediti per il periodo di utilizzo precedente.

2. Il diritto di superficie è costituito limitatamente all'area di sedime delle opere e può comprendere una superficie di pertinenza entro e non oltre i tre metri dal confine dell'opera.

3. Il prezzo per la costituzione del diritto di superficie è stabilito dall'Agenzia del Demanio territorialmente competente e comunicato all'avente diritto che può aderire alla proposta entro trenta giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine, in carenza di adesione, il diritto di superficie può essere posto a gara con decorrenza dal giorno 1° gennaio 2016.

4. Il diritto di superficie costituisce titolo per il conferimento a trattativa privata senza pubblicazione di bando delle aree confinanti o di pertinenza nei limiti di quanto previsto dai Piani dell'Arenile vigenti.

5. Le pertinenze del demanio marittimo possono essere conferite in usufrutto per la durata di cinquanta anni alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dalla presente legge.

6. Le contestazioni avverso il prezzo di vendita spettano alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario competente per territorio e sono proposte con le modalità previste dall'articolo 702-bis del codice di procedura civile entro trenta giorni dalla comunicazione a pena di decadenza. L'azione giudiziaria non comporta la sospensione della procedura di vendita.

7. Le entrate derivanti dai conferimenti di cui al presente articolo, quantificate in 4 miliardi di euro, sono destinate a contenere l'aumento dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 18 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214».

31.0.10

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

*(Modifiche all'articolo 14 comma 2 del decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504)*

1. All'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il secondo periodo terminante con le parole: "entro due anni dalla data del pagamento", si aggiunge il seguente periodo:

"L'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, e dell'articolo 10, comma 1, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, è tenuta a comunicare al contribuente la sussistenza di un credito rimborsabile allo scopo di consentire la richiesta di rimborso. In difetto, il termine di decadenza decorre dall'avvenuta conoscenza, da parte del contribuente, dell'esistenza del maggior credito spettante".

2. La presente disposizione si applica ai crediti sorti e non comunicati dalla data di entrata in vigore della Legge 27 luglio 200, n. 212».

31.0.11

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Semplificazione della tenuta dei libri sociali)

1. All'articolo 2215-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:

"Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all'anno, della marca tura temporale e della firma digitale dell'imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato.

Qualora per un anno non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione e da tale apposizione decorre il periodo annuale di cui al terzo comma";

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Per i libri e per i registri la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di natura tributaria, il termine di cui al terzo comma opera secondo le norme in materia di conservazione digitale contenute nelle medesime disposizioni"».

31.0.12

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Zone a burocrazie zero in via sperimentale)

1. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2013, sull'intero territorio nazionale si applica la disciplina delle zone a burocrazia zero prevista dall'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. A tale scopo, fino al 31 dicembre 2013, i provvedimenti di cui al primo periodo della lettera a), del comma 2, dell'articolo 43, sono adottati, ferme restando le altre previsioni ivi contenute, in via esclusiva e all'unanimità, dall'Ufficio Locale dei Governi, istituito in ciascun capoluogo di provincia, su richiesta della regione, d'intesa con gli enti interessati e su proposta del Ministro dell'interno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La trasmissione dei dati e dei documenti previsti dal terzo comma della medesima lettera, avviene in favore del medesimo Ufficio.

3. L'Ufficio Locale dei Governi è presieduto dal Prefetto e composto da un rappresentante della regione, da un rappresentante della provincia, da un rappresentante della città metropolitana ove esistente, e da un rappresentante del comune interessato. Il dissenso di uno o più dei componenti, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella riunione convocata dal Prefetto, deve essere congruamente motivato e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche e delle integrazioni eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non partecipa alla riunione medesima, ovvero non esprime definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.

4. Resta esclusa l'applicazione dei commi 6-bis, 6-ter e 6-quater ai soli procedimenti amministrativi di natura tributaria e alle nuove iniziative produttive avviate su aree soggette a vincolo.

5. Le previsioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e la partecipazione all'Ufficio Territoriale dei Governi è a titolo gratuito e non comporta rimborsi».

31.0.13

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

Al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le disposizioni del presente articolo non si applicano al commercio al dettaglio su aree pubbliche";

b) il comma 5 dell'articolo 70 è sostituito dal seguente:

"5. Al fine di garantire l'uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale della disciplina in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche, con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono individuati i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie»; In via transitoria, la durata delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche scadute o in scadenza nel periodo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e prima che venga approvata l'intesa di cui sopra è prorogata fino al 31 dicembre 2019."»

31.0.14

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 31, inserire in seguente:

«Art. 31-bis.

(Istituzione dell'imposta anti-evasione)

14. A decorrere dal periodo di imposta 2013 é istituita l'imposta anti-evasione.

15. Presupposto dell'imposta è la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale, ai sensi del comma 5, su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, su navi o imbarcazioni da diporto con scafo di lunghezza superiore a 10 metri, misurata secondo gli *standard* armonizzati EN/ISO/DIS 8666, su autovetture con potenza superiore a 200 chilowatt, su aerei con potenza oltre i 100 HP e su elicotteri con potenza oltre i 150 HP, su cavalli da corsa o da equitazione il cui valore di acquisto sia superiore ai 50.000 euro e sulle opere d'arte il cui valore assicurativo sia superiore a 200.000 euro.

16. Ai fini dell'imposta di cui al presente articolo, si applica la definizione di fabbricati ed aree di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

17. Sono esenti dall'imposta:

g) gli immobili, ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie A1, A8 e A9, adibiti ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

b) gli immobili ad uso residenziale non locati per i quali titolari dei diritti di cui al comma 5 risultino soggetti di età superiore a 65 anni o soggetti disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. L'esenzione si applica ad un solo immobile per ciascun soggetto passivo dell'imposta;

h) i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa, ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie A1, A8 e A9;

i) per le società aventi come oggetto principale la compravendita, la locazione, la locazione finanziaria o la gestione degli immobili, anche mediante l'istituto giuridico del trust, il noleggio o la locazione finanziaria di navi o imbarcazioni da diporto, di autovetture o di aeromobili, esclusivamente gli immobili presso i quali è fissata la sede legale della società;

j) gli immobili appartenenti alle categorie di cui dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

k) i terreni agricoli coltivati direttamente dal soggetto passivo dell'imposta;

l) i beni acquisiti a titolo di successione a causa di morte nei tre anni precedenti al periodo di imposta di riferimento.

18. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sui beni di cui al comma 2, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Nel caso di concorso di più diritti reali sul medesimo bene, il soggetto passivo dell'imposta è il titolare del possesso del bene stesso.

19. La base imponibile, con riferimento ai beni immobili, è determinata ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Con riferimento agli altri beni di cui al comma 2, la base imponibile è rappresentata dal valore di acquisto.

20. L'aliquota é fissata nella misura del 10 per cento della base imponibile.

21. Dall'imposta di cui al presente articolo sono detraibili:

c) l'imposta media netta corrisposta a titolo di IRE o di IRES in tre periodi di imposta compresi nell'ultimo quinquennio, incrementata delle detrazioni di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

d) la somma corrisposta a titolo di imposta comunale sugli immobili o di imposta municipale propria nel periodo di imposta precedente.

22. Per le persone giuridiche, gli importi di cui al comma 8 sono detraibili in misura non superiore al 50 per cento.

23. Se l'ammontare delle detrazioni di cui ai commi 8 e 9 supera l'imposta lorda, al contribuente non è consentito computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

24. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi di cui al comma 5 proporzionalmente alla quota di titolarità dei diritti di cui al comma 5 ed ai mesi dell'anno nei quali tale titolarità si è protratta; a tal fine, il mese durante il quale la titolarità di tali diritti si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero. Per le modalità e termini di dichiarazione, versamento, riscossione e sanzioni si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI).

25. L'imposta di cui al presente articolo non è deducibile dal reddito imponibile ai fini fiscali.

26. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 novembre 2012, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.».

31.0.15

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Liquidazione di enti e società pubbliche)

1. In caso di liquidazione, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di enti o società partecipati al 100% da enti locali, le eventuali plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni non concorrono a formare reddito imponibile e quindi non sono soggette a tassazione in capo all'ente locale stesso.

Conseguentemente all'articolo 31, dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie "money transfer" ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale».

31.0.16

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Iscrizione ruolo periti ed esperti)

1. È consentita l'iscrizione nel ruolo dei periti ed esperti tenuto dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, sub-categoria "Tributi" a coloro che, oltre al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5 del decreto ministeriale 29 dicembre 1979, abbiano conseguito uno dei titoli di studio indicati dall'articolo 69 della legge n. 427 del 1993.

2. Gli iscritti al ruolo hanno l'obbligo di corrispondere un diritto annuale alle Camere di Commercio nei termini e nella misura stabiliti da apposito decreto del Ministero dello Sviluppo Economico. I soggetti iscritti in un albo professionale con competenze in materie economiche, fiscali, amministrative o del lavoro, possono richiedere l'iscrizione al ruolo camerale sub-categoria tributi, di cui al comma precedente, in deroga ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 dicembre 1979».

31.0.17

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Attività di assistenza fiscale)

1. L'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa, di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 può essere esercitata da tutti gli intermediari fiscali autorizzati».

31.0.18

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Rappresentanza dinanzi agli Uffici Finanziari)

1. All'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo comma, terzo periodo, dopo le parole: "31 dicembre 1992 n. 545" sono inserite le seguenti: "e nell'articolo 3, comma 3, di cui al regolamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322"».

31.0.19

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Attestazione cause non congruità)

1. Al comma 3-ter dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998 n. 146, sostituire le parole: "soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3" con: "soggetti indicati dal comma 3 dell'articolo 3"».

31.0.20

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Trasferimento partecipazioni nelle s.r.l.)

1. L'atto di trasferimento di cui al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed è depositato, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di una delle parti o di un intermediario abilitato di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322. L'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, dietro esibizione del titolo da cui risultano il trasferimento e l'avvenuto deposito».

31.0.21

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Apposizione visto di conformità)

1. Al comma 7 dell'articolo 10 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Tale visto di conformità può essere rilasciato dai soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322"».

31.0.22

CAGNIN, CASTELLI, RIZZI

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Separazione tra banche d'affari e banche commerciali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e i criteri direttivi di cui al successivo articolo 2, uno o più decreti legislativi recanti norme per la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari, prevedendo il divieto esplicito per le banche che effettuano la raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione di svolgere qualsivoglia attività legata alla negoziazione di valori mobiliari in genere.

2. I decreti legislativi di cui al precedente comma 1 si informano ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere il divieto per le banche commerciali, ovvero le banche che effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico, di effettuare qualsiasi attività legata alla negoziazione e all'intermediazione dei valori mobiliari, sancendo così la separazione tra le funzioni delle banche commerciali da quelle delle banche d'affari;

b) prevedere il divieto per le banche commerciali di detenere partecipazioni o di stabilire accordi di collaborazione commerciale di qualsiasi natura con i seguenti soggetti: le banche d'affari, le banche d'investimento, le società di intermediazione mobiliare e in generale tutte le società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico;

c) prevedere il divieto per i rappresentanti, i direttori, i soci di riferimento e gli impiegati delle banche d'affari, le banche d'investimento,

le società di intermediazione mobiliare e in generale tutte le società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico di ricoprire cariche direttive e detenere posizioni di controllo nelle banche commerciali;

d) prevedere un congruo periodo, comunque non superiore a due anni dalla data di emanazione del primo decreto legislativo di attuazione della presente delega, durante il quale le banche possano risolvere le incompatibilità di cui alla presente legge.

e) prevedere un diverso trattamento fiscale tra le banche commerciali e le banche d'affari, al fine di favorire le prime, tenuto conto della loro attività a sostegno dell'economia reale ed in parti colar modo a favore delle piccole e medie imprese.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al precedente comma 1 sono trasmessi alle Camere entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al medesimo comma 1, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro quarantacinque giorni dalla data dell'assegnazione».

31.0.23

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Sterilizzazione aumento prezzi carburanti)

1. Al fine di calmierare gli aumenti del prezzo finale dei carburanti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, emana il decreto di cui all'articolo 1, comma 290 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Ogni tre mesi, a decorrere dalla data di emanazione del decreto di cui al comma precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, procede alla verifica dell'incremento del prezzo finale dei carburanti e procede, se del caso, all'emanazione del decreto di cui all'articolo 1, comma 290 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

31.0.24

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Agevolazioni fiscali al sistema bancario)

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene istituita una commissione composta da un rappresentante dell'ABI, da un rappresentante delle associazioni imprenditoriali e presieduta dal Ministro dell'economia e delle finanze, con lo scopo di introdurre sgravi fiscali per gli istituti bancari che sostengono l'economia reale attraverso adeguate erogazioni di credito alle imprese, soprattutto le PMI.

2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze relazione alle commissioni parlamentari competenti sull'esito dei lavori della commissione.

3. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo emana il decreto legge per introdurre nella legislazione vigente gli esiti dei lavori della commissione».

31.0.25

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 31, aggiungere i seguenti:

«Art. 31-bis.

(Definizione dei ruoli e degli omessi versamenti non iscritti)

1. Al fine di garantire la riscossione dei crediti da parte dell'Amministrazione finanziaria e di agevolare il pagamento dei debiti tributari e previdenziali da parte dei contribuenti, considerata la straordinaria fase di crisi che il sistema industriale sta attraversando, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di riscossione, viene prevista per le piccole imprese una procedura di definizione dei ruoli e degli omessi versamenti non ancora iscritti, con le seguenti caratteristiche:

a) pagamento della quota capitale in forma dilazionata in un periodo che varia dai 24 ai 60 mesi;

b) azzeramento degli interessi legali, di mora e delle sanzioni;

c) sospensione dei provvedimenti di recupero coattivo da parte di Equitalia per coloro che aderiscono alla definizione dei ruoli.

2. Possono accedere alla definizione tutte le piccole imprese, secondo la definizione di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea.

3. Oggetto della definizione sono i ruoli e gli omessi versamenti di imposte, ritenute e contributi previdenziali ed assistenziali, non ancora iscritti, relativi ai periodi di imposta 2008, 2009 e 2010, per cui sono state presentate nei tempi previsti dalla normativa le dichiarazioni fiscali.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad emanare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto uno o più provvedimenti per stabilire le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede secondo le disposizioni di cui all'articolo 31-ter.

«Art. 31-ter.

(Fondo per il finanziamento della definizione dei ruoli)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un Fondo per il finanziamento della definizione dei ruoli. Il Fondo è alimentato con le risorse derivanti dalle riduzioni degli stanziamenti di cui al comma 2.

2. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e anche attraverso una revisione delle assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione, come rideterminata dalla Tabella E alleata alla Legge 12 novembre 2011, n. 183, è ridotta di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

31.0.26

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

*(Istituzione di una zona franca
nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012)*

1. Il territorio dei comuni emiliano-romagnoli, lombardi e veneti interessati dai fenomeni sismici iniziati il 20 maggio 2012, individuati nell'allegato 1 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, costituisce, fino al 31 dicembre 2022, territorio extra-doganale, ai sensi dell'articolo 2 del testo

unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

2. Il regime di zona franca non ha effetto nei riguardi dei monopoli di Stato.

3. Il Ministro per l'Economia e le finanze, di concerto con i Ministri per lo Sviluppo Economico e Infrastrutture e Trasporti, Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Beni e Attività Culturali, provvede con proprio decreto ad individuare tabelle merceologiche e prodotti che richiedono specifica disciplina.

4. Gli atti emanati in applicazione della presente disposizione che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui gli aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari d'esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea».

31.0.27

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali)

1. Per le nuove iniziative imprenditoriali costituite sotto la forma di società di capitali dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2013, è istituito un regime fiscale sostitutivo delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive; l'aliquota di imposta è fissata nella misura del 20 per cento.

2. Il regime di cui al precedente comma 1 ha lo scopo di favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e si applica a condizione che:

a) i soci della società non abbiano compiuto, alla data di costituzione, il trentacinquesimo anno di età, oppure, se di età superiore, siano lavoratori in mobilità o che abbiano perso il lavoro per chiusura dell'attività;

b) l'attività da esercitare non costituisca, in alcun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente, autonomo, o sotto forma di società, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

3. Il beneficio di cui al precedente comma si applica per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi.

4. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione della presente disposizione».

Consequentemente dopo l'articolo 31-bis, inserire il seguente:

«Art. 31-ter.

(Fondo per il finanziamento della riduzione della pressione fiscale per le nuove imprese)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un Fondo per il finanziamento della riduzione della pressione fiscale per le nuove imprese. Il Fondo è alimentato con le risorse derivanti dalle riduzioni degli stanziamenti di cui al comma 2.

2. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e anche attraverso una revisione delle assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione, come rideterminata dalla Tabella E alleata alla Legge 12 novembre 2011, n. 183, è ridotta di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

31.0.28

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

1. Al Testo Unico del 26 ottobre 1995, n. 504 sono apportate le seguenti modifiche:

Tabella A (*«Impieghi degli oli minerali che comportano l'esenzione dell'accisa o l'applicazione di una aliquota ridotta, sotto l'osservanza delle norme prescritte»*).

Dopo il punto 12 della Tabella A del Testo Unico del 26/10/1995, n. 504 è aggiunto il punto 12-bis:

"Azionamento delle autovetture di proprietà degli agenti e rappresentanti di commercio e dei soggetti che svolgono attività di promozione finanziaria, benzina: euro 422,52 per 1.000 litri; gasolio: euro 355,92 per

1.000 litri; gas di petrolio liquefatti (GPL) 60 per cento aliquota normale; gas naturale 60 per cento aliquota normale. L'agevolazione è concessa entro i seguenti quantitativi giornalieri presumendo, in caso di alimentazione promiscua a benzina e GPL o gas naturale, un consumo di GPL o gas naturale pari al 70 per cento del consumo totale: *a*) litri 15 o metri cubi 15 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti; *b*) litri 11 o metri cubi 11 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500.000 abitanti; *c*) litri 8 o metri cubi 8 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno". Al punto 13 dopo le parole: " ... le autoambulanze" sono inserire le seguenti: "e per quelle di proprietà degli agenti e rappresentanti di commercio e dei soggetti che svolgono attività di promozione finanziaria, ... "; dopo le parole: " ..., di cui ai punti 12" sono inserite le seguenti: ", 12-*bis*". Al punto 13 è aggiunto il seguente periodo: "Le agevolazioni previste per le autovetture di proprietà degli agenti e rappresentanti di commercio e dei soggetti che svolgono attività di promozione finanziaria di cui al punto 12-*bis* sono concesse ai soli soggetti proprietari regolarmente iscritti all'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio, ENASARCO, già riconosciuto con regio decreto del 6 giugno 1939, n. 1305 di cui all'articolo 1 della legge 2 febbraio 1973, n. 12"».

31.0.29

POLI BORTONE

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-*bis*.

(Soppressione società interinali)

1. Al fine di dare concrete garanzie a coloro che sono alla ricerca di un lavoro o di un impiego, sono soppresse tutte le società interinali operanti nell'ambito del mercato del lavoro.

2. In surrogazione delle funzioni svolte sino ad oggi dalle società di cui al comma 1 vengono stilate pubbliche graduatorie presso gli uffici provinciali dell'impiego».

Art. 32.

32.1

CAGNIN, CASTELLI

Al comma 5-bis, dopo le parole: «diverse dalle banche» sopprimere le parole: «e dalle micro-imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003».

32.2

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

«26-bis. Con regolamento della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della disciplina vigente in materia di offerta di servizi di investimento, sono individuati i requisiti dei piani di risparmio a lungo termine, di cui all'articolo 2, comma 7, lettera d), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nel rispetto dei seguenti principi:

a) i piani di risparmio a lungo termine devono avere una durata non inferiore a cinque anni e un limite annuo ai versamenti effettuabili pari a 100.000 euro;

b) al fine di usufruire del regime fiscale agevolato di cui al citato articolo 2, comma 7, lettera d), del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, una quota pari ad almeno il 50 per cento della raccolta deve essere investita nei fondi di venture capital di cui all'articolo 31 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.».

32.0.1

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

*(Modifica al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633)*

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

"5-bis. Qualora il pagamento del corrispettivo non avvenga entro i trenta giorni successivi alla scadenza contrattualmente prevista tra le parti ed espressamente indicata in fattura, il soggetto passivo di cui all'articolo 17, comma 1, ha la facoltà di non considerare a debito, nella liquidazione del periodo di riferimento, l'IVA relativa alle fatture insolte. Qualora sia stata già versata l'IVA relativa alle fatture insolte, il soggetto passivo ha la facoltà di portare in detrazione l'importo nella prima liquidazione periodica utile.

5-ter. Nel caso si avvalga della facoltà di cui al comma 5-bis il cedente o prestatore ha l'obbligo di comunicarlo all'Agenzia delle entrate e al cessionario o committente.

5-quater. Il cessionario o committente che riceve la comunicazione di cui al comma 5-ter non deve esercitare il diritto alla detrazione di cui all'articolo 19, comma 1, per gli importi comunicati, o, qualora tale diritto sia già stato esercitato, deve provvedere al versamento all'Erario dei relativi importi effettivamente portati in detrazione alla prima liquidazione periodica utile.

5-quinquies. Le modalità con cui effettuare, preferibilmente in via telematica, le comunicazioni di cui al comma 5-ter, sono stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate".

2. Il provvedimento di cui al comma 5-quinquies dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotta dal comma 1 del presente articolo è adottato dalla Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.».

32.0.2

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

1. Al fine di garantire un adeguato flusso di finanziamenti all'economia per contrastare la grave recessione, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire un tavolo tecnico con il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio, la Banca d'Italia e l'Associazione bancaria italiana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) stabilire forme di vigilanza sugli istituti di credito, finalizzata ad assicurare che le risorse attinte dai medesimi dallo Stato o dalla BCE, erogate allo scopo di ridurre il fenomeno del «*credit crunch*», siano effettivamente immesse sul mercato finanziario come maggiori liquidità a favore del sistema produttivo e dei consumatori privati;

b) individuare i casi in cui si ritiene insufficiente l'utilizzo delle risorse di cui alla lettera *a)* a sostegno dell'economia nazionale, per favorire finalità bancarie diverse o a carattere prettamente speculativo, al fine di autorizzare la procedura di commissariamento e gestione provvisoria, previste rispettivamente dagli articolo 70 e 76 del T.U. bancario di cui al d.lgs. 385/1993;

c) valutare l'opportunità di stabilire procedure e condizioni per procedere all'acquisizione della maggioranza azionaria di banche o istituti di credito, utilizzando per l'acquisizione del pacchetto di controllo anche il conferimento di beni patrimoniali pubblici, ovvero le risorse non utilizzate, ovvero da acquisire, ai sensi dell'articolo 12, comma 9, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, in legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

32.0.3

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Modifiche al testo unico bancario Dlgs. 385/1993)

1. Al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 70, al comma 1, dopo la lettera *c)*, è aggiunta la seguente:

"d) risulta non ottemperato l'obbligo di impiego delle risorse finanziarie concesse a tasso agevolato o dallo Stato ovvero correlate ai prestiti speciali a tasso agevolato concessi della BCE, finalizzati al sostegno dell'economia reale tramite l'ampliamento della concessione di credito alle imprese ed ai consumatori.";

b) all'articolo 76, al comma 2, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: ", salvo nel caso previsto alla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 70."».

32.0.4

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

1. Per i triennio 203-2015 sono reintrodotte le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 23 agosto 2004, n.243.».

32.0.5

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Defiscalizzazione delle misure di compensazione alle TV Locali)

1. La plusvalenza derivante dall'incasso della misura economica di natura compensativa di cui all'art. 1 , comma 9 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette».

32.0.6

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Defiscalizzazione delle misure di compensazione alle TV Locali)

1. La plusvalenza derivante dall'incasso della misura economica di natura compensativa di cui all'articolo 1 comma 9 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non concorre alla formazione del reddito imponibile, ai fini delle imposte dirette, in quanto esente, qualora e nella misura in cui , entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi dell'esercizio del loro conseguimento, l'Operatore di Rete effettui investimenti in immobilizzazioni materiali, immateriali ovvero sottoscriva o acquisti partecipazioni in società che svolgano attività nel settore televisivo».

Art. 32-bis.

32-bis.1

BUGNANO, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, PEDICA

Al comma 1, sostituire il penultimo e l'ultimo periodo con i seguenti:
«L'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di due anni dal momento di effettuazione dell'operazione. Il limite temporale non si ap-

plica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.».

Conseguentemente:

a) *al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «All'ulteriore onere pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013 si provvede con quota parte delle maggiori entrate determinate a decorrere dall'anno fiscale 2013 dalle disposizioni di cui al comma 6-bis rispetto a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ed accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.»;

b) *dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota maggiorata dello 0,5 per cento rispetto alle aliquote in vigore alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

32-bis.0.1

MENARDI, VIESPOLI, TOFANI, SAIA, CASTIGLIONE

Dopo l'articolo 32-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 32-ter.

(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto)

1. Alla legge 15 dicembre 2011, n. 217, all'articolo 8, comma 2, lettera h), sostituire le parole: "per un importo superiore al 50 per cento dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate" con le seguenti: "per un importo superiore al 20 per cento dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate"».

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

Art. 33

33.1

BUGNANO, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO,
PEDICA

Sopprimere l'articolo.

33.2

BUGNANO, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO,
PEDICA

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 01).

33.3

BUGNANO, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO,
PEDICA

Al comma 1, lettera a), n.1), nella lettera d) ivi richiamata, sostituire le parole «designato dal debitore» con le seguenti: «designato dal giudice».

33.4

BUGNANO, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO,
PEDICA

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

33.5

BUGNANO, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO,
PEDICA

Al comma 1, lettera a), n. 2) sopprimere la parola: «legalmente» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ai sensi dell'articolo 67, lettera e)».

33.6

BUGNANO, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO,
PEDICA

Al comma 1, lettera a-bis), sopprimere il numero 2).

33.7

BUGNANO, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO,
PEDICA

Al comma 1, lettera b), numero 4) sopprimere il primo capoverso.

33.8

BUGNANO, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO,
PEDICA

Al comma 1, lettera b), numero 4), primo capoverso, nel primo periodo, dopo le parole: «L'imprenditore» inserire le seguenti: «, fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'articolo 152,».

33.9

BUGNANO, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO,
PEDICA

Al comma 1, lettera b), numero 4), primo capoverso, nel primo periodo, sopprimere le parole da: «e prorogabile» fino alla fine del periodo medesimo.

33.10

BUGNANO, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO,
PEDICA

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).

33.11

BUGNANO, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO,
PEDICA

Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 169-bis, primo comma, primo periodo, dopo le parole: «giudice delegato» inserire le seguenti: «sentiti gli altri contraenti».

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sentiti gli altri contraenti».

33.12

BUGNANO, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO,
PEDICA

Al comma 1, lettera d) capoverso articolo 169-bis, terzo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque non produce effetti in caso di rigetto della domanda».

33.13

BUGNANO, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO,
PEDICA

Al comma 1, lettera d) capoverso articolo 169-bis, quarto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque non si applicano nei casi di inammissibilità di cui all'articolo 162».

33.14

BUGNANO, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO,
PEDICA

Al comma 1, lettera d-bis) n.3), dopo le parole: «In mancanza» inserire le seguenti: «e salvi i casi di impossibilità di esprimere il voto».

ORDINE DEL GIORNO

G33.200

LATORRE

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge in esame, all'articolo 33, introduce alcune novelle al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, (legge fallimentare), anche con riferimento alla disciplina del concordato preventivo;

le misure introdotte sono volte a favorire la continuità d'impresa e a snellire e rendere più efficaci e trasparenti le procedure concorsuali;

l'attività di snellimento e di semplificazione deve essere informata alla garanzia di una giusta ed equa attività di gestione di tutte le fasi che possano essere utili alla salvaguardia delle attività di imprese ancora recuperabili e alla tutela dei diritti dei creditori;

l'attività preparatoria del piano di concordato di preventivo non prevede attualmente il coinvolgimento dei creditori, i quali possono soltanto aderire o meno al piano predetto, senza effettuare alcuna controproposta o modifica che potrebbe essere più funzionale alla finalità della ristrutturazione dell'impresa;

il momento della valutazione della proposta di concordato, imponendo ai creditori l'accettazione «incondizionata» o il rifiuto (e conseguentemente il fallimento del debitore) di fatto presenta una rigidità che va in senso contrario rispetto alla finalità della continuità dell'impresa;

il coinvolgimento dei creditori nella fase anteriore alla presentazione del piano al tribunale, o comunque la possibilità di presentare delle proposte concordatarie concorrenti, fermo restando il necessario vaglio del Tribunale, darebbe la possibilità di valutare altre soluzioni, e quindi di scegliere tra diverse opzioni che potrebbero assolvere con maggiore efficacia al soddisfo dei creditori pur nell'ambito della finalità primaria di garanzia della continuità dell'impresa;

è importante proseguire nell'opera di miglioramento degli istituti volti alla gestione delle situazioni di sovraindebitamento e/o di crisi di impresa;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative volte ad introdurre, nell'ambito della disciplina del concordato preventivo, la possibilità, per i creditori o per terzi, di presentare proprie proposte concordatarie concorrenti, o comunque, di proporre delle modifiche al piano del debitore.

EMENDAMENTI

33.0.1

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Modifiche all'articolo 2630 del codice civile)

1. L'articolo 2630 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 2630. – Ogni organo di società o consorzio che, in relazione alle funzioni attribuite per legge o per statuto, ometta di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione od il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta di un terzo.

Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo"».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate.

33.0.2

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 33, è aggiunto il seguente:

«Art. 33-bis

1. All'articolo 48 comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «la vendita è effettuata» *sono aggiunte le parole:* «, in via prioritaria,».

33.0.3

POLI BORTONE

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede ad emanare, con cadenza annuale, il decreto ministeriale riguardante il contratto di inserimento delle donne nel mondo del lavoro di cui al decreto legislativo 20 settembre 2003, n. 276. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».

33.0.4

POLI BORTONE

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Zone franche urbane)

1. Sono fatte salve le "zone franche urbane" di cui all'articolo 1, comma 340 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte cor-

rente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183), i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».

Art. 34.

34.1

D'Alì

Sopprimere il comma 1.

34.2

FLUTTERO

Al comma 2 eliminare le seguenti parole: «che non presentino altra utilità produttiva o commerciale al di fuori del loro impiego per la produzione di carburanti o a fini energetici,».

34.3

FLUTTERO

Al comma 3 la seconda e la terza voce dell'elenco che introduce al comma 5-ter all'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 sono sostituite come segue:

- acidi grassi provenienti dalla raffinazione, fisica o chimica, degli oli (nella misura massima del 5% in peso della produzione di biodiesel);
 - acidi grassi saponificati provenienti dalla neutralizzazione della parte acida residua dell'olio (nella misura massima del 5% in peso della produzione di biodiesel);
-

34.4

FLUTTERO

Al comma 3 sostituire la settima voce dell'elenco richiamata dal comma 5-ter all'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 come segue:

– «grassi animali di categoria 1 e grassi animali di categoria 2, nel rispetto del Regolamento (CE) 1069/2009 e del Regolamento (CE) 142/2011 e della Comunicazione della Commissione sull'attuazione pratica del regime UE di sostenibilità per i biocarburanti e sulle norme di calcolo per i biocarburanti (2010/C 160/02)».

34.5

FLUTTERO

Al comma 5-quinquies sostituire le parole: «del 20 per cento» con le seguenti: «del 30 per cento».

34.6

BUGNANO, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, PEDICA

Sostituire il comma 7-bis con i seguenti:

«7-bis. Al fine di garantire una maggiore efficienza delle infrastrutture energetiche nazionali, di assicurare il raggiungimento e il mantenimento dell'adeguatezza della capacità produttiva e di ridurre la sovraccapacità di produzione da fonti fossili, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce i criteri sulla base dei quali, nei successivi novanta giorni, Terna deve elaborare una proposta per disciplinare un sistema temporaneo di remunerazione dei servizi di flessibilità assicurati dagli impianti di produzione abilitati che garantiscano maggior efficienza e minori emissioni. La proposta di Terna è approvata con decreto dei Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita l'Autorità. Lo schema di decreto è altresì trasmesso alle competenti commissioni parlamentari per l'espressione del parere, da rendersi entro venti giorni dalla data di trasmissione.

7-ter. La remunerazione è effettuata, previa analisi dei fabbisogni del sistema elettrico effettuata su base territoriale dal gestore della rete, a valere sulle incentivazioni di cui alla delibera del Comitato Interministeriale Prezzi adottata il 29 aprile 1992 (Cip 6) e senza ulteriori oneri sui prezzi e sulle tariffe elettriche».

34.7

IZZO, D'ALÌ

Dopo il comma 7-bis, dell'articolo 34, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante: «Misure urgenti per la crescita del Paese», come modificato dalla Camera, inserire il seguente:

«7-ter. Agli impianti a biomassa oggetto di interventi di rifacimento parziale o totale, alimentati da prodotti di origine biologica e da sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1-A del decreto 6 luglio 2012, che entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2012, spettano la premialità prevista dall'articolo 8, comma 6, lettera a), del decreto 6 luglio 2012, esclusivamente qualora gli stessi diano luogo a una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai valori obiettivo stabiliti dall'articolo 8, comma 8, del decreto 6 luglio 2012 nonché la premialità prevista dall'articolo 8, comma 7, del decreto 6 luglio 2012, esclusivamente qualora gli stessi soddisfino i requisiti di emissione in atmosfera di cui all'Allegato 5 del decreto 6 luglio 2012. Le premialità saranno erogate soltanto a partire dal 1 gennaio 2013 e fino al termine del periodo residuo di incentivazione della produzione di energia elettrica prevista dallo specifico regime di sostegno vigente alla data di entrata in esercizio degli impianti».

ORDINI DEL GIORNO

G34.200

FERRANTE, DELLA SETA

Il Senato,

premesso che:

la auspicata crescita della produzione da fonti rinnovabili non programmabili si accompagna ad una crescita delle intermittenze con possibili ricadute sulla sicurezza del sistema e maggiori necessità di bilanciamento;

la regola fissata all'articolo 34 comma *7-bis* va nella direzione di garantire la sicurezza del sistema e di rendere sostenibile l'importante crescita che il sistema elettrico nazionale e comunitario sta registrando sul fronte delle fonti rinnovabili;

in caso di assenza di sicurezza tutti i consumatori finali avrebbero ricadute negative in termini di qualità del servizio ed indirettamente di maggiori costi, in particolare per i segmenti industriali;

la proposta interessa quegli impianti più flessibili ed efficienti che possono garantire l'equilibrio della rete e la relativa regolazione della tensione e che ad oggi non percepiscono o remunerazione adeguata per questo servizio;

tale intervento normativo non ha fatto altro che rendere ancora più chiaro ed operativo il principio già inserito nel decreto-legge liberalizzazioni (articolo 21 comma 1);

la modalità di remunerazione che verrà individuata dall'Autorità per l'energia elettrica e gas andrà a compensare la capacità offerta dagli impianti abilitati selezionati che offrono elevate prestazioni di flessibilità, il cui approvvigionamento è reso necessario dalla presenza degli impianti a fonte rinnovabile non programmabile. Si fa riferimento per esempio alla flessibilità richiesta in tempo reale per gestire le rampe in salita e discesa di fonti non modulabili come il fotovoltaico,

impegna il Governo

a garantire un livello di concorrenza adeguato, riconoscendo agli impianti suddetti l'adeguata remunerazione e a garantire che la remunerazione suddetta, trovi adeguata copertura anche valutando l'opportunità di intervenire su oneri non più giustificati, vista la situazione di overcapacity del mercato elettrico, quali quelli previsti per la remunerazione dell'interrompibilità a partire dall'abrogazione dell'esenzione del pagamento degli oneri di dispacciamento e degli sconti previsti per il cosiddetto import vir-

tuale di cui godono alcuni consumatori finali energivori e che complessivamente pesano sulla bolletta per oltre 1 miliardo di euro.

G34.201

BUBBICO, DELLA SETA, FERRANTE, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

Il Senato,

premessi che:

la auspicata crescita della produzione da fonti rinnovabili non programmabili si accompagna ad una crescita delle intermittenze con possibili ricadute sulla sicurezza del sistema e maggiori necessità di bilanciamento;

la regola fissata all'articolo 34 comma *7-bis* va nella direzione di garantire la sicurezza del sistema e di rendere sostenibile l'importante crescita che il sistema elettrico nazionale e comunitario sta registrando sul fronte delle fonti rinnovabili;

in caso di assenza di sicurezza tutti i consumatori finali avrebbero ricadute negative in termini di qualità del servizio ed indirettamente di maggiori costi, in particolare per i segmenti industriali;

la proposta interessa quegli impianti più flessibili ed efficienti che possono garantire l'equilibrio della rete e la relativa regolazione della tensione e che ad oggi non percepiscono o remunerazione adeguata per questo servizio;

tale intervento normativo non ha fatto altro che rendere ancora più chiaro ed operativo il principio già inserito nel dl liberalizzazioni (articolo 21 comma 1);

la modalità di remunerazione che verrà individuata dall'Autorità per l'energia elettrica e gas andrà a compensare la capacità offerta dagli impianti abilitati selezionati che offrono elevate prestazioni di flessibilità, il cui approvvigionamento è reso necessario dalla presenza degli impianti a fonte rinnovabile non programmabile. Si fa riferimento per esempio alla flessibilità richiesta in tempo reale per gestire le rampe in salita e discesa di fonti non modulabili come il fotovoltaico,

impegna il Governo:

a riconoscere agli impiantati suddetti l'indispensabile remunerazione individuando rapidamente la copertura adeguata.

G34.202

FIORONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese,

premessso che:

l'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», convertito con modificazione dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, (c.d. decreto-legge «liberalizzazioni»), prevede che gli intermediari che distribuiscono servizi e prodotti assicurativi del ramo assicurativo di danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti sono tenuti, prima della sottoscrizione del contratto, ad informare il cliente, in modo corretto, trasparente ed esaustivo, sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre compagnie assicurative appartenenti a diversi gruppi, anche avvalendosi delle informazioni obbligatoriamente pubblicate dalle imprese di assicurazione sui propri siti *internet*,

considerato che:

nell'attuale quadro normativo descritto dall'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, (ed. «Codice delle assicurazioni private»), la libera collaborazione tra i soggetti iscritti al R.U.I. (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi) è consentita solo tra i soggetti iscritti in diverse sezioni del registro (agenti, broker, produttori diretti, collaboratori intermediari iscritti nelle precedenti sezioni) e non tra gli iscritti della medesima sezione, in particolare tra agenti e agenti;

la libera collaborazione tra gli agenti iscritti nella medesima sezione consentirebbe loro di soddisfare con la massima efficacia la previsione obbligatoria della pluralità di offerta, di cui alla norma citata in premessa, e di anteporre l'interesse del cliente al vincolo dell'esclusiva,

impegna il Governo:

ad adottare apposite iniziative normative di propria competenza per consentire la libera collaborazione tra i soggetti iscritti al R.U.I., anche nella medesima sezione, al fine di garantire la completa applicabilità e l'attuazione efficiente delle disposizioni dell'articolo 34, comma 1, del decreto-legge «liberalizzazioni».

EMENDAMENTI

Art. 35.

35.1

D'Alì

Al comma 1, al comma 17 richiamato, primo periodo, in fine aggiungere le seguenti parole: «con esclusione comunque di quelli ricadenti nelle dodici miglia dai confini delle aree marine protette».

35.2

BUGNANO, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, PEDICA

Al comma 1, capoverso «17», secondo periodo, sostituire le parole: «linee di costa» con le seguenti: «linee di base».

35.3

D'Alì

Al comma 1, al comma 17 richiamato, secondo periodo, sopprimere le parole da: «fatti salvi i procedimenti» sino alla fine del periodo.

Conseguentemente, al comma 1, al comma 17 richiamato, terzo periodo, sopprimere le parole da: «fatte salve le attività» sino alle parole: «tutela del territorio e del mare».

35.4

BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, PEDICA

Al comma 1, capoverso «17», secondo periodo, sopprimere le parole da: «fatti salvi» fino alla fine del periodo.

35.5

BUGNANO, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO,
PEDICA

*Al comma 1, capoverso «17», secondo periodo, sopprimere le parole:
«ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi».*

35.6

BUGNANO, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO,
PEDICA

*Al comma 1, capoverso «17», terzo periodo, sopprimere le parole da:
«, fatte salve» fino alla fine del periodo.*

35.7

BUGNANO, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO,
PEDICA

Al comma 1, capoverso «17», sopprimere il quinto e il sesto periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

*«1-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre
1996, n. 625, sostituire le parole: "7 per cento" con le seguenti: "15 per
cento" e le parole: "4 per cento" con le seguenti: "12 per cento".*

*1-ter. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a
versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento dell'aliquota ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere intera-
mente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato
di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e del Ministero dello sviluppo economico, per assicurare il pieno
svolgimento rispettivamente delle azioni di monitoraggio e contrasto del-
l'inquinamento marino e delle attività di vigilanza e controllo della sicu-
rezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare».*

35.8

BUGNANO, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO,
PEDICA

Sopprimere il comma 2.

35.9

CAFORIO, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, DI NARDO, PEDICA

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché individuate le sostanze per le quali, al fine di non compromettere l'integrità dell'ambiente, non sono ammissibili deroghe ai limiti di concentrazione stabiliti come valori soglia dal medesimo Allegato 5».

ORDINI DEL GIORNO

G35.200

DELLA SETA, FERRANTE, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 35 del provvedimento in esame, al comma 1, reca modifiche alla disciplina delle attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare e volte prevalentemente a fissare un'unica fascia di rispetto per lo svolgimento di tali attività in mare;

il comma 1 fissa in un'unica, per olio e per gas, fascia di rispetto, fino alle 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, per qualunque nuova attività di prospezione, ricerca e coltivazione;

si sottolinea che però si consente comunque lo svolgimento di attività imprenditoriali importanti in quanto si prevede che siano fatti salvi i procedimenti concessori in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 128 del 2010, ovvero al 26 agosto 2010;

a tal proposito si riportano alcuni dati resi pubblici da Legambiente nel suo dossier «Trivella Selvaggia» nei mari del Belpaese sono già attive 9 piattaforme di estrazione petrolifera ma, grazie anche al presente articolo 35, si potrebbero aggiungere almeno altre 70 trivelle. Attualmente, 10.266 km² di mare italiano sono oggetto di 19 permessi di ricerca petrolifera già rilasciati (gli ultimi due sono stati sbloccati il 15 giugno scorso nel tratto abruzzese di Adriatico di fronte la costa tra Vasto e Ortona); 17.644 km² di mare minacciati da 41 richieste di ricerca petrolifera non ancora rilasciate ma in attesa di valutazione e autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. In definitiva, tra aree già trivellate e quelle che a breve rischiano la stessa sorte, si tratta di circa 29.700 kmq di mare, una superficie più grande di quella della regione Sardegna;

inoltre si ricorda che il nostro mare è un vero e proprio epicentro della biodiversità. Il suo equilibrio, già messo a repentaglio dall'inquinamento e da numerose perdite di petrolio dalle navi, si regge su una delicatissima interrelazione tra flora e fauna. Si va dagli organismi «microfiltratori» come i copepodi, minuscoli crostacei, alle spugne, il mare nostrum ne ospita oltre 500 specie. Fra gli animali considerati più a rischio ci sono la foca monaca, la tartaruga verde e 12 specie di cetacei, dal capodoglio al delfino. Il 28 per cento delle specie presenti vivono esclusivamente in

questo mare. Questo è dovuto principalmente alla presenza di *habitat* diversificati che favoriscono la formazione di nicchie ecologiche;

impegna il Governo:

ad assicurare che le procedure autorizzatorie delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, di cui al presente articolo, siano obbligatoriamente sottoposte alla prevista procedura di assoggettabilità alla valutazione d'impatto ambientale e inoltre nell'*iter* di approvazione ci sia il massimo coinvolgimento degli enti locali interessati.

G35.201

CAFORIO, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, DI NARDO, PEDICA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese»,

premesso che:

il comma 2 dell'articolo 35 novella il comma 5-bis dell'art. 184 del decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia di gestione dei materiali e dei rifiuti e di bonifica dei siti e delle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale;

il citato comma 5-bis ha demandato ad apposito decreto interministeriale sia l'individuazione dei «sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale» sia la disciplina delle procedure da seguire per «la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citati materiali». In attuazione di tale disposizione sono stati emanati due diversi decreti interministeriali, in data 6 marzo 2008 (di individuazione dei sistemi d'arma, dei mezzi, dei materiali e delle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale) e 22 ottobre 2009 (di disciplina delle procedure per la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti e delle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale);

la novella in esame integra il disposto del citato comma 5-bis al fine di prevedere che con lo stesso decreto interministeriale sono determinati i criteri di individuazione delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di cui all'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/2006, applicabili ai siti appartenenti al Demanio Militare e alle aree ad uso esclusivo alle Forze Armate, tenuto conto delle attività effettivamente condotte nei siti stessi o nelle diverse porzioni di essi;

la relazione illustrativa al provvedimento sottolinea che il comma in esame consente di ricondurre anche i siti militari (e/o loro porzioni)

alle categorie previste dalla normativa di carattere generale. Si deve, però, constatare che al di là della previsione dell'adozione del decreto interministeriale, non si prevedono tempi e modalità per definire un piano concreto di risanamento delle aree contaminate, quale ad esempio quella del Poligono di Quirra, un'area demaniale militare interessata per anni da intense e periodiche esercitazioni militari (compresi brillamenti di ordigni), con dispersione sul terreno di grossi quantitativi di metalli tossici e sostanze chimiche tossiche (alluminio, arsenico, bario, cadmio, cobalto, cromo, rame, piombo, ferro, nichel, antimonio, tallio, zirconio e zinco), nonché di sostanze radioattive (tori o ed uranio);

considerato che:

nella Relazione intermedia sulla situazione dei Poligoni di tiro della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'uranio impoverito del Senato del 30 maggio 2012, si legge che «secondo il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei, dottor Domenico Fiordalisi (audizione 8 maggio 2012) con riguardo alle conclusioni dell'Agenzia regionale per l'ambiente (ARPA), «nelle zone ad alta intensità di attività militare, dove sono avvenute le attività con maggiore impiego di esplosivi, la concentrazione di metalli pesanti è tale da superare tutti i valori soglia previsti dalla normativa vigente;

inoltre, «il Gruppo di lavoro nominato per la messa a punto di un piano strategico, ha riscontrato il superamento, nelle aree oggetto di sequestro probatorio dei valori previsti nella tabella 1, colonna A e B, Parte IV, Titolo 17, allegato 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti)»;

la Commissione ha concluso la relazione evidenziando che «ferma restando la disponibilità ad esaminare qualsiasi proposta, si debba tenere fermo il principio per cui, in linea generale, ed a maggiore ragione nel caso di normative di attuazione di direttive comunitarie, non sono ammissibili deroghe ai limiti di concentrazione stabiliti come valori soglia per specifiche sostanze, superati i quali potrebbe risultare compromessa l'integrità dell'ambiente e la salute delle persone»;

impegna il Governo:

a predisporre un piano straordinario di bonifica per le aree già individuate come contaminate;

a dare seguito alle conclusioni cui è giunta la Commissione parlamentare d'inchiesta sull'uranio impoverito nella Relazione intermedia sulla situazione dei Poligoni di tiro, in particolare nella parte in cui si ribadisce che «non sono ammissibili deroghe ai limiti di concentrazione stabiliti come valori soglia per specifiche sostanze, superati i quali potrebbe risultare compromessa l'integrità dell'ambiente e la salute delle persone».

G35.202

FERRANTE, SCANU, DELLA SETA, FONTANA, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO, GALPERTI, BOSONE, GRANAIOLA, ROSSI

Il Senato,

premessi che:

il comma 2 dell'articolo 35 del decreto-legge 83/2012 recita che: al comma 5-*bis* dell'articolo 184, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto il seguente periodo: «con lo stesso decreto interministeriale sono determinati i criteri di individuazione delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui all'Allegato 5 alla parte quarta del Presente decreto, applicabili ai siti appartenenti al Demanio Militare e alle aree ad uso esclusivo alle Forze armate, tenuto conto delle attività effettivamente condotte nei siti stessi o nelle diverse porzioni di essi»;

si propone la predisposizione di un decreto interministeriale con il quale disciplinare e determinare i criteri atti ad individuare nuovi limiti per le concentrazioni di soglie di contaminazione nei siti militari, le procedure per la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti e delle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale;

si sottolinea che sono numerose le situazioni critiche nel nostro Paese causa la posizione di basi e poligoni militari che hanno provocato negli anni gravi impatti ambientali e sanitari. Solo come esempio esplicativo, per tutti, è il caso del Poligono di Quirra, su cui è tuttora aperta un'inchiesta giudiziaria: un'area demaniale militare su cui si sono svolte per anni periodiche e continue esercitazioni militari, con dispersione sul terreno di metalli tossici e sostanze chimiche nocive, nonché sostanze radioattive (uranio in particolare). Se pensiamo a quante persone abitano il territorio e alle attività agropastorali, agli animali allevati, nonché al personale civile e militare abbiamo presto una idea della pericolosità di questa norma che potrebbe di fatto escludere le attese bonifiche su quest'area;

ai fini dell'adozione del citato provvedimento, appare necessario che il Governo tenga in considerazione le evidenze scaturite dalla Relazione Intermedia sulla situazione dei Poligoni di tiro della Commissione del Senato che indaga sull'uranio Impoverito dal 30 maggio 2012;

la Commissione ha concluso la relazione evidenziando che «ferma restando la disponibilità ad esaminare qualsiasi proposta, si debba tenere fermo il principio per cui, in linea generale, ed a maggiore ragione nel caso di normative di attuazione di direttive comunitarie, non sono ammissibili deroghe ai limiti di concentrazione stabiliti come valori soglia per specifiche sostanze, superati i quali potrebbe risultare compromessa l'integrità dell'ambiente e la salute delle persone»;

i Comuni che ospitano i siti militari, le imprese e i cittadini, hanno necessità di un efficace disinquinamento del territorio e garanzie sulla tutela della salute delle persone e degli animali, ma è impensabile, come nel caso sardo, dopo anni di ricerche circostanziate e investimenti, economici ed umani, non accompagnare «la norma facendo proprio l'impegno as-

sunto dalla commissione parlamentare d'inchiesta sulle basi militari, quantificando i costi delle bonifiche delle aree, e le risorse necessarie per il risanamento e risarcimento delle famiglie delle vittime sull'uranio impoverito,

impegna il Governo:

nell'emanazione del previsto decreto ministeriale a tener conto delle conclusioni della Commissione d'indagine sull'Uranio impoverito che ha sottolineato come, nel rispetto di normative di attuazione di direttive comunitari e, non sono ammissibili deroghe ai limiti di concentrazione stabiliti come valori soglia per specifiche sostanze, superati i quali potrebbe risultare compromessa l'integrità dell'ambiente e la salute delle persone».

EMENDAMENTI

35.0.1

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Riutilizzo per usi produttivi di aree in corso di bonifica)

1. Nell'ambito delle procedure di bonifica di cui all'articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006, previa apposita istanza del soggetto interessato, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, all'esito della Conferenza di servizi, può autorizzare, in presenza di suoli non contaminati o di cui sia stato approvato il progetto di bonifica, il riutilizzo delle aree destinate alla realizzazione di infrastrutture strategiche per il territorio o a nuovi investimenti nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili anche in pendenza dell'approvazione del progetto di bonifica della falda, purché le opere e gli impianti connessi a tali iniziative non interferiscano con la falda medesima o non comportino impedimento od ostacolo ai successivi interventi di bonifica della stessa. Ai fini del riutilizzo delle aree anzidette, in sede di Conferenza di servizi possono essere stabilite apposite prescrizioni idonee anche a tutelare la salute dei lavoratori e delle altre persone coinvolte».

Art. 36.

36.1

BUGNANO, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, PEDICA

Al comma 1, capoverso «9», dopo le parole: «previa autorizzazione» inserire le seguenti: «del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione interessata, e ferma restando la procedura autorizzativa».

36.0.200

PISTORIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Riduzione accise sul gasolio e sulla benzina per autotrazione immessa in consumo nel territorio della Regione Siciliana)

1. Alle accise sui prodotti petroliferi di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* dell'Allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni al momento dell'immissione al consumo nel territorio della regione siciliana non si applicano le misure indicate dall'articolo 15 comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. L'aliquota di base dell'accisa dei tabacchi lavorati prevista dall'allegato 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata nella misura necessaria alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1.».

36.0.201

PISTORIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Al fine di utilizzare al meglio l'energia prodotta dalle nuove centrali ed evitare strozzature e congestioni di rete dovute all'obsolescenza e alle carenze strutturali della rete di trasporto dell'energia elettrica, che comportano perdite di rete, causando un eccessivo differenziale tra i prezzi spuntati alla borsa elettrica relativamente alle Regioni Sicilia e Calabria con conseguenti maggiori oneri in bolletta e minore concorrenza sul mercato elettrico, il Ministro dello sviluppo economico, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispone un piano per l'efficientamento dell'infrastruttura elettrica di Sicilia e Calabria.».

Art. 37.

37.1

CAGNIN, CASTELLI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis. Il comma 9 dell'articolo 15 è così sostituito:

"9. Gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto sono mantenuti per la durata in essi stabilita e comunque per un periodo non superiore a dodici anni a partire dal 31 dicembre 2012"».

37.2

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il comma 4, dell'articolo 24, del decreto legislativo 10 giugno 2011, n. 93, è sostituito dal seguente:

"4. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui agli articoli 1 e 2, dell'articolo 46-bis, del decreto legge 10 ottobre 2007, n. 159 convertito in legge 29 novembre 2007, n. 222, gli enti locali che, per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale, abbiano procedimenti di gara in corso che non siano arrivati all'aggiudicazione dell'impresa vincitrice, possono procedere all'affidamento del servizio secondo le procedure applicabili alla data di indizione della relativa gara. È nulla ogni altra previsione contraria alla presente disposizione"».

37.3

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Sopprimere i commi da 4 a 7.

37.4

CASTELLI, CAGNIN

Sostituire i commi 4, 5, 6 e 7 con i seguenti:

«4. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le Regioni e le Province Autonome, cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza rinuncia e revoca, fermo restando quanto previsto dal comma 4, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico indicano una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento trasparenza e non discriminazione per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione per un periodo di durata da venti anni fino ad un massimo di trenta anni, rapportato all'entità degli investimenti ritenuti necessari, avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, alle misure di compensazione territoriale alla consistenza e qualità del piano di interventi programmati per assicurare la conservazione della capacità utile di invaso e all'offerta economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica e degli altri beni oggetto di concessione da riconoscere alle regioni e alle province autonome, all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata e prioritariamente alle misure di compensazione economica, energetica ed ambientale dei territori interessati dalle infrastrutture. Per le concessioni già scadute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quelle in scadenza successivamente a tale data ed entro il 31 dicembre 2017, per le quali non è tecnicamente applicabile il periodo di cinque anni di cui al primo periodo del presente comma, le Regioni e le Province Autonome indicano la gara entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 e la nuova concessione decorre dal termine del quinto anno successivo alla scadenza originaria e comunque non oltre il 31 dicembre 2017. Nel bando di gara sono specificate altresì le eventuali condizioni di esercizio della derivazione al fine di assicurare il necessario coordinamento con gli usi primari riconosciuti dalla legge, in coerenza con quanto previsto dalla pianificazione idrica.";

b) al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: "Con lo stesso decreto sono stabiliti i criteri ed i parametri per definire la durata della concessione in rapporto all'entità degli investimenti, nonché, con parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, i parametri tecnico-economici per la determinazione del corrispettivo e dell'importo spettanti al concessionario uscente".

5. Fermo restando quanto previsto per i casi di decadenza, rinuncia o termine dell'utenza idroelettrica, dall'articolo 25, comma 1, del Testo

Unico di cui al Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il bando di gara per l'attribuzione di una concessione di grande derivazione ad uso idroelettrico prevede, per garantire la continuità gestionale, il trasferimento dal concessionario uscente al nuovo concessionario della titolarità del ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione, comprensivo di tutti i rapporti giuridici afferenti alla concessione. Sono esclusi da tale trasferimento i beni di cui all'articolo 25, comma 1 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nonché i beni di cui al comma 2 del citato regio decreto nel caso in cui l'amministrazione competente eserciti la facoltà di entrarne in possesso. Le facoltà e i diritti dello Stato di cui all'articolo 25 commi 1 e 2 del regio decreto 1775 del 1933, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si intendono riferiti alle regioni e alle province autonome.

6. Al concessionario uscente spetta un corrispettivo predeterminato e concordato tra questi e l'amministrazione concedente prima della fase di offerta e reso noto nel bando di gara. Con riferimento ai beni materiali compresi nel ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione diversi da quelli di cui all'articolo 25 comma 1, del Testo Unico di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il corrispettivo è determinato sulla base del valore di mercato, inteso come valore di ricostruzione a nuovo diminuito nella misura dell'ordinario degrado, astraendo qualsiasi valutazione del reddito da essi ricavabile».

37.5

DE TONI, BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, PEDICA

Al comma 4, lettera a), capoverso «1», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «le regioni e le province autonome» con le seguenti: «L'amministrazione competente».

37.6

ZANETTA

Al comma 4, lettera a), capoverso 1), primo periodo: le parole: «da venti anni fino ad un massimo di trenta anni, rapportato all'entità degli investimenti ritenuti necessari,» sono sostituite dalle seguenti: «trentennale».

37.7

CASTELLI, CAGNIN

Al comma 4, dopo le parole: «e, prevalentemente, all’offerta economica» inserire le seguenti: «in favore delle regioni e delle province autonome».

37.8

ZANETTA

Al comma 4, lettera a), capoverso 1), secondo periodo, le parole: «due anni», sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi».

37.9

ZANETTA

Al comma 4, lettera a), capoverso 1), terzo periodo, dopo le parole: «dalla pianificazione idrica», aggiungere le seguenti: «Nel medesimo bando di gara sono infine precisati, l’entità degli oneri di urbanizzazione primari e secondari da corrispondere ai comuni su cui insistono gli impianti di derivazione e produzione oggetto della concessione».

37.10

ZANETTA

Al comma 4, lettera a), capoverso 1), sopprimere l’ultimo periodo.

37.11

CASTELLI, CAGNIN

Al comma 4, capoverso, lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: «L’attribuzione della concessione può avvenire anche a società a partecipazione mista pubblica e privata, ai sensi dell’articolo 3, comma 15-ter del decreto legislativo n. 163 del 2006, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità, le quali procedure abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l’attribuzione di specifici com-

piti operativi connessi alla gestione della grande derivazione e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento».

37.12

CASTELLI, CAGNIN

Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole da: «ed è determinata» fino alla fine della lettera.

37.13

MENARDI, VIESPOLI, CARDIELLO, CARRARA, CASTIGLIONE, PALMIZIO, PISCITELLI, POLI BORTONE, SAIA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, al comma 9, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: »in percentuale pari a quella di riduzione dei costi energetici d'esercizio complessivi garantita con la riqualificazione e l'incremento volumetrico, attraverso l'uso di fonti rinnovabili».

37.14

MENARDI, FLERES, VIESPOLI, CARRARA, CASTIGLIONE, PISCITELLI, POLI BORTONE, SAIA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 5, comma 9, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo la lettera d) *aggiungere la seguente:*

"d-bis) la preferenza per sistemi geotermici a norma di regolamenti vigenti, per la climatizzazione degli edifici pubblici richiesti dagli insediamenti riqualificati"».

37.15

CASTELLI, CAGNIN

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono esclusi da tale trasferimento i beni di cui all'articolo 25, comma 1 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nonché i beni di cui al comma 2 del citato regio decreto nel caso in cui l'amministrazione competente eserciti la facoltà di entrarne in possesso. Le facoltà e i diritti dello Stato di cui all'articolo 25 commi 1 e 2 del regio decreto 1775/1933, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si intendono riferiti alle regioni e alle province autonome».

37.16

ZANETTA

Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: «costo storico rivalutato», *aggiungere le seguenti:* «relativamente agli investimenti successivi all'entrata in vigore del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni».

37.17

ZANETTA

Al comma 7, sostituire l'ultimo periodo, con il seguente: «Con lo stesso decreto sono fissate le modalità tramite le quali le regioni e le province autonome destinano una percentuale di valore non inferiore al 20 per cento del canone di concessione pattuito alla riduzione dei costi dell'energia elettrica a beneficio dei clienti finali, con riferimento ai punti di fornitura localizzati nel territorio del comune o dell'unione dei comuni ove insiste l'impianto oggetto di concessione».

ORDINE DEL GIORNO

G37.200

THALER AUSSERHOFER

Il Senato,

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 1-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 riconosce alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il rispettivo territorio la potestà legislativa in materia di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche;

in base al disposto di cui all'articolo 1-*bis* del D.P.R. 235 del 1977 le province autonome di Trento e di Bolzano hanno disciplinato, con proprie leggi, le procedure di gara per l'affidamento delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche,

considerato che:

i commi da 4 a 8 dell'articolo 37, nel testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei Deputati, relativi alle concessioni idroelettriche prevedono, per le regioni e le province autonome la possibilità che la durata delle concessioni per grandi derivazioni idroelettriche salga dai 20 anni fino ad un massimo di 30 anni a seconda dell'entità degli investimenti ritenuti necessari, secondo criteri e parametri stabiliti col decreto interministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 12 del d.Lgs. n. 79 del 1999, specificano la competenza delle regioni e province autonome come amministrazioni chiamate ad indire le gare e disciplinano anche i casi delle concessioni già scadute e in scadenza entro il 31 dicembre 2017 (per le quali non è applicabile il termine di 5 anni prima della scadenza per l'indizione della gara);

la formulazione dei commi da 4 a 8 dell'articolo 37, non tiene assolutamente conto della potestà legislativa di cui all'articolo 1-*bis* del D.P.R. 235 del 1977,

impegna il Governo:

a rivedere la disciplina di cui ai commi da 4 a 8 dell'articolo 37 del decreto-legge in esame al fine di salvaguardare il rispetto dell'autonomia riconosciuta alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche.

EMENDAMENTI

Art. 38.

38.1

BUGNANO, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, PEDICA

Sopprimere il comma 1-bis.

38.2

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

«1-ter. Al fine di garantire la competitività del sistema produttivo nazionale l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a rimodulare il sistema delle tariffe di trasmissione introducendo, ove non presenti, meccanismi di premio e penalità per il gestore della rete di trasmissione nazionale secondo criteri di efficacia ed in funzione dei risultati conseguiti, anche in relazione al rispetto dei programmi di realizzazione degli elettrodotti utili alla riduzione dei costi di congestione».

38.3

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

«1-ter. All’articolo 36, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, il comma 4 è soppresso».

Conseguentemente al comma 5 del medesimo articolo apportare le seguenti modificazioni:

«a) dopo le parole: "da pompaggio" aggiungere le seguenti: "e mediante accumulo diffuso a batteria";

b) all'ultimo periodo sostituire le parole: "l'esclusivo" con le parole: "il prioritario"».

38.4

CAGNIN, CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 14 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Con il decreto del Ministero dello sviluppo economico da emanare ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, è altresì determinata la parte dello spazio di stoccaggio di modulazione destinato alle esigenze dei clienti di cui all'articolo 12, comma 7, lettera a) del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, da assegnare, per le esigenze degli stessi clienti, con procedure di asta competitiva. Le stesse procedure sono utilizzate anche per le ulteriori capacità di stoccaggio di gas naturale disponibili per altre tipologie di servizio, incluse quelle eventualmente non assegnate ai sensi del comma 1. Le maggiori entrate rispetto alla remunerazione tariffaria dei servizi di modulazione relativi ai clienti sopra citati sono destinate dalla stessa Autorità alla riduzione delle tariffe di distribuzione, mentre quelle relative all'offerta degli altri tipi di servizi di stoccaggio sono destinate alla riduzione della tariffa di trasporto"».

38.5

CAGNIN, CASTELLI

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole da: «la parte dello spazio di stoccaggio» fino a: «con procedure di asta competitiva» con le seguenti: «la quota parte dello stoccaggio di modulazione di cui all'articolo 12, comma 7, lettera a) del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, da assegnare mediante procedure di asta competitiva con modalità e per quantitativi tali da non pregiudicare il rispetto degli obblighi di modulazione vigenti. A tal fine sono titolati a partecipare all'asta competitiva esclusivamente i soggetti che svolgono attività di vendita ai clienti di cui all'articolo 18 comma 3 del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164, come modificato dal decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i limiti massimi di attribuzione con asta com-

petitiva della capacità di stoccaggio a ciascun soggetto partecipante, anche in funzione del fabbisogno dei clienti serviti».

38.6

CAGNIN, CASTELLI

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: «riduzione delle tariffe di trasporto» aggiungere le seguenti: «del gas naturale applicate ai clienti finali che utilizzano il gas naturale esclusivamente per la produzione di energia elettrica destinata alla rete per la cessione a terzi».

Art. 38-bis.

38-bis.1

BUGNANO, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, PEDICA

Sopprimere l'articolo.

ORDINE DEL GIORNO

G38-bis.200

FERRANTE, DELLA SETA, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI,
MONACO

Il Senato,

premessò che:

la Camera dei Deputati in fase di conversione le presente decreto ha introdotto il nuovo articolo 38-*bis* che reca disposizioni in materia di «Individuazione degli impianti di produzione di energia elettrica necessari per situazioni di emergenza e delle relative condizioni di esercizio e funzionamento»;

in particolare al comma 1 del suddetto articolo si stabilisce che al fine di ridurre il consumo di gas naturale nel settore termoelettrico nelle situazioni di emergenza gas e garantire la sicurezza delle forniture di energia elettrica a famiglie e imprese, il Ministro dello sviluppo economico, sulla base degli elementi evidenziati dal Comitato per l'emergenza gas e dalla società Tema Spa, entro il 31 luglio di ogni anno individua con proprio decreto le esigenze di potenza produttiva, alimentabile con olio combustibile e con altri combustibili diversi dal gas, di cui garantire la disponibilità, nonché le procedure atte ad individuare, nei successivi trenta giorni e secondo criteri di trasparenza e di contenimento degli oneri, gli specifici impianti di produzione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW, anche tra quelli non in esercizio a motivo di specifiche prescrizioni contenute nelle relative autorizzazioni, destinati a far fronte ad emergenze nel successivo anno termico. Il termine per l'individuazione delle esigenze di potenza produttiva da parte del Ministro dello sviluppo economico è fissato, in sede di prima applicazione, al 30 settembre 2012;

inoltre al comma 3 si stabilisce che tenuto conto del limitato periodo di possibile esercizio degli impianti di cui al comma 1 e della loro finalità, a tali impianti si applicano esclusivamente i valori limite di emissione nell'atmosfera, previsti dalla normativa vigente, in deroga a più restrittivi limiti di emissioni nell'atmosfera o alla qualità dei combustibili, eventualmente prescritti dalle specifiche autorizzazioni di esercizio, ivi incluse le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate ai sensi della parte seconda; titolo III-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Sono sospesi altresì gli obblighi relativi alla presentazione di piani di dismissione previsti nelle medesime autorizzazioni;

è del tutto evidente che la deroga alle emissioni potrebbe comportare un danno non solo all'ambiente ma anche alla salute dei lavoratori e dei cittadini,

impegna il Governo:

a valutare ogni strada per evitare la necessità di ricorrere, anche in situazioni di emergenza a impianti che non rientrino nei valori limiti più restrittivi di emissioni nell'atmosfera o alla qualità dei combustibile in modo da tutelare la salute dei lavoratori, dei cittadini e al tempo stesso l'ambiente.

EMENDAMENTI

Art. 38-ter.

38-ter.0.1

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 38-ter, aggiungere il seguente:

«Art.38-quater.

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è stabilito il valore del quoziente perequativo da applicarsi alle tariffe incentivanti sulla produzione di energia elettrica prodotta da impianti solari fotovoltaici, fissate dai decreti attuativi del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, collegato ai gradi-giorni delle zone climatiche elencate nell'Allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, in modo da uniformare il valore dell'incentivo su tutto il territorio nazionale. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del periodo precedente sono finalizzate alla copertura degli oneri generali del sistema elettrico a carico delle imprese».

Art. 39.

39.1

CAGNIN, CASTELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 39. 1. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 dicembre 2012, sono definite, in applicazione dell'articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, le imprese manifatturiere secondo codice ATECO a forte consumo di energia, in base a requisiti e parametri relativi a livelli minimi di consumo supe-

riori a 1.000.000 kWh/anno ed incidenza del costo dell'energia sul valore dell'attività d'impresa.

2. I decreti di cui al comma 1 sono finalizzati alla successiva determinazione di un sistema di aliquote di accisa sull'elettricità e sui prodotti energetici impiegati come combustibili rispondente a principi di semplificazione ed equità nel complesso degli incentivi erogati in materia di energia elettrica, nel rispetto delle condizioni poste dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, da cui non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, né maggiori entrate per il bilancio dello Stato. (è stato soppresso «né maggiori oneri per i consumatori domestici»).

3. I corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema elettrico ed i criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico dei clienti finali sono rideterminati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro 60 giorni dalla data di emanazione dei decreti di cui al comma 1, in modo da tener conto della definizione di imprese manifatturiere secondo codice ATECO a forte consumo di energia contenuta nei decreti di cui al medesimo comma 1 e nel rispetto dei vincoli di cui al comma 2, secondo indirizzi del Ministro dello sviluppo economico. Dalla data di entrata in vigore della rideterminazione è conseguentemente abrogato l'ultimo periodo del comma 11 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

4. In attuazione dell'articolo 3, comma 13-bis, del decreto-legge n. 16 del 2 marzo 2012, convertito con modificazioni in legge n. 44 del 26 aprile 2012, e limitatamente ai periodi individuati dalla medesima norma, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas adotta i provvedimenti necessari a garantire che la componente tariffaria compensativa riconosciuta ai soggetti di cui alla citata norma, successivamente al loro passaggio al libero mercato dell'energia elettrica, non risulti inferiore a quella che sarebbe stata riconosciuta in caso di permanenza sul mercato vincolato. Restano salvi gli effetti delle decisioni della Commissione europea in materia.».

39.2

D'ALIA

Sopprimere il comma 3.

39.3

CAGNIN, CASTELLI

Sopprimere il comma 3.

39.4

CAGNIN, CASTELLI

Al comma 3, dopo le parole: «secondo indirizzi del Ministero dello sviluppo economico», inserire le seguenti: «in modo da non generare aumenti degli oneri a carico delle piccole e medie imprese».

39.5

CAGNIN, CASTELLI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi oneri a carico dei clienti domestici e delle piccole e medie imprese».

39.6

D'ALÌ

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. In presenza di difficoltà della rete elettrica nazionale a immettere in rete l'energia prodotta da fonti rinnovabili (FER) viene concessa una agevolazione agli enti *non profit* per la realizzazione di progetti pilota di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione, di accumulo di detta energia, mediante produzione di idrogeno, esclusivamente da fonti di energia rinnovabili, da utilizzarsi da parte di Comuni, in progetti nel settore stazionario con nuova produzione di elettricità e calore, e come carburante prodotto da fonti rinnovabili nel settore della mobilità sostenibile. L'agevolazione concessa, a valere del fondo di cui all'articolo 23 del presente decreto, consta di un azzeramento dei corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema elettrico e di una esenzione totale dalle accise».

39.7

POLI BORTONE

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. A partire dall'anno 2013 la quota minima di cui all'articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come sostituito dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinata in una quota percentuale di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso

in consumo nello stesso anno solare, calcolata sulla base del tenore energetico.

4-ter. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto interdirettoriale del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio si provvede ad aggiornare le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione dell'obbligo, ai sensi dell'articolo 1, comma 368, punto 3 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, coerentemente con quanto disposto al precedente comma».

39.8

POLI BORTONE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al comma 18 dell'articolo 81 del decreto-legge 112 del 25 giugno 2008 convertito con legge 133 del 6 agosto 2008 si aggiunge, la frase: "La vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas si estende ai soli soggetti il cui fatturato è superiore a quello previsto dall'art. 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 287/90."».

39.9

POLI BORTONE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. Il privilegio di cui al comma precedente si applica altresì ai crediti vantati verso i cessionari dei prodotti dai titolari di licenza per l'esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici ad imposta assoluta, relativamente all'importo dell'accisa corrispondente ai prodotti ceduti, sempre che tale importo risulti separatamente evidenziato nella fattura relativa alla cessione del prodotto"».

39.10

POLI BORTONE

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Il privilegio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 si applica altresì ai crediti vantati verso i cessionari dei prodotti dai titolari di licenza per l'esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici ad imposta assolta, relativamente all'importo dell'accisa corrispondente ai prodotti ceduti, sempre che tale importo risulti separatamente evidenziato nella fattura relativa alla cessione del prodotto».

39.11

POLI BORTONE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. I depositi fiscali che immettono in consumo prodotti energetici soggetti al pagamento dell'accisa sul volume convenzionale a 15 °C, vendono gli stessi, ai depositi commerciali, utilizzando la richiamata unità di misura convenzionale».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

39.12

D'ALIA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Agli impianti industriali la cui produzione è caratterizzata da un alto consumo di energia elettrica ubicati nelle vicinanze di centrali di produzione di energia elettrica non si applicano gli oneri di dispacciamento, di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica attualmente in vigore. Trascorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas ne determinerà i modi ed i criteri con un suo apposito provvedimento».

39.13

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. A carico degli impianti di produzione di energia elettrica di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 1999, n. 79, fatta salva quella prodotta da impianti idroelettrici di potenza superiore a 10 MW, è applicato un corrispettivo unitario pari a euro 24,5 per ogni mwh prodotto ed immesso in rete. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di erogazione del corrispettivo e sono indicati i criteri per il suo utilizzo al fine della revisione in diminuzione, nella componente tariffaria A3, dell'aliquota applicata ai clienti domestici e alle imprese con un consumo inferiore a 5 gigawatt mensili che non godono di altre agevolazioni fiscali».

39.14

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. A carico degli impianti di produzione di energia elettrica di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 1999, n. 79, fatta salva quella prodotta da impianti idroelettrici di potenza superiore a 10 MW, è applicato un corrispettivo unitario pari a euro 24,5 per ogni mwh prodotto ed immesso in rete. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di erogazione del corrispettivo e sono indicati i criteri per il suo utilizzo al fine della revisione in diminuzione, nella componente tariffaria A3, dell'aliquota applicata ai clienti domestici e alle imprese con un consumo inferiore a 5 gigawatt mensili che non godono di altre agevolazioni fiscali».

39.0.1

POLI BORTONE

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Estensione del regime dell'IVA per cassa in ottemperanza alla Direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, al fine di non danneggiare l'attività produttiva di micro, piccole e medie imprese)

1. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dai seguenti:

"2. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Unione europea prevista dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. In attuazione dell'articolo 167-bis della medesima direttiva 2006/112/CE, introdotto dall'articolo 1 della direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, sulla base della predetta autorizzazione, la disposizione del citato comma 1 è applicabile, per gli anni 2012, 2013 e 2014 fino al limite di un volume di affari di 2 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il predetto limite può essere incrementato sulla base di successive modifiche della normativa dell'Unione europea in materia".

2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, ad apportare le modifiche necessarie al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 marzo 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 27 aprile 2009».

Conseguentemente, all'articolo 49, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 39-bis, pari a 600 milioni nel 2012 e 100 milioni negli anni 2013 e 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa per i corrispondenti anni come determinate dalla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183».

39.0.2

D'ALIA

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

*(Revisione della distribuzione
degli oneri generali di sistema del settore elettrico)*

1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina, nell'ambito dei propri poteri e a tutela dei consumatori finali, ed entro 90 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, i corrispettivi massimi sostenibili a copertura degli oneri di sistema individuati ai sensi del DM del 26 gennaio 2000.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 30 novembre 2012, sono determinate le modalità per reperire sulla fiscalità generale le risorse necessarie per la copertura della quota parte degli oneri generali di sistema non coperta dal sistema di prelievo tariffario.

3. Gli effetti dei provvedimenti attesi decorrono a partire dal 10 gennaio 2013».

39.0.3

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

1. All'energia elettrica prodotta dalle fonti di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 1999, n. 79, fatta salva quella prodotta da impianti di potenza installata inferiore ai 10 Kw nonché quella prodotta da impianti, idroelettrici di potenza installata superiore a 10 MW, è applicato a carico dei proprietari degli impianti, un onere unitario pari a euro 24,5 MWh in base all'energia ritirata dal gestore della rete nazionale di trasmissione elettrica.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono indicate le linee guida relative all'applicazione e all'utilizzo delle risorse economiche ricavate dalla misura di cui al precedente comma in base alle quali l'autorità per l'energia elettrica e il gas, con propria deliberazione, definisce, a parità di gettito, la diminuzione delle aliquote focali relative alla

componente tariffaria A3 applicata alle imprese con consumo inferiore a 5 Gw mensile che non godono di altre agevolazioni fiscali».

39.0.4

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 39 inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Revisione della distribuzione degli oneri generali di sistema del settore elettrico)

1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina, nell'ambito dei propri poteri e a tutela dei consumatori finali, ed entro 90 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, i corrispettivi massimi sostenibili a copertura degli oneri di sistema individuati ai sensi del decreto ministeriale del 26 gennaio 2000.

2 Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 30 novembre 2012, sono determinate le modalità per reperire sulla fiscalità generale le risorse necessarie per la copertura della quota parte degli oneri generali di sistema non coperta dal sistema di prelievo tariffario.

3 Gli effetti dei provvedimenti attesi decorrono a partire dal 1° gennaio 2013».

39.0.5

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

1. Al fine di ridurre i consumi energetici delle pubbliche amministrazioni e degli enti inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 18 aprile 2006, n. 196, attraverso la realizzazione di interventi di incremento dell'efficienza energetica, con l'esclusione degli interventi relativi ad impianti fotovoltaici, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di garanzia per la copertura dei rischi derivanti da operazioni di credito a favore delle ESCO, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *i*), del decreto legislativo 30 maggio 2008,

n. 115, certificate ai sensi dell'articolo 16 del medesimo decreto legislativo, costituito da beni immobili rientranti nel patrimonio disponibile dello Stato individuati con provvedimento dell'Agenzia del demanio da adottarsi nel termine di 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Gli interventi ammessi ai benefici del Fondo di garanzia sono preventivamente approvati dall'ENEA, senza ulteriori oneri a carico del bilancio pubblico.

2. La percentuale dell'importo corrispondente all'effettivo risparmio conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al comma che precede da corrispondere alla ESCO quale corrispettivo per l'attività svolta non può superare l'80%.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i criteri per l'accesso al fondo di cui al comma 9-bis».

Art. 40.

40.1

CASTELLI, CAGNIN

Sopprimere l'articolo.

40.2

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 18, è quindi aggiunto il seguente comma:

"19. Entro il 1° settembre 2012, le Province trasferiscono l'esercizio e le funzioni di Polizia Provinciale alle Regioni. Le Regioni, con proprio regolamento, disciplinano le attività della Polizia dall'articolo 12 della Legge 65 del 1986. In caso di mancato trasferimento delle funzioni da parte delle province entro il 1° settembre 2012, si provvede in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, con legge dello Stato"».

40.3

CASTELLI, CAGNIN

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, in collaborazione con l'Agenzia del demanio, ai fini della riduzione del debito pubblico, provvede a verificare ed attuare il completamento del percorso del federalismo demaniale previsto dal presente decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, relativo all'attribuzione alle autonomie territoriali di un proprio patrimonio».

40.0.1

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

1. All'articolo 21 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, dopo il comma 19 è inserito il seguente comma:

"19-bis. Entro 90 giorni dalla emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 19, Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede alla determinazione del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106"».

40.0.2

GALLONE

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

1. All'articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, dopo il primo periodo, aggiungere le seguenti parole: "e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo".

2. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16, dell'articolo 81, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è aumentata di 2 punti percentuali.

3. A quanto previsto dal precedente comma, si applicano le disposizioni di cui al comma 18, dell'articolo 81, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo».

40.0.3

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Soppressione delle comunità montane)

1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le Regioni adottano disposizioni finalizzate a prevedere la soppressione delle comunità montane, isolate e di arcipelago esistenti, disciplinando l'attribuzione delle funzioni già spettanti a tali comunità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme istituzionali, assegnato all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari, è autorizzato ad adottare i provvedimenti di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Il provvedimento adottato in sede di esercizio del potere sostitutivo disciplina l'attribuzione delle funzioni già spettanti a tali comunità, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 118 della Costituzione».

40.0.4

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis

(Soppressione dei consorzi di Bonifica)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono soppressi i consorzi di bonifica di cui al regio decreto 13 febbraio 1933 n. 215.

2. I compiti e le funzioni dei consorzi di bonifica soppressi ai sensi del comma 1, sono trasferiti alle regioni territorialmente competenti».

40.0.5

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Soppressione dei consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani)

1. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani (BIM), costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono soppressi.

2. Le funzioni e i compiti svolti dai BIM soppressi ai sensi del comma 1 sono attribuiti ai comuni o alle regioni. Le regioni emanano disposizioni al fine di garantire che la tutela dei diritti delle popolazioni di montagna in relazione all'utilizzo delle acque del rispettivo territorio sia attuata in maniera coordinata tra gli enti che hanno competenza in materia, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi.

3. I comuni ovvero le unioni dei comuni subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai BIM soppressi ai sensi del comma 1.

4. Il sovracanone annuo previsto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, è versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice e dagli impianti di produzione per pompaggio alla provincia a cui i comuni compresi nei BIM appartengono.

5. I criteri per la determinazione delle modalità di riparto delle somme di cui al comma 4 è definita nella misura del:

a) 50 per cento come quote fisse ripartite in parte uguale a ciascun comune;

b) 50 per cento come quote variabili rispetto al numero di abitanti di ciascun comune calcolato in base all'ultimo censimento effettuato dall'Istituto nazionale di statistica.

6. Il personale che all'atto della soppressione risulta alle dipendenze dei BIM passa alle dipendenze delle regioni, delle province e dei comuni, secondo modalità determinate dalle regioni medesime sulla base di accordi sanciti in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni».

Conseguentemente,

1. L'articolo 2 e l'articolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e l'articolo 6-*bis* del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, sono abrogati.

2. Le somme presenti sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 6-*bis*, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono riassegnate ai comuni appartenenti al BIM con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni».

Art. 41.

41.1

D'ALIA

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 dopo la lettera *b*) inserire la seguente:

«*b-bis*. Dopo il comma 24 è aggiunto il seguente: "24-*bis*. In relazione ai compiti in materia di internazionalizzazione del settore agro alimentare all'Agenzia sono trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie della società Buonitalia Spa. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dello sviluppo economico, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con proprio decreto stabilisce le modalità di attuazione del predetto trasferimento. Il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia delibera le necessarie modifiche alla dotazione organica del personale di cui al comma 24 nel limite massimo di 469 unità"».

2) dopo la lettera *d*) aggiungere la seguente: «*d-bis*. Al comma *26-ter* dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: "A decorrere dall'anno 2012 per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma *24-bis*, la dotazione finanziaria destinata alle spese di funzionamento di cui al periodo precedente, è incrementata di 1,5 milioni di euro annui a valere sulle risorse disponibili del fondo strategico del Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, della legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni, come integrato ai sensi dell'articolo *22-ter* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, della legge del 3 agosto 2009, n. 103 e successive modificazioni"».

ORDINE DEL GIORNO

G41.200

BUBBICO, MARCO FILIPPI, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, TOMASELLI, SANGALLI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 41 del decreto in esame detta disposizioni volte a razionalizzare l'organizzazione dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione dell'impresa italiana, e dell'ENIT-Agenzia nazionale per il turismo all'estero prevedendo, in particolare misure sulla cabina di regia, organo di direzione dell'Agenzia e sulla dotazione organica del personale;

in particolare si dispone che nella cabina di regia, siede, in qualità di copresidente, insieme ai Ministri degli affari esteri e dello sviluppo economico, anche il Ministro con delega al turismo, e che la stessa sia composta, oltre che dal Ministro dell'economia e delle finanze, anche dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, dal Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome e, tra le associazioni di categoria, dall'Alleanza delle cooperative italiane;

l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane avrà l'importante compito di sostenere e promuovere l'internazionalizzazione del sistema agroalimentare italiano e per tale motivo il decreto in commento inserisce il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali nella cabina di regia dell'Agenzia senza prevedere, tuttavia, nessun coinvolgimento delle rappresentanze delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere che la cabina di regia dell'Agenzia per la promozione e l'internazionalizzazione delle imprese italiane sia integrata« da un rappresentante delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale.

EMENDAMENTI

Art. 43.

43.1

CAGNIN, CASTELLI

Prima del comma 1, premettere il seguente:

«01. Dopo il comma 48, dell'articolo 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è aggiunto il seguente: "48-*bis*. Al fine di consentire ai consumatori finali di ricevere un'adeguata informazione sul processo di lavorazione dei prodotti, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 6, comma 1, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, è istituito un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti finiti e intermedi che evidenzii il luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione e assicuri la tracciabilità dei prodotti stessi. È vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto che non riporti, in forme chiaramente leggibili e ben visibili, le indicazioni di cui al precedente periodo. Chiunque immette direttamente al consumo un prodotto che debba essere etichettato, senza che esso sia munito delle indicazioni di origine e di composizione è punito con la sanzione da 10.000 euro a 50.000 euro"».

43.2

CAGNIN, CASTELLI

Al comma 1, capoverso 49-quater, premettere le seguenti parole: «Le Regioni o».

43.0.1

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

«43-bis

(Poteri sanzionatori in materia di proprietà intellettuale)

1. Fatta salva la competenza generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero per i beni e le attività culturali, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni esercita:

a) i poteri di vigilanza previsti dall'articolo 182-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sulle attività rientranti nell'ambito di propria competenza;

b) i poteri previsti dagli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in capo all'autorità amministrativa avente funzione di vigilanza;

2. Alla predetta Autorità è affidata la risoluzione delle controversie avente ad oggetto l'applicazione sulle reti telematiche della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni. In caso di violazione degli ordini impartiti dall'Autorità si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, nonché quelle previste dall'articolo 1-*ter*, comma 8, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177».

43.0.2

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

«Art.43-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, si applicano a partire dallo gennaio 2013».

43.0.3

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanati i decreti di cui al comma 3 dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4».

43.0.4

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

1. In attesa dell'entrata in vigore delle disposizioni dell'Unione europea in materia di etichettatura dei prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri, i decreti previsti dall'articolo 2 della legge 8 aprile 2010, n. 55, sono adottati entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 44

44.1

BUGNANO, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, PEDICA

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello *standard* tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico».

44.2

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

«4-ter. I costi dei servizi notarili richiesti per la costituzione delle società a responsabilità limitata i cui soci sono persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione, non possono superare l'importo di un euro».

44.0.1

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

(Procedura semplificata di trasferimento di quote di Srl)

1. Il comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, deve intendersi nel senso che l'atto di trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata ivi disciplinato è in deroga al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile ed è sottoscritto con la firma digitale di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».

44.0.2

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

(Aumenti di capitale di società quotate)

1. Al comma 1 dell'articolo 134 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni, le parole: "è ridotto alla metà" sono sostituite dalle parole: "è ridotto ad un terzo". Al comma 3, secondo periodo dell'articolo 2441 del codice civile, le parole: "per almeno cinque riunioni" sono sostituite dalle parole: "al massimo per cinque riunioni".

2. All'articolo 2441 del codice civile:

– al comma 5, le parole: ", approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, anche se la deliberazione è presa in assemblea di convocazione successiva alla prima" sono soppresse;

– il comma 8 è sostituito dal seguente:

"Con deliberazione dell'assemblea ordinaria può essere escluso il diritto di opzione limitatamente ad un quarto delle azioni di nuova emissione, se queste sono offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società o di società che la controllano o che sono da essa controllate. L'esclusione dell'opzione in misura superiore al quarto è approvata con delibera dell'assemblea assunta con la maggioranza richiesta per le assemblee straordinarie".

3. Al comma 2 dell'articolo 2443 codice civile, le parole: "approvata con la maggioranza prevista dal quinto comma dell'articolo 2441" sono soppresse».

Art. 45

45.1

CAGNIN, CASTELLI

Sostituire l'articolo 45 con il seguente:

«Art. 45 - (*Contratto di rete*) – 1. Il periodo dalle parole: "Ai fini degli adempimenti" fino alle parole "deve indicare" del comma 4-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito nella legge 9 aprile 2009, n. 33 è sostituito dal seguente.

"Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-*quater*, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello *standard* tipizzato con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico e deve indicare:".

2. Al comma 4-*quater* dell'articolo 3 del decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito in legge n. 33 del 9 aprile 2009 sono aggiunti infine i seguenti periodi:

"Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante. L'iscrizione avviene a cura dell'impresa indicata nell'atto costitutivo, presso la sezione

del registro delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa. L'ufficio del registro delle imprese provvede alla comunicazione, della avvenuta iscrizione della costituzione del contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d'ufficio. La stessa modalità è prevista per le modifiche apportate al contratto di rete e l'efficacia del contratto, per la prima iscrizione e per le modifiche successive inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni. Le modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo, presso la sezione del registro delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa. L'ufficio del registro delle imprese provvede alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d'ufficio della modifica".

3. Al contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, così come sostituito dall'articolo 42, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano le disposizioni di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203.

4. All'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo il comma 4-*quater* sono aggiunti i seguenti commi:

"4-*quinqies*. Se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete è altresì soggetta ad iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; in tal caso, con l'iscrizione nel registro delle imprese, la rete può acquistare soggettività tributaria piena.

4-*sexies*. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, è istituito un credito di imposta riservato alle reti di imprese, costituite ai sensi dell'articolo 42 della legge 122/2010, per progetti di innovazione sviluppati in collaborazione con organismi tecnici, scientifici e di ricerca. Sull'ammontare delle spese ammissibili, per le attività di ricerca e sviluppo annuali, si applica un beneficio fiscale del 30 per cento con un credito d'imposta massimo pari a 500 mila euro"».

ORDINE DEL GIORNO

G45.200

BUBBICO, LA TORRE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese;

premessi che le reti di imprese sono una modalità aggregativa delle imprese volta ad accrescere la loro competitività e innovatività;

osservato che con lo strumento della «rete di impresa», introdotto dalla legge n. 33/2009, si uniformano le regole di aggregazione tra imprese, prima rimesse al contratto di società o di consorzio, all'A.T.I., R.T.I., alla joint venture, ed al contratto di franchising;

preso atto che l'articolo 45 del dI intende favorire il contratto di rete attraverso alcune semplificazioni;

ritenuto che tali obiettivi sono del tutto condivisibili ma che necessitano, per la loro realizzazione, di interventi che tengano conto della natura e struttura del contratto di rete, delle esigenze di tutela delle imprese che vi paltecipano e dei terzi che con le reti stesse entrano in rapporto

considerato in particolare che tra le modifiche apportate in sede di conversione si prevede una forma semplificata di stipula del contratto di rete senza l'intervento del notaio (scrittura con firma digitale non autenticata) come alternativa all'uso dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata (anche digitale) e che tale disposizione genera una distonia nell'ordinamento in quanto con scrittura digitale non autenticata si potrebbe concludere un contratto di rete mentre non lo si potrebbe con scrittura privata tradizionale non autenticata;

preso atto che le modifiche apportate in sede di conversione contemplano altresì una nuova disciplina del fondo comune della rete di impresa, che appare mutuata da quella dei patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui all'art. 2447-*bis* del cc ma che peraltro, per le differenze che intercorrono tra la s.p.a. da un lato e la rete di imprese autonome dall'altro, rischia di generare effetti negativi in termini di funzionalità di tale istituto, di difficoltà per le reti nei rapporti con i terzi, di efficienza nell'allocazione delle risorse;

visto che le citate modifiche contengono anche un riferimento al concetto di soggettività giuridica, che necessita di una maggiore definizione prestandosi a generare ambiguità sul perimetro delle posizioni giuridiche soggettive di cui la rete può essere titolare autonomamente;

considerato che la disciplina del «fondo comune» sembra non tenere conto delle posizioni giuridiche dei terzi verso i singoli partecipanti, quand'anche mediate dal rappresentante comune, introducendo una forma di limitazione di responsabilità non in linea con i principi, anche di rango costituzionale, sono comuni al rischio ed all'attività ed di impresa;

valutato che le controparti delle reti (fornitori, clienti, finanziatori) sulla base di tale regime di limitazione di responsabilità sarebbero portati a selezionare le reti non sulla base del contenuto del programma di rete e delle imprese partecipanti ma sulla base, primariamente, del limite di responsabilità;

considerato altresì che si renderebbe più probabile una scissione tra responsabilità e potere decisionale imprenditoriale (che rimarrebbe allocato nelle singole imprese partecipanti) con il rischio di penalizzare imprenditori con buone idee ma poco patrimonio;

considerato che la previsione di una struttura a responsabilità limitata è in ogni caso difficilmente compatibile, anche sotto il profilo tecnico, con il fondo comune di rete che si basa su riserve nei bilanci delle singole reti (quindi su scritture ed appostazioni e non necessariamente su conferimenti o atti che spessano il singolo partecipante di quanto «conferito»), senza una separazione dal patrimonio dei singoli partecipanti;

preso atto che le modifiche apportate in sede di conversione prevedono anche la previsione di un obbligo di redazione dello stato patrimoniale di rete (in linea con le previsioni dei consorzi 2615-*bis*), ma non contiene l'introduzione del «conto economico» di rete e del *business plan* di rete, documenti che si riten'ebbero ben più utili in quanto consentirebbero alle imprese ed ai terzi finanziatori di avere maggiore chiarezza sullo stato di avanzamento del programma finanziato e di leggere al meglio il valore aggiunto dato dalla rete alla singola impresa;

tutto ciò premesso,

impegna il Governo a valutare la possibilità di modificare la disciplina del contratto di rete nel senso di:

ripristinare l'originaria formulazione della materia del fondo comune, così come regolata dagli artt. 2614 e 2615 del codice civile, prevedendo, se del caso anche per le imprese diverse dalle s.p.a. la possibilità di costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare, con modalità che contemperino l'efficienza della rete e la tutela dell'affidamento dei terzi;

definire con precisione il significato della soggettività giuridica dalle reti di impresa stabilendo regole in ordine all'assunzione di obblighi e posizioni contrattuali da parte del rappresentante comune, e primariamente nel campo della partecipazione della rete alle gare pubbliche, quale raggruppamento temporaneo rappresentato dall'organo comune che assume la qualifica di mandatario; si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 del decreto-legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

sostituire l'obbligo di redazione dello stato patrimoniale di rete con un «conto economico di rete» e se del caso un *business plan* di rete, il tutto con modalità semplificate;

escludere la possibilità di stipulare un contratto di rete con scrittura privata non autenticata, sia essa digitale o meno, quantomeno per le reti di impresa che prevedano la costituzione del fondo comune o siano dotate di rappresentante.

EMENDAMENTI

45.0.1

PETERLINI

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

(Partecipazione corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro)

1. All'articolo 21, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: "all'articolo 37" sono sostituite con le seguenti: "agli articoli 37 e 73"».

45.0.2

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

(Partecipazione corsi diformazione in materia di sicurezza sul lavoro)

1. All'articolo 21, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: "all'articolo 37" sono sostituite con le seguenti: "agli articoli 37 e 73"».

45.0.3

PETERLINI

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

(Semplificazioni in materia di microimprese)

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole: "Ai consumatori" sono inserite le seguenti: ", alle microimprese".

2. All'articolo 18, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. È data facoltà alle camere di commercio di diminuire la misura del diritto annuale, fino ad arrivare all'esenzione, anche distinguendo per classi di fatturato, per gli imprenditori agricoli, i coltivatori diretti, nonché per le società semplici agricole iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese"».

Art. 46.

46.1

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 40 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 come modificato dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 3 è soppresso».

46.2

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono svolgere più di un incarico dirigenziale».

46.3

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. L'articolo 1, comma 23-bis, del decreto-legge n. 138 del 2011 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 14 settembre 2011, n. 148 è abrogato».

46.0.1

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Reintroduzione delle disposizioni dell'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 23 agosto 2004, n. 243, concernenti la facoltà di rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per i lavoratori che abbiano maturato i requisiti minimi)

1. Per il periodo 2012-2015, al fine di incentivare il posticipo del pensionamento, ai fini del contenimento degli oneri nel settore pensionistico, i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi di legge per l'accesso al pensionamento di anzianità previsti dalle vigenti disposizioni, possono rinunciare all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.

2. All'atto del pensionamento il trattamento liquidato a favore del lavoratore che abbia esercitato la facoltà di cui al comma 1 è pari a quello che sarebbe spettato alla data della prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà, sulla base dell'anzianità contributiva maturata alla data della medesima scadenza. Sono in ogni caso fatti salvi gli adeguamenti del trattamento pensionistico spettanti per effetto della rivaluta-

zione automatica al costo della vita durante il periodo di posticipo del pensionamento».

46.0.2

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

1. Al fine di incentivare la conversione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in contratto di lavoro a tempo indeterminato, in via sperimentale, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è consentita l'apposizione di clausole nel contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che attribuiscono al datore di lavoro la facoltà di:

- a) diminuire l'orario di lavoro normale settimanale;
- b) aumentare l'orario di lavoro normale settimanale, ferma restando la durata massima stabilita dall'articolo 4 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni;
- c) modificare le mansioni stabilite dal contratto anche in deroga all'articolo 2103 del codice civile, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3.

2. Le clausole di cui al comma 1 devono risultare da atto scritto. Copia del contratto contenente le clausole è consegnata al lavoratore non oltre il primo giorno di inizio della prestazione lavorativa, a pena di nullità della stessa clausola.

3. Il datore di lavoro può esercitare la facoltà prevista dal comma 1 solo in presenza di comprovate e specifiche esigenze di carattere tecnico, organizzativo o produttivo.

4. Il datore di lavoro, a pena di inefficacia della clausola di cui all'articolo 1 e fermo restando che alla scadenza di quest'ultima il lavoratore riacquista per intero i diritti maturati fino al momento dell'esercizio della facoltà di cui al medesimo articolo 1, comunica per scritto al lavoratore:

- a) le esigenze tecniche, organizzative o produttive che giustificano l'apposizione delle clausole con un preavviso di almeno cinque giorni;
- b) il periodo temporale di durata delle clausole, nel limite massimo della durata di tre anni.

5. La facoltà di modifica peggiorativa delle mansioni del lavoratore può essere esercitata solo qualora la clausola sia sottoscritta dal lavoratore, insieme al datore di lavoro, presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio in base alla residenza del lavoratore con l'assistenza o con la rappresentanza di un delegato sindacale o di un avvocato

di fiducia al quale lo stesso lavoratore conferisce mandato e non incide sulla progressione in carriera.

6. Per l'attività lavorativa prestata in attuazione della clausola di cui al comma 1 la retribuzione è riproporzionata sulla base delle modifiche contrattuali ed è prevista la riduzione di tre punti percentuali degli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro, senza effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico del lavoratore.

7. La retribuzione di cui al comma 6 non può comunque essere inferiore ai minimi contrattuali stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro del settore interessato.

8. Qualora la deroga all'articolo 2103 del codice civile, prevista ai sensi del comma 1, lettera c), abbia una durata superiore a sei mesi o pari all'intero periodo transitorio di tre anni, di cui al medesimo articolo 1, comma 1, al lavoratore spetta un'indennità economica di flessibilità il cui ammontare non può essere inferiore al 15 per cento della retribuzione minima stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro per il nuovo livello di inquadramento. Tale indennità è riconosciuta per dodici mensilità e non ha alcun effetto sugli istituti retributivi indiretti quali il trattamento di fine rapporto, le mensilità aggiuntive, le ferie, la riduzione dell'orario di lavoro per malattia e il preavviso.

9. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 29 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, l'indennità di cui al comma 9 del presente articolo è esente dall'imposizione contributiva previdenziale. Tale indennità è soggetta, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'aliquota del 10 per cento per i lavoratori con un reddito da lavoro dipendente inferiore o pari a 35.000 euro annui e all'aliquota del 20 per cento in caso di redditi superiori a tale limite.

10. Allo scopo di conservare le competenze e le conoscenze professionali acquisite, il lavoratore è tenuto a svolgere un programma di formazione continua di almeno venti ore annue, la cui organizzazione e i cui costi sono posti a carico del datore di lavoro. Il programma ha per oggetto le materie relative all'area professionale del lavoratore. L'estraneità delle materie all'area professionale o la mancata effettuazione del programma di formazione per cause imputabili al datore di lavoro determina la nullità delle clausole di flessibilità sottoscritte. I costi del programma di formazione sono deducibili dall'imponibile dell'azienda ai fini dell'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). A tale scopo rientrano tra i costi deducibili per ogni programma annuale di formazione:

a) i costi sostenuti per docenze esterne, entro il limite di 1.000 euro;

b) i costi per l'affitto di aule o di attrezzature di docenza, entro il limite di 500 euro;

c) il costo orario del lavoratore che partecipa al programma di formazione.

11. Le agevolazioni di cui al comma 10 sono sempre cumulabili con quelle già previste, anche per gli stessi lavoratori, ai fini della determinazione dell'imponibile soggetto all'IRAP.

12. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, a decorrere dall'anno 2013, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

46.0.3

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

1. Per potenziare l'azione di contrasto alle frodi in materia di invalidità civile, in attuazione del piano di verifiche straordinario di cui al decreto legge n. 112 del 2008, come integrato dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191, è consentito l'intervento degli enti territoriali, con titolo ad una quota di partecipazione all'accertamento pari al 20 per cento dei risparmi derivanti dalle verifiche effettuate riscossi a titolo definitivo».

46.0.4

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Semplificazione della denuncia di infortunio o malattia professionale)

1. Al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma dell'articolo 54 la parola: "tre" e' sostituita dalla seguente: "quindici";

b) all'articolo 56, il primo comma è sostituito dal seguente:

"L'Istituto assicuratore, ricevuta la denuncia di cui all'articolo 53, deve rimettere entro il primo giorno non festivo successivo al verificarsi

dell'evento, per ogni caso di infortunio denunciato, in conseguenza del quale un prestatore d'opera sia deceduto o abbia sofferto lesioni tali da doversene prevedere la morte o un'inabilita'superiore a trenta giorni, quando si tratti di lavoro soggetto all'obbligo dell'assicurazione, un esemplare della denuncia alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio, con riferimento al luogo dell'infortunio. All'adempimento di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili dell'Istituto assicuratore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

46.0.5

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

1. L'articolo 23-*octies* del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, è abrogato.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, a decorrere dall'anno 2013, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

46.0.6

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

1. La legge 11 giugno 1974, n. 252 è abrogata».

46.0.7

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

1. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: "di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta".

2. Per le attività svolte negli anni 2013, 2014 e 2015 non si procede all'adeguamento dei compensi previsto nell'articolo 38 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 38».

46.0.8

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art.46-bis.

Il comma 31-*bis* dell'articolo 24 del decreto-legge n. 211 del 2011 è sostituito dal seguente:

"31-*bis*. Il primo periodo del comma 22-*bis* dell'articolo 18 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: »In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:

a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;

b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;

c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui;

d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;

e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;

j) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;

g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;

h) al 150 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui"».

46.0.9

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

1. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 14:

1) all'alinea, le parole: "nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata" sono soppresse;

2) le parole: "4 dicembre 2011", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2012";

3) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) ai lavoratori che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che abbiano presentato la relativa domanda alla data del 31 gennaio 2012";

4) è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "e-ter) ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 2011 si trovino in mobilità o in cassa integrazione guadagni e che maturino requisiti di accesso alla pensione secondo il sistema previgente prima della data di entrata in vigore del presente decreto nel periodo di percezione del trattamento di sostegno al reddito ovvero entro i due anni successivi al termine del trattamento medesimo";

b) al comma 15, il terzo periodo è soppresso.

2. All'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "nei limiti delle risorse e" sono soppresse;

b) le parole: "il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti" sono sostituite dalle seguenti: "il cui rapporto di lavoro si risolva in ragione di accordi individuali sottoscritti entro il 31 gennaio 2012";

c) le parole: "la decorrenza del trattamento medesimo" sono sostituite dalle seguenti: "la maturazione del diritto al trattamento pensionistico".

All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo si provvede, a decorrere dall'anno 2013, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

46.0.10

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art.46-bis.

1. All'articolo 1, comma 9, della legge 28 giugno 2012, n.92, sono apportate le seguenti modifiche:

1. alla lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: "dodici mesi", con le seguenti: "ventiquattro mesi".

2. alla lettera b), capoverso 1-bis, sostituire la parola: "6 per cento", con la seguente: "9 per cento".

3. alla lettera g), sostituire le parole: "sessanta giorni" con le seguenti: "venti giorni" e le parole: "novanta giorni" con le seguenti: "trenta giorni".

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo si provvede, a decorrere dall'anno 2013, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88»

46.0.11

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

1. All'articolo 2, comma 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sostituire le parole: "1° gennaio 2016" con le seguenti: "1° gennaio 2018".

2. All'onere derivante dall'attuazione, del comma 1 del presente articolo si provvede, a decorrere dall'anno 2013, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

Conseguentemente, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di conseguire una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL per gli anni 2012 e 2013, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ulteriormente ridotte, rispettivamente, nella misura dello 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spese di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 2,0 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 2,0 per cento per ciascuno dei due anni, fermo restando che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare. Il Governo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del piano industriale di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al comma 4-quater, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa.

46.0.12

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

1. All'articolo 2, comma 11, della legge 28 giugno 2012, n.92, sono apportate le seguenti modifiche:

"alla lettera a), sostituire le parole: 'di dodici mesi', con le seguenti: 'di diciotto mesi'; alla lettera b), sostituire le parole: 'di diciotto mesi', con le seguenti: 'di ventiquattro'"».

Conseguentemente, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di conseguire una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL per gli anni 2012 e 2013, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ulteriormente ridotte, rispettivamente, nella misura dello 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spese di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 2,0 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 2,0 per cento per ciascuno dei due anni, fermo restando che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare. Il Governo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del piano industriale di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al comma 4-quater, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa».

Conseguentemente, dopo il comma 69, sono aggiunti i seguenti commi:

«69-bis. A decorrere dal 1° agosto 2012, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, su tutti i redditi di importo superiore a 90.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 5 per

cento sulla parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento sulla parte eccedente 150.000 euro.

69-ter. Il comma 31-bis dell'articolo 24 del decreto-legge n. 211 del 2011 è sostituito dal seguente: «31-bis. Il primo periodo del comma 22-bis dell'articolo 18 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: »In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal gennaio 2012, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:

a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;

b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;

c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui;

d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;

e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;

j) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;

g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;

h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui"».

46.0.13

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

1. Il comma 28 dell'articolo 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è abrogato.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo si provvede, a decorrere dall'anno 2013, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, relativa al Fondo per lo sviluppo e la

coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88»

46.0.14

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

1. Il comma 57 dell'articolo 2, della legge 28 giugno 2012, n.92, è abrogato.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo si provvede, a decorrere dall'anno 2013, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88»

46.0.15

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Semplificazione della tenuta dei libri sociali)

1. All'articolo 2215-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:

"Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all'anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato.

Qualora per un anno non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione e da tale apposizione decorre il periodo annuale di cui al terzo comma";

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Per i libri e per i registri la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di natura tributaria, il termine di cui al terzo comma opera secondo le norme in materia di conservazione digitale contenute nelle medesime disposizioni"».

46.0.16

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2013 la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2011».

46.0.17

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

1. I commi 12-*sexies*, 12-*septies*, 12-*octies*, 12-*novies*, 12-*decise* e 12-*undecies* dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono abrogati.

2. È dovuta da parte dell'Inps la restituzione agli interessati delle somme versate per le finalità di cui ai commi da 12-*sexies* a 12-*undecies* dell'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010 nel periodo intercorrente dal 30 luglio 2010 alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, quantificato in 475 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2013 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della

legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione come ridefinito dall'articolo 4 del decreto-legge 88/2011».

46.0.18

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

1. In considerazione della eccezionalità della situazione economica nazionale ed internazionale, in via sperimentale per un triennio, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sui redditi percepiti dal personale di cui all'articolo 15 e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001, è applicato un contributo di perequazione del 2 per cento, destinato ad alimentare i fondi di cui all'articolo 3, comma 19 e seguenti, della legge 28 giugno 2012, n. 92».

46.0.19

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

1. In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali, al fine di perseguire l'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*) del regolamento (CE) n. 1081/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, nell'ambito delle operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo sono ammissibili le spese relative agli interventi per il ricollocamento lavorativo di:

a) coloro che alla data del 31 dicembre 2011 si trovino in mobilità o in cassa integrazione guadagni e che maturino i requisiti di accesso alla pensione secondo il sistema previgente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, nel periodo di percezione del trattamento di sostegno al reddito ovvero entro i due anni successivi al termine del trattamento medesimo;

b) coloro che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che abbiano presentato la relativa domanda alla data del 31 gennaio 2012;

c) coloro il cui rapporto di lavoro si risolva in ragione di accordi individuali sottoscritti entro il 31 gennaio 2012».

46.0.20

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

1. I titolari di trattamenti di quiescenza o pensionistici corrisposti per il servizio prestato quali dipendenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'articolo 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in caso di instaurazione di un nuovo rapporto di servizio, di consulenza o di collaborazione a qualsiasi titolo con una o più delle predette amministrazioni, non possono cumulare il trattamento di quiescenza con retribuzioni, emolumenti o altri corrispettivi percepiti per tali rapporti. Tali soggetti possono scegliere di avere corrisposto in via esclusiva, invece del trattamento di quiescenza o pensionistico, la retribuzione, l'emolumento o il diverso corrispettivo previsto per il nuovo rapporto».

46.0.21

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Riduzione della spesa pensionistica)

1. Il pagamento delle quote associative ai sindacati, da parte del lavoratore dipendente o autonomo, avviene attraverso diretto versamento volontario. La legge 4 giugno 1973, n. 311 è abrogata».

46.0.22

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

1. Ai datori di lavoro che, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato soggetti di età superiore a quarantacinque anni che si trovano da almeno sei mesi in stato di disoccupazione a seguito di perdita di occupazione ovvero iscritti nelle liste di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, l'importo di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è elevato di duemila euro per ogni assunzione effettuata.

2. Ai redditi da lavoro dei lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo, in via sperimentale per un quinquennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le aliquote dell'IRPEF stabilite dal comma 1 dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ridotte:

- a) di 17 punti percentuali, nel primo anno di assunzione;
- b) di 15 punti percentuali, nel secondo anno di assunzione;
- c) di 13 punti percentuali, nel terzo anno di assunzione;
- d) di 11 punti percentuali, nel quarto anno di assunzione;
- e) di 9 punti percentuali, nel quinto anno di assunzione.

3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo si provvede, a decorrere dall'anno 2013, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

46.0.23

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Riduzione della spesa pensionistica)

1. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 6.000 euro

netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo.

2. Qualora il trattamento di cui al comma 1 sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili».

46.0.24

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, i sindacati e le loro associazioni, sia di lavoratori sia di datori di lavoro, pubblici e privati, comunque costituiti, che percepiscono a qualsiasi titolo contributi da parte degli iscritti, dello Stato o di enti pubblici, e che sono ammessi alla contrattazione collettiva, sono tenuti alla redazione del bilancio di esercizio ed alla sua pubblicazione entro il 30 giugno di ogni anno su almeno tre quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale, il bilancio di esercizio corredato di una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa.

2. Il bilancio di esercizio, corredato di una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa, sottoscritti dal rappresentante legale o dal tesoriere del sindacato o dell'associazione, della relazione e dei revisori dei conti, da essi sottoscritta, nonché delle copie dei quotidiani ove è avvenuta la pubblicazione, è trasmesso dal rappresentante legale o dal tesoriere entro il mese di giugno di ogni anno al Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

Art. 46-bis.

46-bis.1

DE TONI, CARLINO, PARDI, PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), c), I).

46-bis.2

DE TONI, CARLINO, PARDI, PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

46-bis.3

BUGNANO, CARLINO, BELISARIO, DE TONI, PARDI, PEDICA, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) all'articolo 1, comma 9, le lettere b), c), d) e h) sono abrogate;».

Conseguentemente:

1) al comma 1, dopo la lettera a) *aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 1, il comma 10 è abrogato;»;

2) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 è sostituito con il seguente:

"Art. 1. - (*Apposizione del termine*). – 1. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro.

2. È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo e la retribuzione lorda del prestatore superi l'importo di 25.000 euro su base annua con riferimento ad una prestazione a tempo pieno ovvero l'importo equivalente pro quota per prestazioni di durata inferiore.

3. L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 2.

3. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.

4. La scrittura non è tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a dodici giorni"».

46-bis.4

BUGNANO, CARLINO, BELISARIO, DE TONI, PARDI, PEDICA, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) all'articolo 1, comma 9, le lettere b), c), d) e h) sono abrogate;».

Conseguentemente:

1) al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) all'articolo 1, il comma 10 è abrogato;»;

2) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 è sostituito con il seguente:

«Art. 1. - (Apposizione del termine). – 1. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro.

2. È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.

3. L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 2.

3. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.

4. La scrittura non è tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a dodici giorni».

46-bis.5

BUGNANO, PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) all'articolo 1, comma 9, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) il comma 2 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

‘2. Se il rapporto di lavoro continua oltre il trentesimo giorno, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini’"».

46-bis.6

VIESPOLI, FLERES, CASTIGLIONE, POLI BORTONE, SAIA

Dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis). Sono equiparati alla concessione del beneficio di cui al presente comma i lavoratori posti in cassa integrazione e in mobilità, con accordo stipulato entro il 31 dicembre 2011, per cessata attività produttiva».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

46-bis.7

CARLINO, DE TONI, PARDI, PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO

Dopo il comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

«1) al comma 1, la lettera "b) !è soppressa;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, di cui al titolo 111, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, è abolito"».

46-bis.8

DE TONI, CARLINO, PARDI, PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO

Sopprimere la lettera b).

46-bis.9

MASCITELLI, DE TONI, PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 1, comma 16, lettera a), capoverso "a-bis), sostituire le parole: "durata minima del contratto non inferiore a sei mesi" con le seguenti: "durata minima del contratto non inferiore ad un anno".

46-bis.10

BUGNANO, CARLINO, BELISARIO, DE TONI, PARDI, PEDICA, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) al comma 16, lettera c), capoverso "3", le parole: "o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni" sono abrogate.

46-bis.11

MASCITELLI, DE TONI, PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al comma 16, lettera d), capoverso "3-bis", sostituire le parole: "di almeno il 50 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro" con le seguenti: "di almeno l'80 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro"».

46-bis.12

BUGNANO, CARLINO, BELISARIO, DE TONI, PARDI, PEDICA, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) all'articolo 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 16, lettera d), le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "70 per cento";

2) al comma 16, lettera d), capoverso "3-bis", il secondo periodo è abrogato;

3) il comma 19 è abrogato;».

46-bis.13

BUGNANO, CARLINO, BELISARIO, DE TONI, PARDI, PEDICA, GIAMBRONE,
CAFORIO, DI NARDO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 16, lettera d), le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "70 per cento";

2) al comma 16, lettera d), capoverso "3-bis", il secondo periodo è abrogato;

3) al comma 19, le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento"».

46-bis.14

BUGNANO, CARLINO, BELISARIO, DE TONI, PARDI, PEDICA, GIAMBRONE,
CAFORIO, DI NARDO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 16, lettera d), le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "70 per cento";

2) al comma 19, le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento"».

46-bis.15

CARLINO, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO, PEDICA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 1, comma 16, lettera d), capoverso "3-bis", sopprimere il secondo periodo;».

46-bis.16

CARLINO, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO, PEDICA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 1, comma 16, lettera d), capoverso "3-bis", al primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: "assunti con contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 4"».

46-bis.17

BUGNANO, CARLINO, BELISARIO, DE TONI, PARDI, PEDICA, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 16, inserire i seguenti:

"16-bis. All'articolo 3, comma 1, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola: 'quindici', è sostituita con la seguente: 'sedici';

b) al secondo periodo, le parole: 'a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale.' sono sostituite dalle seguenti: 'a due anni.';

16-ter. All'articolo 4, comma 2, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, le parole: 'ovvero cinque per le figure professionali dell'artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento.' sono abrogate;

16-quater. All'articolo 7, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, le parole: 'un congruo termine al datore di lavoro per adempiere.', sono sostituite dalle seguenti: 'al datore di lavoro un termine per adempiere non superiore alla durata residua del contratto.';

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

'i-bis. Laddove persista l'inadempimento di cui al comma 1, il contratto di apprendistato si trasforma automaticamente in ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l'inquadramento contrattuale che sarebbe stato conseguito dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato.';

c) il comma 4 è abrogato;

d) al comma 9, le parole: ', con esclusione dei lavoratori assunti ai sensi del comma 4 del presente articolo.', sono abrogate.";

2) il comma 17 è abrogato;».

46-bis.18

BUGNANO, CARLINO, BELISARIO, DE TONI, PARDI, PEDICA, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 16, lettera d), capoverso "3-bis", il secondo periodo è abrogato:

2) dopo il comma 16, inserire i seguenti:

"16-bis. All'articolo 3, comma 1, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola: 'quindici', è sostituita con la seguente: 'sedici';

b) al secondo periodo, le parole: 'a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale.' sono sostituite dalle seguenti: 'a due anni.';

16-ter. All'articolo 4, comma 2, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, le parole: 'ovvero cinque per le figure professionali dell'artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento.' sono abrogate;

16-quater. All'articolo 7, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, le parole: 'un congruo termine al datore di lavoro per adempiere.', sono sostituite dalle seguenti: 'al datore di lavoro un termine per adempiere non superiore alla durata residua del contratto.';

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

'1-bis. Laddove persista l'inadempimento di cui al comma 1, il contratto di apprendistato si trasforma automaticamente in ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l'inquadramento contrattuale che sarebbe stato conseguito dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato.';

c) il comma 4 è abrogato;

d) al comma 9, le parole: ', con esclusione dei lavoratori assunti ai sensi del comma 4 del presente articolo.', sono abrogate.";

3) il comma 17 è abrogato;».

46-bis.19

BUGNANO, CARLINO, BELISARIO, DE TONI, PARDI, PEDICA, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 1, sostituire il comma 17 con il seguente:

"17. All'articolo 3, comma 1, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola: 'quindici', è sostituita con la seguente: 'sedici';

b) al secondo periodo, le parole: 'a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale.' sono sostituite dalle seguenti: 'a due anni.';

1-ter. All'articolo 4, comma 2, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, le parole: 'ovvero cinque per le figure professionali dell'artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento.' sono abrogate;

1-quater. All'articolo 7, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, le parole: 'un congruo termine al datore di lavoro per adempiere.', sono sostituite dalle seguenti: 'al datore di lavoro un termine per adempiere non superiore alla durata residua del contratto.';

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

'1-bis. Laddove persista l'inadempimento di cui al comma 1, il contratto di apprendistato si trasforma automaticamente in ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l'inquadramento contrattuale che sarebbe stato conseguito dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato.';

c) il comma 4 è abrogato;

d) al comma 9, le parole: ', con esclusione dei lavoratori assunti ai sensi del comma 4 del presente articolo.', sono abrogate."».

46-bis.20

BUGNANO, CARLINO, BELISARIO, DE TONI, PARDI, PEDICA, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 1, dopo il comma 16, inserire il seguente:

"16-bis. All'articolo 3, comma 1, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola: ‘quindici’, è sostituita con la seguente: ‘sedici’;

b) al secondo periodo, le parole: ‘a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale.’ sono sostituite dalle seguenti: ‘a due anni.’».

46-bis.21

BUGNANO, CARLINO, BELISARIO, DE TONI, PARDI, PEDICA, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all’articolo 1, dopo il comma 16, inserire il seguente:

"16-bis. All’articolo 3, comma 1, primo periodo, del testo unico dell’apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, la parola: ‘quindici’, è sostituita con la seguente: ‘sedici’"».

46-bis.22

BUGNANO, CARLINO, BELISARIO, DE TONI, PARDI, PEDICA, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all’articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 16, inserire i seguenti:

"16-bis. All’articolo 3, comma 1, del testo unico dell’apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, al secondo periodo, le parole: ‘a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale.’ sono sostituite dalle seguenti: ‘a due anni.’".

2) il comma 17 è abrogato».

46-bis.23

BUGNANO, CARLINO, BELISARIO, DE TONI, PARDI, PEDICA, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all’articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 16, inserire il seguente:

"16-bis. All’articolo 3, comma 1, del testo unico dell’apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, le parole: ‘ovvero

cinque per i profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento' sono abrogate".

2) il comma 17 è abrogato».

46-bis.24

BUGNANO, CARLINO, BELISARIO, DE TONI, PARDI, PEDICA, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 1, il comma 17 è sostituito dal seguente:

"17. All'articolo 4, comma 2, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, le parole: 'ovvero cinque per i profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento' sono abrogate"».

46-bis.25

BUGNANO, CARLINO, BELISARIO, DE TONI, PARDI, PEDICA, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 1, dopo il comma 16 inserire il seguente:

"16-bis. All'articolo 7, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, le parole: 'un congruo termine al datore di lavoro per adempiere.', sono sostituite dalle seguenti: 'al datore di lavoro un termine per adempiere non superiore alla durata residua del contratto.';

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

'1-bis. Laddove persista l'inadempimento di cui al comma 1, il contratto di apprendistato si trasforma automaticamente in ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l'inquadramento contrattuale che sarebbe stato conseguito dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato.';

c) il comma 4 è abrogato;

d) al comma 9, le parole: ', con esclusione dei lavoratori assunti ai sensi del comma 4 del presente articolo.', sono abrogate."».

46-bis.26

BUGNANO, CARLINO, BELISARIO, DE TONI, PARDI, PEDICA, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 1, il comma 17 è sostituito dal seguente:

"17. All'articolo 7, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, le parole: 'un congruo termine al datore di lavoro per adempiere.', sono sostituite dalle seguenti: 'al datore di lavoro un termine per adempiere non superiore alla durata residua del contratto.';

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

'1-bis. Laddove persista l'inadempimento di cui al comma 1, il contratto di apprendistato si trasforma automaticamente in ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l'inquadramento contrattuale che sarebbe stato conseguito dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato.';

c) il comma 4 è abrogato;

d) al comma 9, le parole: ', con esclusione dei lavoratori assunti ai sensi del comma 4 del presente articolo.', sono abrogate."».

46-bis.27

BUGNANO, CARLINO, BELISARIO, DE TONI, PARDI, PEDICA, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 1, dopo il comma 16 inserire il seguente:

"16-bis. All'articolo 7, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, le parole: 'un congruo termine al datore di lavoro per adempiere.', sono sostituite dalle seguenti: 'al datore di lavoro un termine per adempiere non superiore alla durata residua del contratto.';

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

'1-bis. Laddove persista l'inadempimento di cui al comma 1, il contratto di apprendistato si trasforma automaticamente in ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l'inquadramento contrattuale che sarebbe stato conseguito dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato.'».

46-bis.28

BUGNANO, CARLINO, BELISARIO, DE TONI, PARDI, PEDICA, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 1, il comma 17 è sostituito dal seguente:

"17. All'articolo 7, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, le parole: 'un congruo termine al datare di lavoro per adempiere.', sono sostituite dalle seguenti: 'al datore di lavoro un termine per adempiere non superiore alla durata residua del contratto.';

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

'1-bis. Laddove persista l'inadempimento di cui al comma 1, il contratto di apprendistato si trasforma automaticamente in ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l'inquadramento contrattuale che sarebbe stato conseguito dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato.'».

46-bis.29

BUGNANO, CARLINO, BELISARIO, DE TONI, PARDI, PEDICA, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 1, dopo il comma 16 inserire il seguente:

"16-bis. All'articolo 7, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è abrogato;

b) al comma 9, le parole: ', con esclusione dei lavoratori assunti ai sensi del comma 4 del presente articolo.', sono abrogate."».

46-bis.30

BUGNANO, CARLINO, BELISARIO, DE TONI, PARDI, PEDICA, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 1, il comma 17 è sostituito dal seguente:

"17. All'articolo 7, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 4 è abrogato;
b) al comma 9, le parole: ‘, con esclusione dei lavoratori assunti ai sensi del comma 4 del presente articolo.’, sono abrogate."».
-

46-bis.31

BUGNANO, CARLINO, BELISARIO, DE TONI, PARDI, PEDICA, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente: «b) all'articolo 1, il comma 19 è abrogato».

46-bis.32

DE TONI, CARLINO, PARDI, PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

46-bis.33

BUGNANO, CARLINO, BELISARIO, DE TONI, PARDI, PEDICA, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 1, comma 26, capoverso "69-bis", dopo le parole: "rapporti di collaborazione coordinata e continuativa," sono sostituite dalle seguenti: "o rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile"».

46-bis.34

BUGNANO, CARLINO, BELISARIO, DE TONI, PARDI, PEDICA, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 1, comma 26, capoverso "69-bis", sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1, dopo le parole: "rapporti di collaborazione coordinata e continuativa," sono sostituite dalle seguenti: "o rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile";

2) al comma 1, lettera *a*), le parole: "otto mesi", sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi";

3) al comma 1, lettera *b*), le parole: "80 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "75 per cento";

4) al comma 1, lettera *c*), sopprimere la parola: "fissa";

5) sopprimere i commi 2 e 3».

46-bis.35

BUGNANO, CARLINO, BELISARIO, DE TONI, PARDI, PEDICA, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 1, comma 26, capoverso "69-bis" ,sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera *a*), le parole: "otto mesi", sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi";

2) al comma 1, lettera *b*), le parole "80 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "75 per cento";

3) al comma 1, lettera *c*), sopprimere la parola: "fissa";

4) sopprimere i commi 2 e 3».

46-bis.36

BUGNANO, CARLINO, BELISARIO, DE TONI, PARDI, PEDICA, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 1, comma 26, capoverso "69-bis",sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera *a*), le parole "otto mesi", sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi";

2) al comma 1, lettera *b*), le parole: "80 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "75 per cento";

3) al comma 1, lettera *c*), sopprimere la parola: "fissa";».

46-bis.37

BUGNANO, CARLINO, BELISARIO, DE TONI, PARDI, PEDICA, GIAMBRONE,
CAFORIO, DI NARDO

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 1, comma 26, capoverso "69-bis", al comma 1, lettera a), le parole: "otto mesi", sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi"».

46-bis.38

BUGNANO, CARLINO, BELISARIO, DE TONI, PARDI, PEDICA, GIAMBRONE,
CAFORIO, DI NARDO

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 1, comma 26, capoverso "69-bis", al comma 1, lettera b), le parole: "80 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "75 per cento"».

46-bis.39

BUGNANO, CARLINO, BELISARIO, DE TONI, PARDI, PEDICA, GIAMBRONE,
CAFORIO, DI NARDO

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 1, comma 26, capoverso "69-bis", al comma 1, lettera c), la parola: "fissa" è abrogata;».

46-bis.40

BUGNANO, CARLINO, BELISARIO, DE TONI, PARDI, PEDICA, GIAMBRONE,
CAFORIO, DI NARDO

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 1, comma 26, capoverso "69-bis", i commi 2 e 3 sono abrogati».

46-bis.41

BUGNANO, CARLINO, BELISARIO, DE TONI, PARDI, PEDICA, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 1, comma 26, capoverso "69-bis", il comma 2 è abrogato».

46-bis.42

BUGNANO, CARLINO, BELISARIO, DE TONI, PARDI, PEDICA, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 1, comma 26, capoverso "69-bis", il comma 3 è abrogato».

46-bis.43

DE TONI, CARLINO, PARDI, PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).

46-bis.44

DE TONI, CARLINO, PARDI, PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).

46-bis.45

BUGNANO, CARLINO, BELISARIO, DE TONI, PARDI, PEDICA, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 1, il comma 28, è sostituito dal seguente:

"28. All'articolo 2549 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

‘Il conferimento dell'associato non può consistere in una prestazione di lavoro, con l'unica eccezione in cui gli associati siano legati da rap-

porto coniugale o di convivenza more uxorio o di parentela entro il primo grado. In caso di violazione del divieto di cui al presente comma, il rapporto con gli associati si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato."».

46-bis.46

BUGNANO, CARLINO, BELISARIO, DE TONI, PARDI, PEDICA, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire le seguenti:

«*c-bis*) all'articolo 1, il comma 28, è sostituito dal seguente:

"28. All'articolo 2549 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

‘Il conferimento dell'associato non può consistere in una prestazione di lavoro, con l'unica eccezione in cui gli associati siano legati da rapporto coniugale o di convivenza more uxorio o di parentela entro il primo grado. In caso di violazione del divieto di cui al presente comma, il rapporto con gli associati si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato.'";

c-ter) all'articolo 1, il comma 29, è abrogato;»

46-bis.200

MUSSO

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*). All'articolo 1, comma 34, prima delle parole "Entro centottanta giorni" sono inseriti i seguenti periodi: "I tirocini formativi e di orientamento sono finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nella fase di transizione dalla scuola al lavoro. I tirocini di inserimento e reinserimento al lavoro sono finalizzati ad aggiornare le competenze professionali e migliorare l'occupabilità di soggetti caratterizzati da condizioni di debolezza sul mercato del lavoro e possono essere svolti da disoccupati, compresi lavoratori in mobilità, inoccupati e occupati con reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione, nonché occupati a tempo determinato o lavoratori temporanei con contratto di durata inferiore a otto mesi ovvero quattro mesi se si tratta di giovani. I tirocini possono essere promossi dai soggetti individuati ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196."».

46-bis.201

MUSSO

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis). All'articolo 1, comma 34, dopo la lettera d) sono inserite le seguenti:

"e) promozione di tirocini sul territorio regionale da parte di soggetti in possesso di accreditamento in altra Regione in base a criteri di reciprocità, armonizzazione e semplificazione;

f) previsione dell'erogazione di moduli di orientamento al lavoro all'avvio, durante o alla conclusione del tirocinio, disciplinandone le modalità di erogazione, la durata e i contenuti formativi ed individuandone le modalità di finanziamento"».

46-bis.47

CARLINO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) all'articolo 1, il comma 42 è abrogato,».

Conseguentemente, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. L'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente:

«Art. 18. - (*Reintegrazione nel posto di lavoro*). – Ferme restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro.

Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato

parziale, per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale.

Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie.

Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l'inefficacia o l'invalidità stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione; in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto.

Fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al quarto comma, al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto. qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso il servizio, né abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il pagamento dell'indennità di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini predetti.

La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente esecutiva.

Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.

L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura civile.

L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.

Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero all'ordinanza di cui al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore."».

46-bis.48

CARLINO, BELISARIO, DE TONI, PARDI, PEDICA, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«*i-bis*) all'articolo 4, i commi da 16 a 23 sono sostituiti dai seguenti:

"16-*bis*. In tutti i casi in cui si intende recedere per iscritto dal contratto di lavoro si applica la disciplina di cui i commi da 16-*ter* a 6 del presente articolo.

16-*ter*. Per contratto di lavoro, ai fini del comma 16-*bis*, si intendono tutti i contratti inerenti ai rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, i contratti di collaborazione di natura occasionale di cui al comma 2 dell'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, i contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549 del codice civile, per cui l'associato fornisce prestazioni lavorative e in cui i suoi redditi derivanti dalla partecipazione agli utili sono qualificati come redditi di lavoro autonomo, e i contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.

16-*quater*. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2118 del codice civile, la lettera di dimissioni volontarie è sottoscritta, pena la sua nullità, dalla lavoratrice, dal lavoratore, dalla prestatrice d'opera o dal prestatore d'opera, su appositi moduli predisposti con le modalità di cui al comma 16-*sexies* e resi disponibili gratuitamente dalle direzioni provinciali del lavoro, dagli uffici comunali e dai centri per l'impiego.

16-*quinquies*. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1372 del codice civile, la lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro è sottoscritta, pena la sua nullità, dalla lavoratrice, dal lavoratore, dalla prestatrice d'opera o dal prestatore d'opera e dal datore di lavoro, dalla datrice di lavoro o dal committente, su appositi moduli predisposti con le modalità di cui al comma 5 e resi disponibili gratuitamente dalle direzioni provinciali del lavoro, dagli uffici comunali e dai centri per l'impiego.

16-*sexies*. I moduli di cui i commi 16-*quater* e 16-*quinquies*, realizzati secondo direttive definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono compilati a cura del firmatario, o dei firmatari in caso di lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e devono contenere i seguenti dati:

- a) un codice alfanumerico progressivo di identificazione;
- b) la data di emissione;
- c) i dati identificativi della lavoratrice, del lavoratore, della prestatrice d'opera o del prestatore d'opera;
- d) i dati identificativi del datore di lavoro, della datrice di lavoro o del committente;

- e) la tipologia di contratto da cui si intende recedere e la data della sua stipulazione;
- f) il Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di riferimento;
- g) la qualifica;
- h) la data di decorrenza e il motivo delle dimissioni;
- i) il numero di giorni di preavviso previsti dal CCNL di riferimento;
- l) la dichiarazione del lavoratore sulla sua volontà di svolgere o non svolgere l'attività lavorativa nel periodo di preavviso;
- m) ogni altro elemento utile.

I moduli di cui al primo periodo hanno validità di quindici giorni dalla data di emissione. Il decreto di cui al primo periodo definisce altresì le modalità per evitare eventuali contraffazioni o falsificazioni dei moduli. I moduli di cui al presente articolo sono resi disponibili anche attraverso il sito *internet* del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalità definite con il decreto di cui al primo periodo, che garantiscano al contempo la certezza dell'identità del richiedente, o dei richiedenti in caso di lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, la riservatezza dei dati personali nonché l'individuazione della data di rilascio, ai fini della verifica del rispetto del termine di validità di cui al secondo periodo. Con apposite convenzioni a titolo gratuito stipulate nelle forme definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attraverso le quali è reso possibile, alla lavoratrice, al lavoratore, alla prestatrice d'opera o al prestatore d'opera e, in caso di lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, al datore di lavoro, alla datrice di lavoro o al committente acquisire gratuitamente i moduli di cui al presente articolo, anche tramite i patronati, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e, in caso di lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

16-septies. La comunicazione di sottoscrizione della lettera di dimissioni volontarie o della lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, con i moduli di cui al comma *16-sexies*, è inviata per via informatica al servizio competente ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, con le modalità di cui al comma *6-ter* dell'articolo *4-bis* del medesimo decreto legislativo n. 181 del 2000.

16-octies. Con apposito decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede ad adeguare il sistema delle comunicazioni obbligatorie di cui al comma 7 dell'articolo *4-bis* del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.

16-novies. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione

vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato."».

46-bis.49

DE TONI, CARLINO, PARDI, PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

46-bis.50

CARLINO, BELISARIO, DE TONI, PARDI, PEDICA, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) all'articolo 4, i commi da 16 a 23 sono sostituiti dai seguenti:

«16-bis. In tutti i casi in cui si intende recedere per iscritto dal contratto di lavoro si applica la disciplina di cui i commi da 16-ter a 6 del presente articolo.

16-ter. Per contratto di lavoro, ai fini del comma 16-bis, si intendono tutti i contratti inerenti ai rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, i contratti di collaborazione di natura occasionate di cui al comma 2 dell'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, i contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549 del codice civile, per cui l'associato fornisce prestazioni lavorative e in cui i suoi redditi derivanti dalla partecipazione agli utili sono qualificati come redditi di lavoro autonomo, e i contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.

16-quater. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2118 del codice civile, la lettera di dimissioni volontarie è sottoscritta, pena la sua nullità, dalla lavoratrice, dal lavoratore, dalla prestatrice d'opera o dal prestatore d'opera, su appositi moduli predisposti con le modalità di cui al comma 16-sexies e resi disponibili gratuitamente dalle direzioni provinciali del lavoro, dagli uffici comunali e dai centri per l'impiego.

16-quinquies. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1372 del codice civile, la lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro è sottoscritta, pena la sua nullità, dalla lavoratrice, dal lavoratore, dalla prestatrice d'opera o dal prestatore d'opera e dal datore di lavoro, dalla datrice di lavoro o dal committente, su appositi moduli predisposti con le modalità di cui al comma 5 e resi disponibili gratuitamente dalle direzioni provinciali del lavoro, dagli uffici comunali e dai centri per l'impiego.

16-*sexies*. I moduli di cui i commi 16-*quater* e 16-*quinquies*, realizzati secondo direttive definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono compilati a cura del firmatario, o dei firmatari in caso di lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e devono contenere i seguenti dati:

- a) un codice alfanumerico progressivo di identificazione;
- b) la data di emissione;
- c) i dati identificativi della lavoratrice, del lavoratore, della prestatrice d'opera o del prestatore d'opera;
- d) i dati identificativi del datore di lavoro, della datrice di lavoro o del committente;
- e) la tipologia di contratto da cui si intende recedere e la data della sua stipulazione;
- f) il Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di riferimento;
- g) la qualifica;
- h) la data di decorrenza e il motivo delle dimissioni;
- i) il numero di giorni di preavviso previsti dal CCNL di riferimento;
- l) la dichiarazione del lavoratore sulla sua volontà di svolgere o non svolgere l'attività lavorativa nel periodo di preavviso;
- m) ogni altro elemento utile.

I moduli di cui al primo periodo hanno validità di quindici giorni dalla data di emissione. Il decreto di cui al primo periodo definisce altresì le modalità per evitare eventuali contraffazioni o falsificazioni dei moduli. I moduli di cui al presente articolo sono resi disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalità definite con il decreto di cui al primo periodo, che garantiscano al contempo la certezza dell'identità del richiedente, o dei richiedenti in caso di lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, la riservatezza dei dati personali nonché l'individuazione della data di rilascio, ai fini della verifica del rispetto del termine di validità di cui al secondo periodo. Con apposite convenzioni a titolo gratuito stipulate nelle forme definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità, attraverso le quali è reso possibile, alla lavoratrice, al lavoratore, alla prestatrice d'opera o al prestatore d'opera e, in caso di lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, al datore di lavoro, alla datrice di lavoro o al committente acquisire gratuitamente i moduli di cui al presente articolo, anche tramite i patronati, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e, in caso di lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

16-*septies*. La comunicazione di sottoscrizione della lettera di dimissioni volontarie o della lettera di risoluzione consensuale del rapporto di

lavoro, con i moduli di cui al comma 16-*sexies*, è inviata per via informatica al servizio competente ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, con le modalità di cui al comma 6-*ter* dell'articolo 4-*bis* del medesimo decreto legislativo n. 181 del 2000.

16-*octies*. Con apposito decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede ad adeguare il sistema delle comunicazioni obbligatorie di cui al comma 7 dell'articolo 4-*bis* del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.

16-*novies*. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato."».

ORDINI DEL GIORNO

G46-bis.200

GHEDINI, ROILO, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese (A.S. 3426),

premessò che:

l'articolo 46-*bis* del provvedimento in oggetto, introdotto in sede di prima lettura dalla Camera dei deputati, reca talune modifiche alla recente legge di riforma del mercato del lavoro (legge 28 giugno 2012, n. 92), nonché alla disciplina sul mantenimento dei diritti dei lavoratori nei casi di trasferimento d'azienda o di parte di essa;

in particolare, la novella di cui al comma 2 dell'articolo 46-*bis* summenzionato amplia le fattispecie di trasferimento per le quali un eventuale accordo sindacale – concluso con le rappresentanze sindacali o con i sindacati di categoria, come individuati dall'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e successive modificazioni – in merito al mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, sia legittimato a porre limitazioni al principio della conservazione dei diritti dei lavoratori;

le nuove ipotesi di trasferimento, che si aggiungono a quelle già individuate dalla disciplina vigente relative alle aziende delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale (a cui è connesso l'intervento di integrazione salariale straordinaria) o per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria (con continuazione o mancata cessazione dell'attività), sono quelle relative alle aziende per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo o per le quali vi sia stata l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti,

rilevato che:

la sentenza della Corte di giustizia della Comunità Europea C-561/07 dell'11 giugno 2009, permette di interpretare correttamente la disciplina riguardante i trasferimenti di azienda e la tutela dei diritti dei lavoratori coinvolti;

l'articolo 47, commi 5 e 6, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e successive modificazioni ha recepito la direttiva comunitaria 2001/23 che

disciplina appunto il trasferimento di impresa con lo scopo di preservare i diritti dei lavoratori interessati, nell'ottica di diminuire le differenze di protezione riconosciute all'interno dei singoli Stati membri dell'Unione europea;

la norma da ultimo citata esclude l'applicazione dell'articolo 2112 del codice civile al trasferimento di un'impresa di cui sia stato accertato lo stato di crisi, cosicché i lavoratori dipendenti dell'impresa trasferita perderebbero il diritto al riconoscimento della loro anzianità, del loro trattamento economico e delle loro qualifiche professionali ed il diritto a prestazioni di vecchiaia derivanti dal regime di sicurezza sociale legale di cui all'articolo 3, n. 1, prima fase, della direttiva 2001/23, nonché il beneficio del mantenimento, per un periodo minimo di un anno, delle condizioni di lavoro convenute mediante contratto collettivo, come previsto dall'articolo 3, n. 3, di tale direttiva;

nel merito, la Corte di giustizia ha dichiarato che il nostro Paese è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva 2001/23, in quanto le disposizioni di cui all'articolo 47, commi 5 e 6, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, non garantiscono il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, nel caso di trasferimento di un'azienda il cui stato di crisi sia stato accertato;

infatti, per un verso, solo le prestazioni concesse al di fuori dei regimi legali di sicurezza sociale tassativamente elencate dall'articolo 3, n. 4, lettera *a*), della direttiva 2001/23 possono essere sottratte all'obbligo di trasferimento dei diritti dei lavoratori. Per altro verso, tale esclusione di un obbligo di trasferimento deve essere accompagnata dall'adozione, da parte dello Stato membro, dei provvedimenti necessari per tutelare gli interessi dei lavoratori in conformità all'articolo 3, n. 4, lettera *b*), della citata direttiva con riferimento ai loro diritti a prestazioni di vecchiaia dei regimi complementari di cui alla lettera *a*) del citato articolo 3, n. 4, ciò che la Repubblica italiana non dimostra in alcun modo (par. 32). Parimenti, la Corte ha ritenuto non conforme alla direttiva la mancata applicazione, ad opera dell'articolo 47, commi 5 e 6, della legge n. 428/1990, dell'articolo 3, nn. 1 e 3, nonché dell'articolo 4 della direttiva 2001/23,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative normative affinché dall'attuazione del comma 2 dell'articolo 46-*bis* del provvedimento in oggetto non derivi ulteriore violazione degli obblighi comunitari e sia quindi data piena e certa garanzia circa il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda o di parte di essa.

G46-bis.201

PASSONI, GHEDINI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, ROILO

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese (A.S. 3426),

premessi che:

l'articolo 46-*bis*, comma 1, lettera *f*), del provvedimento in oggetto, introdotto in sede di prima lettura dalla Camera dei deputati, reca talune modifiche alla recente legge di riforma del mercato del lavoro (legge 28 giugno 2012, n. 92, Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita);

la legge n. 92 del 2012 si è posta l'obiettivo di razionalizzare le regole del mercato del lavoro, per renderlo più equo ed inclusivo, nell'ottica europea della flessicurezza, per garantire all'interno dell'economia globalizzata, un nuovo equilibrio tra tutele esistenti, messe in discussione dalla crisi produttiva ed occupazionale, e richiesta di flessibilità, che deve essere regolata per non produrre esclusione;

in quest'ottica l'estensione delle protezioni sociali dalla perdita o dalla mancanza di occupazione deve essere estesa a tutte le forme di rapporto di lavoro, subordinato o parasubordinato, al fine di garantire pari protezione alle lavoratrici ed ai lavoratori, indipendentemente dalla forma contrattuale di regolazione della prestazione;

in coerenza con questa finalità, la legge n. 92 del 2012 ha esteso la platea di beneficiari dell'indennità *una tantum*, prevista dal decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, disponendo un regime di accesso all'indennità più favorevole per il triennio 2013-2015;

nell'ambito di questo triennio, infatti, il numero minimo di mensilità accreditate utili per l'accesso all'indennità è ridotto da 4 a 3 mesi e l'indennità è determinata in una somma pari al 7 per cento del minimale annuo, in luogo del cinque per cento previsto dalla norma previgente;

la legge stabilisce, inoltre, l'obiettivo di limitare temporalmente l'operatività dell'indennità *una tantum* per i collaboratori a progetto, in vista della sua sostituzione con un vero e proprio trattamento di disoccupazione nella forma della mini-ASpI prevista all'articolo 2, comma 20, della legge di riforma del mercato del lavoro;

a tal fine, si prevede che, nel corso del periodo transitorio, in sede di monitoraggio sullo stato di attuazione della riforma, si verifichi la rispondenza dell'indennità *una tantum* alle sue finalità di tutela, anche al fine di valutare la sua eventuale sostituzione con il trattamento breve di disoccupazione (mini-ASpI),

considerato che:

il perdurare delle condizioni di crisi economica ed occupazionale espone – secondo quanto rilevato dall'ISTAT – migliaia di giovani alla disoccupazione, che raggiunge il record del 36 per cento, mentre nel 2011 l'indice di precarietà ha sfiorato il 50 per cento, rispetto al 46,7 per cento del 2010 e al 44,4 per cento del 2009;

tale condizione deprime gravemente l'economia, impedendo la ripresa dei consumi sul mercato interno e condannando un'intera generazione ad una insostenibile condizione di marginalità sociale,

rilevato che:

un sistema di ammortizzatori sociali flessibile ed inclusivo è condizione per il buon funzionamento del mercato del lavoro e la gestione dei processi di transizione e riorganizzazione produttiva,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di abbreviare il periodo transitorio, per garantire più celere e certa copertura ai fabbisogni reddituali di migliaia di giovani lavoratrici e lavoratori titolari di contratti a progetto e, in generale, di rapporti di lavoro discontinui.

G46-bis.201a

GHEDINI, ROILO, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese (A.S. 3426),

premesso che:

l'articolo 46-*bis*, comma 1, lettera *f*), del provvedimento in oggetto, introdotto in sede di prima lettura dalla Camera dei deputati, reca talune modifiche alla recente legge di riforma del mercato del lavoro (legge 28 giugno 2012, n. 92, Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita);

la legge n. 92 del 2012 si è posta l'obiettivo di razionalizzare le regole del mercato del lavoro, per renderlo più equo ed inclusivo, nell'ottica europea della flessicurezza, per garantire all'interno dell'economia globalizzata, un nuovo equilibrio tra tutele esistenti, messe in discussione dalla crisi produttiva ed occupazionale, e richiesta di flessibilità, che deve essere regolata per non produrre esclusione;

in quest'ottica l'estensione delle protezioni sociali dalla perdita o dalla mancanza di occupazione deve essere estesa a tutte le forme di rapporto di lavoro, subordinato o parasubordinato, al fine di garantire pari

protezione alle lavoratrici ed ai lavoratori, indipendentemente dalla forma contrattuale di regolazione della prestazione;

in coerenza con questa finalità, la legge n. 92 del 2012 ha esteso la platea di beneficiari dell'indennità *una tantum*, prevista dal decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, disponendo un regime di accesso all'indennità più favorevole per il triennio 2013-2015;

nell'ambito di questo triennio, infatti, il numero minimo di mensilità accreditate utili per l'accesso all'indennità è ridotto da 4 a 3 mesi e l'indennità è determinata in una somma pari al 7 per cento del minimale annuo, in luogo del 5 per cento previsto dalla norma previgente;

la legge stabilisce, inoltre, l'obiettivo di limitare temporalmente l'operatività dell'indennità *una tantum* per i collaboratori a progetto, in vista della sua sostituzione con un vero e proprio trattamento di disoccupazione nella forma della mini-ASpI prevista all'articolo 2, comma 20, della legge di riforma del mercato del lavoro;

a tal fine, si prevede che, nel corso del periodo transitorio, in sede di monitoraggio sullo stato di attuazione della riforma, si verifichi la rispondenza dell'indennità *una tantum* alle sue finalità di tutela, anche al fine di valutare la sua eventuale sostituzione con il trattamento breve di disoccupazione (mini-ASpI),

considerato che:

il perdurare delle condizioni di crisi economica ed occupazionale espone – secondo quanto rilevato dall'ISTAT – migliaia di giovani alla disoccupazione, che raggiunge il record del 36 per cento, mentre nel 2011 l'indice di precarietà ha sfiorato il 50 per cento, rispetto al 46,7 per cento del 2010 e al 44,4 per cento del 2009;

tale condizione deprime gravemente l'economia, impedendo la ripresa dei consumi sul mercato interno e condannando un'intera generazione ad una insostenibile condizione di marginalità sociale,

rilevato che:

un sistema di ammortizzatori sociali flessibile ed inclusivo è condizione per il buon funzionamento del mercato del lavoro e la gestione dei processi di transizione e riorganizzazione produttiva,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di abbreviare il periodo transitorio, per garantire più celere e certa copertura ai fabbisogni reddituali di migliaia di giovani lavoratrici e lavoratori titolari di contratti a progetto e, in generale, di rapporti di lavoro discontinui.

G46-bis.202

CARLINO, BELISARIO, DE TONI, PARDI, PEDICA, GIAMBRONE, CAFORIO, DI NARDO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 3426 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese»,

premesso che:

l'articolo 46-*bis*, comma 1, del provvedimento in esame reca modifiche all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012 n. 92,

considerato che:

in base alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012 n. 92 tutte le forme di tutela per la disoccupazione involontaria confluiscono nella nuova Assicurazione sociale, per impiego (ASPI), con il graduale superamento della vigente indennità di mobilità, attraverso un periodo transitorio che si completerà nel 2017;

rispetto alla vigente indennità di mobilità l'ambito di applicazione dell'ASPI viene esteso agli apprendisti e ai dipendenti della pubblica amministrazione con contratti di lavoro non a tempo indeterminato;

li medesimo articolo 2 della legge 92/2012 disciplina, a decorrere dal 2013, l'indennità una tantum per i collaboratori coordinati e continuativi in regime di monocomittenza, iscritti in via esclusiva alla gestione pensionistica INPS separata e non titolari anche di reddito di lavoro autonomo già prevista dall'articolo 19, comma 2, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni,

impegna il Governo:

a porre in essere le iniziative normative necessarie al fine di includere nell'ambito di applicazione dell'ASPI tutti i lavoratori con contratti di cui al Capo I del Titolo 111, ai Capi I, II e 111 del Titolo V e Capi I e II del Titolo VII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

EMENDAMENTI

47.0.1

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Rivalutazione immobili di impresa)

1. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e le fondazioni bancarie, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni immobili, ad esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2010.

2. Per l'attuazione della rivalutazione di cui al comma precedente, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 16 e seguenti del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

47.0.2

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

1. Gli adempimenti burocratici previsti dalle discipline in materia antincendio, anti-infortunistica e di tutela della privacy sono sostituite da autocertificazioni per le imprese con un numero di addetti non superiore a cinque. Con decreto del Ministro dello sviluppo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della semplifica-

zione normativa sono stabilite le modalità di esecuzione di tali adempimenti».

Art. 48.

48.1

CAGNIN, CASTELLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«All'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, sostituire le parole: "fino al 31 dicembre 2011" con le parole: "fino al 31 dicembre 2014"».

48.0.1

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 48, è aggiunto il seguente:

Art. 48-bis.

1. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 dell'articolo 22, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 4 maggio 2006, n. 182, sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. In caso di mancato o ritardato versamento da parte del notaio dei tributi dovuti in relazione agli atti da lui rogati o autenticati, se per il fatto viene ascritta un'ipotesi di reato e il danno non è coperto da polizza assicurativa, il soggetto preposto alla riscossione può richiederne direttamente il pagamento al Fondo. L'erogazione è subordinata:

a) all'esercizio dell'azione penale nei confronti del notaio;

b) all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo dei tributi, senza che l'efficacia esecutiva del ruolo risulti sospesa.

3-ter. Il Fondo, quando provvede al pagamento dei tributi di cui al comma 3-bis, è legalmente surrogato nei confronti del notaio in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all'amministrazione finanziaria. Il Fondo può provvedere alla riscossione coattiva del credito e degli accessori mediante iscrizione a ruolo senza che ricorrano i presupposti dell'ar-

articolo 21 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Si applicano i commi 1 e 2 dell'articolo 24 del predetto decreto legislativo.

3-quater. Se è accertato con decisione passata in cosa giudicata che il notaio non ha commesso il fatto ovvero che il fatto non costituisce reato, il soggetto della riscossione rimborsa senza indugio le somme pagate al Fondo o, se il fondo ha recuperato le somme dal notaio, al notaio medesimo".

b) al comma 4 dell'articolo 22, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 4 maggio 2006, n. 182, sono aggiunte alla fine le seguenti parole: "fatto salvo il caso di cui al comma *3-bis*, nel quale il danno è dimostrato con l'esibizione dell'atto esecutivo ed è indennizzato in misura pari all'ammontare del credito risultante dallo stesso atto";

c) dopo il comma 2 dell'articolo *93-bis*, inserito dall'articolo 10 del decreto legislativo 1 agosto 2006, n. 249, è aggiunto il seguente:

"2-bis. I consigli notarili distrettuali assumono periodicamente informazioni presso l'amministrazione finanziaria in merito alla regolarità del versamento dei tributi dovuti dal notaio in relazione agli atti da lui rogati o autenticati. La stessa, quando ne risulta omesso o ritardato il versamento, ne informa senza indugio il consiglio notarile distrettuale presso il quale il notaio è iscritto".

d) al comma 1 dell'articolo *142-bis*, inserito dall'articolo 25 del decreto legislativo 1 agosto 2006, n. 249, è aggiunto alla fine il seguente periodo: "Il notaio è punito in ogni caso con la destituzione quando commette un reato omettendo o ritardando il versamento di tributi dovuti in relazione agli atti da lui rogati o autenticati";

e) dopo il comma 1 dell'articolo 144, come sostituito dall'articolo 26 del decreto legislativo 1 agosto 2006, n. 249, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Nell'ipotesi di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo *142-bis*, la sospensione per un anno è sostituita alla destituzione solo se il notaio ha riparato interamente il danno e non è recidivo nella stessa infrazione"».

48.0.2

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 48, è aggiunto il seguente:

«Art. 48-bis.

1. In caso di cessioni intracomunitarie effettuate secondo il termine di resa "franco fabbrica", ai fini dell'applicazione dell'art. 41 del D.L. 30 agosto 1993 n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427, il requisito del trasporto o spedizione dei beni nel territorio

di altro Stato membro può essere provato con ogni documento amministrativo riferibile alla vendita comunitaria di cui dispone l'azienda cedente nazionale e sia riscontrabile l'indicazione dell'operazione nell'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di cui all'art. 50, comma 6, del D.L. 331/1993 oltre alla prova dell'effettuazione del pagamento della stessa da parte del cessionario o la richiesta del pagamento stesso da parte del cedente».

48.0.3

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 48, è aggiunto il seguente:

«Art. 48-bis.

1. Le aziende, le società di capitali pubbliche o con quota di partecipazione pubblica maggioritaria, dall'entrata in vigore del presente decreto legge non possono erogare contributi finanziari per la partecipazione alle Associazioni di Categoria».

48.0.4

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 48, è aggiunto il seguente:

«Art. 48-bis.

1. Gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto previsto al comma 3.

2. Costituiscono livelli di regolazione superiori a quello minimo richiesto dalle direttive comunitarie:

a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;

b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;

c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.

3. L'amministrazione, nell'analisi d'impatto della regolazione o, per gli atti normativi per i quali non sia prevista, in una apposita relazione, deve dar conto delle circostanze eccezionali in relazione alle quali si rende necessario il superamento del livello minimo di regolazione comunitaria sulla base dell'analisi dei costi e dei benefici delle opzioni esaminate e dei risultati della consultazione di tutte le parti interessate.

4. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del comma 1, è aggiunto il seguente periodo: "Nella individuazione e comparazione delle opzioni, le amministrazioni competenti tengono conto della necessità di assicurare il corretto funzionamento concorrenziale del mercato e la tutela delle libertà individuali.";

b) al comma 5, la lettera *a)* è sostituita con la seguente:

"*a)* i criteri generali e le procedure dell'AIR da concludere con apposita relazione nonché le relative fasi di consultazione.";

c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"*5-bis.* La relazione AIR di cui al comma 5, lettera *a)*, dà conto, tra l'altro, in apposite sezioni, della valutazione dell'intervento ai fini del rispetto dei livelli minimi di regolazione comunitaria, ai sensi delle vigenti disposizioni della valutazione dell'impatto sulle piccole e medie imprese, degli oneri amministrativi nonché della stima dei relativi costi introdotti o eliminati nei confronti di cittadini e imprese. Per oneri amministrativi si intendono gli adempimenti cui cittadini ed imprese sono tenuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni nell'ambito del procedimento amministrativo, compreso qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione"».

Art. 49.

49.1

CASTELLI, CAGNIN

Al comma 1 sostituire le parole: «31 dicembre 2013» con le seguenti: «31 dicembre 2012».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «per ciascuno degli anni 2012 e 2013» con le seguenti: «per l'anno 2012».

ORDINE DEL GIORNO

G49.200

Vincenzo DE LUCA

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 49 del decreto in esame prevede la cessazione alla data del 31 dicembre 2013 delle funzioni del commissario *ad acta*, di cui all'articolo 86 della legge 27 dicembre 2009, nominato con decreto del Ministro delle Attività produttive 21 febbraio 2003;

fra le infrastrutture, oggetto delle funzioni commissariali, rientra il completamento della Strada a scorrimento veloce Contursi-Lioni-Grottaminarda-Termoli-Candela, destinata a collegare l'Autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria (svincolo di Contursi) e la A16 Napoli-Bari (svincolo di Frottaminarda) ed a creare un collegamento diretto fra il versante tirrenico e quello adriatico;

a tal fine, con deliberazione 23 marzo 2012, il CIPE ha assegnato a tale opera, ricompresa nel programma delle infrastrutture strategiche di cui alla c.d. legge-obiettivo, un finanziamento di 70 milioni di euro, ripartito secondo la seguente articolazione temporale: 15 milioni per il 2012, 5 milioni per il 2013, 15 milioni per il 2014, 25 milioni per il 2015 e 10 milioni per il 2016,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prolungare le funzioni commissariali citate in premessa oltre la data del 31 dicembre 2013, per consentire il più funzionale e celere completamento della strada a scorrimento veloce Contursi-Lioni-Grottaminarda-Termoli-Candela, il cui finanziamento è stato ripartito dal CIPE in diverse annualità, dal 2012 e fino al 2016.

EMENDAMENTI

Art. 51-bis.

51-bis.1.

GALLONE, ALBERTI CASELLATI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Dopo l'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:

"Art. 10-bis. - (*Oneri deducibili per erogazioni liberali a sostegno delle manifestazioni culturali*). – 1. Dal reddito complessivo delle persone fisiche e dal reddito delle imprese sono integralmente deducibili le erogazioni liberali a favore di soggetti, anche compresi quelli di cui all'articolo 15, comma 1, lettera h), che organizzano eventi culturali, artistici, musicali e turistici, ivi comprese le erogazioni per l'organizzazione di mostre e di esposizioni.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni applicative della disposizione di cui al comma 1".

2-ter. A decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto.

2-quater. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, l'utilizzo delle autovetture di servi-

zio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare.

2-quinquies. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

2-sexies. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, ferma restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento».

51-bis.2

GALLONE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis). Al comma 129, dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo la lettera g-quater), è aggiunta la seguente:

"g-quinquies). Delle spese in conto capitale non finanziate da indebitamento ossia per l'importo del differenziale fra entrate correnti e spese correnti in surplus rispetto all'ultimo bilancio del comune"».

51-bis.0.1

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 51-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 51-ter.

(Servizio pubblico radiotelevisivo)

1. Entro il 30 dicembre 2012, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvia il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Entro il 30 settembre 2012, i Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia, con uno o più decreti, provvedono a definire i tempi, le modalità, i requisiti, le condizioni e ogni altro elemento delle offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami d'azienda.

2. La vendita dell'intera partecipazione e di tutte le quote deve concludersi entro e non oltre il 31 giugno 2013. I proventi derivanti dal procedimento di cui sopra, sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni. Attraverso la stipula di contratti di servizio fra il Ministero dello sviluppo economico e le televisioni private nazionali, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112, si definiscono gli obblighi di programmazione per l'espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo, che tutte le televisioni devono garantire, comunque assicurando il servizio pubblico generale televisivo con trasmissioni, anche nelle fasce orarie di maggior ascolto, che rispondano ai criteri qualitativi previsti dagli articoli 6 e 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti. Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati».

51-bis.0.2

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 51-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 51-ter.

(Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici)

1. Al comma 1, dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo la lettera *o*) sono inserite le seguenti:

"*o-bis*) 'opera cinematografica' 'opera filmica' o 'film', l'opera dell'ingegno ai sensi della disciplina sulla protezione del diritto d'autore, realizzata su supporto di qualsiasi natura, di carattere narrativo, documentaristico o di animazione e destinata dal titolare dei diritti di utilizzazione, prioritariamente, allo sfruttamento economico nelle sale cinematografiche;

o-ter) 'opera audiovisiva':

1. L'opera dell'ingegno ai sensi della disciplina sulla protezione del diritto d'autore, realizzata su supporto di qualsiasi natura, di carattere narrativo, documentaristico o di animazione, destinata dal titolare dei diritti di utilizzazione, prioritariamente, allo sfruttamento economico attraverso qualunque tecnologia, supporto, sistema o piattaforma di diffusione e distribuzione diversi dalla sala cinematografica;

2. Videoclip musicali con immagini in movimento realizzati a sostegno promozionale del fonogramma interpretato da un artista, fatti salvi i diritti in capo all'artista, al produttore fonografico e agli autori dell'opera musicale o di altre opere dell'ingegno eventualmente incorporate nel videogramma"».

51-bis.0.3

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 51-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 51-ter.

(Emittenti autorizzate alla trasmissione differenziata)

1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modifiche e integrazioni viene sostituito dal seguente: "Successivamente all'attuazione dei predetti piani, le emittenti locali precedentemente autorizzate alla trasmissione differenziata dovranno essere messe nelle condizioni di continuare la differenziazione anche in sistema digitale"».

51-bis.0.4

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 51-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 51-ter.

*(Pubblicità di amministrazioni
ed enti pubblici sul sistema televisivo locale)*

1. Al comma 1 dell'articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modifiche e integrazioni, sostituire le parole: "15 per

cento" con le parole: "35 per cento" e sostituire le parole: "50 per cento" con le parole: "30 per cento"».

51-bis.0.5

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 51-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 51-ter.

*(Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,
testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici)*

1. Al comma 3, dell'articolo 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo le parole: "assegnando una quota adeguata" sono sostituite con le parole: "assegnando una quota non inferiore al 50 per cento";

b) le parole: "ovunque prodotte", ovunque ricorrano nel testo, sono soppresse;

c) l'ultimo periodo sono soppresse le parole da: "Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i beni e le attività culturali" fino a: "dello sviluppo del mercato e della disponibilità delle stesse."».

51-bis.0.6

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 51-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 51-ter.

*(Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,
testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici)*

1. All'articolo 44 del decreto legislativo n. 177 del 2005, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. Ai fini degli obblighi stabiliti dal presente articolo, sono opere cinematografiche e audiovisive di espressione originale italiana, le opere che possiedono i seguenti requisiti:

a) regista italiano;

- b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani;
- c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani;
- d) interpreti principali in maggioranza italiani;
- e) interpreti secondari per tre quarti italiani;
- f) ripresa sonora diretta in lingua italiana;
- g) autore della fotografia cinematografica italiano;
- h) montatore italiano;
- i) autore della musica italiano;
- l) scenografo italiano;
- m) costumi sta italiano;
- n) *troupe* italiana;
- o) riprese, localizzazione dei *set* in esterno e uso di teatri di posa situati in Italia;
- p) utilizzo d'industrie tecniche italiane;
- q) effettuazione in Italia di almeno il 70 per cento della spesa complessiva dell'opera, con riferimento alle componenti tecniche di cui alle lettere n), o), p), nonché agli oneri sociali."».

51-bis.0.7

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 51-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 51-ter.

(Piano di numerazione automatica della televisione digitale terrestre)

1. In ragione del preminente interesse generale dell'utenza televisiva, il piano di numerazione automatica della televisione digitale terrestre di cui all'articolo 32, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, e successive modificazioni viene definito come previsto dalla deliberazione n. 366/10/CONS del 15 luglio 2010, della Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* parte prima, serie generale n. 185 del 10 agosto 2010».

51-bis.0.8

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 51-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 51-ter.

*(Misure per favorire la diffusione nazionale
dell'emittenza radiotelevisiva locale)*

1. Ai fornitori di servizi di media in ambito locale che raggiungano una copertura pari ad almeno l'80 per cento della popolazione nazionale, attraverso accordi con operatori di rete locali, e che abbiano un patrimonio netto non inferiore a euro 6.200.000 ed impieghino non meno di venti dipendenti in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia fiscale, previdenziale e contributiva, vengono attribuite numerazioni automatiche dei canali della televisione digitale terrestre destinate ai canali nazionali, incluse le numerazioni destinate ai diversi generi di programmazione.».

51-bis.0.9

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 51-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 51-ter.

*(Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 – Riforma
della disciplina in materia di attività cinematografiche)*

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: "anche in relazione alla comprovata valenza artistica degli autori", sono soppresse;
- b) al comma 2, le lettere a) e d) sono soppresse;
- c) il comma 4 è sostituito con il seguente:

"4. Con decreto ministeriale sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle norme di cui al comma 2 nonché la composizione e le modalità di organizzazione e funzionamento delle sottocommissioni di cui al comma 1."».

51-bis.0.10

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 51-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 51-ter.

(Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633 – Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)

1. Il comma 1-*bis* dell'articolo 70 è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete *internet*, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Entro il 31 dicembre 2012 con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'Università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all'uso didattico o scientifico di cui al presente comma."».

51-bis.0.11

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 51-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 51-ter.

(Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, in materia di diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)

1. All'articolo 71-*quinquies* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I titolari dei diritti sono altresì tenuti a rimuovere tali misure, su espressa richiesta di una delle istituzioni di cui all'articolo 68, comma 2, o all'articolo 69, comma 1, o all'articolo 69-*bis*, per consentire l'esercizio delle eccezioni ivi previste.";

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. In ogni caso i titolari dei diritti sono tenuti, anche solo temporaneamente, a rimuovere o ad autorizzare la rimozione delle misure di protezione di cui all'articolo 102-*quater* per consentire l'esercizio delle eccezioni di cui al presente capo, su espressa richiesta dei beneficiari, a condizione che questi abbiano acquisito il possesso legittimo degli esemplari dell'opera o del materiale protetto, o che vi abbiano avuto accesso legittimo ai fini del loro utilizzo, nel rispetto delle disposizioni di cui agli ar-

ticoli 55, 68, commi 1 e 2, 69, comma 2, 70, comma 1, 71-*bis* e 71-*quater*; compresa la corresponsione dell'equo compenso, ove previsto.";

3) al comma 3 le parole: "avvenga sulla base di accordi contrattuali" sono sostituite dalle seguenti: "all'opera protetta dalle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-*quater* è consentito sulla base di accordi contrattuali"».

51-*bis*.0.12

CAGNIN, CASTELLI

*Dopo l'articolo 51-**bis**, aggiungere il seguente:*

«Art. 51-*ter*.

(IVA libri su supporto elettronico)

1. Al numero 18 e al numero 35 della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo "libri" aggiungere "anche se fissati su supporto diverso da quello cartaceo e distribuiti attraverso piattaforma telematica".

2. All'onere derivante dal comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione di 1 milione di euro per l'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

51-*bis*.0.13

CAGNIN, CASTELLI

*Dopo l'articolo 51-**bis**, aggiungere il seguente:*

«Art. 51-*ter*.

(Misure per la promozione e la vendita di libri su supporto elettronico)

1. All'articolo 2, comma 2, della legge 27 luglio 2011, n. 128, sostituire le parole "compresa la vendita per corrispondenza anche nel caso in cui abbia luogo mediante attività di commercio elettronico" con "esclusa

la vendita per corrispondenza che abbia luogo mediante attività di commercio elettronico".

2. Al numero 18 e al numero 35 della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo "libri" aggiungere "anche se fissati su supporto diverso da quello cartaceo e distribuiti attraverso piattaforma telematica".

3. All'onere derivante dal comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione di 1 milione di euro per l'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

51-bis.0.14

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 51-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 51-ter.

(Soppressione dell'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE) e modifiche alle leggi 22 aprile 1941, n. 633, e 5 febbraio 1992, n. 93, concernenti il trasferimento delle sue competenze alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE))

1. Agli articoli 5, 6 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, e successive modificazioni, la parola: "IMAIE", ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: "SIAE".

2. All'articolo 84, comma 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "l'istituto mutualistico artisti interpreti esecutori" sono sostituite dalle seguenti: «la società italiana degli autori ed editori (SIAE)".

3. L'articolo 180-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

"Art. 180-bis. – 1. Il diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo è esercitato dai titolari dei diritti d'autore e dai detentori dei diritti connessi esclusivamente attraverso la Società italiana degli autori ed editori (SIAE)".

4. I titolari non associati alla SIAE possono far valere i propri diritti entro il termine di tre anni dalla data della ritrasmissione via cavo che comprende la loro opera o altro elemento protetto.

5. Gli organismi di radiodiffusione sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1 per la gestione dei diritti delle proprie emissioni sia che si tratti di diritti propri sia che si tratti di titolarità acquisita.

6. Ai sensi degli articoli 71-*octies*, comma 2, 73, comma 1, e 73-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, i compensi spettanti agli artisti interpreti o esecutori sono versati alla Società italiana degli autori e editori (SIAE) dai produttori di fonogrammi o dalle loro associazioni di categoria corredati della necessaria documentazione per l'identificazione degli aventi diritto.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i compiti e le funzioni attribuiti ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, al nuovo Istituto mutualistico per la tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori (IMAIE) e, in particolare, il compito di incassare e di ripartire, tra gli artisti interpreti esecutori aventi diritto, i compensi di cui agli articoli 71-*septies*, 71-*octies*, 73, 73-*bis*, 80, 84 e 180-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, come da ultimo modificati dalla presente legge, 5 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, come da ultimo modificati dalla presente legge, sono trasferiti alla SIAE. Alla SIAE sono altresì trasferiti, dalla data di costituzione, il personale del nuovo IMAIE in liquidazione, l'eventuale residuo attivo e i crediti maturati. Limitatamente a tale fine si applica l'articolo 2112 del codice civile. La SIAE determina l'ammontare dei compensi spettanti agli artisti, interpreti ed esecutori, conformemente allo statuto e ai regolamenti attuativi, ai sensi dell'articolo 82 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.

8. Qualora l'IMAIE abbia siglato, prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, accordi bilaterali di tipo A con associazioni, enti, istituzioni o società del settore, operanti all'estero, la SIAE determina i compensi maturati dagli artisti, interpreti o esecutori nel territorio ove opera uno dei predetti organismi, in conformità con le disposizioni di legge in vigore presso ciascun Paese interessato.

9. Entro sei mesi della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge la SIAE adegua il proprio statuto e il proprio regolamento, al fine di tutelare i diritti degli artisti, interpreti ed esecutori in conformità con le disposizioni degli articoli 82 e 84 della legge 22 aprile 1941, n. 633, come da ultimo modificato dalla presente legge, della legge 5 febbraio 1992, n. 93, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 154, nonché perfezionando gli accordi bilaterali con gli organismi esteri, di cui al comma 3 del presente articolo, finalizzati anche allo scambio di informazioni e di dati.

10. L'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, e successive modificazioni, e l'articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, sono abrogati.

11. Il nuovo IMAIE è sciolto ed è posto in liquidazione.

12. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro per i beni e le attività cul-

turali nomina il commissario straordinario del nuovo IMAIE, con il compito di provvedere alla liquidazione del disciolto ente».

Art. 52.

52.1

DE TONI, BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, PEDICA

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

52.2

CASTELLI, CAGNIN

Al comma 1 sostituire le parole: «30 giugno 2013», con le seguenti: «31 dicembre 2013».

52.3

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 39 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9-bis. I trasporti di rifiuti pericolosi e non pericolosi di propria produzione effettuati direttamente dagli imprenditori verso i circuiti e le piattaforme di cui al comma 9 non sono considerati svolti a titolo professionale e di conseguenza i medesimi imprenditori non necessitano di iscrizione all'albo di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"».

52.4

PETERLINI

Al comma 2-ter, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis. All'articolo 193, comma 9-bis, primo periodo, le parole: "e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri", sono soppresse».

52.5

PETERLINI

Al comma 2-ter, dopo la lett. a), aggiungere la seguente lettera:

«a-bis). All'articolo 18-ter, comma 2, lettera c), dopo le parole: "non pericolosi", sono inserite le seguenti: "e imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che producono e conferiscono rifiuti speciali pericolosi per non più di 100 kg/l all'anno"».

52.6

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

«2-quater. All'articolo 188-ter, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "non pericolosi", sono inserite le seguenti: "e imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che producono e conferiscono rifiuti speciali pericolosi per non più di 100 kg/l all'anno"».

52.7

CASTELLI, CAGNIN

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità per la restituzione agli utenti dei contributi già versati per gli anni 2010 e 2011».

52.8

CAGNIN, CASTELLI

Aggiungere un nuovo comma:

«3. Le somme di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e successive modificazioni, versate dai soggetti di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale medesimo come contributi di iscrizione al SISTRI per le annualità 2010 e 2011 sono destinate a ridurre i contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l'assicurazione obbligatoria a favore degli stessi soggetti, con riferimento a quelli dovuti a decorrere dal periodo di paga in corso al momento della entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

ORDINE DEL GIORNO

G52.200

Vincenzo DE LUCA

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 52 del decreto in esame prevede che allo scopo di procedere, ai sensi degli articoli 21-*bis*, 21-*ter*, 21-*quater*, e 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, alle ulteriori verifiche amministrative e funzionali del Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-*bis*, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo n. 152 del 2006 resesi necessarie anche a seguito delle attività poste in essere ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni in legge 14 settembre, n. 148 e successive modifiche ed integrazioni, il termine di entrata in operatività del Sistema SISTRI, già fissato dall'articolo 12, comma 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e prorogato, da ultimo, con l'articolo 6, comma 2, del già richiamato decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 e con l'articolo 13, comma 3 e 3-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, è sospeso fino al compimento delle anzidette verifiche e comunque non oltre il 30 giugno 2013, unitamente ad ogni adempimento informatico relativo al SISTRI da parte dei soggetti di cui all'articolo 188-*ter* del decreto legislativo n. 152/2006, fermo restando, in ogni caso, che essi rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed all'osservanza della relativa disciplina; anche sanzionatoria, vigente antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo del 3 dicembre 2010, n. 205;

il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) nasce nel 2009 su iniziativa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nel più ampio quadro di innovazione e modernizzazione della Pubblica Amministrazione per permettere l'informatizzazione dell'intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani per la Regione Campania;

il Sistema semplifica le procedure e gli adempimenti riducendo i costi sostenuti dalle imprese e gestisce in modo innovativo ed efficiente un processo complesso e variegato con garanzie di maggiore trasparenza, conoscenza e prevenzione dell'illegalità;

il SISTRI costituisce, quindi, strumento ottimale di una nuova strategia volta a garantire un maggior controllo della movimentazione dei rifiuti speciali;

con il SISTRI lo Stato intende dare, inoltre, un segnale forte di cambiamento nel modo di gestire il sistema informativo sulla movimentazione dei rifiuti speciali; già in commissione bicamerale ecomafia è stato più volte sollecitato e richiesto dal sottoscritto l'avvio del SISTRI al fine di semplificare l'iter di certificazione e tracciabilità dei rifiuti e di rendere trasparente il ciclo di distruzione dei rifiuti,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, e quindi a fare uno sforzo, per anticipare l'entrata in vigore dell'operatività del sistema SISTRI al 1/1/2013 per permettere quanto prima l'informatizzazione dell'intera filiera dei rifiuti speciali, nonché la tracciabilità dei rifiuti stessi al fine anche di una prevenzione dell'illegalità.

EMENDAMENTI

52.0.1

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Disposizioni in materia di prevenzione della produzione dei rifiuti)

1. All'articolo 3 del decreto legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: "come disciplinati dal decreto di cui all'articolo 49 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1,", sono soppresse e dopo le parole: "possono trovarsi materiali estranei" sono aggiunte le seguenti: ", quali residui di lavorazioni industriali e residui in generale, come, a mero titolo esemplificativo, materiali di demolizione, materiali litoidi, pietrisco tolto d'opera, conglomerati bituminosi e non, scorie spente, loppe di fonderia, detriti e fanghi di lavorazione e lavaggio di inerti.";

b) al comma 3 le parole: "Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del presente articolo", sono sostituite dalle seguenti: "Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 49 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27" e le parole: "all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4,", sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 185, comma 4,";

c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Il suolo, in presenza di materiali di riporto, qualora potenzialmente contaminato, viene caratterizzato con le modalità definite dall'allegato 2 al titolo V parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, realizzando, in caso di superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione, di cui alle colonne A e B della tabella 1 all'allegato 5 Titolo V, Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, eventuali approfondimenti analitici, mediante test di cessione, sul materiale di origine antropica contenuto nei riporti, al fine di individuare l'eventuale presenza di sorgenti di contaminazione primaria".

2. All'articolo 186 del decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Nel caso in cui le terre e rocce da scavo, siano ottenute dalla realizzazione di un'opera ubicata in un sito in cui, per fenomeni naturali, le concentrazioni degli elementi superano le concentrazioni di cui alla Tabella 1, allegato 5, del Titolo V, Parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, tali concentrazioni sono assunte pari al valore di fondo naturale esistente per tutti i parametri superati. In tal caso, l'utilizzo delle terre e rocce da scavo è consentito nell'ambito dello stesso sito di produzione, ovvero, nell'ipotesi di riutilizzo in sito diverso, in un ambito territoriale con fondo naturale analogo per tutti i parametri superati"».

52.0.2

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-*bis*.

(Disposizioni in materia di tutela dell'ambiente relative alla disciplina d'uso dei sacchi per l'asporto delle merci secondo criteri di priorità nella gestione dei rifiuti)

1. Ai fini della tutela ambientale, della protezione del territorio e della riduzione delle emissioni climalteranti, nonché per prevenire la produzione di rifiuti e ridurre quelli derivanti da imballaggi e concorrere alla lotta contro comportamenti illeciti o fraudolenti a danno dell'ambiente e dei consumatori, in conformità a quanto previsto dai commi 1129 e 1130 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, nelle more dell'emanazione di criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario atti a definire l'effettiva biodegradabilità dei sacchi per l'asporto delle merci e di norme tecniche armonizzate atte a consentire la certificazione della conformità dei predetti sacchi biodegradabili per l'asporto delle merci rispetto alle stesse norme tecniche armonizzate, i sacchi per trasporto delle merci che possono essere commercializzati, devono essere realizzati in conformità alle norme EN 13432:2002 ovvero riutilizzabili e riciclabili.

2. I sacchi per l'asporto delle merci conformi alle disposizioni di cui al comma 1, devono riportare le seguenti corrispondenti diciture informative di conformità».

52.0.3

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Materiali di riporto)

1. Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al "suolo" contenuti all'articolo 185, comma 1, lettera *b*) e *c*), e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'Allegato 2 degli Allegati al Titolo V alla Parte IV, del presente decreto legislativo.

2. All'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Con il medesimo decreto sono stabilite le condizioni alle quali le matrici materiali di riporto possono essere considerati sottoprodotti"».

52.0.4

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 52, è aggiunto il seguente:

«Art. 52-bis.

(Determinazione per cassa del reddito degli esercenti attività d'impresa)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, i soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, determinano, previa opzione con vincolo triennale, il reddito d'impresa come differenza tra l'ammontare dei ricavi o proventi percepiti nel periodo d'imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso.

2. Nei confronti dei soggetti che hanno optato per la determinazione del reddito ai sensi del comma 1, la base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è pari alla differenza tra l'ammontare dei ricavi percepiti e l'ammontare delle spese sostenute inerenti l'attività esercitata, esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente e assimilato. I ricavi, le spese e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conver-

sione del presente decreto, sono dettate le disposizioni attuative del presente articolo».

52.0.5

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 52, è aggiunto il seguente:

«Art. 52-bis.

(Esenzione IRAP per le attività d'impresa prive di organizzazione)

1. All'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo la lett. c), è aggiunta la seguente:

"c-bis) le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora non si avvalgano, se non in modo occasionale, di lavoro altrui e non utilizzino beni strumentali eccedenti le necessità minime per l'esercizio dell'attività. Con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate è stabilito, per categoria, anche sulla base dei dati desunti dagli studi di settore, il valore dei beni strumentali non eccedenti le necessità minime per l'esercizio dell'attività"».

52.0.6

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dopo l'articolo 52, è aggiunto il seguente:

«Art. 52-bis.

(Semplificazione delle assunzioni nel settore del turismo e dei pubblici esercizi)

1. Nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, in presenza delle fattispecie individuate dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, il datore di lavoro può procedere all'instaurazione del rapporto di lavoro anche avvalendosi dell'istituto del lavoro intermittente di cui agli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 o dell'istituto

del lavoro accessorio di cui agli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».

52.0.7

PETERLINI

Dopo l'articolo 52, è aggiunto il seguente:

«Art. 52-bis.

(Semplificazione delle assunzioni nel settore del turismo e dei pubblici esercizi)

1. Nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, in presenza delle fattispecie individuate dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, il datore di lavoro può procedere all'instaurazione del rapporto di lavoro anche avvalendosi dell'istituto del lavoro intermittente di cui agli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 o dell'istituto del lavoro accessorio di cui agli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».

52.0.8

PETERLINI

Dopo l'articolo 52, è aggiunto il seguente:

«Art. 52-bis.

(Semplificazione delle comunicazioni concernenti i rapporti di lavoro nel settore del turismo e dei pubblici esercizi)

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 183 è sostituito dal seguente:

"2. Nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito in legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modifiche ed integrazioni, può essere effettuata entro il quinto giorno successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro, a condizione che prima dell'inizio della prestazione lavorativa – vengano comunicati le generalità del datore di lavoro, la data di inizio della prestazione e il numero di lavoratori interessati; tale comunicazione può essere effettuata a mezzo fax o con le

modalità che saranno stabilite con uno o più decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentite le organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente rappresentative nella categoria"».

52.0.9

PETERLINI

Dopo l'articolo 52, è aggiunto il seguente:

«Art. 52-bis.

(Semplificazioni delle comunicazioni inerenti i lavoratori stranieri)

1. Per i lavoratori stranieri alloggiati il datore di lavoro assolve agli obblighi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 attraverso la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 28 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1996, n. 608 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Con decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'Interno e il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modifiche necessarie al decreto interministeriale 30 ottobre 2007».

52.0.10

PETERLINI

Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Alloggi per i dipendenti – retribuzione imponibile)

1. Ai fini dell'applicazione del comma 3 dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 e dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, il valore dell'alloggio fornito dal datore di lavoro al dipendente di aziende alberghiere è determinato in via convenzionale con appositi decreti del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria».

52.0.11

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Prestazioni lavorative extra-scolastiche svolte dai docenti degli istituti tecnici e professionali)

1. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle prestazioni lavorative extrascolastiche che i docenti degli istituti tecnici e professionali svolgono presso le aziende turistico ricettive, entro i limiti ed alle condizioni stabiliti da convenzioni stipulate tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca e le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative nella categoria".

52.0.12

PETERLINI

Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Prestazioni lavorative extra-scolastiche svolte dai docenti degli istituti tecnici e professionali)

1. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle prestazioni lavorative extrascolastiche che i docenti degli istituti tecnici e professionali svolgono presso le aziende turistico ricettive, entro i limiti ed alle condizioni stabiliti da convenzioni stipulate tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca e le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative nella categoria".

52.0.13

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Apprendistato per la qualifica e il diploma)

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2001, n. 167, aggiungere in fine il seguente:

"L'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale può realizzarsi anche mediante contratti stagionali a tempo determinato"».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera a-bis) del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, dopo le parole: «dall'articolo 4, comma 5», inserire le seguenti: «e dall'ultimo periodo dell'articolo 3, comma 1».

52.0.14

PETERLINI

Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Apprendistato per la qualifica e il diploma)

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2001, n. 167, aggiungere in fine il seguente:

"L'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale può realizzarsi anche mediante contratti stagionali a tempo determinato"».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera a-bis) del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, dopo le parole: «dall'articolo 4, comma 5», inserire le seguenti: «e dall'ultimo periodo dell'articolo 3, comma 1».

52.0.15

PETERLINI

Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Conferma in servizio degli apprendisti)

1. All'articolo 2, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2001, n. 167, prima delle parole: "L'assunzione di nuovi apprendisti", inserire le seguenti: "Salvo diversa previsione dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative,"».

52.0.16

PETERLINI

Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Conferma in servizio degli apprendisti)

1. All'articolo 2, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2001, n. 167 dopo le parole: "giusta causa", inserire le seguenti: ", nonché per ulteriori motivi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative"».

52.0.17

PETERLINI

Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Conferma in servizio degli apprendisti)

1. All'articolo 2, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2001, n. 167, sostituire le parole: "trentasei mesi" con le seguenti: "ventiquattro mesi"».

52.0.18

PETERLINI

Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Successione dei contratti a tempo determinato)

1. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sopprimere le parole da: "nei casi in cui l'assunzione a termine" fino a "commessa consistente"».

52.0.19

PETERLINI

Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Successione dei contratti a tempo determinato)

1. All'articolo 5 comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo la parola: "consistente" inserire le seguenti: "da intensificazioni dell'attività nel settore del turismo"».

Art. 53.

53.1

CASTELLI, CAGNIN

Al comma 1, lettera a) sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) Le parole: "30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2013"».

53.2

CASTELLI, CAGNIN

Al comma 1, lettera a) aggiungere il seguente numero:

«4-bis) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Il presente articolo non si applica ai servizi idrici"».

53.3

BUGNANO, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO,
PEDICA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

53.4

CASTELLI, CAGNIN

*Al comma 1, lettera b), numero 1), lettera a) sostituire le parole:
«200.000 euro» con le seguenti: «un milione di euro».*

53.5

CASTELLI, CAGNIN

*Al comma 1, lettera b) numero 4) dopo le parole: «lettera a)» inserire
le seguenti: «primo periodo, le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite
dalle seguenti: »31 dicembre 2013« e al»:*

*Conseguentemente aggiungere in fine del numero 4 le parole: «e al
sesto periodo le parole: "1° gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti:
"1° gennaio 2014"».*

53.6

CASTELLI, CAGNIN

Al comma 1, lettera b) dopo il numero 4, aggiungere il seguente:

«4-bis) dopo 32 è aggiunto la seguente:

"32-bis. Al fine di valorizzare le gestioni pubbliche di eccellenza e la loro funzione di riferimento, anche tariffario, del mercato, è consentito, eventualmente anche in deroga ai commi 8, 9, 10, 11, l'affidamento del

servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani secondo il modello comunitario in house' qualora siano e/o restino verificate le condizioni di seguito riportate:

la chiusura dei bilanci in utile, escludendo si a tal fine qualsiasi trasferimento non riferito a spese per investimento da parte dell'ente affidante o altro ente pubblico. A tale fine, sono ammesse al computo le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico concesse a imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale ai sensi della decisione 2005/842/CE della Commissione europea riguardante l'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del Trattato CE agli aiuti di Stato;

il reinvestimento nel servizio almeno dell'80 per cento degli utili per l'intera durata dell'affidamento; l'applicazione di un corrispettivo o di una tariffa per il servizio inferiore alla media nazionale di settore;

il raggiungimento anticipato, nel territorio oggetto di affidamento, dei seguenti obiettivi:

raccolta differenziata superiore a quanto stabilito all'art. 205, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

quantità di rifiuto urbano residuo CER 200301 prodotto e avviato a smaltimento inferiore a 150 kg *pro capite* annui o, se inferiore, alla media nazionale di settore;

quota dei rifiuti urbani biodegradabili conferiti in discarica inferiore a quanto stabilito all'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

il mantenimento di cui alle lettere precedenti, mediante periodica dimostrazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato"».

32-ter. Per le società di cui al precedente comma 32-bis non trovano applicazione:

il comma 14 del presente articolo;

l'articolo 18, comma 2-bis, della legge 6 agosto 2008, n. 133, introdotto dall'articolo 19, comma 1, legge n. 102 del 3 agosto 2009;

gli articoli 9 e 14 della legge n. 122 del 30 luglio 2010;

3. Le società di cui al precedente comma 1 non rientrano nel computo del numero di società previsto dal comma 32 dell'articolo 14 del presente decreto-legge».

53.7

CASTELLI, CAGNIN

Al comma 1, lettera b) dopo il numero 4 aggiungere il seguente:

«4-bis) dopo 32 è aggiunto la seguente:

"32-bis. In materia di rifiuti, l'azienda costituita da soli enti locali, anche in forma di società di capitali partecipata unicamente da enti locali,

derivante dalla trasformazione di consorzi o aziende speciali ai sensi della lettera a), risultante dall'integrazione operativa, perfezionata entro il termine del 31 dicembre 2012, di preesistenti gestioni dirette o *in house* tale da configurare un unico gestore del servizio a livello di bacino, può costituire ambito territoriale ottimale, purché la popolazione servita sia pari o superiore a 250.000 abitanti, salvo che la regione fissi un limite inferiore per particolari situazioni locali. In tale caso detta azienda diventa autorità d'ambito a tutti gli effetti e l'affidamento dei servizi di raccolta e di smaltimento o comunque afferenti al ciclo integrato dei rifiuti avviene direttamente all'azienda stessa anche in deroga all'articolo 3-*bis* e al presente articolo. I contratti stipulati a seguito di regolare gara mantengono efficacia fino alla naturale scadenza. Singoli comuni non facenti originariamente parte dell'azienda possono entrare a far parte, se ricorrano per gli stessi motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità. Nel caso in cui i predetti comuni facciano parte di ambiti territoriali ottimali differenti, essi devono chiedere autorizzazione alla regione"».

53.8

CASTELLI, CAGNIN

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4, inserire i seguenti:

«4.1. Al comma 32, lettera a), sostituire le parole: "31 dicembre 2012" con le seguenti: "31 dicembre 2013";

4.2 Al comma 32, lettera a), il penultimo periodo è così sostituito: "La durata dell'affidamento *in house* all'azienda risultante dall'integrazione non può essere in ogni caso superiore a cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014"».

53.0.1

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 53, è aggiunto il seguente:

«Art. 53-*bis*.

1. All'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: ", nel rispetto dei limiti di cui agli articoli 77-*bis* e 77-*ter* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133," sono soppresse e sono sostituite dalle parole: "nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno";

b) dopo le parole: "possono certificare" sono inserite le seguenti: ", motivando le eventuali ragioni di diniego,";

c) le parole: "entro il termine di venti giorni" sono sostituite dalle parole: "entro il termine di trenta giorni";

d) dopo le parole: "legislazione vigente" sono inserite le seguenti: ", ovvero rilevano l'insussistenza o l'inesigibilità del credito";

e) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Le regioni e gli enti locali assoggettati al patto di stabilità interno, ove non provvedono al pagamento dei crediti secondo i termini previsti indicati nella certificazione, ceduti *pro-soluto* a banche o ad intermediari finanziari, nell'anno finanziario in cui il credito è divenuto esigibile, sono obbligati ad effettuare il pagamento entro e non oltre il primo trimestre dell'anno finanziario successivo.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni recate dal comma 3-*bis* dell'articolo 9 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

3. All'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. La convenzione di cui al comma 2 deve prevedere l'obbligo per il tesoriere di accettare, su apposita istanza del creditore, crediti *pro-soluto* certificati dall'ente ai sensi del comma 3-*bis* dell'articolo 9 decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2".

4. L'obbligo di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dal comma 3 del presente articolo, trova applicazione con riferimento alle convenzioni stipulate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

53.0.2

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 53, è aggiunto il seguente:

«Art. 53-bis.

1. Al fine di semplificare e razionalizzare i procedimenti e le attività di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, riconducibili alla competenza del Prefetto, il Ministero dell'interno, d'intesa con i Ministeri interessati competenti per materia, promuove forme di collaborazione con altre amministrazioni, enti locali, società ed enti anche di natura privata, per razionalizzare il flusso di informazioni attraverso l'implementazione ed il potenziamento dei sistemi informativi e di comunicazione già in uso con le Prefetture, attuando altresì con procedure informatizzate e semplificate la graduale sostituzione del flusso informatico a quello cartaceo.

2. Per le finalità di cui al comma precedente, le amministrazioni interessate possono stipulare convenzioni, contratti di "sponsorizzazione" o di "partenariato pubblico privato" ed avvalersi di ogni altra forma di collaborazione prevista dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nei limiti di una somma definita per l'anno di riferimento in misura pari al 5 per cento dei proventi delle sanzioni amministrative di competenza del Prefetto effettivamente versate nell'anno precedente nei pertinenti capitoli di entrata del bilancio dello Stato.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione, del presente articolo».

53.0.3

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 53, è aggiunto il seguente:

«Art. 53-bis.

1. La partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento di cui all'articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e il riconoscimento della quota del 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo attiene anche al prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.

2. All'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, le parole: "1° ottobre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2012"».

Art. 54.

54.1

MUGNAI, BERSELLI

Sopprimere l'articolo.

54.2

BUGNANO, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, PEDICA

Sopprimere l'articolo.

54.3

CAGNIN, CASTELLI

Sopprimere l'articolo.

54.4

MUGNAI, BERSELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera 0a).

54.5

BUGNANO, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, PEDICA

Al comma 1, sopprimere la lettera 0a).

Conseguentemente, sopprimere la lettera 0b).

54.6

MUGNAI, BERSELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera 0b).

54.7

MUGNAI, BERSELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

54.8

CAGNIN, CASTELLI

Al comma 1, capoverso lettera a), articolo 348-bis, sostituire la rubrica (Inammissibilità all'appello) con la seguente: «(Sentenza in forma breve).

Conseguentemente, sostituire le parole da: «L'impugnazione» fino a: «accolta», con le seguenti: «il giudice competente dichiara l'impugnazione, ove ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta infondatezza con sentenza in forma breve. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo e specifici riferimenti a precedenti conformi.».

Conseguentemente l'articolo 348-ter è sostituito dal seguente: «(Pronuncia sulla sentenza in forma breve). – All'udienza di cui all'articolo 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, verifica se la causa può essere decisa ai sensi dell'articolo 348-bis. Il giudice provvede alle spese a norma dell'articolo 91.».

Conseguentemente sostituire al capoverso d), la rubrica (Inammissibilità dell'appello e pronuncia) con: «(Sentenza in forma breve e pronuncia)».

Conseguentemente sopprimere il capoverso lettera b) e c).

Conseguentemente i commi 2 e 3 sono sostituiti dal seguente:

«2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di conversione del presente decreto».

54.9

MUGNAI, BERSELLI

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 348-bis.», sostituire il primo comma con il seguente: «Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile con sentenza dal giudice competente quando è manifestamente infondata».

54.10

BUGNANO, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, PEDICA

Al comma 1, lettera a), nel primo comma dell'articolo 348-bis, alinea, dopo le parole: «giudice competente» inserire le seguenti: «, investito della richiesta di inibitoria di cui all'articolo 283 ovvero in sede di udienza di precisazione delle conclusioni.».

54.11

BUGNANO, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, PEDICA

Al comma 1, lettera a), nel primo comma dell'articolo 348-bis, alinea, sostituire le parole: «non ha una» con le seguenti: «sia manifestamente carente di ogni».

54.12

BUGNANO, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, PEDICA

Al comma 1, lettera a), dopo il primo comma dell'articolo 348-bis, inserire il seguente: «Il giudice, ai fini della valutazione di cui al comma precedente, può fissare all'attore un termine per integrare la domanda».

54.13

BUGNANO, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, PEDICA

Al comma 1, lettera a), nel secondo comma dell'articolo 348-bis, dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) l'appello relativamente all'azione di classe di cui all'articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni».

Conseguentemente, alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e nell'atto d'appello sono dedotte nuove istanze istruttorie non inammissibili e non irrilevanti ai sensi dell'articolo 345, terzo comma».

54.14

BUGNANO, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, PEDICA

Al comma 1, lettera a), al primo comma dell'articolo 348-ter, sostituire le parole: «il giudice», ovunque ricorrano, con le seguenti: «la corte».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «ordinanza succintamente» con la seguente: «sentenza».

54.15

MUGNAI

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 348-ter.», primo comma, al primo periodo sostituire le parole: «ordinanza succintamente motivata» con le seguenti: «sentenza, dando immediata lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione».

54.16

BUGNANO, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, PEDICA

Al comma 1, lettera a), al primo comma dell'articolo 348-ter, sopprimere le seguenti parole: «il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa».

Conseguentemente, al quarto comma, sopprimere le parole «, inerenti alle questioni di fatto,».

54.17

MUGNAI

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 348-ter.» al primo comma, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «La sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria».

54.18

MUGNAI

Al comma 1, capoverso «Art. 348-ter.», alla lettera a), sopprimere il terzo e il quarto comma.

54.19

BUGNANO, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, PEDICA

Al comma 1, lettera a) nel quarto comma dell'articolo 348-ter, sostituire le parole: «ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma» con le seguenti: «al primo comma».

54.20

BUGNANO, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, PEDICA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

54.21

BUGNANO, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO,
PEDICA

Al comma 1, capoverso «Art. 348-ter.», sopprimere la lettera b).

54.22

MUGNAI, BERSELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera c-bis).

54.23

BUGNANO, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO,
PEDICA

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, sopprimere la lettera e).

54.24

POLI BORTONE

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e)-bis. All'articolo 490 del codice di procedura civile, dopo le parole "forme della pubblicità commerciale." aggiungere il seguente periodo: "Il giudice dispone infine che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto anche sulle televisioni locali in digitale terrestre specializzate in vendite e aste giudiziarie aventi maggiori ascolti certificati Auditel (contatti netti, media mensile)"».

54.25

BUGNANO, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO,
PEDICA

Sopprimere il comma 1-bis.

54.26

BUGNANO, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, PEDICA

Al comma 2, sostituire la parola: «trentesimo» con la seguente: «novantesimo».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire la parola: «trentesimo» con la seguente: «novantesimo».

54.0.1

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 54, è aggiunto il seguente:

«Art. 54-bis.

1. All'articolo 11, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la parola "centoventi" è sostituita dalla parola: "novanta".

2. All'articolo 21, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, al secondo periodo, sostituire le parole "centoventi" e "sessanta" con le seguenti: "novanta".

54.0.2

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis.

(Modifica della disciplina del contributo unificato nel processo civile)

1. All'articolo 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. La parte che modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa o svolge intervento autonomo, è tenuta a fare espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato"».

Art. 55.

55.1

CAGNIN, CASTELLI

Sopprimere l'articolo.

55.2

CAGNIN, CASTELLI

Al comma 1, capoverso lettera a), numero 1), sostituire le parole: «comportamento delle parti» con le seguenti: «comportamento delle parti risultante da riscontri oggettivi».

55.3

MUGNAI, BERSELLI

Al comma 1, lettera a), n. 2), capoverso 2-quinquies, sopprimere la lettera f).

55.4

CAGNIN, CASTELLI

Al comma 1, capoverso lettera a), numero 2), articolo 2-quinquies, lettera f), sostituire le parole da: «in ogni altro fino a: «procedimento con le seguenti: «in ogni altro caso di abuso dei poteri processuali evidente e provato attraverso riscontri oggettivi che abbiano determinato una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento».

55.3

CAGNIN, CASTELLI

Al comma 1, capoverso lettera c), articolo 3, comma 2, sostituire le parole: «giudice ordinario» con le seguenti: «nei confronti di chi esercita la funzione requirente giurisdizionale ordinaria».

55.0.1

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

(Misure per la deflazione del contenzioso in materia RC auto)

1. All'articolo 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la parola: "devono" è sostituita dalla seguente: "possono" e dopo la parola: "risarcimento" è inserita la parola: "anche";

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei confronti della propria impresa di assicurazione o nei confronti di quella del responsabile del sinistro. Nel primo caso l'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo gli accordi da queste stipulati nell'ambito del sistema di risarcimento diretto"».

Art. 56.

56.1

CAGNIN, CASTELLI, BRICOLO, MAZZATORTA, MURA, ADERENTI, BOLDI, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRANCO, Massimo GARAVAGLIA, LEONI, MARAVENTANO, MONTANI, PITTONI, RIZZI, TORRI, VACCARI, VALLARDI, VALLI, VEDANI

Sopprimere l'articolo.

56.2

CASTELLI, BRICOLO, MAZZATORTA, MURA, ADERENTI, BOLDI, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRANCO, Massimo GARAVAGLIA, LEONI, MARAVENTANO, MONTANI, PITTONI, RIZZI, TORRI, VACCARI, VALLARDI, VALLI, VEDANI

Al comma 1, sopprime la lettera a).

56.200

GALLONE

Al comma 1, sopprime la lettera a).

56.3

CAGNIN, CASTELLI

Al comma 1, lettera a), capoverso: «comma 5», sopprimere il primo periodo, dalle parole: «Con decreto», fino alle seguenti: «tre sedi della Scuola».

56.4

BUGNANO, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, PEDICA

Sopprimere la lettera b).

56.0.1

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

(Pubblicità delle aste giudiziarie)

1. All'articolo 490 del codice di procedura civile, dopo le parole: "forme della pubblicità commerciale" aggiungere il seguente periodo: "Il giudice dispone in fine che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto sulle televisioni locali in digitale terrestre specializzate in vendite e aste giudiziarie aventi maggiori ascolti certificati Auditel (ascolto medio e contatti netti, media mensile)"».

56.0.2

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

(Riforma degli ordinamenti professionali)

1. All'articolo 3 comma 5 del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, le parole da: "Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati" a: "i seguenti principi:" sono sostituite dalle seguenti: "Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:".

2. All'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-*bis*. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali sono abrogate con effetto dall'entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5"».

56.0.3

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 56, inserire il seguente:

«Art. 56-*bis*.

1. Le sezioni distaccate di Borgo Valsugara, Cavalese, Cles Tione di Trento di cui è proposta la soppressione alla tabella A dello schema di decreto legislativo recante "Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148" sono mantenute sui rispettivi territori del distretto e circondario della Provincia autonoma di Trento, che si fa integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo messo a disposizione dell'ente medesimo"».

56.0.4

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-*bis*.

1. All'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, sostituire le parole: "dodici mesi", con le seguenti: "ventiquattro mesi"».

Art. 57.

57.1

CASTELLI, CAGNIN

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «soggetti privati» con le seguenti: «soggetti pubblici e privati».

57.2

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Sono comunque escluse dal patto di stabilità le spese sostenute da tutti i comuni per l'utilizzo di sistemi e tecnologie di energie rinnovabili. La disposizione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

7-ter. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte l'autorizzazione di spesa iscritte nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 relativo al fondo per lo sviluppo e la coesione iscritte nel cap. 8425, è ridotta di 1.000 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.000 milioni per il 2013 e di 1.000 milioni per il 2014».

57.3

IZZO, D'ALÌ

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di tutelare gli investimenti in via di completamento per gli impianti di cui al comma 4-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che entrano in esercizio entro il 30 aprile 2013, si applicano le modalità di decurtazione di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 30 del decreto ministeriale 6 luglio 2012 alla produzione di energia che ha diritto ai certificati previsti ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, fermo restando che si intende per un periodo di quindici anni a decorrere dalla data di entrata

in esercizio commerciale di impianti connessi ai soli ambienti agricoli e limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata.».

57.0.1

D'ALIA

Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Misure per lo sviluppo dell'occupazione nel settore delle agroenergie)

Al fine di promuovere l'occupazione nel settore delle agroenergie e di favorire la riduzione delle emissioni in atmosfera agli interventi di riconversione di impianti alimentati da fonti fossili in impianti alimentati da biomasse è garantita una tariffa, incentivante di 89,5 €/MWh.

Ai fini dell'inclusione nella categoria della riconversione l'intervento deve rispettare le seguenti condizioni:

a) potenza nominale dell'impianto alimentato da biomassa non inferiore a 100 MW e non superiore al 50 per cento della potenza dell'impianto preesistente;

b) potenza nominale del preesistente impianto non inferiore a 300 MWe;

c) rilascio di emissioni dell'impianto alimentato da biomassa non superiori al 50 per cento dei limiti previsti per i grandi impianti di combustione di cui alle sezioni 1, 4 e 5 della parte II dell'allegato II alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

d) riutilizzo delle infrastrutture elettriche delle opere infrastrutturali interrato e degli edifici connessi al funzionamento del preesistente impianto;

e) mantenimento della forza lavoro precedentemente impiegata nel preesistente impianto.

Gli interventi di riconversione di cui al presente articolo ricevono i seguenti premi tariffari aggiuntivi e tra di loro cumulabili in funzione degli specifici benefici garantiti al sistema:

– 30 €/MWh qualora gli impianti soddisfino i requisiti ambientali di cui all'allegato 5 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 luglio 2012;

– 30 €/MWh per l'impiego di biomasse di origine comunitaria;

– 20 €/MWh per l'impiego di biomasse da filiera ricomprese fra le tipologie di cui alla tabella 1-B del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 luglio 2012».

Art. 58.

58.1

CAGNIN, CASTELLI

All'articolo 58, apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: «l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura» con le seguenti: «il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali» e sopprimere, infine, le seguenti parole: «conformemente alle modalità previste dal Regolamento CE n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007»;

b) al comma 2, sopprimere le parole: «di concerto con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione»;

c) al comma 3, sostituire le parole: «dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura» con le seguenti: «dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali»;

d) al comma 4, sostituire le parole: «l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura» con le seguenti: «il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali»;

e) al comma 5, sostituire le parole: «l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura» con le seguenti: «il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali».

58.2

CAGNIN, CASTELLI

Al comma 2, sopprimere le parole: «di concerto con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione».

Art. 59.

59.1

D'ALIA

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e comma 6» ed aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di inosservanza degli obblighi

di cui all'articolo 17, comma 6, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio dell'importo accertato».

59.2

D'ALIA

Al comma 2, sostituire le parole: «Per gli illeciti previsti ai commi 3, 3-bis e al comma 4» con le seguenti: «Per gli illeciti previsti ai commi 3 e 3-bis».

59.3

CAGNIN, CASTELLI

Sopprimere i commi da 3 a 5.

59.4

DI NARDO, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, PEDICA

Al comma 3, dopo le parole: «del settore agricolo» inserire le seguenti: «, con particolare riferimento al comparto bieticolo-saccarifero,».

59.5

CASTELLI, CAGNIN

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Un importo pari al dieci per cento delle somme di cui al comma 3 è destinato alla copertura degli oneri degli interessi passivi a carico dei Consorzi di bonifica per le anticipazioni bancarie assunte in attuazione della sospensione del versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli, così come previsto dall'articolo 8, comma 1, numero 4) del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74».

59.6

BUGNANO, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, PEDICA

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le Regioni e Province autonome inviano annualmente, entro il 31 gennaio, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una relazione sul rapporto tra biomasse ad uso agro energetico e agricoltura nelle singole Regioni. In particolare, tale relazione dovrà consentire di evidenziare:

- a) fabbisogno di biomasse di origine agricola legate ad impianti in esercizio;
- b) fabbisogno potenziale di biomasse di origine agricola derivante da impianti che potranno entrare in esercizio nel corso dell'anno seguente;
- c) disponibilità di biomasse di origine agricola nel bacino regionale;
- d) valutazione dell'equilibrio di approvvigionamento e possibili effetti economici e fondiari indotti.

7-ter. Con successivo provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente delle regioni e delle province autonome, sono definiti i criteri omogenei e le modalità per la redazione della relazione di cui al comma precedente.

7-quater. Le informazioni ottenute in attuazione del comma 8 sono utilizzate dalle amministrazioni competenti al fine di valutare le necessarie autorizzazioni per l'autorizzazione all'entrata in esercizio degli impianti».

59.7

DI NARDO, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, PEDICA

Al comma 14, sostituire la parola: «possono» con la seguente: «devono».

Conseguentemente:

al comma 15, sostituire le parole da: «La facoltà» a: «esercitata» con le seguenti: «L'obbligo di cui al precedente comma 14 è previsto»;

al comma 18, sopprimere le parole da: «, avvalendosi» a: «comma,».

59.8

D'ALIA

Al comma 15, sostituire la parola: «direttamente» con le seguenti: «all'origine».

59.9

CAGNIN, CASTELLI

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:

«19-bis. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in nuovi macchinari fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2013 dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. L'esclusione vale a decorrere dal periodo di imposta 2012.

19-ter. L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto.

19-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, quantificati in 60 milioni di euro/anno, si provvede tramite la disposizione di cui al comma 5-bis, dell'articolo 31».

Conseguentemente all'articolo 31, dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie "money transfer" ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale».

59.10

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. L'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, è sostituito dal seguente:

2. I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e gli imprenditori agricoli professionali, per i quali trova applicazione l'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono optare per il versamento dei contributi previdenziali nella misura prevista per una delle fasce, a scelta, di reddito agrario superiore a quello di appartenenza».

59.11

PETERLINI

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. L'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, è sostituito dal seguente:

2. I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e gli imprenditori agricoli professionali, per i quali trova applicazione l'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono optare per il versamento dei contributi previdenziali nella misura prevista per una delle fasce, a scelta, di reddito agrario superiore a quello di appartenenza».

59.12

CASTELLI, CAGNIN

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«19-bis. Al fine di tutelare i consumatori ed elevare la protezione commerciale contro le frodi e le contraffazioni nel settore dell'olio extravergine di oliva, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in collaborazione con le associazioni del settore olivicolo allo scopo interessate, sotto la propria vigilanza concorre a realizzare un progetto sperimentale di garanzia della tracciabilità degli oli extravergine di oliva prodotti a partire da olive totalmente coltivate e raccolte sul territorio nazionale, in tal senso prevedendo che i predetti oli extravergine di oliva siano immessi al consumo in bottiglia o in altri recipienti di determinate capacità, se del caso in conformità a specifiche disposizioni recate dai relativi disciplinari di produzione, muniti, a cura delle ditte imbottigliatrici, di uno speciale contrassegno, stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza l'inattivazione del contrassegno stesso. Esso è fornito di

una serie e di un numero di identificazione. Con proprio provvedimento e d'intesa con le associazioni olivicole direttamente interessate il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali stabilisce le caratteristiche, le diciture, nonché le modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo e la gestione telematica dei contrassegni. Gli eventuali costi di realizzazione e di gestione del sistema di sicurezza previsto dal progetto sperimentale sono a carico dei soggetti che si avvalgono dei contrassegni di cui al presente articolo».

Art. 59-quater.

59-quater.1

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

59-quater.0.1

FLERES, CENTARO, FERRARA, CARRARA, POLI BORTONE, SAIA

Dopo l'articolo 59-quater, inserire il seguente:

«Art. 59-quinquies.

(Impianti fotovoltaici nel settore agroalimentare)

1. In ambito residenziale, ove le superfici di copertura degli immobili singoli o condominiali non siano sufficienti ad ospitare gli impianti per la produzione di energia elettrica di tipo fotovoltaico al servizio delle unità residenziali presenti nel fabbricato o nel condominio, i detti impianti possono essere collocati anche al di sopra di pergole o tettoie, anche indivise, che siano pertinenze o al servizio delle unità residenziali, nel rispetto dei diritti di terzi.

2. Gli impianti collocati secondo le disposizioni di cui al comma 1 sono equiparati, sia tecnicamente che per la quantificazione dell'incentivo, a quelli su edificio.

3. Gli impianti fotovoltaici realizzati in ambito agricolo, siano essi collocati su serre, tettoie, pensiline o pergole, aventi una potenza massima di 1,00mW, siano essi collocati diversamente da quelli prima specificati, ad esclusione di quelli a concentrazione, con potenza non superiore a 200,00 kW, in qualsiasi regime detti impianti operino, se proposti e realizzati su iniziativa d'impresе agricole o di persone fisiche e giuridiche

svolgenti prevalente attività agricola ed aventi diritti reali sul suolo agricolo, sono classificati piccoli impianti e sono equiparati sia tecnicamente sia per la quantificazione dell'incentivo a quelli su edificio. Gli impianti collocati sulle coperture delle serre possono occupare l'intera superficie delle coperture stesse.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai tetti degli opifici industriali, alle pergole o tettoie di pertinenza di detti opifici quando si provvede alla contestuale rimozione di coperture realizzate in *eternit* o altri materiali inquinanti.

5. Gli impianti di cui ai commi precedenti, equiparati tecnicamente a quelli su edificio, godono di quanto per essi previsto dalla normativa vigente in termini di tariffazione, incentivi, benefici e premi. Qualora venga alterata o modificata la destinazione d'uso delle serre, gli impianti su di esse realizzati perdono il diritto di beneficiare degli incentivi previsti ed erogati dal GSE (Gestore dei servizi energetici)».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

59-quater.0.2

POLI BORTONE

Dopo l'articolo 59-quater, inserire il seguente:

«Art. 59-quinquies.

(Disposizioni in materia di credito agrario)

1. Per le imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole, che beneficiano del credito agrario di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni, sono prorogate, fino al 31 dicembre 2012, con i privilegi previsti dalla legislazione in materia, le scadenze delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario.

2. Le imprese agricole debtrici che non hanno provveduto a richiedere il codice C.A.R., che non hanno formulato la scheda di adesione definitiva ovvero che non hanno provveduto al relativo pagamento, possono provvedervi entro il 31 dicembre 2012 versando l'importo alla Società di

Cartolarizzazione dei Crediti INPS (S.C.C.I. s.p.a.) con le modalità di seguito indicate:

- con pagamento in unica soluzione l'ammontare dovuto è pari al 22 per cento;
- con pagamento in dieci rate uguali annuali da versare ognuna entro il 31 dicembre di ciascun anno. In tal caso l'ammontare del debito è determinato nella misura del 30 per cento.

3. La S.C.C.I. s.p.a., di cui al precedente comma, su richiesta del debitore provvede a riliquidare il credito pregresso, riferito ai contributi previdenziali agricoli, vantato a fronte delle tariffazioni trimestrali liquidate e non pagate sino al quarto trimestre del 2005 compreso. Le modalità per il calcolo della predetta riliquidazione sono le stesse adottate in seguito all'accordo di ristrutturazione assunto con gli Istituti di credito e recepito dal Consiglio di Amministrazione dell'INPS in data 7 febbraio 2007.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca».

59-quater.0.3

POLI BORTONE

Dopo l'articolo 59-quater, inserire il seguente:

«Art. 59-quinquies.

(Moratoria comparto agricolo)

1. Per le straordinarie condizioni di crisi in cui versa il comparto agricolo, in attesa di più organici interventi che consentano il superamento e aiutino la ripresa, è disposta la moratoria delle esposizioni debitorie di ogni natura e/o origine verso enti pubblici e/o assimilati ed istituti di credito degli agricoltori, derivanti, connessi e/o collegati all'attività agricola.

2. E altresì disposta la sospensione e/o attivazione delle procedure esecutive nei confronti degli agricoltori per le esposizioni debitorie di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle

spese relative alla missione: Agricoltura, politiche agro alimentari e pesca».

59-quater.0.4

POLI BORTONE

Dopo l'articolo 59-quater, inserire il seguente:

«Art. 59-quinquies.

(Credito di imposta per le imprese agricole)

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 1088 e 1089 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è prorogato al 31 dicembre 2012. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Agricoltura, politiche agro alimentari e pesca».

59-quater.0.5

POLI BORTONE

Dopo l'articolo 59-quater, aggiungere il seguente:

«Art. 59-quinquies.

(Attività sociali nelle aziende agricole e carattere di ruralità dei fabbricati adibiti per attività sociali e turistico-culturali)

1. Per le attività sociali svolte dagli imprenditori agricoli nella propria azienda, in rapporto di connessione con l'attività agricola da essi esercitata e che deve rimanere comunque principale, l'Agenzia delle entrate definisce le operazioni esenti da IVA ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

2. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità ai fabbricati situati in aree agricole e utilizzati in modo continuativo dagli imprenditori agricoli per le attività sociali o turistico-culturali, svolte in rapporto di connessione con l'attività agricola da essi esercitata, la quale deve rimanere comunque principale».

59-quater.0.6

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Dopo l'articolo 59-quater, aggiungere il seguente:

«Art. 59-quinquies.

1. All'Allegato I, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, apportare le seguenti modifiche:

a) al numero 12, sostituire, ovunque ricorrano, le parole "1 m³" con le seguenti: "3 m³";

b) al numero 13, sostituire le parole: "fino a 9 mc", con le seguenti: "da 3 mc a 9 mc"».

Art. 60.

60.1

CASTELLI, CAGNIN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai sensi del comma 1 sono prioritarie le seguenti azioni:

a) l'occupazione per il rafforzamento della ricerca pubblica;

b) l'avvio di iniziative a sostegno dei giovani ricercatori, attraverso l'incremento di borse dottorali e *post* dottorali della durata minima di tre anni;

c) la competitività dei laboratori pubblici di ricerca, attraverso l'attivazione di bandi per programmi concernenti nuove linee di ricerca, orientati soprattutto verso la ricerca nel settore medico e terapeutico, delle nanotecnologie, della chimica, delle biotecnologie per giovani di talento *post doc*, impegnati singolarmente o in unità di ricerca gestite in associazioni di rete;

d) la definizione dei settori prioritari della ricerca a livello nazionale e regionale;

e) la creazione di "Poli di competitività" a carattere regionale, favorendo partenariati tra imprese, centri di formazione e enti di ricerca pubblica e privata per progetti a carattere innovativo in una determinata area geografica, particolarmente attiva nel campo della ricerca, costituita da Regioni confinanti e Paesi esteri non necessariamente limitrofi;

e) il rilancio della politica industriale tramite la ricerca, l'innovazione e il *management*, favorendo le sinergie tra il settore pubblico e privato».

60.2

CASTELLI, CAGNIN

L'alinea del comma 4 dell'articolo 60 (campo di applicazione, soggetti ammissibili, tipologie e strumenti di intervento) è sostituito dal seguente:

«4. Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento da attuare anche in stretto raccordo con le Regioni:».

60.3

CASTELLI, CAGNIN

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «e regionale;».

60.0.1

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

1. All'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modifiche dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, è infine aggiunto il seguente comma:

"9. Commissario, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e delle ricerca, relaziona annualmente al Consiglio dei Ministri e alle Commissioni parlamentari competenti, per le spese sostenute, suddivise per ogni regione, per i dipendenti pubblici impiegati all'interno del Ministero stesso al netto delle spese dei distacchi e dei trasferimenti, segnalando altresì le iniziative che possono essere adottate per una razionalizzazione di queste voci di spesa"».

60.0.2

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

1. All'articolo 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modifiche, in legge dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, è, in fine, aggiunto il seguente comma:

"9. Il Commissario, entro centottanta giorni dalla conversione del presente decreto in legge, predispone, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e delle ricerche, un modello per una valutazione annuale delle performance degli istituti universitari su base regionale e che consideri, all'interno dei criteri di valutazione, anche i seguenti parametri:

- a) il numero di studenti iscritti;
- b) Il rapporto tra iscritti e laureati, suddiviso per ciascun corso di laurea attivato;
- c) Il tempo medio necessario ad uno studente per conseguire il titolo di studio;
- d) Il costo medio sostenuto da uno studente per le quote annuali di iscrizione al corso di laurea;
- e) Il numero di ricercatori e di dottorati"».

Art. 62.

62.1

CASTELLI, CAGNIN

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di promuovere la cooperazione scientifica nazionale e internazionale, il Ministro dell'istruzione, università e ricerca stabilisce l'entità di un sussidio da erogare su richiesta delle cosiddette reti scientifiche di ricercatori ai propri affiliati impegnati in uno scambio costante, tematico e operativo, sotto forma di incontri di lavoro e convegni, per la copertura di viaggi e soggiorni, nonché per i costi di eventuali strumentazioni e pubblicazioni, a valere sul Fondo di cui all'articolo 61. Tale sussidio non può superare la durata di 3 anni e vale per un massimo di 6 incontri di lavoro, in Italia e all'estero».

62.0.1

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 62, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

(Monitoraggio e valutazione delle attività di ricerca e innovazione a livello regionale per la separazione delle competenze tra Stato e Regioni)

1. Ai fini di una equilibrata ripartizione di competenze tra Stato e Regioni, prevista dall'articolo 117, terzo comma della Costituzione, in materia di ricerca scientifica e tecnologica, e di sostegno all'innovazione per i settori produttivi, nonché per evitare sprechi, duplicazioni e frammentazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, università e ricerca è attuato un progetto di coordinamento per il monitoraggio e valutazione delle politiche di ricerca a livello regionale e intraregionale.

2. Con il medesimo decreto, di cui al comma 1, sono altresì definite le modalità per la separazione delle competenze Stato-Regione, che definiscano le priorità esclusivamente nazionali ed esclusivamente regionali in materia di ricerca, sviluppo e innovazione».

62.0.2

VALDITARA

Dopo l'articolo 62, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

1. Alla legge 4 novembre 2005 n. 230 sostituire il comma 9 con il seguente:

"9. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere, ovvero che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata, ovvero di studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualifica-

zione, identificati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il Consiglio universitario nazionale, finanziati dall'Unione europea o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Sono in ogni caso esclusi dalla procedura per chiamata diretta gli studiosi impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario o che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere, qualora essi già rivestano posizioni di ruolo a tempo indeterminato nelle università italiane. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università possono altresì procedere alla copertura dei posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama. A tali fini le università formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere del Consiglio universitario nazionale. Il rettore, con proprio decreto, dispone la nomina determinando la relativa classe di stipendio sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito"».

Art. 63.

63.0.1

POLI BORTONE

Dopo l'articolo 63, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Coordinamento nazionale docenti abilitati e abilitanti per la GaE)

1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "il biennio 2009-2010" e le parole "nell'anno accademico 2007-2008" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "il biennio 2009-2011 e per il triennio 2011-2014" e "negli anni accademici 2007-2008 e 2008-2009";

b) al comma 1, dopo le parole: "corsi del IX ciclo" sono inserite le seguenti "e i successivi semestri aggiuntivi" e dopo le parole: "scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS)" sono inserite le seguenti: "ovvero i corsi speciali abilitanti di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, università e della ricerca n. 21 del 9 febbraio 2005 e n. 85 del 18 novembre 2005";

c) al comma 2, le parole: "il primo corso" sono sostituite dalle seguenti: "il primo e il secondo corso";

d) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in scienze della formazione primaria, nonché i docenti in possesso di una abilitazione conseguita in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea che non hanno prodotto domanda di inserimento, aggiornamento o permanenza per i bienni precedenti"».

Art. 64.

64.1

BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, PEDICA

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «e la» con le seguenti: «e previa intesa raggiunta in sede di».

ORDINE DEL GIORNO

G64.200

BUGNANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese»,

premesso che:

l'articolo 64 del provvedimento, modificato dalla Camera con l'aggiunta dei commi *3-bis* e *3-ter*, istituisce il Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva, finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti sportivi e alla ristrutturazione di quelli esistenti. In particolare, il Fondo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e con una dotazione finanziaria, per il 2012, fino a 23 milioni di euro, intende contribuire, attraverso l'intervento sugli impianti sportivi, alla diffusione della pratica sportiva per tutte le età e fra tutti gli strati della popolazione;

per la definizione dei criteri per l'erogazione delle risorse del Fondo è previsto, al comma 2, l'intervento di un decreto di natura non regolamentare del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il CONI e la Conferenza unificata. Il medesimo comma 2 prevede altresì l'intervento di un successivo decreto del Capo del Dipartimento per gli affari regionali volto all'individuazione degli interventi ammessi al finanziamento;

occorre prevedere un maggiore e più adeguato coinvolgimento delle Regioni ai fini degli interventi di cui al comma 2, ed, in particolare, appare opportuno che, ai fini della definizione dei criteri volti a disciplinare l'erogazione dei finanziamenti e della successiva individuazione degli interventi ammessi, sia prevista la necessaria adozione, da parte delle regioni, di un «Piano regolatore dello sport»,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere nella procedura di definizione dei criteri per l'erogazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva un più adeguato coinvolgimento delle Regioni, attraverso un'intesa o un concerto della Conferenza unificata;

a prevedere, tra i criteri volti a disciplinare l'erogazione dei finanziamenti, la imprescindibile adozione da parte delle regioni di un «Piano

regolatore dello sport», che . contenga una descrizione quantitativa e qualitativa degli impianti già esistenti e il relativo .inquadramento urbanistico, nonché uno studio della domanda di nuovi impianti.

EMENDAMENTI

64.2

CAGNIN, CASTELLI

Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 64 (Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva) è sostituito dal seguente: «con successivo decreto adottato dal capo del dipartimento per gli affari regionali, previo accordo con le regioni territorialmente interessate, sono individuati gli interventi ammessi al relativo finanziamento».

64.0.1

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

(Tutela sanitaria degli sportivi dilettanti abili e disabili)

1. Lo Stato, al fine di migliorare la qualità di vita dei cittadini favorisce la promozione e l'incremento dell'attività fisica, in quanto finalizzata ad un corretto stile di vita, coinvolgendo anche i soggetti diversamente abili. L'attività sportiva, praticata a livello dilettantistico, è diretta anche alla salvaguardia della salute, mediante le visite mediche obbligatorie. Al fine di tutelare i diritti, dei quali lo sportivo è titolare, si configurano quali specifici obiettivi:

a) lo sviluppo fisico, nonché l'esercizio della pratica sportiva, secondo le proprie capacità individuali;

b) il contrasto al fenomeno della dispersione sportiva;

c) l'armonizzazione del rapporto tra gli sportivi e le associazioni sportive dilettantistiche, mediante l'adeguamento dei regolamenti, al fine del riconoscimento del diritto fondamentale, degli sportivi medesimi, alla salute ed al suo mantenimento;

d) la promozione dell'educazione sanitaria relativa all'attività sportiva ed alla cultura del primo soccorso.

2. Gli interventi previsti al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* sono rivolti ai seguenti soggetti:

- a)* a coloro che praticano, o intendono praticare, in forma organizzata, attività sportive non agonistiche, o ludico-motorie e ricreative;
- b)* a coloro che praticano, o intendono praticare, attività sportive, anche agonistiche, a livello dilettantistico;
- c)* ai tecnici sportivi ed agli ufficiali di gara;
- d)* al personale sanitario, per quanto attiene all'aggiornamento professionale, allo studio ed alla ricerca in materia di medicina dello sport;
- e)* ai disabili che praticano, o intendano praticare, attività sportiva.

3. Ogni società od associazione sportiva dilettantistica deve, all'atto dell'iscrizione al campionato di competenza, comunicare agli organismi di relativa affiliazione, il nominativo del medico di riferimento.

4. Al fine di monitorare la tutela e l'integrità fisica degli sportivi dilettanti, nonché di studiare e di predisporre protocolli medici, in grado di prevenire le patologie connesse all'attività sportiva è istituita, presso i Comitati regionali delle Federazioni sportive una banca dati, relativa alle informazioni sanitarie sui singoli atleti dilettanti.

5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi precedenti, si provvede, nel limite di spesa di 23 milioni di euro, nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili sul ", bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'anno 2012, finalizzate alla diffusione della pratica sportiva, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"».

64.0.2

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

(Esercizio nella pratica del tiro a segno)

1. All'articolo 8, comma 6, della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo le parole: "tiro a segno nazionale" inserire le seguenti: "ovvero da un titolare di licenza di campo di tiro o poligono privato autorizzato ai sensi dell'articolo 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773".

2. All'articolo 251 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "tiro a segno nazionale" inserire le seguenti: "ovvero ad un campo di tiro o poligono privato autorizzato ai

sensi dell'articolo 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773";

b) al comma 2, dopo le parole: "tiro a segno nazionale" inserire le seguenti: "ovvero ad un campo di tiro o poligono privato autorizzato ai sensi dell'articolo 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773"».

Art. 65.

65.0.1

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 65 inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Istituzione dello sportello informativo multimediale e della carta dei servizi per la promozione dell'attività motoria e sportiva degli studenti abili e disabili delle scuole primarie e secondarie di primo grado di ogni regione).

1. Al fine di migliorare il coordinamento, l'amministrazione e il monitoraggio dei servizi per l'educazione fisica motoria e sportiva nelle scuole, svolta dagli Uffici scolastici territoriali, nonché per promuovere l'educazione fisica e sportiva degli alunni abili e/o diversamente abili della scuola primaria e secondaria di primo grado, a tutela del benessere corporeo e sociale degli studenti in età evolutiva, il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, di concerto con il ministro degli affari regionali, turismo e sport, istituisce lo "sportello multimediale".

2. Lo sportello di cui al comma 1, svolge i seguenti servizi:

a) consulenza e assistenza per il raccordo scuola – territorio, tramite il servizio di sportello e/o il servizio on-line, avvalendosi di una o più risorse docenti, nonché di uno psicologo, un medico sportivo, un esperto proveniente dalle Federazioni sportive giovanili riconosciute, in orari limitati, predefiniti e pubblicizzati, secondo linee di intervento programmate dal gruppo di esperti multi disciplinare operante nell'ufficio di educazione fisica motoria e sportiva delle singole direzioni scolastiche provinciali.

b) promozione del rispetto del principio di eguaglianza prescindendo in particolare dalle condizioni psico – fisiche;

c) informazioni sull'organizzazione del sistema sportivo territoriale (centri di avviamento allo sport, federazioni e associazioni sportive, ecc.) e sull'impiantistica scolastica (centri scolastici sportivi);

3. Gli organi di governo delle scuole promuovono il patto di educazione allo sport tra studenti, scuola, famiglia e comunità locale, che trova espressione nella "carta dei servizi di educazione al benessere motorio e sportivo", quale strumento che definisce i diritti dell'utente in relazione all'organizzazione e all'erogazione del servizio, e informa gli studenti e le famiglie sui principi fondamentali, sui contenuti specifici e sull'organizzazione dell'offerta formativa, ai fini dell'individuazione della disciplina sportiva adeguata alle caratteristiche fisiche e psichiche.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai comma 1 e 2, corrispondenti a 500 mila euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 si provvede per l'anno 2012 nel limite di spesa di 23 milioni di euro, nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili sul bilancio della presidenza del consiglio dei ministri, per l'anno 2012, finalizzate alla diffusione della pratica sportiva, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; per gli anni 2013 e 2014 mediante la riduzione degli stanziamenti di cui alla tabella e, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritti nel capitolo 8425».

65.0.2

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

«Art. 65-bis.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 60 giorni dall'approvazione del presente decreto, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dell'utilizzo di targhe sostitutive per moto veicoli in occasione di competizioni sportive, per prevenire il danneggiamento o la perdita delle stesse».

Art. 66.

66.1

CASTELLI, CAGNIN

Al comma 1, dopo le parole: «territorio nazionale» aggiungere le seguenti: «tra le micro, piccole e medie imprese che intendono consolidarsi

in un unico soggetto per aumentare la competitività, razionalizzando i costi e integrando capacità, competenze e risorse».

66.2

CAGNIN, CASTELLI

Al comma 1, dopo le parole: «territorio nazionale» aggiungere le seguenti: «, progetti innovativi finalizzati al miglioramento del sistema infrastrutturale, gestionale o organizzativo delle imprese».

Art. 67.

67.1

CAGNIN, CASTELLI

Al comma 1 sopprimere le parole «di cui all'obiettivo Convergenza».

ORDINE DEL GIORNO

G67.200

ARMATO, BUBBICO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, SANGALLI, TOMASELLI, GRANAIOLA, RUSSO

Il Senato,

premessò che:

l'articolo 67 del decreto-legge in esame, si occupa del rilancio del turismo, i buoni vacanze sono uno degli strumenti più importanti a tal fine, si tratta, infatti, di titoli di pagamento immediatamente spendibili realizzati in tagli differenti, emessi da Buoni Vacanza Italia (BVI) tramite strutture specializzate;

BVI garantisce l'autenticità e la spendibilità di tali titoli agli utenti e agli esercenti attraverso un circuito bancario dedicato, essi danno la possibilità di acquistare un pacchetto turistico completo o servizi vari (ospitalità, ristorazione, trasporto, mostre, guide eccetera), purché scelti all'interno del catalogo realizzato da BVI;

il sistema nasce dall'esigenza di una politica di sostegno alla domanda di turismo, che coinvolga fasce di popolazione in genere escluse (anziani, disabili, giovani e famiglie meno abbienti), che rappresentano una percentuale elevata della popolazione;

lo sviluppo del turismo sociale favorisce anche lo sviluppo del turismo nazionale in termini di equilibrio tra nord e sud del Paese e tra alte e basse stagioni, perché allarga la platea dei turisti, incentivando la destagionalizzazione;

il buono vacanza in Italia (*chèquevacances* in Francia) è un titolo di pagamento nominativo proposto ai salariati, che possono così accantonare un budget per le vacanze mediante il contributo del datore di lavoro; i pensionati possono essere associati al progetto della BVI, attraverso la parziale deduzione della spesa turistica dalle imposte in rapporto al reddito;

i buoni vacanza, parzialmente o totalmente esenti da imposte e da contributi sociali, potrebbero costituire un valido strumento per favorire l'accesso al turismo anche a soggetti meno abbienti,

impegna il Governo:

ad adottare le misure necessarie idonee a riformare l'attuale sistema dei buoni vacanze allo scopo di svilupparne la diffusione, prevenendo nel contempo il rifinanziamento dei medesimi.

EMENDAMENTI

Art. 67-ter.

67-ter.1

CASTELLI, CAGNIN

Al comma 3, sostituire le parole: «non superiore a 200 mila euro annui, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione», con le seguenti: «che non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento».

67-ter.2

BUGNANO, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, PEDICA

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «200.000 euro», con le seguenti: «125.000 euro».

Art. 67-quater.

67-quater.1

DE TONI, BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, PEDICA

Al comma 2, lettera c), terzo periodo, sostituire le parole: «20 per cento», con le seguenti: «10 per cento».

Art. 68.

68.1

CAGNIN, CASTELLI

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«3-bis. All'articolo 2, al comma 35-*octies* del decreto-legge 138/2011, sostituire le parole "2 per cento" con le parole: "3 per cento" e le parole: "3 euro" con le parole "5 euro"».

68.2

CAGNIN, CASTELLI

Aggiungere, infine., il seguente comma:

«3-bis. All'articolo 2, al comma 35-*octies* del decreto-legge 138/2011, sopprimere gli ultimi due periodi».

68.3

CAGNIN, CASTELLI

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«3-bis. All'articolo 12, al comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 214, sostituire le parole: "euro mille" con le parole "euro cinque mila" ovunque ricorrano».

68.0.1

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

«Art. 68-bis.

(Soppressione enti inutili)

1. Nell'ambito della razionalizzazione della spesa pubblica, il Governo provvede alla soppressione e messa in liquidazione degli enti pub-

blici inutili e degli altri enti, autorità, agenzie, organismi, uffici o soggetti pubblici comunque denominati e sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, verificando ed attuando il procedimento di riordino previsto dalla normativa taglia-enti di cui al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

68.0.2

CASTELLI, CAGNIN

Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

«Art. 68-bis.

(Incentivi per la fusione dei Comuni)

1. Al fine di promuovere la fusione fra i Comuni con la popolazione fino a cinquemila abitanti e i progetti di gestione associata di funzioni e servizi, il Governo stanziava parte delle risorse recuperate dalla riorganizzazione e revisione della spesa pubblica, in misura da determinarsi secondo le modalità di cui all'articolo 1 del presente decreto, ad incentivi economici rivolti con priorità alle fusioni di Comuni rispetto alle altre forme associative».

68.0.3

CAGNIN, CASTELLI

Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

«Art. 68-bis.

(Rinegoziazione dei mutui contratti dagli enti locali con la Cassa depositi e prestiti)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, autorizza la Cassa depositi e prestiti a rinegoziare i mutui contratti con i comuni, le province, le comunità montane, isole e di arcipelago e le unioni di comuni.

2. Il decreto ministeriale di cui al comma 1 determina:

a) la tipologia di mutui che da rinegoziare, tenendo conto del tasso fisso di interesse nominale annuo, della scadenza e dell'ammontare del debito residuo;

b) le condizioni del nuovo piano di ammortamento con riferimento alle modalità di pagamento, alla durata e alla misura del saggio di interesse.

3. La Cassa depositi e prestiti inoltra ai comuni, che hanno diritto alla rinegoziazione, una proposta indicante tutti gli elementi informativi utili alla sua valutazione, specificando i presupposti istruttori e le garanzie dell'operazione.

4. La rinegoziazione non comporta alcuna modifica in merito all'eventuale concorso statale concesso sul mutuo».

Art. 69

69.1

CASTELLI, CAGNIN

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai fini dell'attuazione del presente decreto, le risorse ricavate dalla riorganizzazione e revisione della spesa delle amministrazioni pubbliche sono destinate prioritariamente, insieme a quelle derivanti dal contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, alla riduzione della pressione fiscale in particolare sui redditi da lavoro e da impresa».

69.0.1

MENARDI, FLERES, VIESPOLI, CENTARO, POLI BORTONE, CASTIGLIONE, FERRARA, CARRARA, PISCITELLI, SALA

Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:

«Art. 69-bis.

(Rendite patrimoniali)

1. Fino a quando non si sarà risanato il debito pubblico è applicata sulle rendite patrimoniali, il cui valore sia superiore a 800.000 euro, una tassa del 2 per cento. Sono escluse dalla tassazione la prima casa,

la sede dell'azienda in cui il contribuente opera e gli impieghi di capitale in titoli. di Stato

2. Quando il bilancio dello Stato si sarà assestato, anche in conformità a quanto richiesto dall'Europa, l'applicazione dell'imposta sarà modulata per consentire l'applicazione del quoziente familiare, per sostenere la scuola e la ricerca, gli investimenti produttivi e per altre priorità atte a supportare la crescita del Paese».
